TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1476**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Mi... ...a &
De... ...dè
...ldin... ...ttà
...
...
... ...ni
... della Qua-
...ni
Nota... e Giurisdiz.
...e in più
... del Coll.
... Notari di
ed
F... ...del
Archivii
...
...
delle...
Turchi...

1476

Notizie

sulla istituzione, e raggio giurisdizionale

dell' Archivio Notarile

di Udine

5. 9mbre 1857

Copia

Rapporto della I. R. Camera Provinciale Notarile di Udine all'Eccelso Appello in Venezia, di data 5. 9mbre 1857.

Sull'Istituzione poi dell'Archivio Notarile, siccome questa risale all'epoca del già Veneto Dominio fu d'uopo ricorrere agli Annali della Città di Udine esistenti presso questa Congregazione Municipale, dai quali si raccolsero le seguenti notizie.

Fino dal 25. Giugno 1550, il Collegio de' Notaj di Udine presentò Supplica diretta al Luogotenente del Friuli, ai Deputati e Consiglieri della Città perchè fosse fatto un Archivio pubblico per le Scritture de' Notaj a beneficio comodo, ed utilità de' particolari, della Città e Patria, proponendo alcuni capitoli per l'ordine ed andamento del detto Archivio, e chiedendo, che con Decreto del Consiglio venisse concesso un Oratore presso il Senato Veneto ad intercedere Decreto di conferma della presa parte e Capitoli.

In detto giorno il Consiglio della Città, sopra detta Supplica prese parte, che prima di venir a deliberazione alcuna si dovessero creare sette Nobili prudenti, discreti, e savj Cittadini, ai quali insieme coi Deputati fosse data autorità di formar Capitoli buoni, e santi coi quali governasse l'Archivio, con condizione che nel medesimo si dovessero riponere tutte le Scritture sì di atti giudiziarj, come de' Istromenti di qualunque sorte per innanzi fatte, ed antiche, che erano presso li Nodari, ed altre particolari persone, e quelle che per l'avvenire si avessero a fare, non eccettuando alcuna sorta di Contratti ed ultime volontà, e che dietro a ciò s'avesse a fare quanto parerebbe opportuno.

Il Veneto Senato poi dietro fattegli rimostranze, con Decreto 19 Decembre 1564, ordinò che dalla Comunità di Udine fosse ritrovato un luogo nel quale s'avessero a riportare le Scritture

di tutti i Notaj morti, d'esser regolate da uno, o più Notaj da eleggersi di tempo in tempo dal Collegio de' Notaj con quell'ordine che al medesimo parerebbe.
Con altro Decreto 19. 7mbre 1565. approvò la proposta di far tanti Archivj quanto erano le giurisdizioni separate nella Patria del Friuli, sì per maggior comodità degli interessati, come per conservazione delle giurisdizioni, ordinando che salvo nel resto l'anteriore Decreto fosse fatto speditamente, che in termine di quattro mesi le giurisdizioni avessero fatto un Archivio, altrimenti venissero fatte portar le Scritture nell'Archivio di Udine.
Con successivo Decreto 29 Ottobre 1566, ordinò di riferire l'esecuzione dei due precedenti, ed in caso di inosservanza di far eseguire quanto essi prescrivevano.
In ordine ai succitati Decreti il Consiglio della Città di Udine con Parte 25 Ottobre 1665, stabilì il luogo di Fabbricare l'Archivio, coll'altro 11. 9mbre d.° a. approvò il Modello della fabbrica, e con quello del 21. Gennajo 1566, deliberò che si principiasse la detta Fabbrica, la quale era terminata al 4. Maggio d. a. come consta dalla Parte di detto giorno con la quale venivano destinati soggetti ad esaminare se nel costruire la Camera Fiscale e l'Archivio fossero stati pregiudicati li Venditori Fittini, nel fondi e con servitù non pattuite nel Contratto.
Li 25. Ottobre 1565, il prefatto Consiglio della Città deliberò parimenti di supplicare il Principe che l'elezione dei Presidenti all'Archivio per regolare le Scritture fosse riservata al maggior Consiglio della Città anzi che al Collegio de Notaj, come disponeva il succitato Decreto del Senato 29 Decembre 1564.
Il Senato stesso quindi con Decreto 26. Agosto 1566, dispose, che li Prefetti o Presidenti dell'Archivio per la conservazione e regolazione delle Scritture fossero eletti dal Consiglio della Città e altri due dal Collegio de' Notaj in presenza però e coll'assenso del Luogotenente della Patria del Friuli, e per la durata di un anno quelli che avessero avuto meno voti, e di due anni quelli che avessero riportato maggiori voti.
In seguito, il Consiglio della Città avendo riconosciuto che il luogo ove si trovava l'Archivio non riesciva angusto, ma anche mal sicuro, deliberò con parte 19 Gennajo 1613, di assegnare, e destinare,

tinare una Stanza di sopra la Loggia del Pubblico Palazzo, come assai capace, e molto sicura per esser fabbricata di volto sotto e sopra onde riporre le Scritture de' Notaj morti; Da documento 4. Giugno d.° a. consta che sia stata consegnata la chiave del detto Archivio al Priore del Collegio de' Notaj.

Nell' anno 1750, il detto Collegio avendo prodotta Supplica affinchè si aggiungesse locale alle tre pubbliche stanze destinate alla conservazione delle Scritture de' Notaj defunti per esser si ristrette ed incomode, di non poter contenere le Carte esistenti, e quelle che avessero di sopravenire, il Consiglio della Città con Parte 21. Marzo detto anno destinò per i Pubblici Archivj le Stanze sotto il Pubblico Palazzo, con proposizione di richiamare tutti li rogiti notarili sparsi in private famiglie, e trattenuti in luoghi incompetenti, e con altra Parte 5 7mbre pur 1750, approvò le spese occorse nella riforma ed ampliazione del nuovo Archivio.

In seguito durante il Dominio Veneto non seguirono variazioni di Locale per detto Archivio, e la concentrazione in questo si limitò agli Atti de' Notaj di Udine e sua giurisdizione, benchè colle sopracitate Ducali o Decreti del Senato 29 Decembre 1564, 19. 7mbre 1565, e, 29, Ottobre 1566; nonchè con l' altro 6, 7mbre 1741, richiamate dalla Lettera dai Conservatori alle Leggi 3. Agosto 1751, fosse prescritto doversi riporre negli Archivj della Città di Udine le carte e rogiti notarili dispersi per tutta la vasta Provincia; ed ordinato con questa ultima di pubblicare Proclami a stampa onde venissero consegnate.

Colla detta Lettera veniva richiamato l' osservanza anche del Decreto del Senato 26, Agosto 1568, citato di sopra, incitando il Luogotenente del Friuli ad ordinare ai Deputati della Città di, dover eleggere per la custodia e regolazione delle sud.° Scritture, dal Consiglio della Città, o dal corpo del medesimo due col titolo di Presidenti oltre li due Nodari del Collegio, come fu praticato per il passato, e così continuare di anno in anno.

Successi i cambiamenti di Governo, e quindi, al Dominio Veneto il Regime Italico, e promulgato il Regolamento Notarile 17. Giugno 1806.

Il Preposto alla Camera ed Archivio Notarile d'allora atti-

vo

testo le pratiche perchè dalle Autorità competenti fosse assegnato un Locale per l'Archivio, e sì in epoca del cessato Regime Italico, sudd.°, che in epoca dell' attuale Governo fino all'anno 1821, diversi Locali furono in proposizione, ma nessuno di essi venne assegnato.

In fine col Decreto di Appello 8. 9mbre 1822, N.° 13138, venne fatto conoscere che d' ordine Superiore dovevasi trasportare questa Camera Notarile in un coll' Archivio Notarile nel Locale del così detto Castello in questa R.a Città, a tal fine stato designato, con ordine di prestarsi a tale passaggio d'intelligenza coll' I. R. Delegazione Provinciale.

E seguito nell' anno 1823, il trasporto in questo nuovo designato Locale della Camera Notarile, che prima esisteva nel Locale così detto della Contadinanza, s' intraprese primieramente in detto anno il trasporto nel nuovo, del vecchio Archivio Notarile, che occupava sei Stanze del Palazzo di proprietà del Comune di Udine, contenenti gli atti di più di 700 Notaj, si seguitò nei successivi anni 1824, e 1825, e si ultimò nell' anno 1829; e nel frattempo ed in seguito, si concentrarono gli atti di diversi Notaj che andavano cessando.

Dall' anno 1837 all' anno 1840, si rilevarono, poi si richiamarono, con pubblici Avvisi, e vennero depositati in Archivio gli atti Notarili sparsi per la Provincia in mano di private persone, e di corpi morali, e vennero pure concentrati, d' Ufficio i parziali Archivj che erano in custodia di Notaj esercenti compreso quello in Pordenone, ove era stabilito dalle Ministeriali Istruzioni 25. 7mbre 1806. sull' attivazione del Regolamento Notarile, un Archivio sussidiario, che non fu poi attivato.

Nell' anno 1848, dopo la rioccupazione di questa R.a Città e Provincia dalle II. R. R. Truppe Austriache, il Locale del così detto Castello venne destinato da S. E. il Sig.r Generale d' Artiglieria Comandante l' Armata C.e Nugent, ad uso di Caserma Militare, e sostituito pel collocamento del Tribunale Provinciale della Pretura Urbana e dell' Archivio Notarile, l' altro Locale che era ad uso di Caserma Militare detta del Seminario, con Decreto di approvazione del sullodato

Comandante 26. Aprile 1848, comunicato in copia dalla Congregazione Municipale di Udine con Nota di pari data N.° 2253.

In detto anno 1848, venne quindi trasportato l'Archivio nel Locale così detto del Seminario, ove in presente si trova, ed in cui sono concentrati finora gli Atti di circa N.° 3500, Notaj, dei quali atti il più antico che si trova è del 2. Gennajo 1260, rogato dal Notajo Nibisio Giacomo di Gemona.

Il raggio giurisdizionale dell'Archivio Notarile in epoca del Veneto Dominio si estendeva per disposizione del medesimo e fino al 1806 a tutta la così detta Patria o Provincia del Friuli; ma per il fatto si limitò ai soli atti dei Notaj della Città e sua giurisdizione; in epoca del cessato Regime Italico si estendeva a tutto il Dipartimento del Passariano; ed attualmente si estende a tutta la Provincia di Udine.

Quadro

[illegible]

Saloni, e Stanze	Piedi lineari dei Scaffali	Epoca	Archivii	Quantità	
				Volumi	Fascicoli
Numero			Numero		
298	97,438.	840. al 1854.	2276.	10,562,113	innu[illegible]

[illegible]

Dall' epoca in cui su fatto [illegible] per cui accresce il numero [illegible] Volumi entrati giungono presentemente a circa Undici Millio[ni]

[illegible]

[illegible] Gazzetta Ufficiale di Venezia viene indicato che il numer[o] [illegible] Volumi ascende a più di 13. Millioni.

[illegible]
[illegible]
di [illegible]

[illegible]

Udine

C[illegible]

di Gesù al Tempio.

DA PUBBLICARSI COL TERZO FASCICOLO

BONIFAZIO VENEZIANO - *L'adorazione dei Re Magi.*

VINCENZO CATENA - *La Vergine col Putto, fra i Santi Girolamo, e Francesco d'Assisi.*

Prezzo Austr. L. 3.

Non avendo sin'ad ora questo Sp: Coll:
formato alcun stabile metodo, e costante
norma, con cui verificare nelli concorrenti
alla notariale Matricola il speciale requisito
della civil sua condiz:, e dei Padre loro,
voluto dalla provida Parte del Mag.co Mag: Consiglio
di questa Città 7 7bre 1776, approvata dalla
Sovrana Autorità dell'Ecc.mo Senato con Decreto
di Genno susseguente: e riconoscendo l'attuale
Presidenza esser ben degno delli salutari oggetti
contemplati dalla citata Parte che non abbia
un tale articolo a restar soggetto ad arbitrarie
variazioni, ad incerte procedure con pericolo di restar
delusa la d.a Parte nella sua esecuz: ma abbia anzi
a stabilirsi un fermo, e permanente metodo
con cui perpetuamente, ed inalterabilmente
verificare ne' concorrenti il requisito pred.o;
Perciò ha la Presidenza med: prese i lumi, ed
informaz: avute nel proposito anco da altri
Notariali Collegi sistemati su d'un piano consimile
a questo, estesi li seguenti Capitoli, quali, approvat
che siano dalli voti di questo Sp: Coll: abbiano
a servire di perpetua ed inalterabile norma per
la verificazione del pred.o requisito nei concorrenti:
Letti ciò stante li Capitoli stessi a chiara intelligenza
delli Convocati fu posta parte, che abbiano ad esser
li med: approvati. Qual Parte ballotata - [illegible]

Seguono li Capitoli.

P.mo Che ogn' uno che aspirerà all'aggregaz:
~~[illegible]~~ di q.o Coll: ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ debba a far la Prova

della sua Civil condiz:e, e del Padre suo, ~~quando non fosse stato fatto Not:~~ (quando questo non fosse stato di quella matricola non eccettuato da tal prova rispetto alla sua Persona, ne meno figlio di Noto della matricola stessa)

3:o Che in prova della med:a possa presentar qualunque Privilegio, Fede, Carta, e Documento, ed inoltre debba nominar almeno tre Testi degni di fede, di onesta Condiz:e, e di matura età, e tali che possano deporre con fondam:to, di certa Scienza, e con giuram:to sopra le interrogaz:i che gli saranno fatte dalli 4. Consoli.

3z:o Fatta la nomina de Testi, abbia questa, prima d'ammetersi le loro depositioni, ad esser approvata dalla Sp: Presidenza pro tempore con positivo decreto da esser preso a bossoli, e ballotte.

4:o Che alli Testi stessi siano fatte le seguenti interrogaz:i tanto riguardo al concorrente, quanto riguardo a suo Padre, ed abbiano li Testi a quelle pienam:te evacuare

5:o Che seguiti gl'Esami, e formato il processo per la sud:a Prova abbiano quelli ad esser assoggettati ai voti della Sp: Presidenza pro tempore per il bene aut male probatum da esser giudicato a bossoli e ballotte.

6:o Che venendo in qualunque Caso dalla Presidenza giudicato il male probatum, ~~non~~ possa il Concorrente ~~che avesse mal provato esser ~~ ~~quell' incontro~~ admesso alla ballotazione per esso matricolato, (aprire una nuova prova quale per non essendo giudicata insufficiente...) alcun'altra.

7:mo Che succedendo il Caso, che dagl'esami risultasse anzi una riprova della civil condiz:e del concorr:te o suo Padre non resta più il med:o in alcun incontro esser admesso alla ballotaz:e sud:a

[illegible]

1 interrogato. Se conosca od abbia conosciuto il S.r N. N.

2 // In qual modo abbia vivuto, o viva, se con rendite proprie Patrimoniali od anco con Proventi di propria industria

3 // interrogato quali impieghi abbia sostenuto o sostenga

4 // Se sia mai stato Bottegajo

5 // Se abbia mai esercitato, o eserciti qualche arte servile o meccanica, od abbia sostenuto, o sostenga di simili impieghi

6 // Se abbia mai prestato o presti opere servili a qualche Famiglia privata

7 // Se abbia mai sostenuto, o sostenga la figura di Agente, o di Fattor salariato di qualche Famiglia privata

8 // Se si sia esercitato, o eserciti in qualunque altra figura servile di Privati

Lo Sp: Collegio de Nodari di Udine credesi leso, e pregiudicato

Soggeti abilitati dal Magior Cons.o della Città à concorrer al Coll.o de Notari

9. Xbre

Città

1481 6 Luglio

In Convocaz.e vry Notarij presentant quedam Statuta inter Notarios compilata, et petunt confirmari

Ex Annalibus Civit.

Convocazio committit duobus Civibus, quod videant, et referant in alia Convocaz.

1483 7 Novem.

Convocazio Civitatis sic instante Universitate Notariorum;

Colligitur contrascripta deliberatio ex Libris Collegij Notariorum.

Audita relatione viaz. duorum Deputatorum ad observandum, et referendum super statuta Collegij Notariorum:

Decreverunt quod intelligantur confirmata si tamen Ill.mus Dux. Dom: Ven: illa approvare dignabitur

---

1496 8 Julij. In Convocatione

Ex Annalibus Civitatis

Comparuerunt Notarij Utinen: exponentes quod alias ff Universitatem Notariorum Utini cum licentia Mag.ce Communitatis Utini condita fuerunt nonnulla Capitula, et Statuta pertinentia ipsis Notarijs, et prolong. quo et ipsam Mag.cam Communitatem approbata fuerunt.

Duode:
inale
e loro
'illma
icano,
Citata
, de loro
azione.
roditi
lla della
Capitolo
ri desti:
z de
leggiati
cocazione

Lo Sp: Collegio de Nodari di Udine credesi leso, e pregiudicato dalla terminazione dell Ecc:mo Luogot.e Dona 29. Xbre

Soggetti abilitati dal Magior Cons:o della Città à concorrer al Coll:o de Nodari

Coll:o de Nodari Protetto dalla Città

1522 7 Marzo

Parte presa di diffender il [illegible] de Nodari in certa occasione

1576 10 Xmbre

Parte presa di diffender il Coll:o de Nodari in certa occas.

Città

Duode:

inale

e loro

'illma

icano,

Citata

de loro

azione.

toditi

la della

Capitolo

ti desti:

de

leggiati

ocazione

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Lo Sp: Collegio de Nodari di Udine credesi leso, e pregiudicato

Soggetti abilitati del Magior Cons.o della Città à concorrer al Coll.o de Notari | 19. Xbre

D.D. 21 De Rubertis

CC. 76 Vatrij

OO. 244 Leporeo

R.R. 62 Zanetti

T.T.6 Civio 7 Canaletti

D.D.D. 169 Gui...

F.F.F. 50 Spaiij

I.I.I. 175 Franceschinis

L.L.L. 30 Castella

ia.

à Città

Duode:

inale

e loro

illma

icano,

Citata

de loro

azione.

roditi

la della

Capitolo

ti degti:

de

ggiati

ocazione :

A.H.H. 205
Grazia
205
Tiberti

300
Cornalino
78
Saglisen

P.P.P. 114
Locatelli
166
Zaij

QQQ 1697 23 Marzo
Simotino
1698 23 Ag.to
Aleg

R.R.R. 1699 3 [illegible]
Perotodo
1701 12 Marzo
Corso

Adi 22 Marzo 1724
Bolini dati alli Ill.mi Sig.ri
Deputati de Grandi 500 val £ 2:—
cum ... mezoni in due uolte 2000 £ 4:—
Summa — £ 6:—
Gio. Dom.co Masotto

Lo Sp: Collegio de Nodari di Udine credesi leso, e pregiudicato dalla Terminazione dell' Ecc:mo Luogot:e Donà 29. Xbre 1757., come segue, e ne implora dalla Ill.ma Città la regolazione.

Primo. nel Capitolo V. al Civil si destinano i Nodari Duodenarij, e non li Collegiati a scrivere al Tribunale del Capitanio, ed Astanti contro lo Stabilito ne loro Capitoli 16. Giugno 1631. e il Decretato dall' Ill.ma Convocazione li 4. Giugno 1628, e però suplicano, che in tal parte si procuri la riforma della Citata Terminazione a norma del sempre praticato, de loro Capitoli stessi, e della riferita Parte di Convocazione.
Item che li registri al Civil debano esser custoditi nella Cancellaria degl' Astanti, e non in quella della Città, come prescrive essa Terminazione al Capitolo stesso in dano de Nodari medesimi.

Secondo. al Capitolo primo al Criminal si dice doversi destinare uno de Spett: Nodari Cittadini.
E a questo passo suplicano sia levato il nome de Cittadini in genere, e sostituito quello di Collegiati a norma del Decreto in detta Parte di Convocazione 4. Giugno 1628:

n ꝯ

ni
ole
nfer;
ro;
9=
odi
2=
e
m

tra
al
uo.

ca
esta
-;
i
che
u
n=

1736 = 22 = 9mbre presentata

Aloysius Pisani Dei Gratia Dux Venetiarum &
Nob: et Sapienti Viro Petro Garzono de suo mandato
Locumtenenti Patriæ Fori Julij Fideli, dilecto Salutem, et Dilectionis
Affectum. Godendo Cotesta fedelissima Città per privileggi concessole
dal Senato nella sua Dedizione con Ducali 1423, 5 marzo, confer:
matole con altre essecutive 1440 = 6, Agosto; 1442; 12 Febraro;
1450; 8; Xbre, 1459 = 19 Febraro; 1472 . . Marzo; 1533; 9 =
Agosto; 1577; 28 = marzo, si del Senato, come del Conseglio Nostro di
Dieci, Investitura del magt.o de Proved.i Nostri sopra Feudi 1620 =
26 Zugno, replicate deliberazioni Sindicali, e Terminazioni de
Precessori Vostri, particolarmente la Giurisdiz.e Civile maggiore non
solo, mà anco la Criminale citra pœnam Sanguinis in prima
instanza, così nella stessa Città, che nelle Ville, e Luochi della Patria
espressi in essa Investitura 1620 =, e Venendo esposto al Tribunal
de Capi del detto Conseglio Nro di Dieci, che contro il tenor dei sud.tto
Privileggio, Ducali, e cose tutte predette, venga essa Città, e suoi
Astanti impedita, e pregiudicata nell'ezercizio libero di detta sua
Giurisd.e ricevendo Cotesti Notari Pretorij, o sian Coadiutori di Cotesta
Cancellaria Pretoria Denoncie soggette alla Giurisdizione stessa;
il che non dovendo permetersi, Vi dicemo col detto Tribunale di
far con publico Proclama espressamente proibire, e dichiarire, che
non sia lecito ad essi Notari, ne ad alcun altro il ricevere tali
Denoncie ò querelle; onde essa benemerita Città sia man=

tenuta nel godimento di quanto è abraciato da
detto suo Privileggio, com'è di publica intenzione,
comminando con esso Proclama a Trasgressori, et
inobbedienti quelle pene pareràno proprie alla Vostra
prudenza, et avendo in contrario ci rescrivere te

Dat. in Nostro Ducali Palatio Die XXII. Septembris
Ind. XV.a M.D.C.C.XXXVI.

Extraxit Cons. X.m Nott.
Joseph Giacomazzi

Ab extra
Nob. et Sapi. Viro Petro Garzono
Locumt. Patriæ Fori Julij

ta
one,
,et
l'ostra
ete G

Ashanti

Si fa fede per questo Coll.° che venendo
istituito deposito in ricompra di beni
dal sud.° depositario non viene rilasciato
alcun mandato possessorio al ricomprante
se il deposito non viene accettato da
chi patisce la ricompra, o ammesso dal Giudice
in contradittorio o in contumacia, e che
senza d.a accettazione, o ammissione non viene
rilasciato mandato a chi patisce la ricompra
per l'esborso del danaro depositato

[illegible]

Martedì 7. Marzo 1786.

Udine nella Sala del Pubb.^co Archivio

Radunato la Mag.^ca Presidenza di questo Coll.^o de SS.^i Nod.^i intervennero

Li Mag.^ci SS.^i Antonio Cavassi Priore

Francesco Carabone } Consiglieri

~~Carlo Marzenone~~

Fran.^co Bradolone } Sindaci

Riccardo Paderni

Carlo Lorio } Contrad.^i

Pietro Clasio de Zeraschi

ed io Ignazio Pravare-Noschi Cancell.^re

Osservatamente al Capitolo progetto ed approvato in Parte di questo Mag.^co Coll.^o del dì 5 corr.^te furono da me Cancelliere pubblicati li nomi de Testimonj introdotti per parte degli infrascritti concorrenti al Not.^o Ministero onde comprovare le requisiti e condizioni della Parte del Mag.^co Mag.^r Cons.^o di questa Città del dì 7. Lug.^o 1778. li quali Ballottati furono ammessi, e li rispettivi che ne Cancelliere ottenerli le deposizioni giurate de medesimi.

Primo furono Ballottati ed ammessi con tutti i voti li seguenti Testimonj introdotti dal Sig.^r Luigi Bertoldi

Il Molt.^o Illmo R.^mo Girol.^o Ghulliano

Sig.^r Carlo Peroni

Il Pr.^te Sig.^r Tiziano Ant.^o Lorio

Poi furono Ballottati, ed ammessi con tutti

Ci voti li seguenti Testimonj introdotti
dal Sig. Giacomo [illegible]

Il Dott. Sig. Ignazio [illegible]
Il Sig. Ant.o Colonna
Il Sig. Gio. Batta Ferrar[illegible]

Poi furono ballottati ed ammessi con
voti li voti li seguenti testimoni
introdotti dal Sig. Franc.o [illegible]

Il Dott. Sig. [illegible] [illegible]
Il Sig. Domenico Paolini
Il Sig. Giovanni Cattolezzi

In seguito furono ballottati ed ammessi
con voti li seguenti Testimoni
introdotti dal Sig. Bartolomeo [illegible]

Il Dott. Sig. [illegible] [illegible]
Il Sig. [illegible] [illegible]
Il Sig. Franc.o Leonardi

Finalmente furono ballottati ed ammessi
con voti li seguenti Testimoni
introdotti dal Sig. [illegible] [illegible]

Il Dott. Sig. Ant.o Paolo
Il Dott. Sig. Pietro [illegible]
Il Dott. Sig. [illegible] del [illegible]

[illegible] furono ammessi [illegible]
anco li Sig. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] e [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Lunedì 6: Marzo 1786

Udine

Comp.° presso me Nod.° Cancelliere di questo Mag.co Coll.° de Nod.i il Sig. Mariano q.m Pietro Frivoli di questa Città, ed in ordine agli Editti pubblicati il dì 21: Febb.° prossimo decorso si diede in nota ond' essere ammesso al concorso di Nod.° Matricolato depositando perciò Duc. 8: da £ 6: 4: avendo già come disse presentati altre volte li Documenti voluti dalla Parte del Mag.co Mag.re Cons.o di questa Città del dì 3: Febb.° 1778. relativamente anco alla Parte ivi presa dallo stesso Mag.co Coll.°; e così &c.

Frivoli

[illegible]

Lunedì 6 Marzo 1786

Oltre:

Iscr.to presso me Nod.o e Cancelliere di questo Mag.co Coll.o de Nod.i il Sig. Luigi Figlio dello Sp. Sig. Fran.co Bertoldi, ed in ordine agl'Editti pubblicati il dì [illegible] dal d.to Iscr.to Luigi si crede in con-

Bertoldi

d.e essere ammesso al numero di Nod.i Matricolati, depositando perciò Duc. 8. d.i 3 [illegible] 6:4 [illegible] e relativamente alla Parte di questo Mag.co Mag.re Cons.o 7: Sett.e 1778. non che della Parte ieri presa nel Mag.co Coll.o producendo le annesse fedi, e nominò li infrascritti Testimonj da essere esaminati a tenor della Parte medesima; e così &c.

Seguono li Testimonj

Ill.mi e Mag.ci Sig.ri [illegible] Rosario
[illegible] Carlo Paroi
[illegible] Sig. Mario [illegible] Corio.

Si fa fede per lo Sp: Coll.o de Sig.ri
Notari di questa Città esser antica costante
pratica, in questo foro, che li accordi, e transazioni, che
definiscono vertenze giudiziarie trà Parte,
e Parte vengono rogate da quel Not.o,
nelli di cui atti erano pendenti le
Cause, e così pure, ~~accadendo da~~
~~esecuzione de tali accordi~~ negl'atti stessi
vengono prodotte quelle operazioni di Deposito,
che peravventura venissero formate in esecuzione
di tali accordi; ~~particolarmente~~ ed in caso
che per inavvertenza tali accordi, ed esecutive
operazioni venissero prodotte negl'atti di
qualche altro Not.o, dal Not.o della Causa
vengono ripetute da quello, e tanto
si osserva tuttodì anche presentemente,
e serve tal pratica per conservar l'unione
di tutti quegl'atti che hanno una così stretta
relazione frà di loro

Venendo ricercato a quello Sig. Coll.° a soggiata sede
e per lettera la med.ª alli sig.ri Congregati; e ritrovatala di tutta
verità gli con tutti li voti deliberato di concederla
e rilasciarla

1700. 21. ...

Scrittura ... in questo ... parte ...

Facciamo certa, ed indubitata fede Noi ... Dottori Collegiati di questa Città, qualmente le Repudie, che vengon fatte dalle Persone, che non vogliono esser, nè portar la figura di Eredi dei Defonti, queste devon farsi nel tempo opportuno prescritto dalla Legge, o con Comparsa in presenza di due Testimoni, o con Decreto del Giudice, qual Comparsa o Decreto venga poscia con Editto alla Colonna, e nel Luoco, ove abitava il Defonto notificati a qualunque Erede, e Pretendente interesse nella Facoltà repudiata. Che questo è l'uso, che comunemente si pratica in questa Città, non essendo altrimenti valida alcuna Repudia, e in fede;

1766. 21. Agosto

La Scrittura ordinata in questo Eccmo Consiglio, per parte di mag.co Coll.o de Sig.ri Nodari della Città di Udine per il taglio delle Lettere impetrate dagli Ecc.mi Presidenti dell'Ill.mo Ecc.mo de XX. Savj del corpo dell'Ecc.mo Senato li 9. Mag.o p.p. dalli Sig.ri Co. Giurisdicenti di Valvasone, e della Università di quella Terra, appoggia su un complesso d'erronei supposti, che si formò il Collegio stesso a pretesto di realizati giudizj, e Decreti che vengono decantati nella Scrittura stessa mai valevoli a sortire il disegnato effetto di distrugger l'Archivio delle Scritture de Nodari morti di quella Giurisdizione eretto da tanto tempo in Valvasone, e con la Pubb. autorità.

Quanto al Decreto dell'Ecc.mo Senato 1741. 7. Sett.e ed al ...usato Ducale di Laudo 1754. 6. Giug.o seguito contro li Deputati della Patria del Friul, e li Sindici della Contadinanza della Patria stessa, per l'esecuzione del quale si è preteso di far intimare anco a questa Università, e Sig.ri Co. Giurisdicenti le Lett.e degli Ecc.mi Sig.ri Capi 9. maggio passato, come furono queste appellate dalla stessa Università, e Sig.ri Co. Giurisdicenti li 23. Agosto, come nell'Ecc.mo Consiglio di 40. Cr. per l'effetti, che fu contestato nella scrittura del ... stesso prodotta, così discenderà in tale parte

l'appellazione ca d.º coll.º interposto li 26 maggio passato in questo Ecc.mo Cons.º da quanto sarà deciso nell'Ecc.mo Cons.º Serenis.º di 40 C.V. sopra l'appellaz.e e scrittura della pred.ta Università, e Sig.ri Co: Consorti ab Agosto pred.to

A pretesto d'altri Decreti, e Giudizj, che si ricorre continuam.te enunziati, senza però aver coraggio di precisam.te spiegarli, se professasse concorrere all'insostenibile effetto di sistuuere l'Archivio pred.to seguirà il Laudo dell'i mal appellate Lett.e onde ne meno con l'abuso di altri Decreti, e Giudizj, che vengono decantati sortir possa allo Coll.º delli S.ri Notari d'Udine di distrugger l'Archivio, che in Valvason stà eretto da tanto tempo con sì felici aiuti per la custodia delle scritture de' Nod.i morti di quella giurisdiz.e In quanto sarà considerato salvis. Non mancando a scanso de' disordini di render avvertiti li diligenti ... ch. coll.º che tutta diligenza nelle filze di questo Ecc.mo Cons.º appar la loro scrittura prodotta sotto li 26 ... un mese p.ma della loro appellaz.e in data 26 mag.º decorso per la ... ... et sic

maggio
tà Deci=
opellaz.
insorti

rsono
aggio di
i dell'
o pred.
Da ne
i che
lli Sig.
e in
Pub. auttà
i di
erato
ni di
e tutta
nnoar
, c: un
mag.
: pro

Copia

1766: 23: Agosto:

Se a pretesto dello spazzo di Laude seguito nel Eccelso Consiglio di 40 C. Ved. li 5 Giugno 1754 contro li Dep.ti e della Patria del Friuli, e Sindici Generali della Patria stessa; et a favore del mag.co Ill.o Sig.r Bodani e sua Sig.ri d'Udine sortir possa il d.to Ill.o l'avanzato effetto di distruggere l'Archivio delle Scritture de' Nodari morti della Giurisdiz.e di Valvasone eretto in d.to Luoco prima dell'anno 1754 in ord.e alle Ducali 19 7bre 1565 e poi reformate con le posteriori Ducali dell'Ecc.mo Coll.o de XX Savj delegato dall'Ecc.mo Senato 1580: 25: 8bre intercede per rilevarlo il solo rifflesso alla industria con cui dopo dodeci anni dacche è seguito il per altro riverit.le spazzo, medita lo stesso Ill.mo di condursi a conseguire la nuova idea; quindi anche il solo confronto dello Decreto dell'Ecc.mo Senato 1741: 7: 7bre e di quanto fu controverso, e deciso con lo spazzo med.mo non dimostrasse quanto sia insussistente la mal pensata moderna pretesa.

Ma che con apperta [illegible] del [illegible] Decreto 1741. 7: 7bre [illegible] altri oggetti diretto, non [illegible] mai a distruggere l'Archivio eretto nella Terra [illegible], ne a pretesto di quanto fu giudicato con d.to spazzo contro li Sindici della Contadinanza, e Deputati della Patria nella questione, che fu in allora.

proposta, e decisa, abbia in onte a restar distrutto l'Archivio delle Scritture de Nodari morti di d.ta Giurisdiz.e che in d.to Archivio conservansi con quella esattezza, e regola, che non può essere rimproverata, come in fatti non fu mai censurato; onde le carte tutte Notariali, che sono, et esser devono in custodia dei Nodari a questo deputati, siano tutte trasportate, e riposte nell'Archivio di S.ri Nodari di Udine; questo è un oggetto che mai poteva sostenersi giudicato, come in fatti non corrisponde neppur alli oggetti dell'Ecc.mo Senato di provvedere alli disordini invalsi in tale materia.

Sinchè però finalmente fu rilevata l'indebita idea con le Lett.e degli Ill.mi S.ri Capi 9 mag.o passato, e con le altre susseguenti direzioni da essi Ill.mi tenute sopra il suggerito mal coltivato pretesto di d.to Sbozzo hanno assoluto li S.ri Giurisdicenti di Valvasone e la Università di d.ta Terra, dando alla radice d'intervenire l'appellazione in questo Serenis.mo Cons.o di d.te Sud.te ecc. ... imminente il minimo rozzo di taglio in quanto unicamente si pretende con le mal meditate fallacie di sostenere che con lo sbozzo di Laudo 1754 - 5. Giugno a favore di d.to ... contro li Sindici della

contadinanza

Contadinanza e Deputati della Patria sia stata giudicata in distinzione dell'Archivio di Valvasone di tanto tempo eretto con la Pub: autorità per la custodia delle scritture de' Nodari morti di quella giurisdiz.e, e che debbiano perciò in esecuz.e dello spazzo med.mo a pagar nell'Ill. Archivio d'Udine le carti tutte notariali di quella giurisdiz.e che sono in custodia delli Nodari deputati al pred.to Archivio di Valvasone, il che sarebbe uno aperto abuso del Sovrano giudizio con cui fu decisa la Questione, che fu controversa trà le Parti contendenti, come in fatti non corrisponde neppure al Sovrano Decreto 1741. 7. 7bre e ciò per quanto sarà considerato.

Il che unicamente col taglio deciso, se poi con altri pretesti si professasse dal Collegio pred.to di poter conseguire il soggetto di distruggere l'Archivio stesso sarà sempre in libertà di scapriciarsi come sovranamente ancora salve anche le validissime difese di d.ti Sig.ri Co: Giurisdicenti, ed università sopradetta salve.

Collegio dei Notari

1500
60
0000
90000
15750
74250

700
45
3500
2800
31500
15750
15750

350
45
1750
1400
15750

Udine. 23 Maggio 1800.

Considerato dalla Nobile Deputazione di questa Mag.ca Città il Memoriale presentatogli dalla Presidenza di questo Sp. Collegio dei Sig.ri Notari per esser egli destinato a sostenere il Ministero dei Tribunali Civile, e Criminale della stessa Città; e avuto in riflesso l'oggetto della sussistenza di quel Corpo interessante, nonchè il buon servizio, che resterà assicurato ai Tribunali medesimi, e le cose tutte esposte nel Memoriale surriferito, trova ora opportuno di prendere le seguenti deliberazioni.

1. Resta concessa allo Sp. Collegio dei Sig.ri Notari la scielta fra i suoi Individui degli infrascritti tre Ministri pel Tribunale Civile in prima Istanza di questa Mag.ca Città Feudataria, repristinata nell'esercizio della sua Giurisdizione, alla quale furono unite anche le Ville delle Communi.

2. Per i riguardi dovuti ai diritti giurisdizionali della stessa Città feudataria, trovando indispensabile la Nobile Deputazione di preservare interamente a se stessa la scielta d'uno dei quattro Ministri del Tribunale Civile suddetto, resterà perciò sempre ferma in essa la elezione del Protocollista fra li Sp.: Notari Collegiati solamente: dichiarando, che tal elezione abbia a procedere in forma stabile, e non soggetta a variazioni fuori dei casi di provate mancanze nell'Esercente ai proprj doveri.

3. Gli altri trè Uffizj di Secretario, di Spedditore, e d'Archivista saranno sempre eletti dallo Sp. Collegio fra gl'Individui del suo Corpo; presentando egli di volta in volta le sue nomine alla conoscenza, e conferma della Nobile Deputazione rappresentante la Mag.ca Città Feudataria.

4.° Salvo quanto si dirà nel Capitolo 5.° in riflesso alle benemerenze personali dell'attual Archivista, le utilità tutte in qualunque modo appartenenti alli detti quattro Uffizj al Civile si ripartiranno egualmente fra essi; potendo però lo Sp. Collegio prendere tutte quelle misure, che crederà più convenienti rapporto alle trè quarte parti spettanti alli trè Ministri di sua elezione; ben inteso in conseguenza, che sifatte misure non abbiano ad essere operative per il Protocollista, il quale anzi percepirà sempre indiminutamente la sua quarta parte d'utilità.

5.° Atteso il lungo servizio prestato dallo Sp. Sig.r Giovanni Lorio Notaro Collegiato al Tribunale ordinario di questa Magg.e Città sino all'epoca 1796 continuerà Egli con due terzi liberi in qualsivoglia caso da qualunque sottrazione sopra la sua quarta parte d'utilità nell'esercizio d'Archivista sino a rinunzia, mancanza a vivi, o ammozione derivata da legitime cause, che saranno dalla Nobile Deputazione formalmente riconosciute.

6.° Dovendo quindi in uno delli tali indicati tre casi eleggersi dallo Sp. Collegio per forma del Capitolo 3.° anche l'Archivista, resterà pur Egli soggetto, come il Secretario, e lo Speditore alle misure sopra le utilità; che saranno discretamente fissate dallo stesso Sp. Collegio a tenor del Capitolo 4.°

7.° Qualora alcuno dei quattro Ministri non potesse supplire intieramente da se alle peculiari sue incombenze, gli sarà lecito di scegliere a sue spese, sotto la propria responsabilità, un Assistente di carattere Notariale Collegiato, o matricolato.

8.° Qualunque volta comparissero alla Nobile Deputazione validamente appoggiate le rimostranze, che gli venissero fatte contro alcuno dei Ministri eletti dallo Sp. Collegio, inviterà essa la di Lui Presidenza a rimarcarne l'importanza per le correzioni corrispondenti; che dietro le circostanze aggravanti gli arbitrj, o le mancanze in numero, s'estenderanno gradatamente dallo Sp. Collegio sino alla surrogazione d'altro Individuo del suo Corpo: riservando a se stessa la Nobile Deputazione l'emenda, e sostituzione del Protocollista, contro il quale gli arrivassero fondate accuse, e reclami.

9.° Ciò stabilito rispetto al Ministero del Tribunale Civile, la stessa Nobile Deputazione riserva ad altro momento opportuno i suoi esami per le determinazioni più conferenti anche sul Ministero del Tribunal Criminale di prima Istanza della Città, che reputa necessario d'affidare allo Sp. Collegio de' Signori Notari; avuto sempre riguardo tanto al miglior servigio del Tribunale medesimo, quanto alle

Agl' Ill.mi Ci.ni Deputati della
Città di
Udine.

Coerentemente all' Articolo 3.° del ri=
verito Decreto 23. Maggio ultimo
d'acconcio di questa Nob: Deputazione
l'attuale Presidenza dè Notari di
questo Collegio umilmente rassegna
a cognizione della Nob. Deputazione
stessa la nomina provisoria da essa
fatta di due suoi Individui alle due
vacanti Cariche Ministeriali del Tri=
bunale Civile di prima Istanza
di questa Mag.ca Città, e sono li Sig.ri
Girolamo Codottini di [illegible] di Se=
cretario, e l'Eccell.te Sig.r Daniele
Michelini di quello di Spedizione.
Unitamente, che la Presidenza stes=
sa adempisce in questi termini alli
proprj doveri, si lusinga, che essa
Nob. Deputazione non avendo ec=
cezioni alla fatta nomina, onorerà
della propria autorevole confer=
ma ambedue li Soggetti, che la
Presidenza medesima ha rassegna=
to adattati a sostenere lode=
volmente le respettive gelose
mansioni.

Ud.e Li 5. Giugno 1800.

Liberale [illegible] di Nob. Conserv.re
Bernardo [illegible]
Luigi [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Alla
Lod. Presidenza dello Sp. Coll.° dei Sig.ri Notari
in / Udine /

Si compiace questa Nobile Deputazione di accompagnare alla Lod. Presidenza dello Sp. Collegio dei Sig.ri Notari l'annesso Decreto di conferma delle nomine interinali dello Sp. S. Girolamo Gotattini all'Uffizio di Secretario, e dello Sp. D.r Daniele Michieloni all'Uffizio di Speditore al Tribunale Civile di Prima Istanza di questa Mag.ca Città Feudataria.

Udine li 6. Giugno. 1800.

Lorenzo Mangilli Dep.to della Città, e Cont.

Andrea Brunelleschi Canc.e della Città

Udine. 6. Giugno. 1800.

Riflettite dagl' Ill.mi Sig.ri Deputati rappresentanti questa Mag.ca Città feudataria le nomine provvisoriamente fatte, e presentate a loro conoscenza con il Rap=porto di jeri dalla Presidenza di questo Sp. Collegio dei Sig.ri Notari in dovuta esecuzione dell' Articolo 3o. del loro Decreto 23. Maggio p.o p.o, hanno quelle con tutti i voti confermate; sicchè l' Uffizio di Secretario al Tribu=nale Civile di Prima Istanza della Città abbia a fungersi dallo Sp. S. Giro=lamo Cosattini, e l' altro di Speditore dallo Sp. D.r Daniele Michelloni Notari Collegiati di conosciuta probità, ed esperienza; in quorum &

Giulio Agricola Dep.to

Lorenzo Mangilli Dep.to

Pietro Mattioli Dep.to

Avv. Domenico Zorzini Dep.to

Andrea Brunelleschi Canc.e della Città

Eechen

All'
Eccellente Sig.r Pietro Bevilacqua Giudice Civile di Prima istanza
nella Giurisdizione di questa Città

Discesa questa Nobile Deputazione, rappresentante la Città Feudataria, a secondare, per riflessi di convenienza, le istanze dello Sp. Collegio dei Signori Notari, Corpo rispettabile di sua dipendenza, gli ha concessa la semplice nomina del Secretario, dello Speditore, e dell'Archivista al servizio del Tribunale della di lei Giurisdizione, ferma però la persona dello Sp. Sig. Gio: Lorio vita sua durante, o sino a rinunzia, od ammozione, nel detto Uffizio di Archivista.

Fatte in seguito dallo Sp. Collegio col mezzo della sua Presidenza, le nomine interinali dello Sp. Sig. Girolamo Cosattini in Secretario, e dello Sp. D.r Daniele Michelloni in Speditore, e presentate queste alla conoscenza della Nobile Deputazione, furono ieri da essa confermate.

Conoscendo però la Nobile Deputazione medesima essere necessario, che qualunque cambiamento in linea di Ministero sia noto all'Eccellente Sig.r Giudice, si compiace di renderlo inteso delle nomine, e conferme suddette; lusingandosi, che li due destinati Ministri siano per corrispondere col loro servizio alla pubblica aspettazione; giacché concorrono in essi i requisiti di probità, e capacità, che si richiedono in sì geloso Ministero.

Udine li 3. Giugno. 1800.

Fabio Agricola Dep.to della Città, e Colleghi

Andrea Brunacchelli Canc.e della Città

Alli Ill.mi S.ri Deputati della Mag.ca
Città di Udine

La instituzione del Collegio delli Spp. Nodari in questa Città di remotissima Epoca ebbe per oggetto di depositare alla Fede degl' individui componenti il medesimo tutti gl' Atti riguardanti le azioni, che nella Città stessa fossero assoggettate a disposizioni, Contratti, o Civili Controversie.

Questa provida, e onorevole fondazione sostenuta in ogni tempo anche dalla Mag.ca Città in confronto di chiunque avesse osato d' invadere li suoi diritti si trovarebbe in pericolo attese le accadute vicende di andare incontro al suo deperimento, qualora non fosse appoggiata da questa Nob: Deputazione coll' adattare alla nuova Sistemazione di cose quelle provvidenze, che assicurando la Sussistenza del Corpo stesso, e le mansioni delli suoi individui fossero trovate convenienti alle circostanze.

Penetrata la Pressidenza del Coll.o della necessità di queste Deliberazioni annaloghe alla sua instituzione, e alli suoi diritti si presenta viverente alla Nob: Deputazione, e implora, che sia al Corpo del Coll.o stesso addossata la incombenza di coprire gl' Uffizj del R.o Tribunal Civile, che tiene il luogo del suo antico Tribunal Giurisdizionale degl' Astanti, al quale sono per volontà dell' J. R. Governo Generale state assoggettate anco le Ville dette Communi, potendo assicurare essa Nob: Deputazione di tutto il maggior suo Zelo, ed impegno, perchè gl' Uffizj stessi siano sempre coperti dalli suoi individui più esperti, e più Capaci a render il miglior Serviggio al Tribunale medesimo.

Siccome poi alla Giurisdizion Criminale fu sostituito l' altro R.o Tribunal Criminale così qualora credesse la Nob: Deputazione

di unire al Coll.o stesso anche le incombenze Criminali, come era solita deputare al detto Tribunal degl'Astanti li suoi Nodari Criminali Si offre il medesimo di assumere anco un tale incarico, onde aver un altro fonte d'impiegare li suoi Individui tratti fra gl'onesti Cittadini, ora massime che la cessazione del Tribunale del Capo di Provincia hà reso le loro occupazioni meno frequenti.

Udine primo Maggio 1800.

Daniele Michelini Nod.r Coll.o Priore
Domenico Broddlone Nod. Coll. Consig.
Bernardino Cardone Nod.o Col.o Sind.
Gibaval Giravdi Nod.o Col.o Contrad.re
Luigi Bortolotti Nod.o Col.o Contrad.re

ienze
l detto
iminali
un tale
mpie=
uesti
ee del
io le

Alla Nob., e Magnif.ca Deputaz.e
della Città di Udine

Inteso questo R. Trib. civ.e di pma. ista. con l'odierna ossequ.ta Nota di cod.a Nob. Deputaz.e della Desti=nazione susseguente dello sp.r sig.r Girolamo Cora=tini in segretario di questo R. Off.o, e dello sp.r sig.r Daniele Michelloni in Spedito, si formerà esso Trib. un pregiato dovere di uniformarsi alla destinaz.e medesima, fermi però sempre li Me=todi tutti, ispezioni, e discipline prescritte dalle vigenti Sovrane Providenze per tutto quello concerne l'esercizio del loro Ministero

Ignoto poi allo stesso Trib. il tenore delle delibera=zioni motivate nella Nota suriferita, lasciar deve alla virtù, e saviezza della Nobile De=putaz.e il considerare, se le deliberazioni stesse abbiano, o no ad essere assoggettate all'approva=zione del R. Sup. Governo Generale, protestandosi frattanto col più rispettoso ossequio

Dat. in Udine dal R. Trib. civ.e di pma. ista. li 7. Giugno 1800.

Pietro Bevilacqua Cind.o

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

alle convenienze della Mag.ca Città Feudataria, e dello stesso Sig. Collegio.

Giulio Agricola Dep.to

Gregorio Bartolini Dep.to

Lorenzo Mangilli Dep.to

Pietro Mattioli Dep.to

Cav.o Domenico Zustini Dep.to

Andrea Brunelleschi Canc.e della Città

Estesa della Nobile Deputazione della Città di Udine.

Premessa

Considerato dalla Nob.le Deputazione di questa Mag.ca Città il Memoriale, presentatogli dalla Presidenza di questo Sp. Collegio dei Sig.ri Notari per esser Egli destinato a sostenere il Ministero degl'un Tribunali Civile, e Criminale della Città med.; e avuto in riflesso l'oggetto della sussistenza di quel Corpo interessante, non che il buon servizio, che resterà assicurato ai Tribunali medesimi, e le cose tutte esposte nel Memoriale surriferito, trova ora opportuno di prendere per la propria competenza le seguenti Deliberazioni.

Capitoli

Primo Resta dichiarato, che il Corpo dello Sp. Collegio dei Sig.ri Notari abbia frattanto ad essere impiegato negli Uffizj ministeriali del Tribunale Civile di questa Mag.ca Città, restituita, e confermata nell'esercizio della di Lei Giurisdizione, alla quale presentemente si trovano unite anche le Ville delle Comuni.

Contro-Estesa della Presidenza dello Sp. Collegio dei Notari di Udine, che fu da esso insinuata alla Nobile Deputazione col mezzo del Sig.r D. Fran.co Mantica li 18. Aprile 1800

Premessa

In vista del ricorso realizzato con apposito Memoriale a questa nostra Deputazione dall'attuale Presidenza di questo Sp. Collegio de' Sr.i Notari, ed appoggiato con li Documenti al medesimo uniti, concorre ben volentieri la Nobile Deputazione stessa a determinarsi con la propria adesione alla fatta supplicazione, sempre peraltro col rischiarimento, e distinte seguenti condizioni.

Capitoli

Primo. Incaricati vengono nello Sp. Collegio de' Sr.i Notari di questa Città li quattro Uffizij ordinati dalla Istruzione per la Trattazione degli Affari Civili, e promulgata dal Cesareo Regio Tribunal Revisorio in Venezia li 7. Agosto 1798.

Riflessi, che dalla Nobile Deputazione si contrapongono alla Estesa dello Sp. Collegio

Quantunque lo Sp. Collegio non abbia in verun tempo avuto il Diritto di nominare i Ministri ai Tribunali Giurisdizionali della Città, che furono anzi da essa mai sempre eletti, sembra ora, che con l'ennunziativa dei Documenti uniti al Memoriale, che sono ben lontani dalla supposta importanza, voglia condurre i Nobili Deputati a dar loro quel peso di diritto, che non hanno in se stessi, coltivando forse secretamente la maliziosa idea di reclamare un giorno contro quest'atto di condiscendenza della Nobile Deputazione.

Ecco, che in conseguenza della Premessa sarebbe dai Nobili Deputati accordata per diritto al Collegio la nomina di tutti li Ministri su Civile del Tribunal Giurisdizionale della Città.

Se ama poi il Collegio di citar le date relative alla Istruzione per la Trattazione degli affari Civili, non ommetta quella del venerato Decreto 31. Luglio 1798. dell'I. R. Governo Generale, che l'avvocò; non l'altra della Nota 26. Agosto, con cui il R.o Tribunale d'Appello in Udine per ordine del R.o Tribunal Revisorio di Venezia, la innoltrò al Giudice Civile di prima Istanza della Città; e finalmente ~~anche~~ non quella della Lettera 6. Settembre 1798. del Giudice medesimo ai Nobili Deputati, dietro la quale passarono essi nel g.no 20. detto all'elezione del Protocollista, dello Speditore, del Secretario, e degli Attuari, cioè in tre Notari Collegiati, e in un Matricolato del Collegio.

2° Richiedendo essenziali riguardi, che il Protocollista al Civile abbia sempre ad eleggersi in forma stabile dalla Nobile Deputazione, riserva quindi a se stessa in qualunque caso di vacanza la libera elezione del Protocollista medesimo, sempre però dal corpo di essi Sig.ri Notari Collegiati.

2° Considerando essa Nobile Deputazione di tutta giustizia di preservare a se stessa la libera elezione di uno fra gl'individui quattro Uffizj, sarà perciò dalla medesima eletto costantemente il Protocollista, per cui in conseguenza s'intenderà responsabile la Mag.ca Città; e questo sempre dal Corpo dei Sig.ri Notari Collegiati.

Non si sa comprendere la ragione, per cui alle parole: essenziali riguardi, siansi sostituite queste: di tutta giustizia.

Nel resto al presente cambiato Capitolo fanno ombra i principj stabiliti per massima tanto nella Premessa, quanto nel Capitolo primo del Collegio. Ben vedendosi, ch'Egli col loro appoggio potrebbe, o presto, o tardi insorgere per avere la nomina anche del Protocollista; e spogliare così la Città d'ogni suo diritto.

Se poi la Città dovesse essere responsabile per questo Ministro, anche il Collegio dovrebbe assumere la stessa responsabilità per gli altri tre di sua nomina; ciò che non trovasi in verun Capitolo della sua Offerta.

3° Gli altri tre Uffici di Secretario, di Speditore, e di Archivista saranno eletti da esso Sp. Collegio fra gl'Individui del suo Corpo; presentando di volta in volta le sue nomine alla Nobile Deputazione, rappresentante la Mag.ca Città Sindicante tanto per la loro conferma, quanto perchè siano sempre a sua cognizione le persone destinate a fungere il Ministero dei propri Tribunali.

3° Gli altri tre Uffizj di Secretario, di Speditore, e di Archivista saranno di libera elezione del preindicato Sp. Collegio, da fungersi peraltro precisamente dagl'Individui Notari Collegiati, e con l'avvertenza di rassegnare di volta in volta le sue nomine alla Nobile Deputazione pro tempore per la opportuna conoscenza delle persone, che destinate fossero di tempo in tempo all'esercizio ministeriale degli Uffizj predetti

Si vede qui lasciata una includente avvertenza di diritto, e di sopraveglianza alla Città, se per la sola conoscenza, e non per la conferma dovessero ai suoi Deputati, rappresentanti la di Lei Giurisdizione, rassegnarsi le nomine del Collegio, dal quale peraltro fu concepito questo 3° Capitolo in conseguenza della massima piantata nella sua Premessa, e nel primo Capitolo

Quindi il Collegio stesso si è guardato di ricopiare anche le parole: che a cognizione della Città Sindicante siano le persone destinate a fungere il ministero dei propri Tribunali.

Oltre di che non ben applicate sono da esso alla Deputazione le parole pro tempore, perchè la Deputazione è sempre l'istessa, e non si cambiano che i Soggetti destinati a sostenerla.

4°
liber
conv
stesse
ta al

5°
Sig.
al
Città
eserc
quart
manc
leggi
Nobile
inseg
nomin
è stat
4°

6° Se
Capi
cent
la pr
che si

4.° Lo stesso Sp. Collegio sarà in libertà di stabilire quanto crederà conveniente sul riparto delle utilità stesse; dovendo restar ferma, ed intatta al Protocollista la sua quarta parte

4.° Le utilità tutte in qualunque modo dipendenti da essi quattro Uffizj al Civil si riparti ranno egualmente fra li quattro Esercenti; potendo però esso Collegio stabilire tutte quelle discipline, che crederà di sua soddisfazione rapporto alle tre quarte parti aspettanti alli tre attuarj Ministri di sua libera elezione; non dovendo ciò stante simili provvidenze essere operative per il Protocollista, quale percepirà indiminutamente la competente sua quarta parte.

Ciò erasi detto chiaramente in altri termini anche nell' Estesa dei Nobili Deputati; ma quanto alle utilità del Protocollista sussiste sempre quella certa contradizione, che sorge in confronto di questo Capitolo sorge dalla massima, che vorrebbesi stabilita nella Premessa, e nel primo Capitolo del Collegio, ossia della sua Presidenza.

5.° Atteso il lungo servizio dello Sp. Sig.r Giovanni Lorio Notaro Collegiato al Tribunale ordinario di questa Mag.ca Città, resterà egli fermo nel suo esercizio di Archivista con l'intiera sua quarta parte di utilità, fino a rinunzia, mancanza, o esclusione derivata da leggitime cause, da essere però dalla Nobile Deputazione riconosciute, salvo in seguito tutto ciò, che rapporto alla nomina, ed al riparto delle utilità è stabilito nelli premessi Capitoli 3.° e 4.°

5.° Alcuni particolari riguardi verso la specialità dello Sp. Sig.r Gio: Lorio sono il movente, per cui la Nobile Deputazione stabilisce, che vita durante, o fino a di Lui rinunzia resti preservato nell' attuale [illegible]

Nell' Estesa dei Nobili Deputati ^non^ sono spese le parole troppo equivoche di particolari riguardi per lo Sp. Sig. Gio. Lorio Archivista, ma si contempla precisamente la convenienza che milita in suo favore per il lungo servizio da esso prestato nel Tribunale ordinario della Città fino all'epoca 1796. lasciandosi ad esso l'intiera sua 4.ta parte di utilità, che vorrebbonsi preservare dal Coll.° Non si contemplano nemmeno nell' Estesa dei Nobili Deputati i due soli casi di morte, o di rinunzia del Lorio, ma anche quello di esclusione derivata da leggitime cause, da essere però riconosciute dalla Nobile Deputazione.

Ora non si comprende qual possa essere la ragione di tali notabili alterazioni, ed ommissioni; quando non fosse quella, che si trova nascosta così nella Premessa, come nel primo Capitolo del Collegio.

6.° Senz' alcuna alterazione del letto Capitolo 4.°, ognuno delli quattro Esercenti potrà scegliere per se stesso, sotto la propria responsabilità, un' Assistente, che sia però, o Notaro Collegiato, o Notaro matricolato

6.° Non potendo alcuno delli Spp. Sr.i Notari, che di tempo in tempo saranno destinati alli quattro Uffizj al Civil esercitare personalmente il rispettivo destinato, potrà sostituire, verso peraltro la propria responsabilità

L' Estesa dei Nobili Deputati sopra questo articolo è più uniforme alla pratica, e più ^interessante^ giusta più uniforme alla pratica, perchè non si estende a parlare di sostituzione, ma di semplice assistenza, e perchè la scielta di

matricolato del Collegio, a suo quel consenso dal corpo delle sue utilità, che gli riuscirà di poter convenire.

7º. In caso di rimostranze, che venissero fatte alla Nobile Deputazione anche contro li principali Esercenti li tre Uffizj suddetti, potrà sempre la medesima passare alle convenienti deliberazioni, e occorrendo, chiamare a se la Presidenza dello Sp. Collegio per esigere da esso la sostituzione di altro individuo in luogo di quello, che avesse dato giusto motivo alle rimostranze medesime.

responsabilità, altro Soggetto di probità, e d'esperienza, dando peraltro sempre la preferenza al rispettivamente dei Notari Collegiati, e dopo questi solamente ai Matricolati.

7º. In caso di rimostranze, che venissero fatte alla Nobile Deputazione pro tempore a carico di alcuno degli attuari ministri, si rivolgerà la stessa, dopo d'aver fatto la dovuta conoscenza del peso, e della realità dei motivi alla Presidenza pro tempore del detto Sp. Collegio, onde abbia a surrogare altro individuo del di Lui Corpo; riservando a se stessa la Nobile Deputazione medesima l'emenda, e sostituzione del Protocollista, verso il quale si intitolassero reclami e querimonie

di Assistenti sotto la responsabilità dei Principali non si limita all'unico caso, che questi non possano esercitare personalmente il loro Ufficio.

Più giusto in vista della responsabilità personale dei Principali, perchè non li obbliga nella scelta dei Assistenti a preferire li Notari Collegiati. Il loro numero che ora è di soli quindeci, dev'essere di venti: levati dai venti li quattro principali, sette, che si contano impiegati in altre Giurisdizioni, ed Uffizj, e uno che non esercita la Professione Notariale, la scelta degli Assistenti dovrebbe necessariamente cadere sopra li otto, che sarebbero in libertà, supposto peraltro, che tutti li otto si trovassero disposti di accettare l'impiego di Assistenza, ciò che non è vero. Volendo dunque, che regga in giustizia la responsabilità nei principali Ministri, non bisogna vincolarli a una preferenza, che sembra incompatibile.

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

Questo è lo stile del Superiore col Subalterno non usabile verso la Nobile Deputazione dal Collegio dei Notari, il quale è Corpo subordinato alla Città.

8º ...
farà ...
ricon...
provv...
il me...
bola ...
Città ...

9º ...
oppor...
berazi...
del ...
della ...
al mi...
quanto...
e dello...

8.vo Lo Sp. Collegio dei Sig.ri Notari non farà alcuna innovazione di sistema; ma riconoscendo in pratica la necessità di qualche provvedimento parziale, o generale, si darà il merito di significarlo direttamente alla sola Nobile Deputazione di questa Mag.ca Città per le peculiari sue ispezioni

8.o Lo Sp. Collegio dei Sig.ri Notari non potrà prendere alcuna parte, o delibe=razione, che in qualunque modo offen=desse, o fosse lesiva li diritti giuris=dizionali di questa Mag.ca Città

Manifesta, che il Collegio dei Notari riconosce finalmente in capo all' 8.o Capitolo la Giurisdizione della Città. Li Nobili Deputati però avevano concepito questo Capitolo in senso molto diverso, mentre dice=vano, che il Collegio dei Notari non potesse fare alcuna innovazione di sistema, ma che riconoscendo in pratica la necessità di qualche provvedimento, si desse il merito di significarlo diret=tamente alla sola Nobile Deputazione della Città per le peculiari sue ispezioni

La Presidenza del Collegio non in=tese, o finse di non intendere il signi=ficato del Capitolo dei Deputati, le ispezioni dei quali sarebbero appunto quelle di ricorrere alle Autorità Supe=riori, quando si trattasse di qualche innovazione di sistema, cioè della Istruzione per la Trattazione degli Affari Civili formata dal Regio Tri=bunale Revisorio, e decretata dall' I.R. Governo Generale.

9.o La stessa Nobile Deputazione si riserva opportunamente i suoi esami per le deli=berazioni più conferenti anche sul Ministero del Tribunal Criminale di prima instanza della Città; avuto sempre riguardo tanto al miglior servizio del Tribunale medesimo, quanto alle convenienze della Mag.ca Città, e detto Sp. Collegio dei Sig.ri Notari.

9.o Finalmente la stessa Nobile De=putazione si riserva opportunamente i suoi esami per le deliberazioni più con=ferenti anche sul Ministero del Tri=bunale Criminale di prima istanza della Città, che vedesse necessario di abbinare nel Collegio de' Sig.ri Notari, avuto sempre riguardo tanto al mi=glior servizio del Tribunale mede=simo, quanto alle convenienze della Mag.ca Città, e del più volte nominato Collegio

Questo può correre come sta espresso.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ufficio del Civile

Protoc. del Genio ve ditan

In vista del ricorso realizzato con apposito Memoriale a questa nostra Deputazione dalla attuale Presidenza di questo Sp: Collegio de SS.ri Nodari, ch'appoggiato con li Documenti al medesimo uniti concorre ben volentieri la Nob.e Deputazione stessa a determinarsi con la propria adesione alla fatta supplicazione sempre per altro col rischiaramento, e distinte seguenti condizioni.

Primo incassati vengono nello Sp: Coll.o delli S.ri Nodari di questa Città li quattro Uffizj ordinati dall' Instruzione per la trattazione degl'affari civili, e promulgata dal Cesareo Regio Tribunal Provvisorio in Venezia li 7. Agosto 1798.

2do. Considerando essa Nob: Deputazione di tutta Giustizia di preservare a se stessa la libera elezione di un frà gl'instituiti quattro Uffizj, srà perciò della medesima eletto costantemente il Protocollista per cui in conseguenza s'intenderà responsabile la Mag.ca Città, e questo sempre dal Corpo de S.ri Nodari Collegiati.

3zo. Gl'altri trè Uffizj di Secretario, di Speditore, e di Archivista saranno di libera elezione del preindicato Sp: Coll.o da fungersi per altro precisamente dagl'individui Nodari Collegiati, e con l'avvertenza di rassegnare di volta in volta le sue nomine alla Nob.e Deputazione pro tempore per la opportuna conoscenza delle Persone, che destinate fossero di tempo in tempo all'esercizio ministeriale degl'Uffizj predetti.

4to. Le utilità tutte in qualunque modo dipendenti da essi quattro Uffizj al Civil si ripartiranno egualmente frà li quattro Esercenti potendo però esso Sp: Collegio stabilire tutte quelle discipline che crederà di sua soddisfazione rapporto alle trè

quarte parti

quarti parti aspettanti alli tre attuari Ministri di sua libera elezione, non dovendo ciò stante simili providenze essere operative per il Protocollista, quale percepirà indiminutamente la competente sua quarta parte.

5to. Alcuni particolari riguardi verso la sp: della sp: sig.r Giovanni Lorio sono il movente, per cui la Nob.e Deputazione stabilisca, che vita sua durante, o sino a di lui rinunzia resti preservato nell' attuale di lui Uffizio di Archivista.

6to. Non potendo alcuno de sp.p: M.ri Notari Coll.ti, che di tempo in tempo saranno destinati alli quattro Uffizj del Civil esercitare personalmente il respettivo destinato, potrà sostituire sotto per altro la propria responsabilità altro soggetto di probità, e di esperienza dando per altro sempre in tale incontro la preferenza al rimanente de Nod.i Collegiati e doppo questi a quelli solamente matricolati.

7mo. In capo di rimostranze, che venissero fatte alla Nob.e Deputazione pro tempore a carico di alcuno degl' attuarij Ministri, si rivolgerà la stessa doppo aver fatta la dovuta conoscenza del peso, e della realtà de motivi alla Presidenza pro tempore del detto sp: Coll.o, onde abbia a surrogare altro individuo del di lui corpo, riservando a se stessa la Nob: Deputazione med.ma l'emenda, e sostituzione del Protocollista, verso il quale si suscitassero richiami, e querimonie.

8vo. Lo sp: Collegio de M.ri Notari non potrà prendere alcuna parte, e deliberazione, che in qualche modo offendesse, e fosse lesiva li diritti Giurisdizionali di questa Mag.ca Città.

9no. Finalmente la stessa Nob: Deputazione si riserva opportunamente i suoi esami per le deliberazioni più confacenti anche sul Ministero del Tribunal Criminale di prima istanza della Città, che reputa necessario di abbinare nel Collegio de M.ri Notari avuto sempre riguardo tanto al miglior servizio del Tribunal medesimo, quanto alle convenienze della Mag.ca Città, e del più volte nominato Collegio.

d
d
f
li

mo
bre
gia
bo
con
per
zion

d
No
ind
pro
ber

s
tia
pra
mee
cui
Cia
giat
3
Arch
Sg.
Ind
van
Nob
cono

Lettera formata dalla Presidenza
dello Sp. Collegio dei Nodari di Udine, e fatta
da esso insinuare col mezzo del Nob. Sig. Co.
Francesco Mantica agl' Illmi Sri Deputati della
Città medesima li 18. Aprile 1800.

In vista del ricorso realizzato con apposito Memoriale a questa nostra Deputazione dalla attuale Presidenza di questo Sp. Collegio de' Sri Nodari, ed appoggiato con li Documenti al medesimo uniti, concorre pero volentieri la Nobile Deputazione stessa a determinarsi con la propria adesione alla fatta supplicazione, sempre peraltro col rischiaramento, e distinte seguenti condizioni.

Primo. Incaricati vengono nello Sp. Collegio delli Sri Nodari di questa Città li quattro Uffizj ordinati dall' Instruzione per la Trattazione degli Affari Civili, e promulgata dal Cesareo Regio Tribunal Revisorio in Venezia li 2. Agosto 1798.

2.° Considerando essa Nob. Deputazione di tutta giustizia di preservare a se stessa la libera elezione d'uno fra gl' instituiti quattro Uffizj, sarà perciò dalla medesima eletto costantemente il Protocolista, per cui in conseguenza s'intenderà responsabile la Mag.ca Città; e questo sempre dal Corpo de' Sri Nodari Collegiati.

3.° Gli altri tre Uffizj di Secretario, di Speditore, e di Archivista saranno di libera elezione del preindicato Sp. Collegio, da fungersi peraltro precisamente dagl' Individui Nodari Collegiati, e con l'avvertenza di rassegnare di volta in volta le sue nomine alla Nob.e Deputazione pro tempore per la opportuna conoscenza delle Persone, che destinate fossero di

tempo in tempo all'esercizio ministeriale degli Uffizj pred.

4º. Le utilità tutte in qualunque modo dipendenti da essi quattro Uffizj al Civil si ripartiranno egualmente fra li quattro Esercenti, potendo però esso Sp. Collegio stabilire tutte quelle discipline, che crederà di sua soddisfazione rapporto alle trè quarte parti aspettanti alli trè attuali Ministri di sua libera elezione; non dovendo ciò stante simili providenze essere operative per il Protocolista, quale percepirà indiminutamente la competente sua quarta parte.

5º. Alcuni particolari riguardi verso la specialità dello Sp. Sig. Gio. Lorio sono il movente, per cui la Nob. Deputazione stabilisce, che vita durante, o sino a di Lui rinunzia, resti preservato nell'attuale di lui Uffizio di Archivista.

6º. Non potendo alcuno de' Spp. Sri Notari Collegiati, che di tempo in tempo saranno destinati alli quattro Uffizj al Civil esercitare personalmente il rispettivo destinato, potrà sostituire, verso peraltro la propria responsabilità, altro soggetto di probità, e di esperienza, dando peraltro sempre in tale incontro la preferenza al rimanente de' Notari Collegiati, e dopo questi, solamente alli Matricolati.

7º. In caso di rimostranze, che venissero fatte alla Nob. Deputazione pro tempore a carico di alcuno degli attuali Ministri, si rivolgerà la stessa, dopo aver fatta la dovuta conoscenza del peso, e della realtà de' motivi alla Presidenza pro tempore del detto Sp. Collegio, onde abbia a surrogare altro Individuo del di Lui Corpo; riservando a se stessa la Nob. Deputazione medesima l'emenda, e sostituzione del Protocolista, verso il quale si suscitassero richiami, e querimonie.

8.° Lo Sp. Collegio de' Sr.ⁱ Nodari non potrà prendere alcuna parte, e deliberazione, che in qualunque modo offendesse, e fosse lesiva li diritti giurisdizionali di questa Mag.ca Città.

9.° Finalmente la stessa Nob. Deputazione si riserva opportunamente i suoi esami per le deliberazioni più conferenti anche sul Ministero del Tribunale Criminale di prima Istanza della Città, che reputa necessario di abbinare nel Collegio de' Sr.ⁱ Nodari, avuto sempre riguardo tanto al miglior servigio del Tribunale med.mo, quanto alle convenienze della Mag.ca Città, e del più volte nominato Collegio.

7_ L
Città
gli ve
dallo
a rima
corris
vanti
tender
d'altr
stessa
e testi
arriva
8°.
riserv
per l
sul l
istan
affida
sempr
Tribu
di qu

7. Comparendo alla Nobile Deputazione della
Città validamente appoggiate le rimostranze, che
gli venissero fatte contro alcuno dei Ministri eletti
dallo Sp. Collegio, inviterà essa la di Lui Presidenza
a rimarcarne l'importanza per le correzioni
corrispondenti, che dietro le circostanze aggra=
vanti gli arbitrj e le mancanze in munere, si es=
tenderanno dallo Sp. Collegio sino alla surrogazione
d'altro Individuo del suo Corpo: riservando a se
stessa la Nobile Deputazione medesima l'emenda,
e sostituzione del Protocollista, verso il quale gli
arrivassero fondati reclami, e querimonie.
8.° Finalmente la stessa Nobile Deputazione
riserva ad altro momento opportuno i suoi esami
per le determinazioni più conferenti anche
sul Ministero del Tribunale Criminale di prima
istanza della Città, che reputa necessario di
affidare allo Sp. Collegio dei Sig.ri Notari avuto
sempre riguardo tanto al miglior servizio del
Tribunale medesimo, quanto alle convenienze della Mag.ca Città, e
di quel Corpo.

Com
Mag.ca
Senza
destinat
e Crimi
l'oggetto
non che
assicura
esposte
tuno d
1. Da
Notai
Minist
questa
nell'es
sono un
2. N
della C
la Nob
a se ste
del, Tr
gre fer
li Sigg. T
tale ele
qualita
in form
dei ca
3.
e di An
Collegio
figli di
e conf
tanto

Considerato dalla Nobile Deputazione di questa Mag.ca Città il Memoriale presentatogli dalla Presidenza di questo Sp. Collegio dei Sig.ri Notari, per esser Egli destinato a sostenere il Ministero dei Tribunali Civile, e Criminale della Città medesima; e avuto in riflesso l'oggetto della sussistenza di quel Corpo interessante, non che il buon servigio, che resterà in tutti i tempi assicurato ai Tribunali medesimi; e le cose tutte esposte nel Memoriale surriferito, trova ora opportuno di prendere le seguenti deliberazioni.

1. ~~Dichiara~~ sarà in facoltà in libertà dello Sp. Collegio dei Sig.ri Notari la scielta fra i suoi Individui degl'infrascritti Ministri pel Tribunale Civile in prima istanza di questa Mag.ca Città, ripristinata, e confermata nell'esercizio della s.ta Giurisdizione, alla quale sono unite anche le Ville dette Comuni.

2. In dovuto riguardo ai diritti giurisdizionali della Città Feudataria trovando indispensabile la Nobile Deputazione di riservare intieramente a se stessa la scielta di uno dei quattro Ministri del Tribunale Civile suddetto, resterà perciò sempre ferma in essa la elezione del Protocollista fra li Sig. Notari Collegiati solamente; dichiarando, che tale elezione per essenziali motivi dipendenti dalla qualità dell'Ufficio medesimo abbia a procedere in forma stabile, e non soggetta a variazioni fuori dei casi di provate mancanze ai propri doveri

3. Gli altri tre Uffizj di Secretario, di Speditore e di Archivista saranno sempre eletti dallo Sp. Collegio fra gl'Individui del suo Corpo; presentando Egli di volta in volta le nomine alla conoscenza e conferma della Nobile Deputazione rappresentante la Mag.ca Città Feudataria.

4º Salvo quanto si dirà nel susseguente Capitolo 5. in riflesso alle benemerenze personali dello Sp. Sig.r Gio: Lorio attuale Archivista, le utilità tutte in qualunque modo appartenenti alli detti quattro Uffizj al Civile, si ripartiranno egualmente fra li quattro Ministri esercenti; potendo però lo Sp. Collegio prendere tutte quelle misure, che crederà più convenienti rapporto alle trè quarte parti spettanti alli trè Ministri di sua elezione; ben inteso in conseguenza, che siffatte misure non abbiano ad essere operative per il Protocollista, il quale anzi percepirà sempre indiminutamente la sua quarta parte di utilità.

5º Atteso il lungo servizio prestato dallo Sp. Sig.r Gio. Lorio Notaro Collegiato al Tribunale Ordinario di questa Mag.ca Città, continuerà Egli con due terzi della sua quarta parte di utilità nell'esercizio di Archivista sino a rinunzia, mancanza, o esclusione derivata da legittime cause, da essere dalla Nobile Deputazione riconosciute; dovendo in seguito anche questo Ministro eleggersi dallo Sp. Collegio a tenor del Capitolo 3º, e rimaner soggetto come il Secretario, e lo Speditore alle misure sopra le utilità, che saranno fissate dallo stesso Sp. Collegio, giusto il Capitolo 4º.

6º Qualora alcuno delli quattro Ministri suddetti non potesse supplire da se intieramente alle peculiari sue incombenze, gli sarà lecito di sciegliere, sotto la sua responsabilità, un Assistente, data però sempre la preferenza ai rimanenti Notari Collegiati, e dopo questi solamente ai Notari matricolati dello Sp. Collegio.

Informazione

Considerato dalla Nobile.^{ma} Deputazione di questa Mag.^{ca} Città il Memoriale presentatogli dalla Presidenza di questo Sp. Collegio de' Sig.^{ri} Notari per esser egli destinato a sostenere il Ministero dei Tribunali Civile e Criminale della Città medesima, e avute in riflesso l'oggetto della sussistenza di quel corpo interessante, non che il buon servizio, che resterà assicurato alli Tribunali medesimi, e le cose tutte esposte nel Memoriale sunriferito, trova ora [illegible]no di prendere per la propria competenza le seguenti deliberazioni.

P.^{mo} Resta dichiarato, che il Corpo dello Sp. Collegio dei Sig.^{ri} Notari abbia frattanto ad essere impiegato negli Uffizj Ministeriali del Tribunale Civile di questa Mag.^{ca} Città ripristinata, e confermata nell'esercizio della di lei Giurisdiz.^{e} alla quale [illegible] anche le Ville dette Comuni

2.do [illegible] riguardo che il Protocollista al Civile abbia sempre ad eleggersi in forma stabile dalla No. [illegible] e stessa in qualunque [illegible] sempre però dal corpo de' Sp.^{p} Notari Collegiati

3.^{zo} [illegible] fra gli [illegible] Nobile Deputazione.

rappresentante la Mag.ca [illegible]
tanto per la loro conferma, quanto perchè sia
no sempre a sua cognizione le persone des-
tinate a fungere il ministero dei propri
Tribunali [illegible]

4.to Lo stesso [illegible]
[illegible] stabilire, quanto [illegible] conveniente sul
riparto delle utilità di ess. tre Uffizj, cioè del
le tre quarte parti delle utilità stesse, do
vendo restar ferma, e intatta al Protocollista
la sua quarta parte.

5.to Atteso il lungo [illegible]
zio [illegible] Not.o Coll.o al [illegible] di questa
Mag.ca Città, resterà egli fermo nel suo esercizio
di Archivista con l'intiera sua quarta parte
d'utilità, fino a rinuncia, mancanza, o esclu
sione derivata da legittime cause, da essere
però dalla Nobile Deputaz.e [illegible]
salvo [illegible]
nomina [illegible] stabi
lito nelle premessi Capitoli 1.o e 4.to

6.to [illegible]
Capito 4.to ogn [illegible]
scegliere per se stesso, sotto la propria [illegible]
sabilità, un Assistente, che sia [illegible]
Matricolato del Collegio verso quel com
penso dal corpo delle sue utilità, che gli
riuscirà di poter convenire.

7.o In caso di rimostranze che venissero
fatte alla Nobile Deputaz.e anche contro [illegible]
[illegible]
[illegible]

deliberazioni, e acciò di [illegible] a se la Presidenza dello ch. Collegio per eleggere da esso la sostituzione di altri [illegible] in luogo di quello che ... questo motivo alle rimostranze medesime.

8.vo [illegible] Collegio de' sig.ri Notari non fuzi alcuna innovazione di sistema, ma riconoscendo in pratica la necessità di qualche provedimento parziale, o generale, si darà il merito di significarlo direttamente alla sola Nobile Deputazione di questa Mag.ca Città per le peculiari sue ispezioni.

9.no La stessa Nobile Deputazione si risserva opportunam.te i suoi esami per le deliberazioni più conferenti anche sul Ministero del Tribunal Criminale di prima istanza della Città, avuto sempre riguardo tanto al miglior servigio del Tribunale med.mo, [illegible] alle convenienze della Mag.ca Città, e dello sp. Collegio de' sig.ri Notari.

Notari a scrivere tutti gli Atti Civili in prima Istanza al Tribunale suddetto, inerentemente

[illegible]

5
h
in
ll
li.
lo
pi
ta
in
ad
an
qu
bi
di
con
ne
can
da e
dov
bal
ma
alt
bad
6
non
sue
sua
lo pr
do.
su.

Informazione
spedita al Nob. Sig.r Antonio M.a Belloni in Venezia
con Lettera 16. Marzo. 1800.

Da secoli remoti fino all'epoca 1796. la Città di Udine ebbe, come al presente, la sua Giurisdizione Civile, e Criminale per la Città, Borghi, e nove Ville di sua dipendenza.

Il Tribunale, che esercitava questa Giurisdizione era coperto da quattro Giudici chiamati Astanti, tutti Cittadini dell'Ordine Nobile, fra quali un Laureato in Legge, eleggibili dalla Convocazione, ossia Consiglio minore della Città; potendo al Tribunale stesso sedere il Capitanio, ossia il Giudice al Maleficio del N. H. Luogotenente, il quale peraltro non aveva voto se non in caso di disparità fra li quattro Giudici Astanti.

Dallo stesso Consiglio minore vennero pure costantemente eletti li Notari per scrivere nelle Cause Civili, e nei Processi Criminali avanti il Tribunale medesimo.

Senza ricorrere a Documenti antichi, basterà osservare la Terminazione formata dal Luogotenente Leonardo Donado 19. Xbre 1757. esecutivamente a Ducali dell'Ex-Veneto Senato 21. detto.

Nella sua premessa sono enunciati tutti i Titoli più speciosi sopra la Giurisdizione della Città e del detto suo Tribunale, fra i quali la Ducali di Dedizione all'Ex-Dominio Veneto 5. Marzo 1423. e l'Investitura Feudale perpetua 1620.; rammemorandosi nella premessa medesima l'antichissimo possesso, e prerogativa della Città di giudicare in prima istanza le Cause Civili, e di Casi di Criminal minore della Città, Borghi, e Ville annesse.

Nel Capitolo V. poi della detta Terminazione si riscontra altresì il diritto dalla Città esercitato anche posteriormente sino all'epoca 1796. di eleggere Notari a scrivere tutti gli Atti Civili di prima Istanza al Tribunale suddetto, inerentemente

a Deliberazioni della Città; ed a Capitoli dello Sp. Collegio de' Nodari. 1631. approvati dal Principe con Ducali 16. Giugno di detto anno.

Li sconvolgimenti politici del 1797. produssero l'effetto, che in vece dei Giudici Assanti fossero per la Giurisdizione della Città eletti due soli Giudici Legisti, uno cioè in Civile, l'altro in Criminale.

E siccome con l'Articolo 13.° della Sovrana Organizzazione provvisoria 6. Febbrajo 1798. furono confermati tutti li Giudici, che esistevano nelle rispettive Città, Provincie, Distretti, e Comunità; così avendo la Città fatto il quesito all'I. R. Governo Generale, se li Uffizj, e Giudici di Udine avessero ad eleggersi dal suo Consiglio minore, ebbe sotto il giorno 28. Febbrajo suddetto la seguente Risposta:

= Essendo attualmente provveduto all'amminis=
= trazione della Giustizia con i Giudici confermati
= col Proclama 6. Febbraro, non occorre per ora
= veruna determinazione, tanto più, che si è con
= soddisfazione sentito, che in essi concorrono i
= requisiti di Dottrina, e di savia condotta. Quando
= poi si verificherà il caso di mancanza di Giudica=
= tura Civile, o Criminale in Città, si abilita il
= Consiglio maggiore d'essa a proporre tre Giudici:
= due forniti delle qualità definite nell'anzidetto
= Proclama per la nomina da farsi dal Governo
= Generale

Con questa Deliberazione sopra un quesito in certa maniera ultroneo, perchè già il Proclama 6. Febb.° 1798. ripristinò i Corpi nell'esercizio dei loro diritti, come ad epoca 1796, fu senza motivo confermata in due Giudici l'antica Giurisdizione Civile, e Criminale della Città, ed anzi con l'evasione data dal Governo sotto il giorno suddetto 28. Febb.° 1798. ad altro Quesito furono alla Giurisdizione medesima unite altre 28. Ville delle Comuni, che dipendevano immediatamente dal Tribunale del N. H. Luogotenente.

Si è osservato di sopra, che la Città destinò sempre Notaj a scrivere tutti gli Atti Civili avanti il Tribunale di sua Giurisdizione sino al 1796: Reintegrata quindi a quell'epoca nell'esercizio de' suoi diritti, non può, nè deve rinunziare nemmeno a questo.

Venne quasi subito il caso di metterlo in esecuzione per le Istruzioni decretate li 31. Luglio 1798. dall'I. R. Governo Generale sulla nuova forma di trattare gli affari Civili:

Passate li Istruzioni medesime con Nota 26. Agosto 1798. dal R.o Tribunale d'Appello per Ordine del Governo al Giudice di prima Instanza della Città, conobbe questi di doverle accompagnare, come fece, con Lettera 6. Settembre susseguente alla Nobile Deputazione della Città, la quale con suo Atto 20. detto passò all'elezione delle indicate quattro Figure di Protocollista

di Speditore

di Secretario, e

di Archivista

per il necessario servizio del suo Tribunale di Prima Instanza, avuta però l'avvertenza d'installare negli Uffizj medesimi a senso della Terminazione 1757. tre Notari Collegiati, e un Notaro matricolato del Collegio.

Niuno poteva scuotersi per tale elezione fatta dai Deputati della Città per il suo Tribunale Civile di prima Instanza, perchè in sequela del diritto da essa mai sempre esercitato, e perchè in Persone abilitate dalle Leggi vigenti all'epoca 1796.

Ora dopo il silenzio di cinque mesi insorge il Collegio dei Notari di Udine con un Memoriale diretto a tutte due le Deputazioni, cioè tanto a quella della Città, quanto a quella della Patria, dimandando, che sia ad esso devoluta la scielta dei detti quattro Ministri destinati a servire il Tribunale della Città, non che quelli, che devono servire il Tribunale dei Feudatarj.

Questo Memoriale esige d'essere esaminato così in ordine, come in merito.

Non regge in ordine, perchè rapporto al Ministero prescielto a scrivere avanti il Tribunale Civile di prima Istanza della Città, non poteva essere diretto ai Deputati della Patria per due ragioni; la prima perchè essi non ebbero in verun tempo, nè hanno neppure al presente alcuna ingerenza nella Giurisdizione e Tribunali della Città come non l'hanno nemmeno in verun altra Giurisdizione, e Tribunale della Provincia: La seconda perchè il Collegio dei Nodari è Corpo addetto alla Città, e come tale fu da essa sempre dipendente, ciò provandosi con li moltiplici Documenti citati nell'unito Sommario.

Non regge poi il Memoriale stesso in merito, cioè quanto alla pretesa elezione dei Ministri del Tribunale Giurisdizionale della Città, perchè questa fu sempre di diritto speciale della Città medesima, e mai del Collegio dei Nodari.

Appigliandosi però esso all'Organizzazione 6. Febbraio 1798., che restituì i Corpi nell'esercizio dei diritti, che respettivamente esercitavano all'epoca 1796., non si avvanza ad asserire, che tale elezione per il Tribunale Civile di prima Istanza della Città fosse di sua competenza; ma dice solo, che scrivendo in quel tempo i suoi Individui ai Tribunali di varie Giurisdizioni della Provincia piantati in Udine, scrivevano per conseguenza anche a quello degli Astanti, ossia della Giurisdizione della Città.

E qui non s'avvede il Collegio, che quanto al detto Tribunale degli Astanti, viene a confessare un'abuso, e una aperta contrafazione all'Articolo V. dell'accennata Terminazione Sovrana 1757., ove fu chiaramente prescritto, che tutti gli atti civili di prima Istanza a quel Tribunale fossero scritti dai Ministri del Corpo Collegiato destinati dalla Città.

Se avessero, o nò diritto li Notari del Collegio di Scrivere ai Tribunali di altre Giurisdizioni piantati in Città, ed anche nelle Cause Feudali, non è dell'esame presente.

Resta solo a vedersi, se data la supposta facoltà per altri Tribunali, sia legitima la conseguenza che intende d'appliare al Tribunale della Città.

Ma stando dietro al Memoriale del Collegio, ed ai Documenti con quello prodotti, si passa da una questione all'altra, che conviene separarsi per conoscerle partitamente.

Altro è che il Collegio pretenda a se devoluta la nomina dei quattro Ministri presiedi al Tribunale di prima Instanza della Città, e sua Giurisdizione per l'interesse del Corpo; ed altro è, che voglia trattare unicamente le cause dei suoi Individui, prendendo per base del suo assunto in ambi i casi la Organizzazione 6. Febbraro 1798.

Nel primo caso sarebbe mancante di titoli non meno che di fatti, ove all'incontro la Città ha per se ~~[illegible]~~ non solo fatti costanti di secoli con una lunga non interotta serie d'elezioni, ma è ancora fondata sulla Terminazione Sovrana 1757.

Nel secondo caso poi non vi sarebbe che l'abuso, perche ove parlano le Leggi, tutto ciò che si oppone al chiaro senso del medesime, non deve chiamarsi possesso legitimo, ma ~~[illegible]~~ usurpazione.

Vediamo ora li Documenti accompagnati dal Memoriale, e conosceremo la loro ~~[illegible]~~ inconcludenza.

Il primo del 1483. è un Capitolo del Collegio approvato dal Senato, che proibisce a chiunque che non sia Nodaro Collegiato, o matricolato del Collegio, di scrivere Contratti, Testamenti, ed atti giudiziari in Udine

E qui il Collegio doveva dire, che li Statuti dai quali

quali ha tratto il Capitolo medesimo, furono prima che dal Senato assenti, ed approvati dalla Città; ma non fa forti detto per non farsi conoscere, che malamente si è diretto presentando ~~il suo Memoriale~~ in oggi il suo Memoriale anche ai Deputati della Patria.

Il secondo del 1504. non è Documento del Collegio, nè a richiesta del Collegio, ma un Atto ex Offitio dei Deputati della Patria per impedire con l'Autorità del Senato ai Cancellieri dei Luogotenenti di scrivere nelle Cause Feudali, Fiscali, e Delegate.

Il 3zo del 1509. è un Memoriale di Nicolò Franceschini Cancelliere della Patria, nel quale confessando di non poter con tal carattere scrivere alcun Atto notariale, supplica d'essere aggregato al Collegio dei Nodari, e viene dal Collegio esaudito previo esame sulla sua capacità.

Il 4to del 1587, consiste in una Fede del Luogotenente Giustiniano Giustinian appoggiata a Terminazione fatta dal Vicario, e dal Capitanio del suo Precessore Dom.co Bollani li 30. Luglio 1556., che li Nodari del Collegio avevano autorità, ed erano in verde osservanza di scrivere in tutte le Cause Civili di prima Instanza, comprese anco le Feudali, Fiscali, e Daziali così avanti il Luogotenente, e suo Vicario, come avanti altri Giudici di prima Instanza di questa Città.

Il 5.o finalmente 1712., ed il 6.o 1741. sono una Lettera Avvogaresca, ed una Lettera del Collegio dei XX. Savj al Luogotenente, fondate ~~[illegible]~~ sull'indicato Statuto. 1483 contro quelle Persone, che senza essere del corpo del Collegio, o matricolate del Collegio si facevano lecito di scrivere Contratti, Testamenti, ed atti giudiziarj in questa Città, nei suoi Borghi, e Subborghi.

Veruno di tali Documenti prova certamente, che il Collegio dei Nodari avesse il diritto di escludere alcun

neo

suo Individuo a scrivere avanti qualsisia Tribunale Civile di Prima Instanza, e meno avanti quello della Città di Udine, e sua Giurisdizione.

Li Documenti medesimi non servono pure a provare, che ogni Individuo del Collegio potesse legitimamente scrivere al Tribunale suddetto in confronto degli Attuarj elegibili dalla Città.

La Terminazione 1387. del Luogotenente Giustinian parlando dei Giudici di prima Istanza in genere, non nomina espressamente i Giudici Astanti; ma dato, che abbia inteso di comprenderli nella generalità della sua espressione, sarà sempre vero, che non ogni Individuo del Collegio, ma què soli Membri scielti fra esso dalla Città potevano fin d'allora in senso dei Statuti atteggiare avanti il Tribunale dei Giudici Astanti.

Questo medesimo senso è già riportato in termini precisi all'Articolo V. della Sovrana Terminazione 1757. surriferita, mentre dice, che gli Atti Civili di Prima Instanza al Tribunale dei Giudici Astanti abbiano a scriversi dai due Nodari Quadernarj, ottiamo matricolati del Collegio, ove dipendevano dalla scielta della Città.

Riassumendo dunque il fin qui detto, chiaro apparisce, che il Coll.o dei Nodari di Udine ~~dipendeva dalla sola Città~~, fallò in ordine presentando il suo Memoriale ~~ed anco~~ anche ai Deputati della Patria, perchè dipendente dalla sola Città, e perchè si tratta di un Tribunale, che è della Giurisdizione della Città non confondibile con quello dei Feudatarj, o d'altre Giurisdizioni.

Non sta saldo poi in merito, perchè il Collegio ricorrente nè per Legge, nè per consuetudine può pretendere l'elezione dei quattro Ministri destinati dalla Città a servire il suo Tribunale di prima Istanza; perchè se mai per il passato gl'Individui del Collegio avessero scritto al Tribunale medesimo, ciò fu in contravenzione di una Legge espressa; e perchè finalmente li detti quattro

Ministri sono del Collegio giusto la Legge stessa.

L'unica circostanza, non rimarcata dal Collegio, che potrebbe in qualche modo rendere compatibile il suo ricorso, quando fosse diretto alla sola Città, sarebbe quella dell'unione alla di Lei Giurisdizione delle 21. Ville comuni, che dipendevano direttamente dal N. H. Luogotenente, e per le quali ogni Nodaro del Collegio poteva scrivere nelle Cause Civili di prima istanza; ma tale circostanza da esso neglettа, non potrà mai portare l'effetto di distruggere affatto il diritto per il corso di tanti secoli, e fino all'epoca 1796. costantemente esercitato dalla Città d'eleggere Nodari di quel Corpo a scrivere nelle Cause di prima istanza avanti il Tribunale della sua Giurisdizione.

Corredò in fine il Collegio dei Nodari due altre cose, e sono queste, che ~~[illegible]~~ Quadri di Mandato, di Citazione, e d'Intimazione fossero col ~~frontispizio~~ frontispizio indicante le due Deputazioni di Città, e Patria, come all'epoca 1796. erano con quello del N. H. Luogotenente; e che gli fosse dato il Bollo di tutti gli atti pubblici della Giurisdizione della Città.

Egli però versa anche per questi rapporti in nuovi errori, ed equivoci, che meritano d'essere rimarcati.

Quanto al richiesto frontispizio nei Quadri conviene distinguere la Giurisdizione della Città, la quale non servivasi dei Quadri di Mandato, d'Intimazione, e Citazione col nome in fronte del N. H. Luogotenente, ma di Quadri propri, ed appositi dei suoi Giudici.

E quanto al Bollo è più che notorio, che nè all'epoca 1796. nè qualche secolo prima stava presso il Collegio dei Nodari, ma sempre presso il Cancelliere del N. H. Luogotenente, sicchè mancata quella Veneta Rappresentanza, e subentrate le Deputazioni della Città, e della Patria, passò per conseguenza il Bollo nelle loro Cancellarie; quantunque già quella della Città si trovi anche in ciò pregiudicata, non portandosi ad essa per il pubblico Bollo

se non le Carte, che si fanno nel Distretto della Giurisdizione della Città, e usando indebitamente ogni Giurisdizione, e Comunità della Provincia di questa prerogativa senz'avere alcun titolo maggiore di quelli, che avevano all'epoca suddetta 1796.

Dubita il Collegio del suo deperimento nel periodo di pochi anni, perche li Cittadini non curano di farsi merito per l'aggregazione al medesimo; ma Egli dovrebbe ricordarsi del dovere che gl'impongono le Leggi di esporre gl'Inviti alla concorrenza nel caso di qualunque mancanza. Cinque sono gl'Individui mancati nel giro di due anni, e il Collegio non si è mai curato di eseguire la Legge col far pubblicare gli Editti d'Invito, come ha fatto fino al 1796. ~~Bequiceno~~ Si faccia dunque l'esperimento legale, e allora saprà se vi siano, o nò aspiranti al suo Corpo, togliendo così al Pubblico l'opinione, che si diferisca l'esperimento medesimo per soli oggetti di privato interesse.

[illegible]

13.

135

136

144

147

148

149

150

Sommario

di Documenti comprovanti la Dipendenza del Collegio dei Notari di Udine dalla Città medesima

Tomo I. Annali — f. 181.

1349. 2. Agosto. Il Consiglio della Città sospende a Giorgio Notaro la facoltà di scrivere per un' anno, dovendo intanto rendersi pratico.

Detto — f. 319.

1350. 17. Agosto. Parte del detto Consiglio, che le Note di Venuto Notaro si dino ad altro Notaro
Altra, che il Prior dei Notari con altri de' migliori debbano esaminare la persona del Notaro, al quale si danno le Note del Notaro defonto.

Tomo III. Annali — f. 233.

1362. 18. 9bre Il detto Consiglio destina un Soggetto, ed uno de' Cancellieri della Città a vedere le Note di Alberto Notaro, maltrattate da una sua Cognata

Tomo XXVI. Annali — f. 474.

1440. 12. Detto. Dal detto Consiglio della Città si destinano Soggetti a formar Statuti pel registro degl' Instromenti dei Notari.

Tomo XXXIV Annali — f. 197.

1474. 22. Agosto. Parte del Consiglio medesimo di sollevare il Collegio de' Notari dalla estorsione, che pativa nell' incontro, che il Reggimento investiva alcuno de' medesimi nelle Note de' Notari defonti.

Tomo II. Volume N. — f. 17.

1483. 7. 9bre Statuti del Collegio de' Notari approvati dalla Città, e dal Principe.

Tomo XXXIX. Annali — f. 75.

1496. 8. Luglio. Parte del Consiglio della Città, che siano eseguiti li Statuti de' Notari ivi esibiti con Ducali d'approvazione; e si elegge un Deputato della Città ad esaminar li Notari.

Tomo IV. degli Atti — f. 36.

1505. 14. 7embre Decreto dei Deputati della Città sopra instanze del Collegio dei Notari contro quelli, che non sono del Collegio.

Tomo XL. Annali —— f. 198.

1503. 31. Marzo. Parte del Consiglio della Città sopra instanze del Collegio dei Notari, che agli Uffizj della Città non siano ammessi quelli, che non sono del Collegio relativamente alli Statuti.

Tomo XLI. Annali —— f. 201.

1511. 30. Genn.° Altra Parte del Consiglio, che destina un Dottore a difesa del Collegio contro il Cancelliere Pretorio per li Mandati spettanti al Collegio.

Tomo VI. degli Atti —— f. 90.

1512. 9. Agosto. Esame d'un Notaro matricolato del Collegio alla presenza d'un Deputato della Città, e del Vicario Pretorio.

Tomo XLIII. Annali —— f. 6.

1518. 11. Agosto. Commissione del Consiglio della Città ai suoi Oratori in Venezia di difendere il Collegio dei Notari, acciò le di lui utilità non vengano distratte dal Cancelliere Pretorio.

Tomo XVI. degli Atti —— f. 43.

1543. 3. 9bre. Esame dato a Gio: Battista Azzo Notaro Duodenario alla presenza d'un Deputato della Città, e del Vicario Pretorio, per essere ammesso al Collegio.

Detto —— f. 94.

1544. 6. Sett.e Altro esame simile ad Alvise dal Monte.

Detto —— f. 173.

1545. 21. Genn.° Decreto delli Deputati della Città sopra instanze del Collegio de' Notari, che le Scritture di Bianchino Diana Notaro morto senza Eredi Notari siano sigillate col Sigillo della Città.

Tomo XVII. degli Atti —— f. 148.

1548. 27. Febb.° Decreto dei Deputati della Città d'assumere la difesa per il Collegio dei Notari, acciò possa scrivere nelle Cause Feudali.

Tomo LII. Annali —— f. 178.

1550. 11. Marzo. Il Consiglio della Città destina Oratori a difesa del Collegio dei Notari contro il Cancelliere Pretorio, il quale s'ingeriva nelle materie spettanti al Collegio medesimo.

Tomo LII. Annali ——— f. 192.

1550. 25. Giugno. Supplica del Collegio de' Nodari con alcuni Capitoli, perche la Città faccia un'Archivio per le Scritture de' Nodari vivi, e morti; e vengono dal Consiglio destinati sette Cittadini a formar Capitoli prima di stabilire l'errezione dell'Archivio.

Tomo II. Volume D. ——— f. 113.

1558. 11. Maggio. Decisione del Collegio de' x. Savj dell' Ecc.mo ~~Giudice Delegato~~ Senato Studio Delegato sopra le Contese della Città, e Collegio de' Nodari col Cancelliere Pretorio in molti Capi di Laude a favor de' Nodari.

Tomo LV. Annali ——— f. 119.

1563. 15. Aprile. Il Consiglio della Città ammette Giovanni Bortolotto di Bazegna a poter concorrer al Collegio dei Nodari.

Tomo LX. Annali ——— f. 141.

1579. 10. Agosto. Parte del Consiglio della Città, che ammette a concorrere al Nodariato del Collegio Osalco Margherita di Gemona

Tomo LXI. Annali ——— f. 85.

1583. 21. Marzo. Altra Parte, che ammette come sopra Vittorio Mattioli di Gorizia

Tomo LXIII. Annali ——— f. 83.

1589. 4. Gennaro. Altra Parte del Consiglio della Città con Supplica del Collegio de' Nodari per la conferma di alcuni Capitoli proposti da essi sin l'anno 1572.

Tomo LXIV. Annali ——— f. 76.

1592. 12. Genn.o Altra Parte del detto Consiglio, che ammette al Collegio de' Nodari Gaspare, e Fran.co Vatri di Varmo.

Tomo LXV. Annali ——— f. 69.

1595. 17. Marzo. Altra Parte, che ammette come sopra Girolamo Passavolante di Gemona

Detto ——— f. 227.

1597. 9. 9bre. Altra Parte, che ammette come sopra Gio: Antonio Bicini

Tomo II. Vol: M. ——— f. 117.

1613. 14. Febb.o Memoriale del Collegio dei Nodari alla Città, perche resista alla pretesa del Patriarca, il quale pretendeva, che nelle Ville Patriarcali i Nodari del Collegio non possano scrivere.

Tomo II. Vol. III. ——— f. 116.

Proclama del Patriarca, con cui lascia li Sudditi nella libertà di valersi di qualsisia Notaro.

Tomo LXXII. Annali ——— f. 244.

1623. 15. Marzo. Parte del Consiglio della Città, che ammette Leopoldo di Brugnera a poter concorrere per Notaro del Collegio.

Tomo LXXVII. ——— f. 6.

1643. 18. Genn° Altra Parte, che siano dichiarati abili al concorso di Notari Collegiati

Il Sig.r Girolamo Cirio, ed

Il Sig.r Vicenzo Cavalieri

Tomo LXXXVI. Annali ——— f. 50.

1669. 23. Agosto. Altra Parte del Consiglio della Città, che ammette come sopra Giacomo, e Paolo Fratelli Ignazio Bitiani

Tomo XIC. Annali ——— f. 175.

1680. 28. Marzo. Parte del Consiglio della Città, che abilita il Sig.r Girolamo Franceschinis come sopra.

Tomo LXII. Annali ——— f. 337.

1682. 14. Luglio. Intimazione dei Deputati della Città al Collegio dei Notari in ordine alla Parte 1581., che debba aggregare li quindeci Notari, che mancano.

Tomo XCII. Annali ——— f. 203.

1689. 29. Agosto. Parte del Consiglio della Città, che ammette al concorso di Notari Collegiati

Il Sig.r Carlo Maria, ed

Il Sig.r Gaspare Sibertis

Tomo XCVI. Annali ——— f. 36.

1699. 3. Sett.e Altra Parte, che ammette come sopra il Sig.r Giuseppe Bertoli

Tomo XCVII. Annali ——— f. 16.

1702. 23. Marzo. Parte del Consiglio della Città sopra ricorso fatto dal Collegio dei Notari, per che resti ridotto il numero di d.ti Notari Collegiati in 30., salvo il pubblico assenso.

Tomo CIV. Annali —— f. 112.

1724. 9. Sett.e Parte del Consiglio della Città di far annullare le Parti del Collegio de' Notari 2. Maggio 1723. come offensive con torbide novità i riguardi dovuti dal Collegio stesso alla Città.

Tomo III. Vol. N. —— f. 290.

1737. 16. Sett.e Spazzo dell'Ecc.mo Pien Collegio contro il Collegio dei Notari a favor della Città con nullità di Parti del Collegio stesso 1723. fatte senza dipendere dalla Città.

Tomo CXI. Annali —— f. 133

1746. 6. Sett.e Parte del Consiglio della Città, che ammette il Sig.r Giuseppe Marchi, e suoi Discendenti di poter concorrere al Collegio dei Notari

Tomo CXVI. Annali —— f. 25.

1757. 13. Marzo Procura dei Deputati della Città, che accorda la diminuzione dei Notari Collegiati a 24.

Tomo X. Vol. MM. —— f. 90.

Parte del Coll.o de' Notari, che chi concorre in Notaro matricolato del Collegio stesso debba aver studiata l'Instituta; salva l'approvazione della Città.

Detto —— f. 70.

1759. 26. Giugno Esame alla presenza di un Deputato della Città, e del Vicario Pretorio di tre' Notari matricolati aspiranti al Collegio.

Tomo XXXV. Vol: PPP. f. 84.

1763. —— Memoriale del Collegio dei Notari ai Deputati della Città per avere la protezione della Città medesima in Cause contro l'Uffizio Pretorio.

Tomo XXXVIII. Vol: SSS. — f. 74.

1766. —— Parte del Collegio dei Notari di ricorrere col mezzo, ed appoggio dei Deputati della Città all'Ecc.mo Magistrato dei Conservatori delle Leggi sopra l'abbuso invalso nella creazione di questi Cittadini in Notari di V. A., e per la diminuzione del numero de' Notari Collegiati.

Tomo LXVIII. Vol. C ——— f. 358.

1778. 12. Maggio. Memoriale della Presidenza del Collegio dei Notari ali Deputati della Città con cui supplica alcune riforme circa il tempo per la creazione dei Notari Duodenarj, ossiano Matricolati del Collegio, circa la riduzione del loro numero, e circa la dipendenza di varj Uffizj della Città, che importano nell'esercente la prerogativa di scrivere in forma pubblica

Tomo CXXII. Annali ——— f. 250.

1778. 7. Sett.e Parte del Consiglio della Città, che accorda al Collegio dei Notari l'implorata diminuzione dei Notari matricolati dalli 12. alli 8., non che li regolamenti proposti tanto rispetto al tempo di farne la loro elezione, quanto rispetto ali requisiti degli Aspiranti.

dela Città
' Poten
o numero,
ente la

l'implo-
li regp-
quando

Trasunto di Elezioni fatte dalla Città per il Tribunale della sua Giurisdizione, detto del Capitanio, e degli Astanti, come consta dal Catastico alle Lettere G.I.L. Tomo VI.

Sotto la Rubrica

Giurisdizione della Città

Annale Tomio I. 1350. 20. Sett.e .... f. 337.
Si elegono quattro Soggetti per Astanti in Giudizio con Ettore Notaro Vice Capitanio.

1350. 8. 9bre .... f. 350.
Si creano quattro Astanti a giudicare nelle Cause

Annale Tomio II. 1355. 21. Maggio .... f. 91.
Si eleggono Cancellieri presso il Capitanio
Candido Notaro, e
Nicolò Silauzzo

1359. 5. Giugno .... f. 230.
Si accetta in Capitanio Nicolussio di Villalta Tedesco

Annale Tomo III. 1361. primo Ottobre .... f. 62.
Si eleggono Cancellieri in Giudizio, e nel Criminale, oltre li quattro, che si eleggevano annualmente

1362. 30. Sett.e .... f. 211.
Si eleggono sei Notari all' Offizio del Capitanio

1363. 13. Ottobre .... f. 326.
Si eleggono sei Notari al Tribunal del Capitanio, con Parte, che non si possa eleggere alcuno di quelli, ch' Egli addimanda.

Annale Tomo IV. 1364. 26. Aprile .... f. 2.
Andrea Morosini Patrizio Veneto Capitanio presenta Lettere di sua elezione fatta da Lodovico Patriarca li 24. detto, e fu benignamente accetto dal Consiglio.

1365. 8. Ottobre .... f. 357.
Si eleggono quattro Notari a scrivere avanti il Capitanio

Annale Tomo IV. 1366. 9. Ottobre .... f. 194.
Zannino della Vigna di Polcenigo Capitanio presta il giuramento nel Consiglio.

1367. 15. Gennaro ... f. 246.
Si eleggono cinque Notari a Scrivere avanti il Capitanio.

1368. 6. Ottobre ... f. 356.
Si eleggono sei Cancellieri, o Notari a Scrivere avanti il Capitanio

Annale Tomo V. 1372. primo Ottobre ... f. 245.
Si eleggono sei Notari a Scrivere avanti il Capitanio.

1380. primo Ottobre ... f. 293.
Si creano otto Notari a Scrivere avanti il Capitanio.

Annale Tomo VII. 1381. ... f. 1.
Si eleggono 9. Cancellieri a Scrivere avanti il Capitanio.

1381. 11. Ottobre ... f. 7.
Si creano tre' Astanti.

Annale Tomo VIII. 1384. 3. Ottobre ... f. 0.
Si eleggono cinque Notari a Scrivere li atti giudiziarj avanti il Capitanio.

1384. 4. 9bre ... f. 10.
Si accetta in Capitanio Santo de Pegrinis di Capodistria

Annale Tomo IX. 1389. 12. Aprile ... f. 176.
Consiglio alla presenza di Guglielmo Furlano Capitanio ricevuto con Lettere del Patriarca.

1389. 30. Luglio ... f. 213.
Parte del Consiglio della Citta', che li deputati della Citta' medesima eleggano quattro Soggetti a sedere ogni Settimana per sentenziare.

1389. 19. 9bre ... f. 290.
Parte, che si eleggono quattro Persone per cadauna Settimana a sedere in Giudizio del Capitanio.

Annale Tomo X. 1391. 27. Settembre ... f. 213.
Si eleggono Sette Notari a Scrivere avanti il Capitanio.

Annale Tomo XIII. 1398. 30. 7bre ... f. 86.
Si eleggono undeci Notari a Scrivere avanti il Capitanio

Annale Tomo XVI. 1406. 31. Luglio ... f. 286.
Si conferma Capitanio per un' anno Pietro Breda, ossia de Bredis nominato dal Patriarca.

1406.

1406. primo Ottobre . . . . f. 152.
Si creano nove Notari a Scrivere avanti il Capitanio.

Annale Tomo XVIII. 1411. 26. Genn.o . . . . f. 159.
Si crea un Notaro a Scrivere avanti il Capitanio.

Annale Tomo XXII. 1420. 27. Settembre . . . . f. 37.
Si accetta in Vice Capitanio Pietro figlio di Giacomo Cittadino

1420. 3. Ottobre . . . . f. 84.
Si eleggono otto Notari a Scrivere avanti il Capitanio.

1422. 20. Agosto . . . . f. 344.
Si ammettono due Notari a Scrivere avanti il Capitanio.

Annale Tomo XXIX. 1449. 6. Febbraro . . . . f. 93.
Parte, che quelli, che vengono dalla Città ammessi a scrivere avanti il Capitanio, siano prima esaminati in Gramatica, ed in Teoria, e Pratica Notariale.

Annale Tomo XXXI. 1458. 8. Ottobre . . . . f. 203.
Si eleggono cinque Astanti a giudicare con giuramento, e due Notari a Scrivere.

1460. primo Aprile . . . . f. 328.
Si eleggono cinque Astanti, e due Notari.

Tomo II. Volume A. 1470. 29. Settembre . . . . f. 87.
Statuto della Città si stabilisce, che ogni quattro mesi si eleggano quattro onorevoli Cittadini, fra quali un Dottore, che abbiano a Sedere, e giudicare le Cause spettanti al Capitanio tanto in Civile, che in Criminale, ne quali non venga d'imporsi pena di Sangue, a tenor dei Statuti della Città, e questi tali si chiamino Astanti della Città.

Annale Tomo XXXIV. 1471. 25. Gennaro . . . . f. 105.
Si eleggono quattro Astanti in Ordine al suddetto Statuto.

Atti Tomo I. 1491. 22. Giugno . . . . c. 50.
Decreto dei Deputati della Città, che ammette un Notaro a Scrivere al Tribunale degli Astanti.

1492. 13. Marzo . . . . f. 109.
Si ammette dai deputati della Città un Notaro a Scrivere avanti il Capitanio.

Annale Tomo LXIII. 1589. 17. 7bre .... f. 93.
Parte, che all'Ufficio degli Astanti abbia a scrivere un solo
Officiale con le utilità degli incerti.

Atti Tomo XLI. 1628. 17. Maggio .... f. 138.
Editto delli Deputati della Città per creazione di Cancelliere alli
Astanti nel Civile, e Criminale in una sola Persona.

Annale LXXVI. 1640. 28. Aprile .... f. 86.
Parte, che al Luoco vacante di Cancelliere delli Astanti per questa
volta siano abilitati tutti li pretendenti, ancorche non siano Nodari
Collegiati.

Atti Tomo XLIV. .... f. 153.
Editto d'invito in ordine alla Parte sud.ta

Atti Tomo XLV. 1643. 21. 9bre .... f. 190.
Rinunzia del Cancelliere Bujati.

Annale Tomo LXXVII. 1644. 22. Gennaro .... f. 87.
Si crea Cancelliere Omero Sporeno.

Annale Tomo LXXIX. 1650. 9. 7bre .... f. 133.
Si crea Cancelliere degli Astanti Marino Sporeno

Annale Tomo LXXX. 1653. 6. Giugno .... f. 92.
il sudetto Sporeno rinunzia la Cancellaria, e si crea Cancelliere
Giuseppe Brunelleschi li 9. Agosto f. 103.

Atti Tomo LIV. 1665. 30. Marzo .... f. 69.
Sospensione del Cancelliere degli Astanti, ed elezione di Provinciale
fatta dalli deputati della Città.

Atti Tomo LVIII. 1674. 29. 9bre .... f. 344.
Editto per creazione di Cancelliere degli Astanti.

Annale Tomo XCIX. 1705. 31. Xbre .... f. 109.
Si elegge in a Editti Cancelliere degli Astanti Fran.co Brunelleschi.

Annale Tomo CIX. 1738. 22. Maggio .... f. 25.
Si crea Cancelliere degli Astanti Valentino Manfredini di Reggio.

Annale

Annale Tomo CXIII. 1750. 5. Sett.e .... f. 77.
Si crea Cancelliere Dom.co Zotti stante la rinunzia del Reggio, e giura nominando Coadiutore, che resta approvato delli Deputati della Città.

Atti Tomo LXXXIV. 1757. 22. Sett.e .... f. 129.
Dalli Deputati della Città si sospende il Cancelliere Zotti, e si destina intanto a scrivere la Cancelleria della Città.

Annale Tomo CXVI. 1758. 17. Gennaro .... f. 73.
Nella Convocazione, ossia Consiglio minore della Città si legge la Terminazione del Luogotenente esecutiva di Ducali 21. Xbre 1757. e in esecuzione della medesima si crea Notaro al Criminal Pietro Corio Notaro Collegiato, ed al Civil due Notari Duodenari.

Atti Tomo LXXXIV. 1758. 17. Agosto .... f. 184.
Stante la rinunzia del Grazia li Deputati della Città eleggono provvisionalmente Cancelliere Vicenzo Bertoldi.

Tomo XVII. Vol. S.S. .... f. 60.
Memorie di gravami de' Notari del Coll.o ai Deputati sopra la Terminazione sud.ta 1757., ma senza alcuna deliberazione, o riforma posteriore.

Atti Tomo XC. 1780. 9. Marzo .... f. 167.
Li Deputati della Città sospendono lo Sp. Carlo Grazia dall'esercizio della Cancelleria delli Astanti, e sostituiscono al medesimo in via provvisionale lo Sp. Giovanni Corio Notaro Collegiato.

NB. quest'ultimo continuò a sostenere l'Ufficio di Cancelliere degli Astanti in Civile sino all'epoca 1796.

Prejo
Cit
Pre
per
Ita
e c
int
che
e
ha
us
pe
Imo
per
ne
e C
2do:
Pro
elle
vis
Pro
di
3o:
Spe
ts
de
4o:
qu
de
In
st
Pr
5o: a
Le
C

Preso in esame dalla Mag.ca Deputazione di questa Città il memoriale alla stessa presentato dalla Presidenza di questo Sp: Coll.o dei Sig.ri Nodari per esser egli incassato nel ministero dei Tribunali Civili e Criminali della medesima e considerato l'oggetto della sussistenza di questo interessante Corpo, nonche il buon servigio che resterà assicurato alli Tribunali medesimi e le cose tutte esposte in esso memoriale ha preso le seguenti deliberazioni ~~che saranno umiliate all'autorità dell'I: R: Governo Gen.le per la loro approvazione~~.

Pmo Resta dichiarito che il Corpo dell' Coll.o dei sopradi.ti Sig.ri Nod.ri abbia ad essere impiegato negli uffizij ministeriali dei Tribunali Civili e Criminali della Città medesima.

2do: Importando ~~[illegible]~~ speciali riguardi che il Protocolista al Civil abbia sempre ad esser eletto dalla Mag.ca Deputazione ~~[illegible]~~ riserva a se stessa la libera elezione del Protocolista medesimo sempre però dal Corpo di essi Nod.ri Collegiati.

3o: Gli altri trè uffizij di Secretario, Speditore ed archivista saranno nominati da esso Sp: Coll.o fra gli individui del loro Corpo.

4o: Sarà in libertà esso Sp: Coll.o di stabilire quanto crederà conveniente sul riparto delle utilità di essi trè uffizij, cioè delle tre quarte parti della totalità delle utilità stesse dovendo restar ferma ed intatta al Protocolista la sua quarta parte.

5o: Atteso il lungo servigio della Sp: Sig: Pio Levio N: Coll.o al Tribunal ordinario di questa Città, resterà egli fermo nel suo ~~[illegible]~~

con l'intiera sua grata carte di utilità
esercizio di Archivista fino a sua rinunzia
o mancanza o per esclusione derivata da leggitime
cause da essere però dalla med.ma Deputazione
riconosciute.

6.° Per il maggior servizio del Tribunale Criminale
di S.ma Istanza dovrà esso Cotto nominare quel numero
di due o quatro delli suoi individui che si crederanno
necessarij per la pronta espedizione degl'affari
del Tribunale medesimo. salvo quanto è stabilito
per li Nod.ri al Civil rapporto alle utilità, onde
il Coll.o stesso passar possa a quelle Providenze
che fossero di sua sodisfazione quanto al riparto
delle stesse.

7.° In caso di rimostranze che venissero fatte
alla Mag.ca Deputazione contro gl'Individui
esercenti gli offizij stessi, potrà sempre la
medesima passare alle convenienti deliberazioni
e occorrendo anche rivolgersi alla Providenza del Coll.o
perche sia sostituito altro Individuo in
luogo di quello che avesse datto motivo
alle rimostranze medesime. così pure il
Cotto di volta in volta che si cambieranno
gli esercenti presenterà alla Mag.ca Dep.e
gli Nomi, e Cognomi delli individui che doveranno coprire
i uffizij medesimi.

[illegible] no,

[illegible] l,

[illegible] il

[illegible] ato

[illegible] n

[illegible] no

[illegible] l,
[illegible] nt;
[illegible] le,
[illegible] rio
[illegible] e

Libr

Libr

Libro

Libro

Libro

Libre
berg

Li

A

Ragioni del Collegio de' Notari per scrivere nelle Cause Civili in prima istanza anco al Tribunale della particolar Giurisdizione della Mag.ca Città.

Libro Rosso c. 5. 4.° 1425. 19. Giugno. Ducale sulli ricorsi della Città; che li Atti Civili in prima istanza siano preservati alli Notari.

Libro in pergamena 1483. Statuti del Coll.o de' Notari, ne quali al Cap.o 2.° si stabilisce, che nessuno, che non sia del Corpo del Coll.o possa scrivere Atti Giudiziarj, Contratti, e Testamenti nella Città di Udine.

Libro detto. 7. 9bre. Accettazione, e conferma fatta dalla Città di detti Statuti

Libro detto. 1484. 26. 9bre. Ducale d'approvazione de' Statuti medesimi

Libro rosso c. 11. 1507. 10. Aprile, Terminazione de' Sindici Inquisitori in T. F., che comanda l'esecuzione di detti Statuti

Libretto in pergamena 1531. 26. Luglio. Ducale, che conferma alcuni Capitoli aggiunti alli Statuti del Coll.o de' Notari, con li quali al 3.o Che nessuno de' Notari del Coll.o sia ammesso a scrivere al Tribunale del Luog.te, se prima non si sarà esercitato due anni all'inferior Tribunale del Capitanio, ed Assanti; e che non possa ad alcuno accordarsi dispensa di tal biennio

Al 5.° Che li suddetti Notari nel corso del loro biennio debbano ancora assumere l'incarico di scrivere nelle Cause Criminali al Tribunale del Capitanio, ed Assanti

Libro Rosso c. 19 1541. 8. Marzo Concordio del Coll.o con la Città, con cui per dar modo d'impiegarsi ad alcuni Cittadini Notari fuori della Matricola del Coll.o, si stabilisce di destinar altri Notari al numero di dodeci, oltre li 40. Collegiati, quali possano scriver li Atti Giudiziarj tanto nelle Cause avanti il Luogotenente, quanto avanti il Capitanio, ed Assanti come li Notari Collegiati, con questa condizione, che detti dodeci Notari non possano scriver Mandati, e Licenze, per esser azione propria de' Notari Collegiati, da loro acquistata con spesa, e fatica.

28. Giugno. Ducale di conferma di detto Concordio

Annali 1557 4. Aprile Parte del Coll.o, con cui avendosi notato fino allora tutte le relazioni di pegno non condotto nelle Vacchette del Vicario Pretorio, ne nascevano inconvenienti, che li Abitanti delle Ville soggette alla Giurisdizione della Città venivano alle volte a patir doppia condanna, l'una dal Vicario, e l'altra dal Capitanio, perciò li Deputati avevano decretato, che il Coll.o provvedesse, e fu con Ballottazione

preso, che tutte le relazioni fatte, e che si faranno per dette Ville debbano da tutti li Notari tanto Collegiati, che Ducenarj trascriversi, ed in seguito notarsi nella Vacchetta del Capitanio.

1577. 4. Febbr.^o

Tomo 4. Lib. 7.º C 43. Fede del Luogotenente Giustiniano Giustiniani, che li soli Notari del Coll.^o hanno diritto di scrivere in tutte le Cause Civili in prima istanza al Tribunale del Luog.^te, del Vicario, ed altri Giudici di prima istanza di questa Città.

1590. Riforma, ossia Raccolta de' Statuti del Coll.^o, che ridotti in un Libro hanno servito, e attualmente servono di Legge vigente, in cui al Cap.^o X. si stabilisce

Libro Statuti. Che nessun Not.^o, benche aggregato al Coll.^o possa scrivere al Tribunale del Luog.^te, se prima non si sarà esercitato due anni ad' inferior Tribunale del Capitanio, ed Assunti.

Tomo 5. Lib. 4. C 11. 1596. 8. Luglio. Conferma fatta dalla Convocazione di detti Statuti

1628. 4. Lug.^o Parte della Convocazione, con cui a riguardo delle raccomandazioni fatte dalla Famiglia Barbaro, sia per questa volta sola concessa separata

Tomo 7. Lib. 3 C 19. la Cancellaria Criminale dell' Off.^o io delli Assunti ad Olivero Cosa, e d'indi in poi s'intenda unito il Civile al Criminale della detta Cancellaria, e questo Carico così unito sia riservato solamente per li Notari del Coll.^o di questa Città a tenor della loro Supplica, e del 30, e 50 de' Capitoli delli Statuti del Coll.^o decretati dall' Ecc.^mo Senato l'anno 1531. 26. Lug.^o

A comprovare, che tali Statuti, e Deliberazioni abbiano avuta una intiera esecuzione, ed abbiano formato una pratica costante anco in rapporto al Tribunale del Capitanio, ed Assunti, si unisce l'annessa Fede.

Aggiungendo, che il Coll.^o riconosce la protezione impartitali dalla Mag.^ca Città; non refraga la subordinazione ad essa, e suoi Rappresentanti; ma confida che questa dipendenza non si voglia estendere sino allo spoglio di que' diritti, e Privilegi concessi dal Sovrano, e dalla Città assentiti, e tutellati.

Faccio fede io sottoscritto Nod.° Coll.° Archivista Custode di questi Pubbl.ci Archivj Notariali, che dalli Protocolli, e Carte de' Nodari esistenti in detti Archivj si rileva, che tanto li Nodari del Coll.° di questa Città, quanto li Prodenarj dopo la loro istituzione, scrivevano gli Atti giudiziarj al Tribunale del Capitanio, ed Assanti nelle Cause tra gli Abitanti della Città, del suo Distretto, e delle Ville del Capitaneato; quali Atti da alcuni Nodari si scrivevano frammischiati con quelli del Tribunale del Luogotenente, e da altri in Protocoli, e Vachette separate, trovandosi moltissimi di tali Atti nelli detti Protocoli, e Carte, e fra gli altri specificatamente delli Nodari, e tempi infrascritti.

1487.-88. Bernardino Merlatto
1493. Antonio Pilosio
1534. Antonio Belloni
1545. Francesco Belgrado
1548. Giacomo Moroldi
1552. Andrea Polizio
1558. Beltrame Sabbadino
1560. Giovanni Vittulario Moroldi
1566. Federico Bujato
1576. Leonardo Aquila
1585.86.87. Mario Marino
1611. Antonio Mattioli
1513-14 Beltrame Calderin
1620. Gioseffo Fabrizio
1629. Mario Gozadino
1640. Pietro Ajcca
1640. usque 43. Marco Carminato
1630. usque 56. Paolo Vittulario
1650. usque 56. Luigi Ajcca
1688. usque 89. Gio: Batta Fabrizio

Antonio Cavassi Nod.° Coll.° Archivista

Udine 23. Marzo. 1800.

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente

Il tentativo di questa Città di arrogare a se stessa la giudicatura nelle Cause Civili, è
una novità ignominiosa alla Pubblica Rappresentanza, e sommamente pregiu-
diciale a tutti li Sudditi abitanti; cosicchè a ben giusto riparo di tal tentativo non
si può ommettere di poner in vista li Suplanti, con cui si è avvanzata ad ottenere
la Terminazione 1757. 29. Xbre.

Questa è appoggiata a diritti, e prerogative di pura idea, e non a mera asserzione di
antichissimo possesso.

Se si scorrono li Documenti nel proposito sotto il Dominio dei Patriarchi non si trova,
che la Communità avesse giudicatura, perche giudicava il Patriarca, e il suo Vicario,
ossia Capitanio.

Con la tanto decantata Donazione 1291. 2. Ottobre del Patriarca Raimondo gli fu
conferita, perche questa parla solo de' Dazj.

Dalli Statuti Patriarcali 1366. 8. 9bre, e dalle Note del Nodaro Bramgero 1393. si
rileva il metodo, col quale allora si giudicava, ma non si ricava neppur per
ombra, che nella Communità vi fosse giurisdizione.

Vi era bensì un costume, che le Parti erano in libertà di nominare qualche
persona presente alla Causa, acciò il Vicario prendesse consiglio, e perciò
col Capitolo: Quod Serentes; si stabilisce, che non si possa chiamar più di
cinque; e con l'altro Capitolo: Quod si aliquis; che chi vuol questo Consiglio
debba pagare; ma questo era in libertà de' Litiganti, non di necessità; di
elezion delle Parti, non di giurisdizion della Communità; non erano in
figura di Giudici, ma di puri Consiglieri.

Nella stessa maniera che anco al presente abbiamo nella rinnovazione del
Statuto 1623. il Capitolo 28., col quale si stabilisce, che a richiesta delle
Parti si demandi la decision delle Cause al Consiglio di Savio; cosa che è in
verde osservanza nelli Tribunali delli Giurisdicenti della Patria, eppure
non si può dire, che questi Savj abbiano Giurisdizione alcuna

Che se la Communità non aveva questo diritto sotto li Patriarchi, non l'ha
certamente acquistato doppo la felicissima Dedizione 1420. a questo Augusto
Dominio.

Da tutte le Ducali, e Commissioni del Serenissimo Senato 1420. 20. Giugno, 1421.
24. Xbre, 1423. 5. Marzo, 1440. 30. Agosto, 1459. 19. 7bre evidente-
mente

evidentemente si rileva, che vuole, che questa Città sia coperta, e governata dal suo Pubblico Rappresentante, che sia amministrata Giustizia dal medesimo dal suo Vicario, o Capitanio, secondo le sue Leggi, e consuetudini nella maniera, che si faceva sotto li Patriarchi; e se li Oratori della Città hanno sparsa nelle Suppliche qualche parola diretta ad accumulare la Giurisdizione del Capitanio del Rappresentante al loro Consiglio, l'oracolo del Senato non l'ha qualificate, rispondendo sempre unisono, che la Giustizia Civile in Udine si amministri dal Capitanio, o dal Luogotenente secondo le materie, ma mai dalla Città, dal suo Consiglio, o da chi venisse da esso destinato; inculcando anzi, che non intende, che il Capitaniato sia venduto; e ciò inerendo alla massima fondamentale di questo Eccelso Dominio, che conserva puntualmente a chiunque li antichi privilegi ma non vuole introduzioni di novità, ed aborrisce gli usurpi.

Certissimo è dunque, che sin qui non può la Città mostrare alcun titolo, ne vantare alcun esercizio di Giurisdizione, o sia sotto li Patriarchi, o sia sotto questo Serenissimo Dominio.

Ciò che posteriormente è seguito doveva piuttosto dalli Ministri della Città essere perpetuamente sepolto, che con troppo coraggio dimostrato, ed ennunziato nella occasione presente.

Il 1470. li. 19. Settembre un Deputato della Città arrogandosi facoltà al solo Alto Dominio competente, discende in Soglio Regale, e fa prender una Deliberazione dal Consiglio di questa Città, con cui si crea di pianta questa novella Giurisdizione, con queste parole degne di eterna detestazione: Quod per Consilium singulis quatuor mensibus eligantur quatuor Cives et Iudices Assantes sedere Tet.ni nonc.ssentur

Questo è l'unico titolo, in ordine al quale, senza approvazione del Principe Serenissimo, a chi non ha avuto coraggio la Città nemmeno di umiliarlo per ottenerne almeno l'approvazione, si è posta a far sedere questi Giudici Assanti, ove per qualche anno è stato indotto qualche Abitante a ricorrere per amministrazion di Giustizia.

Se

Se questa Deliberazione del Consiglio della Città suddita in materia meramente Regale, e al solo alto Dominio competente sia un titolo legittimo, e produr possa atti di legittimo possesso, lo ha conosciuto l'istessa Città, che non ha osato continuar nell'usurpo, non trovandosi dopo il 1550. c.ª alcun'Atto, o registro di esercizio di questa pretesa accumulata Giurisdizione con il Pubblico Rappresentante.

Anzi sebbene il 1620. 26. Giugno si è prodotta la Città a riconoscere dal nuovam.te eretto Mag.to Ecc.mo de' Feudi l'Investitura di quei diritti, e Giurisdizioni, che intendeva di possedere, e gli è stata concessa sopra l'esposizione, che fu inserta nella Supplica, che possedesse ancor questa in relazione alla Donazione Patriarcale 1291., e susseguenti Decreti dell'Ecc.mo Senato già sopra esposti, non ha avuto coraggio in quei tempi di riassumere alcun'esercizio di questa usurpata Giurisdizione in Città; si perchè sapeva di non averlo, come perchè ricercando il Principe Ser.mo col Sovrano Decreto 23. Gennaro 1625. di voler avere in Registro tutti li Fondamenti delle Giurisdizioni per ovviare alle frodi, ed usurpi, dichiarando per tali tutti quelli, che non avessero o titolo legittimo, o possesso continuato prima, che venissero sotto questo Augusto Dominio, o almeno possesso immemorabile d'anni cento senza principio vizioso: non poteva la Città dimostrare alcuno di questi ricercati fondamenti, e si vergognava di rassegnare l'unico non solo nullo, ed inoperoso, ma condannabile suo titolo, ch'era in deliberazione del suo Consiglio intitolata Parte 1470. 19. Settembre.

Per questo l'ha lasciato sepolto, e si è anche continuata ad astenere da ogni atto di Giurisdizione Civile qui in Città, non trovandosi, come sopra è stato detto, nè nel passato secolo, nè in questo registro di alcun esempio.

Ecco dunque, che li fondamenti, sopra quali è stata estesa l'informazione sostenere la presente Dominazione sono di pura asserzione, ed idea, anzi meri supplanti.

Di qual sfreggio, e pregiudizio poi sia questa tentata novità, basta riflettere, che sarebbe diminuita l'Autorità della luminosa Pubblica Rappresentanza, che ad ogni richiesta d'un suo suddito abitante in Città, o ne' Subborghi dovrebbe sforzatamente rimetterlo alla giudicatura degli Assanti.

Il Capitanio del Rappresentante dovrebbe fare la miserabile figura non di Giudice, ma di servo delle Opinioni altrui, anche ingiuste.

Il Collegio de' Nodari destinato a scrivere li Atti Civili delli Tribunali dell'Ecc.mo Reg.r

Luogotenente, e suo Vicario co moltiplici Decreti dell'Ecc.mo Senato, e che paga per lo scriver simili Atti in Città alli detti Tribunali gravose Decime verrebbe ad essere presso che interamente disfatto, perche correndo le Cause avanti gli Astanti, avrebbero a scriver gli Atti due Nodari Duodenarj, e portate quelle in appellazione avanti l'Ecc.mo Sig.r Luogotenente, o suo Vicario, s'aspetta per reiterati Decreti nel proposito il diritto di scrivere al solo Cancelliere Pretorio, e suo Officio.

L'università poi de' Suditi abitanti sarebbero con inutile dispendio obbligati a un Tribunale di più, senza che l'opinione del detto Tribunale facesse neppur numero e valor di Sentenza.

In tale stato di cose non si può se non supplicare la Giustizia dell'Ecc.mo Sig.r Luogotenente a porvi il necessario rimedio, onde fra le altre di Lui gesta degne di eterna memoria si registri anco questa, e così ritorni il Decoro e Dò Principe, ed alli Successori la dignità della Carica, e si conservino immuni li Suditi dai pregiudizj, che verrebbero da tale novità importati. ∻

nato, e
volte
he cor-
[illegible]
ıogo-
ito il

lligat
alette

lif. Luo-
a degne
e al
immuni

ra
ve=
bi=
uo
tra

ed

ri
ra
inio.
rca
le

ro

Co=

ve
n=
bi=
a=
lib=

licatura
pre:
abi=
ruò
alta

ed

lei
tura
tanio.
orca
dè

loro
i
alli=

rare
en=
abi=
Ca=
deb.
li
la
on=

Pi=

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig. Luogot.te

Il tentativo di questa Città di avrogare a se stessa la giudicatura nelle Cause Civili è una novità ignominiosa alla Pub.ca Rappresentanza e sommamente pregiuditiale a tutti li sudditi abitanti, cosiche a ben giusto riparo di tal tentativo non si può omettere di poner in vista li supplanti, con cui si è avanzata ad ottenere la Terminazione 1757. 29. Xbre.

Questa è appoggiata a diritti, e prerogative di pura idea, ed a mera asserzione d'antichissimo possesso.

Se si scorrono li Documenti nel proposito, sotto il Dominio dei Patriarchi non si trova che la Comunità avesse giudicatura, perchè giudicava il Patriarca, e il suo Vicario, o sia Capitanio.

Con la tanto decantata Donazione 1291. 2. 8bre del Patriarca Raimondo non gli fu conferita, perchè questa parla solo di dazij.

Dalli Statuti Patriarcali 1366. 8. 9bre e dalle Note del Nodaro Prampero 1395. si rileva il metodo, col quale allora si giudicava, ma non si ricava neppure un'ombra, che nella Comunità vi fosse giurisdizione.

Vi era bensì un Costume, che le Parti erano in libertà di nominare qualche persona presente alla Causa, acciò il Vicario prendesse Consiglio, è perciò col Capitolo. Quia sedentes si stabilisce, che non si possa chiamar più di cinque, e con l'altro Capitolo. Quod si aliquis, che chi vuol aver questo Consiglio debba pagare, ma questo era in libertà de Litiganti, non di necessità, di elezion delle Parti; non di giurisdizion della Comunità; non erano in figura di Giudici; ma di puri Consiglieri.

Nella stessa maniera, se anco al presente abbiamo nella Ci=

novazione del statuto 1673. il Capº 28., col quale si sta=bilisce, che a richiesta delle Parti si demandi la decision delle Cause a Consiglio di savio, cosa, che è in verde osser=vanza nelli Tribunali delli Giurisdicenti della Patria, eppure non si può dire, che questi savij abbiano giuris=dizione alcuna.

Che se la Comunità non avea questo diritto sotto li Patriarchi, non lo ha certamente acquistato dopo la felicissima Dedizione 1420: a questo Augusto Dominio.

Dà tutte le ducali, e Comissioni del Prencipe Sermo 1420. 20. Giu=gno; 1421 24: Decembre, 1423. 5. Marzo, 1440. 30. Agosto, 1459. 19. Febraro evidentemente si rileva, che vuole, che questa Città sia coperta, e governata dal suo Publico Rap=presentante, che sia amministrata Giustizia dal med.mo dal suo Vicario, o Capitanio, secondo le sue Leggi, e consue=tudini nella maniera, che si faceva sotto li Patriarchi, e se li Oratori della Città hanno presa nelle supplishe qualche parola diretta ad accumulare la Giurisdizione del Capi=tanio del Rappresentante al loro Consiglio, l'Oracolo del Senato non l'ha qualificata, rispondendo sempre unissono, che la Giustizia Civile in Udine si amministri dal Capitanio o dal Luogot.te secondo le materie, ma mai dalla Città, dal suo Consiglio, o da chi venisse da esso destinato, inculcando anzi, che non intende, che il Capitaniato sia venduto, e ciò inerendo alla massima fondamentale di questo Eccelso Do=minio, che conserva puntualmente a chiunque li antichi privileggi, ma non vuole introduzioni di novità, ed aborisce gl'usurpi.

Certissimo

Certissimo è dunque, che sin qui non può la Città mostrare alcun titolo, nè vantare alcun esercizio di Giurisdizione o sia sotto li Patriarchi, o sia sotto questo Ser.mo Governo.

Ciò, che posteriormente è seguito doveva piuttosto dalli Ministri della Città essere perpetuamente sepelito, che con troppo coraggio dimostrato, ed enunciato nella occasione presente.

Il 1470 li 29 settembre un Deputato della Città arrogandosi facoltà al solo Alto Dominio competente ascende in soglio Regale, e fà prender una deliberazione dal Consiglio di questa Città, con cui si crea di pianta questa novella Giurisdizione con quelle parole degne d'eterna detestazione. Quod per Consilium singulis quatuor mensibus eligantur quatuor Cives et judices Astantes Terre Utini nuncupentur.

Questo è l'unico titolo in ordine al quale senza approvazione del Principe Ser.mo, a cui non hà avuto coraggio la Città, neppur di umiliarlo per tentarne almeno l'approvazione, si è posta a far sedere questi Giudici Astanti, ove per qualche anno è stato indotto qualche abitante a ricorrere per amministrazion di Giustizia.

Se questa deliberazione del Consiglio della Città suddita in materia veramente Regale, e al solo Alto Dominio competente sia un titolo legittimo e produr possa atti di legittimo possesso, lo hà conosciuto l'istessa Città, che non hà osato continuar nell'usurpo, non trovandosi dopo il 1550 c.a alcun atto, o registro di esercizio di questa pretesa accumulata Giurisdizione con il Pub.co Rappresentante

Anzi sebbene il 1620. 26. Giugno si è prodotta la Città a riconoscere dal novamente eretto Magist.to Ecc.mo de Feudi l'inve:

stitura di quei Diritti, e Giurisdizioni, che intendeva di possedere, e gli è stata concessa sopra l'esposizione, che fu inserta nella supplica, che possedesse ancor questa in relazione alla Donazione Patriarcale 1291. e susseguenti Decreti dell'Ecc.mo Senato già sopra esposti, non ha avuto coraggio in què tempi di riassumere alcun esercizio di questa usurpata Giurisdizione in Città, si perchè sapeva di non averlo, come perchè ricercando il Principe Ser.mo col Sovrano Decreto 23. Gennaro 1625. di voler avere in Catastico tutti li fondamenti delle Giurisdizioni per ovviare alle frodi, ed usurpi, dichiarando per tali tutti quelli, che non avessero o titolo legittimo, o possesso continuato prima, che venissero sotto questo Augusto Dominio, o almeno possesso immemorabile di anni cento senza principio vitioso: non poteva la Città dimostrare alcuno di questi ricercati fondamenti, e si vergognava di rassegnare l'unico non solo nullo, ed insussistente, ma condannabile suo titolo, ch'era in deliberazione del suo Consiglio intitolata Parte 1470. 29. Settembre.

Per questo s'ha lasciato sepolto, e si è anche continuata ad astenere da ogni atto di Giurisdizione Civile qui in Città, non trovandosi, come sopra è stato detto, nè nel passato Secolo, nè in questo registro di alcun esempio.

Ecco dunque, che li fondamenti sopra quali è stata estesa l'informazione per ottenere la presente terminazione sono di pura asserzione, ed idea di meri supplicanti.

Di qual sfreggio poi, e pregiudizio sia questa tentata novità basta riflettere, che sarebbe diverrata l'Autorità della mi-
mino-

minosa Pubb.ca Rappresentanza, che ad ogni richiesta d'un suo suddito abitante in Città, ove Suborghi dovrebbe sforzatamente rimetterlo alla giudicatura degl'Assistanti.

Il Capitanio del Rappresentante dovrebbe fare la miserabile figura non di Giudice, ma di servo delle Opinioni altrui, anche ingiuste.

Il Collegio de Nodari destinato a scrivere li Atti Civili delli Tribunali dell'Ecc.mo Sig.r Luogot.e e suo Vic.o con moltiplici Decreti dell'Ecc.mo Senato, e che paga per scriver simili Atti in Città alli detti Tribunali gravose Decime verrebbe ad essere presso che intieramente disfatto, perchè correndo le cause avanti gl'Assistanti, averebbero a scriver gl'Atti due Nodari Duodenarj, e portate quelle in appellazione avanti l'Ecc.mo S.r Luogotenente, o suo Vicario, s'aspetta per reiterati Decreti nel proposito il diritto di scrivere al solo Canc.re Pret.o, e suo Offitio.

L'università poi de' sudditi abitanti sarebbero con inutile dispendio obbligati a un Tribunale di più, senza che l'Opinione di d.o Tribunale facesse verun numero, e valor di sentenza.

In tale stato di cose non si può se non supplicare la Giust.a dell'Ecc.mo S.r Luogot.e a porvi il necessario rimedio, onde fra le altre di lui gesta degne d'eterna memoria si registri anco questa, e così ritorni illesa e al Prencipe, e alli successori la dignità della Carica, e si conservino immuni li sudditi dai pregiudizj, che verrebbero da tale novità importati,

ne
ue.
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Libo [illegible]

5 [illegible]

Libro [illegible]

mena [illegible]

[illegible]

Libro [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ragioni del Collegio de' Nodari per scrivere nelle cause Civili in prima istanza anco al Tribunale della particolar Giurisdizione della Mag.ca Città

1425 19 Giugno. Ducale sulli ricorsi della Città che

Libro Rosso — li atti Civili in prima istanza siano praticati

c. 5 t. — dai Nodari

1483. Statuti del Coll.o de' Nodari, nei quali al Cap.o p.mo si stabilisce, che nessuno, che non sia dal corpo

Libro in Pergamena — del Coll.o possa scrivere atti Giudiziarj, contratti, e Testamenti nella Città di Udine.

7 g.re Accettazione e conferma fatta dalla Città di d.i Statuti

Libro d.o — 1484 26 g.bre Ducale di approvazione de' Statuti medesimi

1507 10 Aprile Terminazione de' Sindici Inquisitori

Libro Rosso c. … — in T.F. che comanda l'osservazione di d.i Statuti

1531 26 Luglio Ducale, che conferma alcuni Capitoli aggiunti alli Statuti del Coll.o de' Nodari, cioè quello

Libro … de' primi … — … che niuno de' Nodari del Coll.o sia ammesso a … … al Luogo … prima … … stato due anni all' inferior Tribunale del Capitanio et Astanti, e che non possa alcuno … … … di tal …

Al 5to. Che li sudi. Noti nel corso del loro biennio debbano ancora attuiene l'incarico di scrivere nelle cause criminali al Tribunale del Capito. ed Astanti

1541 8 marzo Concordio del Collo. con la Città, con cui, per dar modo d'impiegarsi ad alcuni cittadini

Libo. Rosso Noti fuori della matricola del Collo., si stabilisce

@ 19 di destinar altri Noti al No. di 12, oltre li 40 collegiati, quali possano scriver li atti Civili ed Criminali tanto nelle Cause avanti il Magte, quanto avanti il Capito. ed Astanti, come li Noti Colli., con questa condizione, che di dodeci Noti, non possano scriver mandati, e Licenze, per esser azione propria de' Noti. Colli., da loro acquistata con spesa e fatica.

28 Giugno. Ducale di conferma di do. Concordio

1557 4 Aple Parte del Collegio, con cui, avendosi notato fino allora tutte le relazioni di pegno non

Annali condotto nelle vachette del Vicario Prato, ne nascevano inconvenienti, che li abitanti delle ville soggette alla Giurisdo. della Città venivano alle volte a patir doppia condanna, l'una dal Vico. l'altra dal Capitanio, perciò li Deputati avevano decretato, che il Collo. provedesse.

... fosse, che tutte le relazioni ... fossero

e che si faranno per d.e ville debbano da tutti i Not.i tanto Collegiati che Duodenarij trascriversi, ed in seguito notarsi nella vachetta del Capit.o

1577 4 Febbraio

Fede del Luog.te Giustiniano Giustiniani, che li soli Not.i del Coll.o hanno diritto di scrivere in tutte le cause civili in prima istanza al Tribunale del Luog.te, del vicario, ed altri Giudici di prima istanza di questa Città:

Tomo 4.o Lib.o 90 c. 43

1590 Riforma, o sia raccolta de statuti del Coll.o, che ridotti in un Libro hanno servito, e attualmente servono di Legge vigente, in cui al Cap.o X. si stabilisce

Libro Statuti

Che nessun Not.o benche aggregato al Coll.o possa scrivere al Tribunale del Luog.te, se prima non si sarà esercitato due anni all'inferior Tribunale del Capitanio, ed Astanti.

1595 18 Luglio conferma fatta dal [illegible] di detti statuti

Tomo 5.o Lib.o 4 c. 11

1628 4 Giugno Parte della Convocazione, con cui a riguardo delle raccomandazioni fatte dalla famiglia Barbaro, sia per questa volta sola conferita

Tomo 7 Lib.o 30 c. 19

separata la Cancellaria Criminale delli Offizio delli Astanti ad Oliviero Cola; e d'indi in poi s'intenda unito il civile al criminale della d.a Cancellaria, e questo carico così unito, sia riservato solamente per li Not.i del Coll.o di questa Città, a tenor della loro supplica, e del p.mo e 5.to de Capitoli delli Statuti del Coll.o decretati dall'ecc.mo Senato l'anno 1581 p.o Luglio.

P. comprovare, che tali Statuti, e Deliberazioni abbiano avuta una intiera [illegible], e abbiano formato una pratica costante, anco in rapporto al Tribunale del Capitolo, ed Astanti, si unisce l'annessa Fede.

Aggiungendo, che il Coll.o riconosce le protezioni impartitele dalla mag.ca Città, non s'offraga la subordinazione ad essa, e [illegible] Rappresentanti, ma confida, che questa dipendenza non si voglia estendere sino alle [illegible] di quei diritti, e privilegi, [illegible] dal Sovrano, e dalla Città assentiti, e tutellati.

Faccio Fede io sottoscritto Not.o Coll.o Archivista Custode di questi Pub.i Archivij Notariali, che dalli Protocolli, e carte de Not.i esistenti in d.i Archivij si rileva, che tanto li Not.i del Collegio di questa Città, quanto li Duodenarij dopo la loro istituzione, scrivevano gli atti Giudiziarij al Tribunale del Capitanio ed Astanti nelle cause tra gli abitanti della città e del suo distretto, e delle ville del Capitanato, quali atti da alcuni Not.i si scrivevano frammischiati con quelli del Tribunale del [illegible], e da altri in Protocolli, e vacchette separate, trovandosi moltissimi di tali atti nelli d.i Protocolli, e carte, e fra gl'altri specificatamente delli Not.i, e tempi infrascritti.

1497 . 508 Bernardino [illegible]
1493 Antonio [illegible]
1524 Antonio [illegible]
1545 [illegible] Borgognoni
[illegible] [illegible]
[illegible] Andrea Cor[illegible]
1550 Bertramo [illegible]
1500 [illegible]
[illegible] [illegible]

1576 Leonardo Agricola

1585 [illegible] Mario Marino

1611 Antonio Mattioli

1612 - 121 Baltrame Calderini

1620 Gioseffo Fabrizio

1629 Mario Corradino

1640 Pietro Rucca

1640 usque 48. Rocco Carminato

1650 usque 56 Paolo Fistulario

1650 usque 56 Luiggi Ricca

1688 usque 89 Gio: Batta. Fabrizio.

Antonio [illegible] Nicoletti [illegible]

Udine 22 marzo 1800

rac

ué.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30 —
75 —
95 —
15
48 —
16 —
50 —
8 —
16 —
40
8 —
8 —
40 —
20
68 —
8 —
12
22 —
13 —
20
70 —
60 —
4
40

73

19

30 — 36 :-
75 — 90 :-
95 — 45 :-
15 16 :-
48 — 60 :-
16 — 18 :
50 — 70 :-
8 — 8 342 :-
16 — 16 :
40 54 :-
8 — 7 :-
8 — 7 :-
40 — 54 :
20 20
68 — 70 :-
8 — 8 :-
12 10 :— 246
22 — 18
13 — 20
20 20
70 — 70
60 — 55
4 4
40 — [illegible]
736 227

6 : 176 : 15
473 ⅓ 15
880
176
2640
4420

8:16
8:16
4-8
12

342
240
227
816

4 400

348.
12

100
48
4800

215
150
322
3132
93
406
234
348

348 : 150 : 53
29
53
450
750
7950
96
3420
3132
338

39
58

53
215
80
348 : 150 . 80
80

36 : 18
19 : 19
9 12

12400
1044
1900
1740
220
348

55
87

151 : 4

11
14

1932

36
12
92
150

à Monsieur
Monsieur le Comte Fabio [illegible] et membre de la députation
[illegible] actuel de S. M. [illegible]
du Gouvernement du Frioul [illegible]

Magistrato Civile del Friuli

Dei Notaj

Udine

N.° 1386 Dal Magis[illegible]

All.° Collegio dei [illegible]

...al Magistrato Civile del Friuli

... dei Notaj

... Udine

o , ra[illegible]

uenia ce.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No 1386 Cal ...

A. Collegio

Il Magistrato [illegible] al [illegible]

Al Collegio de' Notaj di Udine

Desiderando certo Giacomo [illegible]tolini di essere repristinato al posto di Nodaro, dal quale fu cassato da questo Collegio, il Magistrato [illegible] [illegible] di lui domanda al Collegio medesimo, e lo invita ad informare sul motivo della di lui cassazione, e sulle ragioni che aver potesse per essere [illegible] al [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Franzisconi [illegible]

A. Sirutti [illegible]

Al Regio Magistrato Civile dell'[illegible]

Incaricato il Collegio de' Notaj di questa Città d'informare sul motivo della seguita cassazione del Notajo Giacomo [illegible], e sulle ragioni che aver potesse per essere reintegrato, non può il Collegio medesimo che rassegnare a' saggi riflessi del Regio Magistrato Civile ciò che segue.

Durante le Leggi della mancata Veneta Repubblica stava appoggiata tutta l'importante disciplina notariale ad un suo Magistrato, che chiamavasi de' Conservatori ed Esecutori delle Leggi, a questo era demandata l'incombenza di sopravegliare anche i Notaj della Provincia, che venivano da Lui, e dalli Ex Luogotenenti di tempo in tempo creati, [illegible] alle Loro incombenze, e qualunque volta la vigilanza dell'Ecc.mo Magistrato medesimo arrivava a scoprire delle mancanze in materia, passava egli o alla cassazione, o alla sospensione de' Notaj medesimi.

Di tali sospensioni o cassazioni in apposite sue Lettere rendeva inteso il Pub.co Rappresentante, il quale col mezzo del suo Ministro, che si denominava Cancelliere Pretorio, intimava questo nostro Collegio a fare le opportune annotazioni della seguita cassazione o sospensione al [illegible] dei Libri a ciò [illegible] tutti li Notaj della Provincia che dal Collegio medesimo [illegible] [illegible] [illegible].

Per poter ricavare la causa [illegible] [illegible] [illegible] Magistrato si determinò [illegible] Lettera [illegible] 1795, che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la cassazione del Notajo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la originale Lettera [illegible] [illegible] per Legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del Regio [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] Lettera [illegible] 1795. che ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]

~~[illegible]~~

~~[illegible] Regio Magistrato [illegible]~~

Al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] Agosto 1800

[illegible]

Riscontra colla debita venerazione e sollecitudine
il [illegible] Coll.o de' Dazj di questa città di Udine
l'ossequiata Ducale 12 corr. dell'Inclito Magistrato
Civile del Friuli in data 13 Aprile corr. sul [illegible]
rassegnatoli memoriale di certo Giovanni Bertolini
implorante di essere reintegrato nell'esercizio
Notariale, ed esiste la richiesta Informazione [illegible]

Le savie Leggi della mancata Veneta Repubblica appoggiavano tutta la [illegible] importante disciplina
Notariale ad un suo Magistrato che si chiamava
Conservatori ed Esecutori delle Leggi. A questo
[illegible] era demandata [illegible]
l'incombenza di sopravegliare perchè i soggetti
Notaj che venivano da lui solo di tempo in
tempo creati adempissero alle prescritte Pro-
videnze che aveva [illegible] in apposito Libro
e qualunque volta [illegible] la sua indefessa vigilanza giungeva a scoprire
[illegible] delle mancanze in maniera passava
al loro diritto esclusivo a sospenderli, o a cassarli
come sembrava [illegible] alla
di lui maturità dietro gli eminenti
riguardi [illegible] di Repubblica
e privata interessanza
Tali sospensioni o cassazioni dovevano da apposite sue lettere
che rispetto alla [illegible]
[illegible] a questa Provincia erano dirette
al Pub.o Rappresentante, il quale col mezzo del suo
ministro denominato Ordinario [illegible]
questo Dazio Coll.o a fare le opportune annotazioni
o di sospensione, o di cassazione al margine del Libro
degli iscritti Notaj che dal Coll.o erano [illegible]

~~[illegible]~~ veniva pur conservato ~~[illegible]~~ all'ordine
dello che esso Magistrato, il quale ~~[illegible]~~ unicamente
a riconosciuta emenda, a riforma del Collegio
[illegible] il voto di grazia per
[illegible] all'Eccellentissimo Notariale, che egualmente veniva commutato nel libro stesso in esecuzione sempre a' Comandamenti dello stesso Ordinario Pretorio li diversi atti e documenti ove di [illegible] esistano lo ignora il Coll.o, involto anche egli fatalmente nelle occorse politiche vicende della città e patria, e poscia al

Alla memoranda estinzione della Veneta Repubblica fu provvisoriamente dal cessato [illegible] Governo ~~appoggiato~~ il Notariale Ministero alla vigilanza [illegible] di cui Tribunale d'Appello ~~[illegible]~~ di [illegible] che ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ sempre esercitavano il diritto di [illegible], e di [illegible] e di cassazione ~~[illegible]~~. ~~[illegible]~~

Per poter riconoscere adunque le cautele e le ragioni per le quali ~~[illegible]~~ la sapienza del Ex Veneto Magistrato degli Esecutori, e Conservatori delle Leggi fu determinata ~~[illegible]~~ l'anno 1795 [illegible] ad ordinare la cassazione del sudetto Collegio ove Giacomo Bartolini bisognerebbe potter consultare le originali ~~[illegible]~~ carte che nel [illegible] di quel tempo in allora [illegible] esister dovrebbero nella Cancelleria [illegible] dell'Ecc. Veneto [illegible] di questa Provincia, e non mai presso [illegible] Coll.o

L'esemplare attività dell'inclito Magistrato Civile del Friuli saprà anche [illegible] presso a chi fosse in ora il ~~[illegible]~~ della Cancelleria stessa per ottenere i bramati ~~[illegible]~~ schiarimenti ed avere le copie delle suindicate carte.

[illegible] Gennaro 179[illegible] che comunica la cassazione del sudetto Collegio, presentato [illegible] Coll.o stesso ~~[illegible]~~ fino a quanto da lui dipendeva non ~~[illegible]~~ a concorrere all'esaudimento dell'Instante Giacomo Bartolini [illegible]

Copia [illegible] 1782

[illegible] asseme [illegible] stante [illegible]

[illegible]

[illegible] gente [illegible]

[illegible] questo [illegible]

[illegible]

[illegible] detto [illegible] stato [illegible] regolare [illegible] [illegible] assistito [illegible] concerneh [illegible] stato [illegible] restituir [illegible] essere [illegible] esecuzione [illegible] state [illegible]

[illegible]

Copia [illegible] 1753 [illegible]

Ridevosi equalm.te gli Illustri.mi SS.ri Deputati tutti sette assieme con li due Ordini Nobile, e Popolare, i quali costituiscono questa Mag.ca Città e [illegible] questo Mag.co [illegible] che si restituisca la concordia, e si restituisca l'antica quiete alteratasi per occasione dell'elezione d'alcune Cariche, ovvero Offizj, che doveva esser fatta ne due Consigli 23 Agosto, e 5 7.bre 1752, ed essendo già stato dalla Sovrana Sapienza dell'Ecc.mo Consiglio di Dieci con zonta col solenne giudizio 1555. 4 Luglio prescritto quanto inviolabilmente osservar si debba nella elezione [illegible] essendo stabilito da quelle Leggi di questa Mag.ca Città, che sempre sono state eseguite [illegible] gli altri carichi, offizj, et impieghi non compresi in detto Sovrano Giudizio; Ond'è che [illegible] oscono eguali in [illegible] ambedue essi Ordini lo quanto [illegible] obbedienza [illegible] tale perfetto prescrizione e [illegible] le Leggi di essa Mag.ca Città, ed eguale la premura che non mai [illegible]

Per ciò l'Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Pietro [illegible] Meritissimo [illegible], e Protetor nostro colla facoltà dello [illegible] sudetto 1555 propone parte

Che con l'autorità di questo Mag.co Mag.r Consiglio resti rivocata, ed abolita per l'effetto della presente deliberazione la parte 13 Marzo 1753 nata in pendenza di Giudizio, e la volontà [illegible] deliberazione [illegible] Popolari o sia inserita facoltà al N. S.r Leonardo Clementini Dr. Nonzio in Venezia di andare in nome di questa Mag.ca Città, che abbraccia in se ambi gli ordini di Nobile, che Popolare al Sovran.mo Consiglio di 40 C. N. [illegible] pieno e sicuro soprimento in ogni cosa [illegible] carichi di questo Mag.co Consiglio 23 Ag.to e 5 7.bre 1752 l'infrascritte, costituito prevve le remotioni hinc inde da farsi, ciò è dovrà il Ecc.e Clementini rimoversi dalli costituti [illegible] 17 Maggio [illegible] d'assunzione di Giudizio con susseguente scrittura di detto giorno, e costituito [illegible] medesimo [illegible] Maggio 1753 [illegible]

E tal costituito [illegible] perpetua tranquillità ed essendo stato dallo stesso supremo Giudizio statuito che li sudetti due Ordini abbino uniti a costituir sempre li Consigli che sussistono in questa Città, e questa Mag.ca Città stessa a tenore [illegible] Giudizio [illegible] delle altre Leggi sempre osservate in questa Mag.ca Città [illegible] le Cariche tutte prescritte dal sudetto Venerabile Giu.[illegible] leggi [illegible] rispettivam.te secondo il metodo, e riparto Ordinario del Giud.o e Leggi predette, sai [illegible] sempre si è osservato la libertà del proprio suffraggio a votanti

C[illegible] Posse mai in avenire dubitarsi di questa sincera volontà, da due ordini si dichiara che occorendo il caso, che nelle balotazioni che si fanno per l'elezione di dete Chariche Officij ed impieghi alcuno de soggetti nominati non riportase il numero [illegible] cossi chè restasse vacante uno, o più posti o de Nob[illegible] o di Popu[lari] [illegible] debbano replicarsi incessantemente gl'esperimenti affinchè in ogni maniera [illegible] [illegible] [illegible], cioè: che se mai, locchè non si crede [illegible] li triplicati esperimenti a tenor delle leggi [illegible] [illegible] [illegible] Populari nominati a qualche carica come sopra non riportasse il numero prescritto [illegible] [illegible] e siano [illegible] all'ora [illegible] imbossolati li nomi di tutti li Consiglieri che non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] o posti si ritrovassero vacanti o sia estratto a sorte dal Pub.co Ecc.o Rappresentante pro tempore il nome, o nomi di quello o quelli [illegible] [illegible] che [illegible] Maggior Conseglio [illegible] [illegible] [illegible] rimpiazzata la carica o cariche, che si trovassero vacanti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] carica, [illegible] [illegible]

Per [illegible] che non posse alla Parte presente contravenirsi in [illegible] cossì all'uno come all'altro [illegible] [illegible] [illegible] all'autorità delli Ecc.mi S.ri Capi [illegible] Conseglio di 40 [illegible] [illegible] [illegible] esequtione [illegible] Parte [illegible] la quale doverà essere presentata, ed infilzata in quel Seren.mo Conseglio, [illegible] che siano, e s'intendono sorite ed anullate tutte le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Desiderosi [illegible] d'oviare in avenire o dispendij della città resta stabilito che ne casi [illegible] [illegible] senza contarsi insorger potessero discrepanze e litigi tra Ordine et Ordine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Cassa [illegible] questa volta tanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quanto sarà considerato dagl' Ill.mi S.S.ri Deputati con facoltà a Med.mi attesa la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e forma che la di loro providenza reputerà necessaria [illegible] l'oggetto che sieguir il rimborso medemo con la bonificazione di quanto è stato contribuito dal S.r Camerario di Comun

Commesso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Marco della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Conseglio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] approvato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] Seren.mo Conseglio [illegible] [illegible] Ecc.mi S.S.ri Capi [illegible] la di lei inviolabile esequtione come in detta Parte. —

Carlo Fabrizio D.re Deputato

Antonio Matioli D.re Dep.to

Giulio Begueay ... Dep.to

Gio: Leonardo Stainero Dep.to

Franco Gio: Maria Bereta Dep.to
[illegible]

...maso Orca Dep.to

... ... avera con tutti li suoi ... [illegible]

[illegible]
[illegible]

Sarà

Pñô di Venerdì 7. Nov.e 1760.
Nella Villa di Uenno in Casa
dell Nob. Sr. Orazio Belgrado
Comp.e Dom.co q.m Biasio
Mattiusso della Villa di Teor
ed istò annotarsi, com'Egli
cede e rinoncia a D.o Gennaro
nico Giudice di d.a Villa di Teor
presente ed accettante il Patto
di ricupera, che s'aveva esso
Mattiusso riservato delle due
pezze di terra dett.i Clapatn,
con publ.co Document.o 2. Dec.e
1757. in Note del mene q.m D.o
Giovanni Zanelli fu Nod.o di V. A.
in essa Villa di Teor e ciò
pel prezzo di £ 30:-, che lo
stesso Mattiusso quivi alla
presenza mia, e degl' infrasc.
testi confessò avere ricevute p.a d.i o q.li
in Cont.i di Moneta alla va
luta corr.te di Piazza, rinon-
ciandosi, in forma, etc.
Presenti q.m Giacomo di Lorenzo
di Zvaldo di Teor, e q.m Ber
nardino q.m Dom.co Cossusso di
essa Villa testi.

Savia

Ego: Approvati che siano dal voti del Coll.o
li pred.i Capitoli, resti incaricata la vigilanza, e il zelo
delli sudd.i Contradicenti per la loro fedele, e puntuale
osservanza

Jania

Zara

Tariffe Notarili

14. Genn. 174..

DIPINTI

COMPRESI NEL PRESENTE FASCICOLO

GIO. BELLINO - *La Vergine in trono cinta da Santi Giobbe, Antonio, Francesco e Sebastiano ec.*

2

Elenco

di Cancellieri e Notai Friulani.

di mano di Mons. Gian Domenico Guerra.

(fine verso la metà del 1700)

Questi elenchi, copie, di altre copie anteriori, sono zeppi di errori di trascrizione e poco attendibili

— Della Porta

Da un Manoscrittino fornitomi
dal P. A. Amaretti dell'Orat.°
Seguiti, come segue, D. ——— [illegible]
incominciarono ——— [illegible]
[illegible] 1139 già Marzo [illegible]

Raccolta di molti Cancellieri, e Nodari furono al tempo de' Patriarchi avuta dal Sig.r Conte F: di Brampero Decl. d'Aquileja estratta da un Gio. Batta Moreale di Remanzacco da due volumi, e questa per mio uso.

Monete Antiche de Patriarchi.
Vescovi suffraganei al Patriarca.

così Nota della moneta che mi trovo avere di Volrico Vescovo di Trieste, e Patriarca.

Volfkerico Patriarca num.° ——— N. i.
Bertoldo ——— N. i.
Gregorio eletto e confirmato N. 12.
Rajmondo tre grandi, e due picciole N. 5
Pietro ——— N. i.
Gottobono ——— N. 2.
Castone ——— N. i
Pagano ———
B. Bertrame 5 ~~con la Madonna~~
e due con la Croce N. 7.
Nicolò ——— N. 2.
Lodovico Toriano una coll'effigie
di bronzo ——— N. 0.
Marquardo tre, e una coll'arpin. N. 4
Filippo cardinale ——— N. i.
Giovanni ——— N. 8.
Antonio Gaetano ——— N. 2
Antonio Panciera ——— N. 3.
Antonio da Ponte di Concordia

Lodovico Duca de Tecchio N. 15.

Le suddette monete sono state battute in Udine nel Castello antico.

Agostino Gradenigo Patriarca d'Aquileja fu ritratto nel 1629.

F. C. D. P. D. C. Aq.

Vescovi Suffraganei al Patriarcato d'Aquileja, Santi Protettori e Titolari.

San Tiziano —— Ceneda
San Vicenzo —— Vicenza
San Liberal —— Treviso
San Zenon —— Verona
San Vettor, e Corona — Feltre.
San Massimo —— Cittanova.
San Nazario —— Capodistria
San Vigilio —— Trento
San Pelagio —— Pola
San' Abundio —— Como
San Giusto —— Trieste
San Prosdocimo —— Padova
San Mauro —— Parenzo.
San Nicéforo —— Pedena
San Stefano —— Concordia
San Martino —— Belluno.

[illegible] Wolfkerus Patta usq. in 1217.
1218. Bertoldus Pat.ª usq. in 1251.
1251. Gregorius Pat.ª usq. in 1270.
1273. Raymundus à Turre usq. in 1299.
1299. Petrus Patta usq. in 1301.
1302. Ottobonus Patta usq. in 1314.
1317. Castonus à Turre usq. in 1318.
1319. Paganus à Turre usq. in 1333.
1334. B. Bertrandus Pat.ª usq. in 1350.
1351. Nicolaus Pat.ª usq. in 1358.
1359. Ludovicus Pat.ª usq. in 1365.
1365. Marquardus Pat.ª usq. in 1381.
1381. Philippus Pat.ª usq. in 1387.
1388. Ioannes + Pat.ª usq. in 1394.
1395. Antonius Pat.ª latatus usq. in 1402.
1403. Antoni. de Portugr. Pat.ª usq. in 1411.
1411. Antoni. de Ponte Concord. usq. in 1412.
1413. Ludovicus Dux de Teck Pat.ª usq. in 1420.

Patriarchi

1031 —— Popone
1042 —— Eberardo
1068 —— Gotopoldo
1076 —— Sigeardo
1084 —— Henrico
1085 —— Federico
1119 —— Uldarico Primo.
1122 —— Gerardo
1132 —— Pelegrino Primo
1180 —— Voldarico II.
1184 —— Gotofredo
1195 —— Pellegrino II.

continuano nella sopra scritta carta:

Infrascripti Notarii fuerunt scribae et Cancellarii tempore dictorum Dominorum Patriarcharum.

Mr. Joannes de Lupico Notarius, et Cancellarius tempore Patriarcharum Gregorii et Rajmundi.

Mr. Nicolaus de Lupico Notarius, et Plebanus Tricesimi Cancellarius tempore Gregorii Patriarchae.

Voldarius de Burnico Civitaten Canc. Notarius Domini Patriarchae Wolfkeri. 1214.

Mr. Henricus Notarius de Civitate Austriae, et Cancellarius tempore Patriarchae Rajmundi.

Mr. Nicolaus de Civitate Austriae Notarius et Cancell. tempore Patriarchae Rajmundi.

Mr. Franciscus Notarius de Utino, et Cancell. tempore Patriarchae Rajmundi, et Gregorii

1290. Mr. Valsenus Notarius de Civitate Austriae Cancellarius Patriarchae Rajmundi.

Mr. Franciscus Nasuti Notarius de Utino Cancellarius tempore Patriarchae Petri. Adam. vide in alia pag.

Mr. Daniel Notarius de Utino Cancell. Patriarchae Petri.

Mr. Morandinus de Remanzaus Cancellarius Patriarchae

1334. Mr. Wilelmus de Civitate Notarius Patriarchae Ottoboni.

Mr. Meliorantia Notarius Cancellarius Patriarchae Ottoboni, et Pagani.

Mr. Eusebius de Romagnano Cancellarius Patriarchae Pagani, et Ottoboni.

1331. Mr. Franciscus quondam D. Nonnini Notarius de Villanova de Laude Cancellarius Patriarcharum Pagani, et Rajmundi.

Mr. Gabriel quondam Hieronymi et Henrici de Cremona Notarius et Cancellarius Patriarchae Pagani.

Mr. Papinus quondam Andreae de Ferraria Notarius, et Cancell. Patriarchae Bertrandi.

Mr. Albertus quondam Domini Alberti Notarius de Landol de Bononia Cancell. Pagani Patriarchae

Mr. Gubertinus Notarius de Novate de Mediolano Cancellarius Patriarcharum Bertrandi, et Nicolai.

Mr. Ioannes Petrus de ~~Robis~~ garzonem Notarius et Cancell. Patr. Bertrandi.
Mr. Paulinus Notarius de Civitate Austriae Cancellarius Patr. Bertrandi.
Mr. Petrus Notarius qdm Franceschini de Forlenova Cancell. Patr. Nicolai.
Mr. Sandolinus Notarius filius Ioannis de Sancto Vito Cancellarius Patriarcharum Ludovici, et Marquardi.
Mr. Odoricus qdm Andreae de Susanna de ~~Utino~~ ~~Utino~~ Notarius Cancellarius Patriarcharum Nicolai, Lodovici, et Marquardi.
Mr. Ioannes Notarius qdm S. Odorici de Susanna de Utino Cancell. Patriarcharum Ioannis, Philippi, Antonii, et Antonii.
Mr. Cristophorus Notarius Musulini de Utino Cancell. Patr. Marquardi.
Mr. Ioannes not.s qdm D. Eubertini cancell. Patriarcharum Lodovici, et Marquardi.
Mr. Petrus - - oni de Locha de Regio Notarius et Cancell. D. Patr.
Mr. Nicolussius Notarius qdm Iacobi Cancellarius Patr. Marquardi.
Mr. Paulus Notarius qdm S. Ioannis de Mutina Cancellarius Patr. Lodovici.
Mr. Nicolussius Notarius qdm D. Zerbini de Utino Cancellarius Patriarchae Marquardi.
Mr. Franciscus Notarius qdm Thomasii de - - Iulis de ~~Placentia~~ Utini habitans Cancellarius Patr. Marquardi.
Mr. Marquardus notarius de Zerbinis Cancellarius Patr.
Mr. Roymus antiquior de Zerbinis Cancellarius Patr.
Mr. Seraphinus Notarius Cancellarius Patr. Marquardi.
Mr. Beltrandus Notarius qdm Tosonelli de S.to Vito Cancell. Patr. Marquardi.
[illegible] 1295 Mr. Osvaldus de Filiinis dictus Pirra de Budrio Notarius, Cancell. Patr. ~~Raimundi~~.
Mr. Ioannes de Zucco Notarius de Portogruaro Cancell. Patr. Antonii.
Mr. Antonius de Civitate Austriae qdm Francisci de Mediolano Cancell. Patr. Antonii
Mr. Volutius Notarius Cancellarius Patriarcharum Wolfkeri, et Bertoldi.
Mr. Papinus Notarius de Utino Cancellarius Patr. Pagani.
1296. Mr. Albertus de Civitate Austriae Cancell. Patr. Raimundi.
1236. Mr. Armillus Notarius Cancellarius tempore Patr. Bertoldi.
1296. Mr. Michael Notarius
Mr. Nicolussius Notarius de Civitate tempore Patr. Raimundi.
1266. Albertus Notarius tempore Patr. Pellegrini
Mr. Arnius Notarius Cancell. Patr.
Mr. Benvenutus Notarius qdm Magri Francisci Cancell. Patr.

1207. Mr. Albertus Notarius tempore Patthe Wolcheri.
1218. Mr. Pinabellus Notarius tempore Patthe Bertoldi.
1296. Mr. Michael inclitus D. Patthe Aquilejæ, Istriæ, et Carniolæ Marchion Notarius
1265. Mr. Ioannes Bonus de Civitate Austriæ Not. Cancell. Patthe Gregorii.
1266. Mr. Conradus Sanctæ Sedis Aquil. Not. Cancell. prædi Patthe Gregorii.

| Li sottoscritti Cancellieri, e Nodari sono stati estratti
| dal Volume dal Sig.r Giuseppe C.

Pasinus de Ferraria Cancell. Belvrandi Patthe.
Gabriel de Cremona Cancell. Pagani.
Albertus de Albertis de Bononia Cancell. Pagani.
Gubertinus de Mediolano Cancell. Belvrandi, et Nicolai.
Nicolaus Zerbini de Utino
Franciscus Radolfi de Florentia Utini habitans.
Serafinus Notarius q.m Petri Vannini de Utino Cancell. Marquardi:
Ioannes de Catto de Porte Iv.o Cancell. Antonii Patthe.
Volricus Cancell. Wolfcheri, et Bertoldi.
1266. Albertus Cancell. Pellegrini Patthe, et Bert.i | falla forse in q.to il milesimo
1217. Albertus Notarius Cancell. Wolfcheri Patthe.
1296. Michael de Miulitis ducis Patthe Istriæ et Carniolæ marchionis Not.
1266. Gradus Sanctæ Sedis Aquilejæ Not. et Cancell. Gregorii.
Bertrandus de S.to Vito q.m Coronelli Cancell. Patthe.
Paolus q.m S. Ioannes de N... Cancellarius Bertrandi.
Zaninus de Locha de Regio Cancell. Patthe
1487. Petrus de Locha de Regio Cancell. Patthe
Mo Petrus q.m D. Franceschini de Folenna ... Cancell. Patthe
Bonaventura Cancell. Patthe q.m Bonaventure ...
Iacobus q.m Ioannis de Faidis Cancell. Patthe Marquardi
Candiolus de S.to Vito Cancell. ... Marquardi.
Nicolaus de Civitate Austriæ ... Raymundi.
Venerius de Monte Belluno ... Raymundi.
Antonius q.m Fran.i Cancellarius Patthe Ottoboni
Nicolaus q.m Magri Antonii de Civitate Cancell. Patthe Bertrandi.
Iacobus Guardus de Civit. Aust. Cancell. Ludovici de Tech Patthe.
Petrus Bonus q.m S. Veritatis Cancell. Patthe Antonii.

Candidus de s. Vito Cancell. marquardi.
Raymundus Beltramini de monte Belluno sive Raymundi
Joannes Paris de Ferraria sive Bertrandi.
Adam dictus Ajulfus de Civitate Austr. Cancell. Patr. Petri.
Albertus Notarius de Utino Cancell. Patrialis
Paulinus q. m. magri Joannis de Utino Cancell. Patr. Bertrandi.
Henricus Pritent sive Patr. Antonii

Utini.

Isti sunt Notarii, quorum notas habet m. Ioannes notarius de ~~Monte~~ Montegnacco dictus dal Pos.

Mr. Leonardus Notarius q. d. Matthaei de Montegnacco.
Mr. Antonius Crotta Not. de Belgrado.
Mr. Bertrandus de Ajalla Not.
Mr. Laurentius Sgarabelinus Not. Marculi de Cassignacco.
Mr. Nicolaus de Fabris Not. de Sivazano.
Mr. Iacobus Not. de Fabris de Sivazano.
Mr. Dominicus Not. de Cadiabrio.
Mr. Ioannes Not. q. Bertoldi de Montegnacco.
Mr. Iacobus filius Ioannis Not.
Mr. Bertoldus Not. filius q. Thomae de Montegn.
Ptr Petrus Not. q. Thomae de Montegnacco.
Mr. Aloysius Not. filius q. Iacobi de Montegnacco.
Mr. Ioannes Fran. fil. q. Iacobi de Montegnacco.
Mr. Ioannes Petrus Not. q. Christophori de Utino.
Mr. Franciscus Not.
Mr. Hieronymus filius q. Francisci.
Mr. Petrus Not. comitis.
Mr. Rufinus Not. de Bononia.
Mr. Petrus q. D. Franceschini de Fordanova Cancell. Patrialis.
Ptr Iacobus Tarvanis olim D. Utinae.
Ptr Michael Not. q. Venuti de Utino.
Mr. Antonius Not. Trombatte.
Mr. Benvenutus Not. q. magistri Benvenuti Not. Cancell. Patrialis.
Mr. Nicolaus eius filius notarius de Utino.
Mr. Salvanus Not. de Utino.
Mr. Federicus eius filius Not. de Utino.
Mr. Leonardus Not. q. Federici Not. de Utino.
Mr. Ioannes Notarius q. D. Pauli Doct. de Bonon.
Mr. Paulus Notar. de Cossis de Bonon.

Utini

Mag. Ioannes de Montegnacco habet etiam infrascriptas notas.
Mr. Vincentius Not. de Utino
Mr. Tealdus Not. de Utino
Mr. Pasinus Not. de Tarvanis q. Dni Andreae Cancell. Patrialis.
Ptr Ioannes q. Federici de Azano Not. a quo habet infrascriptas.

Anno 1358. die 2. Aprilis in libro V. q. Lubertini Notarii ... D. Nicolai Patr.
Commissio fuit Fran. Notario ... Notarii q. ... de Utino de Not. cum Protocollis ...
Nicolaus de Malso ...
Nicolussius Picinitus.
Nicolaus ... Valentinus de Utino.
Pithonus de Faganea
Ptr Petrus de Malso.
Iacobus dictus Donatus
Franciscus filius Bianchini de Utino
Dom. Odoricus de Fagagna
Guido de Medino q. Francisci.
Mag. Fran. Doct. ... et Bus.
Nicolaus Bissatus
Paulus Basatus filius Nicolai ...
Gregorius fil. q. presbyteri magistri Francisci de Utino,

Utini.

[illegible] de Fifitinis, [illegible] Bel-
nandus de Cruce sequentes
notas habet.

Bertrandus de Crucis de Utino
Antonius q.dam Matthiusii de Crucis de Ut.
Seraphinus [illegible] Canell. Patrialis.
Iacobus de [illegible] Canell. Patrialis
Aristilius de Utino Canell. Patrialis
Nicolaus de Bredis
Nicolaus [illegible] de Zerbinis } Not.es Can.ci Pat.
[illegible] de Zerbinis
Nicolaus [illegible] de Glemona.
Iacellus de Utino
Leonardus Iacobi [illegible]
Nicolaus Bartholomei
Dominicus Antonii
Franciscus Canci a Fornace.
Nicolaus Odorici [illegible]
Aloysius Laurentii [illegible]
Io. Nicolaus q. Odorici Sionis.
Aloysius de [illegible]
[illegible] q.dam Thomasini
Nicolaus de Capillato q.dam [illegible]
Nicolaus q.dam Thomasini [illegible]
Nicolaus [illegible]
Nicolaus Galli.
Andreas [illegible]
Thomasinus [illegible]
Ancillottus [illegible]
[illegible]
Pr. Petrus Tomasini de [illegible]
Nicolaus [illegible]
Ioannes [illegible]
[illegible] de Utino
Odulfus de Arenea.

Stefanus de Capillato
Hector de Tulmetio [illegible] in [illegible]
Pr. Marcus de Quadmibus
Nicolaus de [illegible]
Marquardus Zerbinus Nic. Canell. Patr.
Tomasinus Nicolai Ferrarius.
Benvenutus q.dam Bonaventure [illegible]
[illegible] Canell. Patrialis.
Zanutius de Concordia.
Ioannes Manfredi.
Ludovicus q.dam D. Augustini.
Petrus q.dam Matthiusii Pellizarii.
Leonardus q.dam [illegible]
Simon de Utino
Zanutus de Utino
Nicolaus Rosti
Petrus Antivani
Ioannes q.dam Matthie de Burgo Aquileie
Antonius
Ioannes Thomasini Nicoletti.
Rainaldus de Capellutto.
Marcus [illegible] de [illegible]
Romanus de Utino.
Stefanus de [illegible]
Rainaldus de Capellutto
Ioannes Arnuti
Pr. Ioannes de Fagana.
Vincentius de [illegible]
Leonardus Antonii de Utino.
Iacobus Ferulini
Cristianus de Utino
Nicolaus Canciani [illegible]
Albertus de Utino Canell. Patrialis
Paulus q.dam Dni [illegible] de Romaniis
Utinus de Utino.

Antonius Claudius Michuli de Utino Not.
habet tres quaternos Notarii q.dm
S. Philippi Notarii, q.dm Dni Hi-
berti de Vanbolis de Bononia
pro annis 1355. 1356. 1373.
Tomasius Nicoletti
Franciscus de Venetiis
Vanutius Bartholomei
Joannes Dominici de Cividate.
Dominicus Balai...
Martinus Missini de Stragoldo.
Martinus de Utino ...
Oscuardus dictus Piva de Butrio et Cancell.
Patrialis an. 1295.
Leonardus Antonii.
Paulus de Utino.
Franciscus de Utino ...
Angelus ...
Leonardus Butissi de Utino
Benedictus Malvenda
1362. Zanderus Cancellarius Patriarchis
Jacobus Turre
Jacobus q.dm Joannis.
Lodovicus de Sta Maria la Longa
Sirenus de Utino.
Henricus de Clemona
Nicolaus de Jonglans.
Zanutissius de Utino
Nicolaus de Utino.
Nicolaus de Sacilis.
Nicolaus de Zarlini
Dominicus Augustini.
Stephanus Laurenti.
Philippus Matthiae
Missius de Sta Maria de Claunico.
Rubinus
Andreas

Odoricus q.dm Andrea
Bonifacius de Tricano
Nicolaus Bartolussii.
Joannes Sono

Joannes de Belgrado Cancell. Sti Mani Utini
tenuit sequentium Notar. abbreviat.
Halianus de Maniaco
Joannes Bachini de Maniaco.
Ptr Martinus ...
Ptr Joannes de Nimis.
... Melchior de Belgrado.

Joannes Acti de Faganea Utini tenuit
... sequentium will.
Nicolaus q.dm Philippi de Faganea.
Stephanus de Capua
Ptr Matthaeus de Cereta tenuit in Faganea

Simoni de Lovaria q.dm Joannis nota
sequentium sunt commissa.
Joannes de Lupico } Cancell. tpre Gregorii
Franciscus de Utino } et Raymundi.
Meliorantias } Cancell. tpre
Eusebius de Romagnano } Pagani, et Ottobon
Samuel q.dm Henrici de Cremona Cancell.
tpre Pagani Patriae.
Guertinus de Novate de Mediolano
Cancell. tpre Patriarch. Pagani, Bertran-
di et ...
Joannes q.dm Guertini de Novate tpre ...
Zaudiolus de Sto Vito tpre Marquardi
Nicolaus de Civit. Austr. tpre Raymundi.
Venerius de Monte Belluno tpre Raymundi.
Jos Petrus Fabris tempore Bertrandi
Franciscus Nasutti tpre Petri.
... Notarii.
1320. Antonius de Rivignano.
Panius

Laurentius de Spilignarco
Bertrandus de sto Vito qdm Cornelli
not. scriba Patrelis?
Francicus Saraceni de Aquileja.
Ioannes à Turre de Civit. Aust.
Dominicus
Ptr Thiccinus de sto Vito.
Benvenutus qdm Panthaleonis.
Leonardus qdm Bartholomei cyroici de Utino
Bartholomeus de Utino.
Armanus
Iacobus Ioannes de Villa cavnea
Odoricus qdm Iacobi ...
Paulinus qdm magri ... de ...
... Patriale ...
Ioannes de Lovaria de Uto
Leonardus qdm Anesii de Utino.
Thomas qdm Thome Rangoni de Uto.
Nicolaus Candidi de Uto.
Iacobus de Manzano.
Ridulfus de Manzano
Donatus de Villalta.
Panthaleon de Civit. Aust.
Ptr Nicolaus de sta Margarita
Guilelmus de Fagagna.
Franciscus de Gragnlinis.
Ioannes Sandri
Franciscus à Fabis
Ioannes de Tavianà
in 1351. Antonius Foraimontis
Iacobus de Fradis
Simon de Ragia
Odoricus qdm Ermanutii.
Bartolomeus de sto Vito.
Tobias de sto Vito.
Ioannes Risoldi
Ptr Risoldus
Iacobus Ioannis de sto Vito.

Petrus de Ponte Clapp...
Ioh. Blanchi Romani de Utino.

Utini.

Benvenutus Medici de Utino hi notas insculpsit.
Odoricus Medici de Utino
Antonius de Valvasonor
Ioannes de Quadruvio Titan Utini.
Georgius de Quadruvio
Iacobus de Quadruvio
Ptr Nicolaus de Flaibano Titan Utini.
Jo: Paulus de Tricesimo qdm Panthaleonis.
Nicolaus qdm Dominici Palliparii de Utino.
Ptr Iacobus de Amaro Titan Utini.

Bernardinus Notarius de Prampergo qdm Georgii
Notarii hi insignes notas, quas habebat
Benedictus Medici antedictus.
Georgius de Prampergo Not. Utini Titan hi
notas insculpsit. Deinde Bernardinus
eius filius, Candidus Notarius Varmi
de Tricesimo.
Bonushomo de Bilerio
Ioannes de Civit. Aust.
Nicolaus de Alte Prampergi.
Ptr Blasius de Tricesimo.
Benvenutus Medici de Utino.

Nicolaus à Fornace de Utino hi notas
insculpsit:
Ioannes de Tricesimo qdm Blasmarii.
Ioannes Quadruvio qdm Candidi:
Zanitellus à Fornace.
Antonius à Fornace.
Aloysius à Fornace filius Antonii
Iacobus qdm Zanitelli. Frater

Franciscus q.dam Zanitelli } fratres
Ioannes Petrus a Fornace.

Apud illos de Susanna de Utino tunc Not.rii sequentes, vel Pathdes (?) cancell.

Nicolaus a Fornace.
Idoricus q.dam Andree de Susanna }
Ioannes q.dam Idorici de Susanna } cancell. Patholes
Ioannes de Missulinis
Christophorus de Missulinis cancell.
Nicolaus q.dam Magri Corradi de Utino.
Macor q.dam Ioannis
Hieronymus de Brunatis
Antonius Venier q.dam Ioannis de Susanna
Franciscus q.dam Petri Scarpani de Utino.

Petrus a Varris q.dam Ioannis habet sequentes.
Ambrosius de Cucanea
Leonardus Theoldi.
Marinus
Ptr. Nicolaus Claudis de S.to Daniele. alias Antonius Claudius
Franciscus a Varris
Simon a Varris
Valentinus de Camino.
1372. Niculussius Ugnotti
Ioannes Liula — alibi de Silva
Aloysius a Cerceis
Unus de Muzano antiquus.

Antonius Fabri de Utino habebat, nunc Simon de Lovania postea legitur:
Matthias de Flaibano
Rodulphus de Moruzio
Ioannes q.dam Rodulfi de Moruzio
Guilelminus de Fagagna
Franciscus de Gradelinis de Valvasone.
Antonius officians in S.ta Margarita.
Pantaleon de Civit. Austr. Titans in Monas.

1394. Iacobus de Moruzio Titans in S. Margarita.

Matthaeus Clapiz Notarius habet Utino et legitur

Candidus Not.s de Utino
Hieronymus filius q.dam Candidi:
Nicolaus q.dam Candidi de Utino.
Ptr. Nicolaus officians in Tercento. }
Ptr. Franciscus de Puzoleo officians in Mers. } omnes

Nicolaus Miculi, nunc vero Franciscus Barbetta legitur.
1401. Bernardus de Brazzacho q.dam Picardi:
Iacobus Miculi de Utino
Petrus del Terzo de Utino
Leonardus q.dam Dom.ci Fellicani de Utino.
Philippus q.dam d. Alberti de Vandolis de Bononia Utini Titans.

Bertrandus q.dam Candidi de Utino habet legitur
Candidus q.dam Hieronymi de Utino
Ioannes de Liula
Niculussius
Nicolaus q.dam Tobie q.dam Danielis de Clemona Cancell. Comm. Aquil.
Franciscus de Faedis
Ioannes Moratti
Thomas

Masottus de Picoris de Utino, inde Bernardinus de S.to Cantiano de Lovania infrascripti.
Iacobus q.dam magri Leonardi Pictoris de Utino.
Alexander de Cenata
Zanninus de Lacha de Regio Cancell.
Ioannes q.dam Zanetti de Savorgnano cui Alexandri suspicit ...
Laurentius de Lovania Pater dicti Bernardini.
Benvenutus de Utino.

Nicolaus fil. q.dam Bavenuti de Utino.
Albertus de Bononia
Philippus q. Albergetti
Nicolaus Picolominus
Petrus de Forlenova
Joannes Maria de Laviania.

Franciscus de Maniaco dictus Fantolina
Utini litterus q.dam q. Bartholomei
primi capit.
Bartholomeus de Maniaco pater dicti q. Franc.
Urbanus Brumalenus
Ridolphus q.dam Iuliani de Florentia D.
Paulus de Spilimbergo

Antonius Pilosius q.dam Odorici Pilosii de
Sancto Daniele lit. captus
Odoricus Pilosius q.dam Odorici de S. Dan.
Jacobus Francus Carguilus Can.cus Utinen.

Bartholomeus Maffini de Utino, nunc q.
Antonius Miltiadis ut capit.
Petrus Bonus q.dam q. Vanitatis de Verona.
Raviael q.dam q. Raphaelis de Verona Can-
cell. Comitatus Utini.

In Civitate Austriae.

q. Leonardus Don de Civitat. captus fit.
Antonius de Porentonon dictus paccinus
Cancell. D. Antonii Patriarchae.
Joannes Ioannis
Odoricus de Monasterio
Petrus de Monasterio
Marcus dictus Morel
Nicolaus de Castellerio
Pbr Gabriel q.dam Bertoldi de Utino, Vicar. Fradij.
Jacobus Zoppanuti
Jacobus q.dam Ioannis de Fradis Cancell.
Patriarchae Marquardi.

Bartholomeus Vicarius in Carnione,
Bartholomeus q.dam Henrici Formia de Civit.
Pbr Bapta de S.to Thoma.
Pbr Bartholomeus
Dominicus de Prelomano
Franciscus q.dam Bavenuti Venerius de Fradis
Stephanus q.dam Dominici.
Dominicus ore
Bonifacius de Falito
Jacobus Bono
Joannes q.dam Antonii pellipari de Utino.
Joannes Bonius q.dam magni Antonii de Civit. Aust.
Henricus Vanker
Joseph
Landuinus
Joanninus Reverenti
Joannes Rubeus
Hermaninus Cheirany
Aldepretus
Franciscus Vinea de Civit. Aust.
Armannus
Philippus Ospaleti
Eujlonus de Civit. Aust.
Marcus.

Qui sequuntur, Cancellarii antiqui fuerunt
Communitatis Aquilejae, quorum notae
mandato D.ni Jacobi Tanisani Lo-
cumtenentis commissae nunc q. Nico-
lao q. Fabij q.dam q. Danielis de Elemona
cujus notas inde tunc q. Bernardus
q.dam q. Candido de Utino.
Jacobus de Brugnara
Odoricus de Alaeis
Luchinus
Guidus

Antonius Ianisi de Tolmezio litteras Civit.
Aust. collegium captus:
Joannes de Monasfalcono
Thomas de Civitate.

Federicus de Civitate
Ptr. Nicolaus de Campilio
Ptr. Martinus de Zara
Dns Baptista de Valvasone Can.

Notarii Civit. Austriae
iuxta aetates.

✠ Leonardus Quintianus
Paulus de Venzone
1443. Antonius Dni Batte
Franciscus Minutinus
Ptr. Ioannes de Nimis
Comitinus
Ioannes de Capolinis
Ioannes Bonus
Ioannes Feletarinus
Nicolaus q. Stephani
Enricus Euavandi
Antonius Pelvarini
Franciscus de Cullovio
1420 Alexius
1443. Iacobus Bono.
Dominicus
Nicolaus de Sulonchio.
Nicolaus de Canussio
q. Antonius de Comunis hic notus.
Nicolaus Filini
Franciscus Civis q. Iacobi Filini
Ioannes Domin Benvenuti
q. Antonius Comunius de Civit. Aust.
D. Antonius Canussius Canonicus
Alexius de Civit. q. q. Iacobi de Attemps.
1303. Nicolaus q. Franciscini
Nicolaus q. Antonii de Venussis
Cancell. Capituli Civitaten.
Petrus q. D. Batte q. D. Iuliani
Benvenutus q. Conradi de Civit.

Tricassinus q. q. Bartholomei de Manasio
Petrus Notarius de Canussio de Civit.
1399. Valerius Notarius tpre Raymundi Patte
Guilielmus q. Iuliani de Civitate
tpre Raymundi Patte
Thomasuttus q. Soni de Cubanea
hic est Civit. Aust.
Iulianus Thomasutti
Ioannes q. D. Iuliani
Sicardus de Magnano
Nicolaus de Zolano
Micolussius de Burgo Pontis
Zaninus q. Dni Michaelis

Franciscus de Minutinis hic notus aetate
Nicolaus q. Mag. de Burgo S. Petri
Ioannes Feletarinus de Civit.
Nicolaus Filinus
Iacobus de Civit. tpre Ludovici Patte
Ioannes de Attemps Civitatis
Franciscus Bucini
Ptr. Georgius

Praedictorum Notariorum sub signo ✠ die
a. Octob. 1404. commissio facta
fuit Ioanni de Sygana de
Utino Cancell. Patriali.

Nicolaus Civitaten. Notarius repertus q. Summi
D. Patte Raymundus anno 1388.
die 6. Febr. commisit Guilelmo
Not. q. D. Iuliani de Civit. notas
magistri Francisci Not. de Civitate
pro D. Patre.

Sequentium notariorum q. Leonardus Quin-
tianus, sive Iulianus hic notus
omnis
inde q. Antonius D. Batte Civit. Aust.
hic notus

Nassinguerra de Civit.
Henricus giapatus Not. in generalis.
Bartholomeus de Civitate.

Fulcherinus . . . . ut testes.
. . . maestri
Nicolaus de Ragonea.

Antonius Comuzii de Civit. Aust. ut testes
Alexius qdm Iacobi de Attimis
Comutus dicti communitatis
Nardinus de Nordis
1302. Nicolaus qdm Francischini.
1314. Antonius qdm Franc. Cancell. Patriae Ottoboni.
Nicolaus qdm Nicolai de Venustis Cancellarius
Capli Civitaten.
Bonaccorsius qdm Conradi . . . . qdm
Bertoldi de Monastero.
Petrus qdm Michaelis della Monte +
Canonicus Civitaten.
1273 Iacobus magri Nicolai Cancellarius
Patriae Raymundi
Ulrich de Magnano.
Ioannes qdm Iuliani
Thomasinus qdm Dni Antonii de Manea.
1334. Nicolaus qdm magri Antonii de Civit.
1350. Antonius Civitaten qdm Turgi
Antonius } fratres.
Nicolaus }
Nicolaus Fagliano
Laurentius Magister de Civit.
Petrus Civitatensis.
Nicolaus de Burgo Ponti
Zannusius de Minetta.
Manus qdm Ioannis de Nimis Titans
in Civitate.

Raymundus Patria anno 1288
. . . commisit Wilhelmo qdm
Dni Salagani de Civit. notari . . .
. . . Not. de Civit. . . .

Patriae erat Not.
Predictorum Notarorum anno 1304 . . . Civit.
commissio facta Ioanni Suvane de Utino

Franciscus de Martinis de Civit. Aust.
ut testes.
Ioannes de Venustis de Civit. Aust.
Nicolaus qdm magri Stephani de Civit. de
Burgo Pontis.
Ioannes Fulcherini de Civit.
Nicolaus Fibilini.
Ioannes Suardus de Civit. Aust. Cancell.
Patriae de Teck.
Ptr Ioannes de Nimis.
Ioannes de Attimis qdm Guilielmi Titans
in Civitate.
Franciscus Viviani.
Ptr Gregorius.

Leonardus de Taglianbanis testis ut notus
Paulus de Venzono Civit. Titans.
Bertholomeus qdm Niculussii de Faedis.
Ptr Abrami de Civitate.

Antonius ut testes
Nassinguerra de Civit.
Franciscus qdm Petri de Rosina
Henricus Paitent quae Patriae Antonii. 1412
Bartholomeus qdm Nicolai de Civit.
Nassimbenus

Fulcherinus de Civit. Not. ut testes.
Nicolaus dni Fulmenti de Bertenis
Nicolaus de Ragonea qdm Petri
Ptr Mattheus de Ragonea
Leonardus eius frater
Bartholomeus frater . . . . . .

Goritiae

g Federicus de Attimis Cancell. in Goritia hr nótos sequtes:

Viviánus de Goritia

Nicolaus Pizon

Matthias de Goritia

Iacobus de Goritia.

415. Marcus

447. Franciscus de Cormono

1300. 1325. Vitus de Goritia

450. 464. Antonius q. Betta de Goritia

463. 464. Nicolaus q. Antonii predicti

466. 472. Ptr Leonardus

Ioannes de Sacray

420. 430. Federicus de Pirmas

Concordiae

Ptr Phinqus Can. Concordien. hr. eques

1267. Antonius

1298. 1301. Valerius

1301. Antonius q. Iacomelli Brunaleschi de Portugruario.

1329. Gabriel dictus Burellus de Mesago.

1326. Ioannes Venuti Vychienz

1345. Portulanus q. magri Ancelli de Portugrua.

Almericus q. Iacomelli de Portugru.

1347. Petrus q. Almerici.

1348. Valentinus.

1336. Iacobus q. Venar. de Portugruario.

1362. Lanciloctus q. Nicolai de Portugruario.

1363. Ioannes q. Francisci...

1370. Nicolaus q. Nicolai Maraccini de P. G. Cancell. Portugri et Elemone

1409. Stephanus q. Nicolussii della Barba de Portugruario Cancell. Epi Concordien.

Sequentes Notariorum notas hr Io. Bapta q. Antonii de Pivinis de Portugru.

Antonius de Pevinis q. Bapte

Iacobus de Pivinis Barbanus dictus hr alias notas vigilatas cauia huiusmodi.

g Georgius de sta Vita habitans in Porta Gruario. hr capitul. notar.

Guielmus q. Nicolai de Venetiis

Petrus Bonus q. g Veritatis Cancell. Patte

Antonii

Ioannes

Ioannes filius Marcussi

Andreas q. Nicolai Miani de Venetiis

g Iacobus q. Nicolai della Turre de Portugruario hr capitul. notar.

Franciscus q. Antonii de Lendinaria Cancell. Epatus Concordien.

Angelus Prati Cancell. Abbatie Sexti.

Marius Antonius della Scala de Portugruaono.

Michael q. g Marii Antonii

Ptr Leonardus q. Antonii de Tritonibus de Coneglano habitans Maniaci.

Iacobus de Panigaleis q. g Dni Fran. hr eorum quinternos. g Bernardinus de Panigaleis hr totum.

Dominicus Pero de Luca de Portugrua. est modernus.

In libro q. Valentini [illegible] est nota-
Valerii tum quod Castrum de Flagonea cecidit propter magnum terremotum, qui fuit anno 1348. die 25. Ianuarii de Veneris circa vesperas hora ... in festo Conversionis Sci Pauli, in quo erat Sancta de Toppo, que obiit cum tota familia. Item fuit in aliis locis Patrie, et magna damna fecit ubique.

Valvasoni.

Ludovicus q(uonda)m Petri Pauli de Valvasono h(abe)t ius commune

Balthassar de Valvasono

Melchior q(uonda)m Baldassaris

Ioannes Franciscus q(uonda)m Melchioris.

Matthias q(uonda)m Balthassaris de Valvasono.

Ioannes Fran(cis)c(us) q(uonda)m Marchionis

In S(an)c(t)o Vito ultra Tilaventu(m).

Ioannes Antedicus cancell(arius) loci q(uonda)m Francisco de Villalta h(abit)ans in S(an)c(t)o Vito, h(abe)t regestr(a)

Ioannes Fran(cis)c(us) de Villalta q(uonda)m Ioannis Bap(tis)te.

Bernardinus Taglianus h(abit)ans in S(an)c(t)o Vito h(abe)t

Petrus de Canipa h(abit)ans in S(an)c(t)o Vito et consor: ... Iozzi.

In sancto Daniele

Iacobus Piranus de S(an)c(t)o Daniele h(abe)t regestr(a)

1388 Federicus q(uonda)m Elivii de Colorreto.

1434. 4 Iun.

P(res)b(ite)r Petrus eius filius

1429. Antonius q(uonda)m d(i)c(t)i Federici

P(res)b(ite)r Antonius q(uonda)m Francischetti de Colloreto

P(res)b(ite)r Leonardus de Cavriano.

P(res)b(ite)r Nossus Puppi de S(an)c(t)o Daniele.

Andreas Piranus

Ioannes Piranus eius filius.

Ioannes Pithianus q(uonda)m Nicolai cancell(arius) in S(an)c(t)o Daniele h(abe)t reg(estra)

Nicolaus Pirnianus Pater Sui.

Antonius Pithianus h(abe)t reg(est)r(a)

1380. Federicus q(uonda)m Elivii de Coloretto

1434.

1422. Nicolaus filius q(uonda)m Federici. 12. Ioa(nnes)

... Pirianus ... de S(an)c(t)o Daniele.

Leonardus Pirhianus Andree filius et Cancell(arius) Portalis.

In Spilimbergo

Ioannes q(uonda)m Leonardi Carbi Cancellarius Spilimbergensi q(uonda)m Petri Cancellarii in dicto loco h(abe)t notas regestr(a)

Thomas q(uonda)m Bellamenti

Laurentinus eius filius

Nicolaus filius superstiti

Ioannes Nicletta.

Beltrandus

P(res)b(ite)r Zuccarinus

Maninus de Florentia

P(res)b(ite)r Daniel omnes s(upradic)ti de Spilimbergo.

Iacobus de Buya

Marquardus de Buya.

Nicolaus de Malso

P(res)b(ite)r Petrus Hermacoras de Aquileja

P(res)b(ite)r Petrus

P(res)b(ite)r Benedictus

Odoricus de Cavanis

P(res)b(ite)r Daniel de Maiso

Nicolaus Pinctus de Utino

Valentinus dictus Nicolaus q(uonda)m Venuti calligarius de Utino.

Nonsius q(uonda)m Venuti

Marcus de Melso

Leonardus Pascuarinus de Maniaco.

Hic notas Marquardi q(uonda)m Leonardi de Maniaco d(ici)t hab(er)e.

Petrus Carbo de Policenico Cancellarius Spilimbergi et h(abe)t ...

Eugenius q(uonda)m Magri Remedii de Spilimbergo notas regestr(a)

1434. Remedii pater. 1442.

410. Pellegrinus 1430.

1442. Leonardus Marubi. 1448.

1444. Nicolaus q(uonda)m Magri Pellegrini. 1465.

1450 Marcus Ducatus Can(cellari)us Spilimbergi. 1476.

1470. Consolatus 1471

1481. Ioannes de Artenea 1489.

~~... Antonius Carbo~~ Leonardus Carbo

qdā Petri, et Cancell. Spilimbgi
hē [illegible] Ioannis.
1552. Antenor Carbo Not. et Doctor Spilimbgi
1556. Io. Bapta Carbo Cancell. Spilimbgi
Thomas qdā Bellamenti
Ioannes Nimicotte } Spilimbergen.
Ptr Deodatus
Ptr Daniel
× Petrus dictus Hermacoras de Aquileja
Simon Cattonus
Leonardus ~~Nicolaus~~ Pascoslinus hē notas Laurea[ti] de Spilimbgo.
1477. Eugenius qdā Remedii de Spilimbgo
1492. Leonardus Mazucuo
Nicolaus qdā Pellegrini.

In Tricesimo.

Nicolaus de Sto Felice qdā Dom. de Tricesimo
ejus not. hē.
Daniel de Tricesimo pater Nicolai.
Hector de Tricesimo qdā Dominici.
Daniel de Glemona Can. Aquilejen.
|| nunc istorum notas ... eres Ioannes
|| de la Martina in Tricesimo.
David de Sto Felice qdā Nicolai in Tricesimo
Nicolaus Pater David
Dominicus avus paternus David
Hector Pater David
Ptr Dominicus de Glemona Canc. Capli Aquilejen.
Ioannes filius Nicolai.
Bartholomeus avus huius paternus.
Nicolaus pater Ioannis
Bernardus de Zeliacis
Ptr Hermacoras Zius de Arnnea.
Io. Bapta de Federicis de Tricesimo
... Aquilejen.

Bernardus Lucretius
Ambrosius de Rasmis Not. Utini ...

In Faganea.

Ioannes Bapta qdā Bartolomei de Faganea
not. hē ejus.
Bartholomeus Pater dicti Io. Baptę.
Io. Fran.cus de Faganea qdā Io. hē ejus.
Ioannes pater dicti Franci
1403. Nicolaus qdā Philippi de Faganea.

In Tulmetio

Romanus qdā Gasparini de Tulmetio hē
notas ejus.
Gasparus Milisii de Tulmetio
Hieronymus Bianchini
Iacobus Bianchini
Simon qdā Iacobi de Tulmetio
~~Antonius Ianisii de Tulm~~
Antonius Ianisii de Tulmetio hē ejus
Ptr Martinus de Sava
Ptr Baptista de Venzono Can. Civitat.

Aquilejæ.

Notas cancellariorum Aquilejensium
Mag.cus D. Iacobus Traviȝanus, quem
tenens Patrię Fori Iulii concepit
Antonio et Tobię qdā Danielis de
Glemona an. 1423. die ... tenuit
[illegible]
Nicolaus qdā Tobię qdā Bertrandi
Notarii qdā Candidi de Utino
Iacobus de Buganza
Odoricus de Alanis

ab illis de notę com. Laurentę Noveno
uxoris Utino magni ...
Simon
Matthei
Cassacco Faganea Utini Pellegrini
Barbara
hē ejus
Varnea
Utini de Utino.
de Utino.
Utino.
Utini Notarius Antonius

In Utino

Nota Notariorum quorum notas penes Robertum de Latisana Not.um Utini reperies.

Antonius ...
Antonius de Coveis
Antonius q.dam magri Andree Fabri de Utino
 ... in Quadruvio
Albergettus q.dam d. Albergetti de Vandolis
 de Bononia alias de Utino.
Andreas Leonardi Pictoris
Andreas Leonis.
Antonius de Utino q.dam Dni de Mizanao.
Antonius de Utino
Angelus q.dam ... de s.to Vito.
Bartholomeus q.dam ... Comini de Latisana.
Beltrandus de Coreis.
Bertrandus de Castilerio.
Bonifacius de Tricano.
Bertrandus de s.to Vito
Benvenutus q.dam magri Bonaventure.
Bartholomeus
Benedictus Malacrea de s.to Vito.
Bertrandus Cazzaculi de s.to Vito.
Cancianus de Utino
Dominicus Zerbini
Dominicus Zerbini antiquior
Dominicus Odai
Dominicus Anticus de Sevezzano
Dominicus Augustini
Hector q.dam Zanini de Julmeris
Henricus de Glemona.
Franciscus Canci de Fornace
Franciscus Vide de Utino.
Franciscus q.dam magri ... pelizari
 de Venetiis
Eaudiolus de s.to Vito.

Jacobus Zelli
Joannes Thomasini
Jacobus Turre de Cividate Clericus ...
Jacobus de Faedis q.dam Marquardi
Joannes de Nimis
Joanninus Augusti
Joannes q.dam Odorici.
Jacobus Miulini.
Joannes Manfredi.
Joannes q.dam Mathie textoris
Jacobus de Carnea
Joannes de Carnea
Pbr Julianus de Madrisio Varmi.
Joannes Antonii Ligoldi.
Joannes Nicolaus Coil q.dam Bartholomei ...
Joannes Driussi
Jacobus de s.to Vito.
Joannes Dominicus de Cividate
Jacobus Zuanne.
Joannes Franciscus Militius
Ludovicus de s.ta Maria la Longa
Leonardus Antonii
Laurentius Augusti
Laurentius Marcutti de Cassignacco
Lancillotus q.dam Nicolai de Portugruario
Leonardus Jacobi Tolle
Ludovicus Augustini
Leonardus de Bonifaciis de Utino q.dam Jacobi
Leonardus de Castilerio
Martinus Thomasini
Marquardus Zerbini
Mathaeus Scarpini de ...
Martinus ... de ...
Macor de Quadruvio
Macor de Prata
Martinus de Utino
Nicolaus de s.ta Maria Sclavinichi.

Nicolaus filinus de Utino
Nicolaus Manini de Utino
Nicolaus de la Maria la Longa
Nicolaus de Candis
Nicolaus Thomasini
Nicolaus q.dam Henrici de Mortegliano
Nicolaus Polez
Nicolaus Puzzini de Glemona
Nicolaus de Castellutto
Nicolaus Zerbini
Nicolaus Canianini
Nicolaus q.dam Venuti
Nicolaus de Faedis
Nicolaus de Faganea q.dam Marquardi de Buttrio
Nicolaus de Conegliano
Nicolaus incola de S.to Daniele
Nicolaus q.dam Dominici Malfo de Utino
Nicolaus Odorici Selauenii
Nicolaus Bartholomei
Nicolaus Rufini
Nicolaus Bartholotti
Nicolaus Gratonus
Nicolaus de Bredis
Odoricus de Utino
Oswaldus de Buttrio
Paulus de Utino
Pasqualinus de S.to Vito
Petrus Mathiussii Pelliciarii
Pbr Petrus Canonici Ceidonus
Philippus de Pragorr.
Philippus q.dam Mathei Melchiorii de Utino
Rubinus de Glemona
Rodulphus de Artenea
Rinaldus de Castellutto
Romanus de Utino q.dam Stephani de Roman
Robertus Camini de Latisana q.dam Ioannis de Sacerno

civis Utinensis q.dam publicus ... Pellij de
Seraphinus Martinus de Utino ... e com:
Simon de Utino ... ornamte
Stephanus de Utino ... aveno
Stephanus Archilotti de Castellutto.
Sironus de Utino q.dam ... adri.
Stephanus q.dam Laurentii. ... ino
Thomasinus Nicoletti ... qui
Thomasinus Nicolai Ferratorus.
Thomasinus Mepa ... mon
Vancinus de Palazolo
Vespucius de Utino
Uccellus de Utino q.dam Damiani de Portogruaro ... thei
Venutus Barberii.
Zanutinus de Concordia
Zanutinus, seu Zanutus de Utino.

Susanni de Utino habent unam quinternum
Notariorum et abbreviaturarum
Nicolaus Martini.
Pbr Petrus Plebanus Canipa q.dam magri Hermacorus ... ...
Bonaldus.
Nicolaus q.dam Zanonis de Aiello.
Nicolaus q.dam s. Conradi de Utino.
1358. Ioannes q.dam s. Martini de Aquileja ...
Nota q.d s. Maior q.dam s.
Ioannis Susanna de Utino habuit ipsam
commissionem Notariorum q.dam s. Ioannis
Fanalessi de Utino a q.d Pattha ...
d.d Antonio
Franciscus de Utino q.dam Nicolai
Piancini habuit commissionem Notariorum
1409. Philippus de Fagnea
Iacobus Beltrandus de Utino ha=
buit infrascriptas notas.

Laurentius Bevilaqua habuit notas Ioannis o.
Pasi a Fornace.

Utini
Mathæus de la scala de Utino ha.
notas infrascriptas.

Nicolaus Medici
Petrus medici
Franciscus Petri Scarparii
Joannes q.dam Leonardi sono de Utino.

Franciscus de Filittinis hic regestr.
omissis.
Joannes de Fradis Cancell. Marquardi.
Antonius de Utino Cancell. Patthaliis
Nicolaus de Bardis
Nicolaus Petri de Glemona.
Ucellus de Utino.
Leonardus Jacobi Sclavi
Odoricus q.dam Antonii
Franciscus Cassii a Fornace.
Nicolaus Odorici Sclavi.
Joannes q.dam Odorici Scon.
Franciscus q.dam Thomasii de Utino.
Joannes Bartholomei infirmatoris.
Nicolaus de Martegliano.
Laurentius Arpacius
Nicolaus de S.ta M.a Longa.
Martinus q.dam ser Thomasini de Utino.
Nicolaus Manini.
Joannes Gallici.
Andreas Leonis
Thomassius Cancelarius Civitatis
Angellottus de Pormegnano.
Joannes de Mattiis.
Pre Thomassius de Strasoldo.
Nicolaus dictus Polez
Joannes Mingini
Stephanus de Utino
Rodulphus de Artenea
Dominicus antiquior de Zerbinis
Stephanus de Castellutto
Hermacoras de Quadruvio
Nicolaus Dominici Mastre.

Leonardus q.dam Ugonoris.
Matthiussius Jacobini de Spilinbergo.
Hector de Tulmetio titavit in Manzegnahone
Maynardus de Castellutto.
Vanerius de Palazolo.
Paulus Rughetti de Bononia.
Ulricus de Utino.

Joannes Claudius Michaeli de Utino hic reg. quaternos Notar. q.dam ser Philippi, q.dam Dni Albert. de Vandolis de Bononia de annis 1355. 1356. 1375.
omissis
Benedictus de Malacrida
1362. Candidus Not. Patthaliis
Joannes de la Torre.
Jacobus Joannis
Simonus de Utino
Augustinus
Robertus
Nicolaus Bartolissius.

Joannes de Belgrado cancell. Camere S. Marci in Utino.
Joannes Venerius
Antonius q.dam Pauli Begani
Nicolaus Philippi de Faganea.
Stephanus de Cagna Utini titavit
Matthias de Caneto Faganea titavit
Bernardinus q.dam ser Nicolai Begani.

Simon de Lovaria Utinen. hic regestr.
omissis
Gabriel Henna de Cremona in cancellarius Pagani Patth.
Candidus de S.to Vito in Cancell. Marquardi
Raymundus Beltramini de Monte Belluno in Cancell. Raymundi.
Joannes Petri de Ferraria in Cancell. ipse Bertrandi Patth.

---

sequentis Antonius

Antonius de Ricignano
Paulinus
Laurentius de Ricignano
Bertrandus de sto Vito qdm Coronelli
civis Civit. Patrhaliis.
Ptr Thilianus de sto Vito.
Paulus qdm S. Joannis de Neuhen Can. Bithenti
1351. Antonius Florimonte de Mediolano
Joannes de Villa Carnee
Odoricus qdm S. Joannis de Carnea.
Leonardus qdm ~~Antonii~~ Arnerii de Utino
Thomas Ioachini de Utino.
Joannes de Moretio
Ptr Antonius de sto Margarita.
Franciscus Evangelinis
Antonius
Bartolinus } fres qdm Hieronymi de sto Vito.
Odoricus
Joannes Grisoldus
Ptr Recordus
Joannes de sto Vito.

Utini

Benvenutus Medici de Utino hi notas infrascriptas
omnimissis
Gregorius de Quadruvio titans Utini
Ptr Nicolussius de Flombro titans Utini
S. Bernardinus de Prampergo qdm Georii hi
notas Benvenuti missi Utinen.
S. Gregorius de Prampergo Utinen. hi notas Bernardini filii sui.
omnimissis
Nicolaus de Colle Prampergi.

Nicolaus a Fabris Utinen. hi septas
Joannes de Melso qdm Folchomarii.
Zanisellus Fornace qdm Cordovax.
Joannes Petri Fabris qdm Anton. Utin.

Notarius et Patriarchalis Cancellarius ab illis de
Susanna Utinen. protestas notas commissas Antonio ut Clariss. Locumtenenti Patriae Foriiulii Dom. Contareno exponant.
Nicolaus a Fornace qdm Antonii septas.
Nicolaus qdm magri Conradi de Utino
Hermacoras de Brumatiis qdm magri
Dominici omnimissis hi septas.

Antonius a Fabris de Utino, nunc Simon
de Zorania
Wilielmus de Fagarea
Franciscus Evangelinis qdm S. Matthaei.
Aulivarius de Valvasono.
Ptr Nicolaus de sto Margarita.
Dorianus de Villalta.
Jacobus de Moretio, alias Unzut.
1398 Ptr Iacobus de sto Margarita.

Matthaeus Clapiz, nunc vo Iacobus Clapiz Utinen.
hi septas.
omnimissis
Ptr Nicolaus de Caravello in Cassacco
Pastorii Not. in Fagarea
Matthias Clapiz qdm Iacobi Pellizani
Nicolaus Miculi de Utino.
has inde fuit Franc. Barbetta
omnimissis
Paris del Torso de Utino.

Nicolaus Decanus Utinen. hi septas.
Odoricus qdm Joannis de Carnea
Joannes dictus Vanella qdm Iacobi de Utino.
Nicolaus qdm Joannis Zirezzi de Utino.
Joannes de Colloreto.
Joannes Phabiani.
Joannes Fanassii de Utino.

Bartholomeus de Latisana Utini titans
hi septas!

Antonius de Quadruvio q.dm magri
Andree Fabri de Utino.
Pbr Philippus de Prapot Utini habitans
Julianus q.dm Joannis Miani de Madrisio.

Jacobus de Menelis Not. Utinen. q.dm q. Joannis
de Sto Daniele hi ut supra

Quirinus q.dm magri Odorici Cerdonis
Jacobus filius dicti q. Quirini, (hi notas sed
non omnes ipsos notarios.)
Valentinus de Baliano Utini habitans
Joannes Antonius pater supra dicti Jacobi de
Sto Daniele Utini habitans.
Nicolaus q.dm Zanutti Utini habitans, qui in
Burgo ut dr Civitatis Portus.
Michael olim Leonardi Walli de Uto.
Petrus q.dm Joannis Leonis de Brixia
Utini habitans.

Bertrandus q.dm q. Candidi de Utino ut supra
omnibus
Nicolaus q.dm Michaelis de Utino.
Odoricus de Alteris de Aquileja.

Utini

Nicolaus Medici de Utino habuit commissionem notariorum infrascriptorum
omnibus
Ille de Susanna de Utino hic notas q.
Niculussii q.dm magri Conradi
de Utino tpre Bertholdi Patriarche
1342 usque ad 1359.
q. Odoricus q.dm q. Andree Notarii commissionem
manu q. Eulani not.
Predicti de Susanna habent unum quaternum
abbreviaturarum.
q. Joannes Gulielmini Not. q.dm q. Martini Notarius Aquileje incipit
ab anno 1355.

Item habet notas q. Nicolai q.dm q. Martini Notarii
Item hic notas Plebani Canipe filii magri Tomasini
q. Bonadeus
omnibus
q. Niculussius q.dm magri Conradi de Utino.
Item unum quaternum Notarum q.dm q. Thome
q.dm q. Martini de Aquileja. 1355.

Nota q.d q. Hermacoras q.dm q. Joannis Sonni
not. de Utino fuit commissionem notarum
supradicti q. Joannis Not. olim Dandusii
de Utino a dno Antonio Patha.
omnibus
Jacobus Beltrandus Notarius de Utino hic
notas infrascriptas.
omnibus
Leonardus de Bevilaqua.

Predictorum notariorum die 2 octobris 1404.
commissio facta fuit Joanni de Susana
de Utino, et Cancellario Curie Patrialis.
Nicolaus Civitaten. Not. refert q.d Rmus D.
Patha Raymundus sub anno 1288
die 6 et 10. Febrs commisit Vielmo
Not. q.dm dni Eulani notas de Civit. Austr.
notas magri Henrici notarii de Civit.
ejusdem Patha - - -

Utini.

Matthias de Lascala de Mediolano Utini habitans.
Nicolaus Medici
Franciscus q.dm Nani Scarpaini.
Joannes q.dm q. Leonardi Soni de Utino.
Antonius Pilosius
Odoricus de Pilosiis.
Jacobus Cargnellus de Utino
Laurentius de Papiriis de Sto Daniele Utini habitans
Pbr Jacobus q.dm magri Joannis de Fabiano physici.
Rubertus de Lazzana Utini habitans.

Joannes Antonius Rupoldi.

Andreas q. S. Ade de Utino.

Georgius Ade Pater Andree.

Rdus Bertrandus Vandulus Rs not.

Ptr Iacobus Siulla

Ptr Bernardinus Traversa de Venetiis.

Rdus Ioannes de Sco Foca Rs not.

Ptr D. Antonius de Fagonea Mansionarius Aquilejae

Ptr Petrus Bozebanus de Eluna sive de Elunia Can.cus Aquilejensis et Plebanus Arenee.

Notarii antiqui

notae quorum penes Dnos Ecclos Civitaten.

Petrus de Orsaria in Leucurons

Ptr Bartholomeus Polimnirius Iulmeranus Cancell. Abbatie Rolacensis ann. 1581.

Ptr Daniel de Elemona Canonicus Aquilejensis, cujus notae penes Franciscum Comitem de Prampergo Decanum Aquilejensem.

Apud Commune de Remanzacco videntur.

1449. Daniel q. Ioannis de Utino Not. anno supradicto mense septembris die 16.

1492. Franciscus Nicoletti de Utino Not. Civit. Austr. die 2. mensis Aprilis.

S. Arnucius et S. Benvenutus q. S. Nicolai Zerbini de Utino Cancell.

Ioannes de Montegnacco dto del Pod Poz Note commisse.

Franciscus de Miulittis, Hectore de Miulittis } Notarii

Hieronymus Francisci Miulitte.

Petrus q. D. Franceschini de Pordenone ... Cancell. Portalis.

Ptr. Iacobus Servatius olim Decanus Utinen.

Paulus de Corpis de Bononia.

Ulricus de Utino.

An: 1356. die 2. Aprilis notae subscriptae spre Nicolai Patre commisse fuerunt Francisco Miulitte fratri Hectoris q. Odorici Miulitte. Ex Libro B. q. D. Ezalbertini ...

Nomina Notariorum

Quorum notae commisse sunt egregio S. Franciscus Filittini de Utino an: 1398. et S. Antonio Porcacino porrio aliquorum Notariorum in Civit. Austria. Emptio Bonor. hasce illorum de S. Thoma de Civitate circa sex mansos in diversis villis, et territorio descripta ab illis de Pavona de Utino, quae bona fuerunt illorum de Villalta sed in his nihil de iurisdictione.

Item in eo libro an: 1396. conspicitur instrumentum emptionis factae per illos ... S. Simonis q. S. Thome ... de Civitate cum S. Antonio Sabii de Civitate affini videlicet de iurisdictione duarum villarum in Sclabonibus.

Arbore della Genealogia dei Monticoli cauato Z.

An: 1360. 7. Febraro per man di Filippo q.dam Mattia da Udine Nod.o come qui sotto appare.

Il Sig. Dottor Gio: Monticolo figliuolo del Sig.r Crescimbene fu da Verona si vede che fece una permuta della Casa che ora abita col R.do Capitolo della Città di Udine, che è di raggione della Chiesa Maggiore Colleggiata.

Item fu il detto Sig. Dottor nel 1360 ... Gennaro, creato Vicario Generale per il temporale da Ludovico Patriarca, e del 1366. 3. Gennaro creato parimente Vicario Generale in temporalibus da Marquardo Patriarca.

Nel 1388. Il Sig. Andrea Monticolo figlio del detto Sig. Dottor fu da Giovanni Patriarca creato Vicario generale ad temporalia.

Nel 1391. 7. Maggio. Item il detto fu deputato Vicario Generale in temporalibus da Antonio Patriarca sin l'Anno 1401. 7. Gennaro.

Item seguitò anco sotto il secondo Antonio Patriarca eletto da esso Vicario Generale in temporalibus, dall'anno 1408. 26. Novembre.

Federico figlio del Sig. Crescimbene fratello del detto Sig.r Dottor fu dal Patriarca Bertrando di Chierico di Verona fatto Archidiacono d'Aquileja, et Canonico di Trento nel 1348. adi 3. Nove.bre

Nel 1354 Il sopradetto Sig.r Dottor fu eletto Vicario Generale in temporale da Nicolò Patriarca fratello di Carlo IV. Imperadore e Re di Boemia, e Marchese di Moravia, e questo per la famigliarità, che teneva il Sig.r Crescimbene di lui Padre col suddetto Re, ed il detto Nicolò fece il Sig.r Crescimbene Vicario Generale in temporale nella Città di Feltre, e Belluno del 1355. ... Novembre, e del 1345. fu Capitanio della Città di Udine sedente per un' anno.

ome qui'

a Verona
eol Rmo'
aggiore

nò Sene:
. 3. Sen:
da Mar:

da Gio:

n rengon
o.
atto da
26. No:

ttor fu'
rchidia:
3. Nouem
in Ram:
adore
er la'
Padre
ne Vica
no del
a' X.

Ex libro in 4.° in quo prima
fronte legitur ...
„Confirmatio totius Patriae Fori Julii"
etc. etc.
apud Spect. Notarios Civitatensis ...

pag. 25.

„ Scribae et Cancellarii tempore aliquorum
... Reverendissimorum Patriarcharum.

1350. Ser Joannes de ... tempore Domini
Raymundi ...

Nicolaus de ... tempore Domini Gregorii ...

... Hanricus de Civitate Austria tempore Raymundi ...

S. Nicolaus de Civitate Austria tempore
Raymundi.

S. Franciscus de Utina Cancellarius tempore Domini Raymundi et Gregorii ...

Adam dictus Astolphus de Civitate Austr.
tempore Petri ...

1290. Valterius de Civitate Austria tempore Raymundi ...

Daniel

David de Utino tempore d. Petri.

Morandus de Ramanzacco tempore Petri.

q. Meliorandus tempore Ottoboni, et Pagani.

q. Eusebius de Ramanzaccho cancellarius tempore Pagani, et Ottoboni.

1331. Franceschinus de Laud. q.dam dni Montonini de villa nova tempore Pagani.

Gabriel Notarius q.dam Henrigini de Cremona tempore Pagani.

Pasinus q.dam dni Andreae de Ferraria tempore Beltrandi.

1331. Albergettus q.dam dni Albergetti de Bonate [illegible] tempore Pagani.

Gubertinus de Novate de Mediolano tempore Pagani, Beltrandi, Nicolai.

Ioannes Petrus de Fratis [illegible] tempore Beltrandi.

Paulinus de Civitate Austria tempore Beltrandi.

Petrus q.dam Franceschini de Vilanova tempore Nicolai.

Gandiolus filius Ioannis de [illegible] tem-

pore

pore Ludovici et Marquardi.

1350. Odoricus Andreę Superius de Utino tempore Nicolai, Ludovici, et Marquardi.

Ioannes filius Odorici supradicti tempore Ioannis, Ananię, Antonij, Philippi.

Christophorus Discipulus de Utino tempore Marquardi.

Ioannes Eubertini tempore Ludovici et Marquardi.

Petrus quondam Francisci Zanoni de Colle de Aregio tempore Ludovici et Marquardi.

Franciscus quondam Gualterani ... de Florentia tempore Marquardi.

Marquardus de ... tempore Marquardi.

Dominicus ... de Tortulis tempore Marquardi.

Serafim filius Petri Varini tempore Marquardi.

Bonavitus quondam ... de Sancto Vito tempore Marquardi.

Ossimaldus dictus Pera de Budrio tempore Raymundi.

Ioannes de Cechis de Portugruario tempore Antonij.

Ananius

Antonius de Civitate Austria q. d. [illegible]
de Portu [illegible] tempore Antonii.

Wolricus tempore d. Wolfkeri.

[illegible] Parisius tempore [illegible]

Manus tempore Bertrandi.

Albertus de Civitate [illegible] Raymundi.

Arnaldus tempore [illegible]

[illegible]

Nicolussius de Civitate Austria tempore

[illegible]

[illegible]

[illegible]

G. Zorzi de [illegible] ha [illegible] note e

scritture di più sorte di Nodari antiqui, e Cancellie

[illegible] nelle quali sono [illegible]

e confermationi di Castelli, Ville, ed altre possessio

ni [illegible]

In 1059. [illegible] Dno Ottobono Patha

Aquilegia fuit Cancellarius Vitlinus de Civitate.

[illegible]

Nota come l'Illma Signoria de Venetia ha

[illegible] copia del Libro del Tesoro d'Aquileja di

rosso in membrana.

[illegible]

Nota

Nota più tosto del Bellonè quando il quel S. Simon de Sopranis [illegible] d'Udene havea appo di se il Thesauro dei Feudi, et altre scritture della Patria, tanto al tempo che [illegible] Doni Cavagliero, al Luogotenente del [illegible]. Lo mandò a Venetia sopra un Mulo, quanto poteva mai portare, et erano due [illegible] di scritture pieni al possibile di Nodari, è Cancellieri Patriarcali

Nota come la copia [illegible] del Sommario del Tesauro della Chiesa Mazor di Udine, han li Canonici d'Aquil.a in un libro ligato scritto per man de M.r Antonio Bellon Nodaro di Udene é questo medesimo ha il Capitolo de Cividal di Friuli, in quodam libro cooperto corio, et littera antiqua

S. Beltrandus de Locis de Utino habet plures notas.

S. Blasius Cotta de Vanzone habet complures scripturas DD. Patriarcharum.

pag. 43. P. Habitarij.

[illegible] pag. 451

[illegible] pag. [illegible]

[illegible]

Habitatores [illegible], qui varijs ex Regio-
nibus eo pervenerunt [illegible]

[illegible] Roma venerunt [illegible]

[illegible] anno 1340. [illegible]

[illegible] anno 1370. [illegible]

[illegible] Fiorenza [illegible]

Bardi anno 1290. [illegible]

[illegible] anno 1290. extincti.

Martinozzi 1290. [illegible]

legg. f. Neri. — Cavalcanti anno 1340. extincti

[illegible]

Panzani anno 1300 extincti

[illegible] Brazzachi [illegible]

ma d'una Donna di Casa [illegible]

[illegible] anno 1300. extincti

[illegible] nelle [illegible]

Nomi 1300. extincti.

Rabati 1300. extincti

vive ancora [illegible] di questa Fami-
= glia nel 140[illegible].

glia del 1300. et

Mulargli 1300. extinti [illegible]

Cerroldi 1300. extinti.

Scarparra 1330. extinti.

Fracciotti. 1300. extinti.

Marchesini 1348. extinti

Brunaleschi 1340 extinti.

Alberti [illegible] extinti

[illegible] antichi 1300. extinti

Soldanieri 1300. extinti (tutti)

[illegible] 1319 [illegible] extinti

[illegible] le robbe passi

[illegible] figli di [illegible]

ne' [illegible] Marsuppini 1380. extinti.

Vanni [illegible] 1390 [illegible].

[illegible] Monisti.

Strozzi 1300 [illegible]

Gioraldini 1330. extinti

in tre Sorelle di M.r Bartolomeo.

[illegible] in M.r Dionisio Colo-

[illegible] ratto, e l'altra in M.r Zuan Savorgnan

dalla Bandiera, et la terza in M.r Hie-

ronimo [illegible] del 1300.

De Sens

86

De Seniga ...

Zingli del belvedere anno 1340. extant

Frichi ... anno 1300.

De Lecco

Mavielli . 1300. extincti

... Cortona ...

... extincti.

De Mediolano.

... Marliani 1300 ... extant.

Ottaviani del Bruzzi 1317 extant

... 1317 ... extant

Pozzi ... 1300 extanti ...

... Raudi . 1300 extincti

Bo... 1300. extincti.

Peletteroni 1300 extanti

... Caprini 1310 ... extincti.

la facoltà de' quali pervenne nelli ... Suganni per via di Donne.

De Papia

Forti . 1330. extincti

Da Bergamo.

Dé Bergamo.

Thealdi 1380 extant

Soardi 1370 extant

De Cremona

Eeroldi 1300 extant

Eubertini 1300. extant.

Dé Mantua.

Passerini 1320. extant

Zinetti 1400 extant — leg: f. Pinotti.

Da Verona

Monticoli 1300 extant

Radi, ò Rhedi 1330. extant.

Dé Treviso

Candidi 1250. extant

Dé Venetiis

Lombardi 1380 extincti

Leonelli 1400. extant.

Lempreboni 1400. extincti

De Aquileja

De Aquileia [illegible]

Valentini 1290. extant.

Chiozza 1300. extinctio

De Padova

Ugolini 1400. extincti

De Francia

Thedeschini 1300. extant.

De Sicilia

Mapini 1430. extincti.

De Villais

Moyli 1400. extant

Dell' Abruzzo

Sansonini 1475. extant.

De Lanzano

Enkoli. 1490. extant.

De [illegible]

Flori 1460. extant De Brescia

Da Brescia

[illegible] Belloni che hoggidi sono 1480.

Cittadini originarij da diversi luochi della Patria venuti ad habitar in Udine.

Coppolutti 1050. extinti.
Ucelli 1100. extinti.
sono heredi li Carlevarij. li Savorgnani della Bandiera
e li Montegnani.

Belloni 1100 extincti
Orbiti - [illegible] extincti.
Falconi 1100 extincti
Albucij 1220. extincti.
Auchi 1250. extincti.
Bori 1280. extincti
Rajnerotti 1290 extincti Heredi mo[illegible] [illegible] Bernardini.
Andriotti 1210. extant
Arcoloniani detti [illegible] l'anno 1290.
extant.
Savorgnani del Scaion. 1220. extant
Montagnani 1270. extant.

Ronconi

Ronconi 1300 extant

[illegible] famiglia a Cividale.

Miutini Sirij in due famiglie una delli
Marchesi, e l'altra delli Scribe
[illegible] 1300 [illegible]

Susanni. 1300. extant

Theopolichi. 1300 extincti.

Sbrugli. 1308. extant

Selvaghi. 1300. extincti

[illegible] 1300. extincti

De Anchona

Esvaletti. 1360. extincti.

De Bologna

Massi. 1300. extant.

Frattacalli. 1380. extant. questi si chiamano hoggidi Rondoli.

De Reggio

Ravagnani 1350. extant.

Ravani. 1380. extant.

De Parma

Parma

Baldoni [illegible] extinti.

[illegible] Noto che questi che hoggidì si chiamono hanno tratto il cognome per haver tenuta la speciaria dal [illegible] delli sopradetti Baldoni, ma li antiqui et [illegible] per [illegible] di tre Donne che avevano la robba alli [illegible], [illegible] et [illegible].

[illegible] 1340 [illegible]

[illegible] 1360 [illegible] questi si chia[illegible] in Due Donne, una maritata in Casa di Miss. Odorico Sesanna e l'altra in Miss. Asquin de Colonda

Sibilliti anno 1370. extincti.

De Reggio.

Brunoccij 1370.

Zuini de Cornea. 1440.

Triaffi. 1390. extincti. finita in doi Donne, una maritata in li Cerobeli et l'altra nelli ..... [illegible]

Colombati [illegible]

[illegible] 1360 [illegible] extincti

Raymondi. 1390 [illegible]

Peroti. 1380. extant.

Comini

294

Comini. 1300. [illegible]

Fossi [illegible]

Carlevarii. 1380. [illegible]

Ramanzoni. 1390. extincti

[illegible] [illegible]

Castellani. 1380. [illegible]

[illegible] 1390. extant

Rossi [illegible] extant

Belgaldi. 1400. extant

Rovorini. 1380. extant

Cipilini. 1400

Hellari. 1420.

Masari. 1460. extant

Fornari. 1400. extant.

Zagani di Carnea. 1400.

De Hieronimis over Grattani 1360. extincti

Marlusi de S. Daniel. 1420.

Luisini. 1300.

Francischinis de Camora 1420.

Vasi. 1410

Mistini. 1490.

[illegible] 1380

Santis de Verona 1370. extant.

Antonini de Verona. 1370. extant.

Bigoni

Rigoni de Spilimbergo. 1520. extant.
Cossi de Spilimbergo . . . . anno 1520
extant.
Trenti. 1550. extant.
Cajani. 1550. extant.
Caprileij. 1560. extant.
Madrisii. 1560. extant.
Radu. 1560. extant.
Maniaci over Valvasoni
così hora chiamati 1490. aliti
[illegible] 1490. extant.
Melsii - 1400 extincti.
Simeonibus. 1480. extant.
Bertola. 1470.
Dacii. 1560. extant
Bonfii de Padoa. 1560.
Porta. 1560. extant.
Janis de Tolmezo 1560. extant.

Castellani fatti Cittadini d'Udine.
Prampèrghi 1250. [illegible].
Savorgnani della bandiera. 1260. extant.
Strassoldi 1300. extant.
Frangipani di Cucagna. 1300. extant.

Vendoij

96.

Vendoy. 1300. extincti.

Castilloni. 1300. extincti.

Joppi. 1300. extant.

Pratispergo. 1300. extincti.

Fagagna. 1340. extincti.

Budrio. 1360. extincti.

Caporiaco. 1380. extant.

Zegliaci. 1380. extincti

Zucche. 1380. extant

Castelli. 1390.

Fontaboni vecchi. 1390.

Villa. 1390. extincti.

Fontanaboni novi. 1490.

Melsi anno. 1400.

Colloredo. 1400. extant.

Frattinati. 1410. extant

Filtroni. 1400. extant.

Conti di Camino 1400.

Savorgnacchi. 1450. extant.

Archimy. 1480. extant.

Chiavoriacchi 1513

Zegliani over Coppi. 1585. extant.

Premy

Primus Locumtenens in Patria fuit Magnificus Dns Rubertus Marcello sub anno 1420. et fuit eius Cancellarius q. Dn. Iacobus Notarius q. Clementis de Padoa.

In sancto Vito.

Il qto Mr. Pré [illegible] de Zimie Vicario in sto Vido hà un Libro antiquissimo scritto à penna contenente lettere antiquissime missive, e risponsive delli Prencipi d'Italia, et Patti del Friuli, et Privilegii et concession d'Arme.

Mr. Bernardin Cesarin di sto Vido discendente delli Sri di Ragogna ha un Privilegio concesso ad Ragalpreto de Ragogna et Cronica de' Patriarchi.

---

q. Leonardo Agricola Cancellier Pathal. ha una Copia d'un Processo formato trà la communità de sto Vido, et il Rmo Patha Ermani per causa della Giurisdition; et tre molte scritture tolte dal [illegible] d'Aquileja.

Cordenado

S. Sebastian del Furlan Cancelliero ha Cronica della Patria, et delle case nobili della Patria.

S. Roman Furlan ha etiam scritture antique

S. Iacomo Barbiero ha scritture antique de suo Barba.

Item S. Zanpiero Florio.

In Udene.

S. Antonio Bellon. S. Mattia Clapiz. S. Zuan Maria de Gorraria. S. Gianfrancesco [illegible]. S. Benvenuto ——— S. Iacomo Marvola. S. Ruberto della Tisana, overo [illegible]. S. Serafina Bugaro. S. Nicolò [illegible]. S. [illegible]. S. Antonio [illegible]. S. [illegible] de [illegible] Not. Urnean.

In Spilimbergo.

Mr. Pré Battista Cecadello. S. Leonardo de Francesckinis. Et Archivio in la Capella de Mr. Michiel. S. Zuan Leonardo Sarbo de Spilimbergo ha le note del q. S. Tommaso Bellomo da Spilimbergo. Item S. Antonio de Nimes de Spilimbergo Not.

De Antiqui=

De Antiquissimis, le notà delli sopraposti pàrochi mentionati.
Marcus de Habitator Spilimbergi Nod. 1379.
S. Thomas Cichia de Spilimbergo Nod.s 1466. alli 6.
Xbrio hà un instrumento frà Thiesis. et S. Nicolò de
Maniago sopra la rosa.
Item un'altro instrumento per causa della Roia
scorre per Thiesis con li Nobili de Maniago per man
di Mr. Prè Lorenzo da Porto Gruaro Piovan de Ma=
niago.

Nodari antiqui de Pordenon:
S. Zuan Paulis de Pordenon del 1397.
S. Nicolò Hermanuzza del 1397.

Venzoni [illegible]
S. Francesco Misturezé Nodaro antiquo.
S. Zuan'Arsenio de Ponte Cancelliere in d.o loco.
S. ~~[illegible]~~ Sicuro Cata Nodaro antiquo qual S. Bar=
tolomèo Cata Cancell.r in detto Loco.
S. Hieronimo Locatello Nodaro.
S. Bartolomio della Cancelliera in d.o loco, et fù
Cancelliere et Nodaro S. Giuseppe [illegible] hà le sue
note.

Il Nobil

100

Il Nobil M. Vicenzo da Villalta di S. Vido ha le note del q. Nod. Zuanbattista suo Padre Nodaro, et del q. Zuanfrancesco da Villalta suo Avo li quali sono stati Cancellieri di S. Vido.

S. Tadeus de Tadeis de Flambro superiore habitator Belgradi. Notarius cuius notas habet eius uxor.

In Utino

S. Ioannes a Turre de Civitate Austriae.

leg: f: a Turre

S. Dominicus Not.

leg: Titianus

S. Titianus Not. de sito dicto.

S. Benevenutus q. S. Bartholameus

S. Leonardus q. Beltrandi Civis de Utino.

S. Beltrandus Not. de Utino.

S. Paulinus Not. q. S. Ioannis Cancellarius Beltrandi Patriarchae.

S. Antonius Floramonti de Medunio in 1337.

S. Armanus Not. Utinensis

S. Iacomus Antonius de Valle de Carnia.

S. Oliverius eius filius

Leonardus q. Antonii de Utino.

S Thomas Not. q. Tomae Vetzoni de Utino.

S. Ioannes Antonius de Forvaria.

S. Iacomus

F. Iacomus de Murutio.
~~F. Ioannes [illegible]~~
F. Nicolaus Not.^s Candidi
F. Rodulphus. [illegible]
F. Ioannes [illegible]
F. Dominicus de Villafra[illegible]
F. Pantaleon de Civitate
Ptr Antonius de Sta Margarita
F. Eulleus de Fa[illegible]
F. Franciscus de [illegible]
F. Ioannes [illegible]
F. Franciscus a Hambris.
F. Ioannes a Clavdenas
F. Iacobus de Faudis.
F. Articius Notar.
F. Simon de Regia
F. Tobias Not.^s de S.^cto Vito.
F. Adoricus. F. Bertolinus fratres q.^d [illegible]
de S.^cto Vito
F. Ioannes Retol.
Ptr Risoldus.
F. Iacobus Ioannes de S.^cto Vito.
F. Petrus de Praclusio Utinen. Legavit [illegible] F. Ioanni
de Porariis

de Povarii in 1466.

S. Franciscus Not. de Utino Cancell. Raymundi et Gregorii Patriarcharum

S. Meliorantius Not. olim cuspity de Romagnano Cancell. Pagani et Antonii Patharum

S. Gabriel Not. Henrigini de Carbonaria Cancell. Pagani Patha.

Ptr Guberius de Novate de mediolano Cancell. Pagani. Beltrandi, et Nicolai Patharum.

S. Iohannes fil. S. Beltrandi de Novate sive eos.

S. Gandiolus de sto Vito tempore ... Patha

S. Nicolaus de ... tpre Raymundi Patha

S. Venerius de Montebello tpre Raymundi Patriarche.

S. Io. Petrus de Ponte tpre Beltrandi Patha.

S. Franciscus Nassutus tpre Pern Patha

supradicti Notarii fuerunt cancellarii Patriarcharum.

S. Antonius de Ruvigliano Not.

S. Paulinus Not.

S. Laurentius de Ruigliano.

S. Franciscus Saraceni Notarius de Aquileia.

S. Henricus

... Ser Henricus de Civitate Austrie Not. D. Patre
ut in notis Ser Johannis de Capite in pisce. Ut a. da-
mianti ...

Ser Beltrandus de Sancto Vito q. Ser Chiccinelli
scribe Patharum.

Ser Mercurio di Porto Gruaro havea
diverse note et scritture Pathali et Ser Antonio
Pavino etiam hebbe note antiche ecc! Hieronimo
dalle Pozze ha il simile ...

Item Ser Hieronimo Bernardi

Ser Zanpiero de Salivarol

Ser Lorenzo ...

Li Heredi di Mr Nicolò Monfalcon

Mr ... ...
mile ...

Mr Pre Antonio de Pelegrinis ha note
de ... Nodari.

Collalto

Il Conte ... Collalto, et fratelli hanno
un libro, ove si mentione delle antiquità di Collalto
et della Nobiltà di Casa sua, avanti il nascimen-
to di ...

to di Giese [illegible] battesimo, che li Detti Conti tolsino da S.to Prosdocimo primo Episcopo di Padova, et che vertendosi differentia fra detti Conti, et il Marchese di Mantova circa il precedere alla Tavola del Re di Francia, visto che per nobiltà precedessero li detti Conti, et per signoria il Conte predetto

Quod Domus Dominorum de Collalto est prima ex Nobilitate in Marchia Trevisina; Secunda vero quae est extincta est Domus Nobilium de Camino, qui fuerunt Dni Conegliani, Camini, Opitergii, Mothae et Portus Buffoleti.

Tertia domus [illegible] de Carrara Dni Padue Paduani ac districtus [illegible]

Quarta domus Marchionum Estensium.

Quinta domus Dnorum Comitum de S.to Bonifacio Agri Veronensis [illegible]

Sexta est Domus, quae fuit subreptitia, et ex tyrannide orta illorum de Romano Agri Tarvisani.

Dnus Antonius à Zudrécca Nobilis Patavinus habitans in contracta Burgi Zucchi, in contrata Sancte Sophie de Padua, habet duas cronicas, sive memorias: videlicet unum ab Urbe condita de Regibus et

Principibus

Principibus Patavinis, et alias de origine, et gestis Dominorum de Carrara Ductorum de Padua:

L'entrada al Vescovo di Concordia rende d'affitto ut infra videlicet:

Formento stª 1159.

Vin conª 314

Spelta stª 196.

Miglio stª 46.

Sorgo stª 66.

Conradi [illegible] 586

Si attrova qualiter alquanti capellani havevano autorità, quando il sigr. Patha celebrava messa, chi li somministrava il cordone, chi presentava il manipolo, chi la stola, chi alla mensa il cucchiaro, chi il cortello, che il Patron in simil altre cose tamen respiciens pransitè, qui ex eis habebant huiusmodi dignitates, ut supra.

Confederationes

Confignationes [illegible] antiquas [illegible] Communitatem Civitatis Austriae, et Dnos Castellanos Patriae, sunt penes Iacobum Iacutii Cancellarium [illegible].

Nota quod Communitas Civitatis Austriae die quarta Decembris in 1534 consignavit Jo. [illegible] Iacobo eius Cancellario duas capsas scripturarum et instrumentorum supra annis 600 factorum.

Privilegia Patriarchalia concessa Dnis de Spilimbergo de Feudis [illegible] eorum reperiuntur penes S. Octavium de Nicolettis Notarium Civitatis.

Il Conte Sicuramo di Porcia, et il Conte Gian Antonio di Collalto hanno in Casa antique Scritture della Patria.

[illegible] Leonardo del [illegible] Castaldo de Concordia [illegible] sopra le Feudi [illegible] antiquità [illegible] Castelli [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Valerius Brandolisius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in 1450 [illegible] Notas habet [illegible] [illegible] [illegible] eius [illegible].

S. Leonardo Amicio Cittadin d'Udine ha le note del [illegible] Pré Zuan Brugnalesco, et del [illegible]

[illegible]

M.r Nicolò Eubeiro Nodaro:

M.r Valentino Valvasone ha una nota delle antiche Famiglie di Udene. Emptio Quarum partium Valvasoni pro Dnum Simonem de Cucanea ab ejus fratribus cum Jurisdictione sub Anno 1293. manu q.m Q. Ouoboni de Valvasone Notarii et Cancellarii Patriarchalis, quod instrumentum habet Dns Fabricius de Valvasone.

Li Consorti di Valvason hanno una Cassa di scritture antique in la Contrada di Santa Marina di Venetia, quali spettano a loro.

Hanno ancora un Privilegio del Conte Marco Tiso del Pathia Nicolò sopra il nominato Privilegio.

Nicolaus de Valvasone habet Supplementum Cronicarum cum additionibus per se factis.

Mag.cus Dns Nicolaus Bragadinus habitat ad S. Cancellum in Venetiis, habet Cronicam Venetiarum.

Notandum quod R.mus Dns Patha Forojulii erat Consiliarius Perennis Dni Imperatoris, ut ex lectione Privilegiorum eius patet.

Li Nobili Turriani hanno havuto un Privilegio in 1533

in 1533 dell' Ill.mo Imperador Carlo V sopra il con
do di Valvasone [illegible] nel Mi
lanese per [illegible] et heredi come prima erano confirma
ti [illegible] il consiglio dell' Imperatore.

[illegible] Amaleus Doctor [illegible]
[illegible] Patrie [illegible]
[illegible] Capitaneus [illegible]
in 1508 [illegible] e Utina [illegible]
[illegible] Alemanni [illegible]

Tra Arba Nobile, et [illegible] consorti [illegible]
un de Marciano, sopra la campagna de [illegible]
fu fatta una sententia [illegible] alli 27. [illegible]
[illegible] del [illegible] Hieronymo Lauro Can
celliero Episcopale. Tra Arba [illegible]
la campagna fu fatta una [illegible] per Mr. Marco
Lipomano Locotenente sotto li 8 Zenar 1499.
a man di Mr. Rafael Trailli; Tra il commun di
Thesis et Arba una sententia criminal sotto li
9. Decembre 1482. per man di Mr. Pietro [illegible] G. Zuan
delli Varri. Tra il commun di Thesis et Mani
ago per il brusar di [illegible] c'una sententia del
1400. 17. Decembre per man de G. Jacomo [illegible]
Mr. Lonardo [illegible] Nodaro di Udine.

Il conte

Il Conte Iacomo di Porzia ha instrumenti antiqui per i quali [illegible] li Nobili di Fontanabona esser stati Cittadini di Aviano. — Leg: 5. mazzo

Il Convento di S. Domenico di Cividal ha il Libro di Paolo Diacono [illegible] a penna et massime delle antiquità della [illegible] del Friuli.

Ms. Hieronimo [illegible] da Udine ha un Paolo Diacono [illegible]

Heredes [illegible] Danielis de [illegible] habent [illegible] pro castro [illegible] et [illegible] castris Patriæ valde antiquis.

Ms. Alberto [illegible] Dottor ha un libro, che contiene li Epitaffii di tutti li famosi d'Italia, e del Friuli scritto a penna.

Rdus Dns Iacobus de Marano habebat in domo sua Cronicam Patriæ, cuius hæres est Pbr Andreas [illegible] eius Nepos.

Il Nob: S. Mattheo de Zucco ha Cronica della Patria, e molti Privilegii di Cusagna, et altri Castelle.

S. Ioannes Pitianus de Sto Daniele habet Cronicam de Rebus Venetiorum editam per quendam

Ducan

Ducum Venetiarum.

In S. Daniele est quaedam Bibliotheca antiquissima in Zuta dicti loci ex libris manuscriptis, [illegible] culturis [illegible] [illegible]

[illegible] Bernardinus [illegible] [illegible] [illegible] a Milan fa mentione delli [illegible] della Patria, qual [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Il Conte Manfredo di Porcia [illegible] ha molte scritture antique [illegible]

M. Iacomo Marta ha un libro in foglio gran [illegible] [illegible] Dadi, che [illegible] di belle antiquità coperto di color verde.

Il Tesauro d'Aquileja si attrova in man di M. Bianchin de [illegible] Canonico di Cividal.

El Lucifer è lo libro memoriale delle entrade delli Patriarchi, et feudi, qual haveano li Cancellieri del Patha, et quelli de Susanna videlicet de S. Odorico, è stà porta a Venetia in lo Consejo de X. con altre scritture.

Al monastero della Madonna de' [illegible] s'attrova Croniche d'Asola et altri Signori.

Il Rmo Cardinal Mons. Marin Grimano Patriarca del Friul hebbe molte, et belle medaglie in oro et argento, et altri metalli dal [illegible] Mons. Domenico

Grimani

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible]
Grimani [illegible] Barba [illegible] Cardinal, [illegible] in Aquileja.

Plura Privilegia et Scripturae [illegible] et [illegible] Patriae Foriiulii continentur in quibusdam libris in officio Auditorum Novi Venetiarum [illegible] missis per Mag.[co] D.num Bernardum Venier ad requisitionem D.norum Auditorum [illegible] commissis [illegible] requirentibus [illegible] Comitis [illegible] de [illegible].

La Cronica dell' Ser.[mo] Federico Barbarossa Imperatore et Privileggi concessi dal detto Imperatore Barbarossa, et da Alessandro Papa all' Eccelso Senato Veneto, et la Cronica ab Urbe condita, et li nomi di tutti li Prencipi, la origine di tutte le Famiglie de' Nobili Venetiani sono in man delli Mag.[ci] Dni Andrea et Gio: Batta [illegible] fratelli del q.[m] [illegible] Alvise [illegible] in [illegible] per mezo [illegible].

Il Nob. S. Rasmo de [illegible] d' Udene ha una sententia fatta per S. Francesco da Carrara Sig.[r] di Padova tra la Communità d' Udene, et Filippo d' Alenconia Patriarca, notata per man d'un Padoano di facto iuris, et concordiu [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] dare [illegible] Dno, Patria, et ha ancora un

Protocollo

112

Protocollo di quello de [illegible], che contien molte [illegible] [illegible]

S. Battista de Villalta habitante in Udine ha un libro grande in foglio alto, i. de' Delli Privilegii delli Nobili della Patria, et tutti l'origine loro quali hanno in [illegible]

S. Rubèrto della Torre ha diverse [illegible] di diversi Nodari [illegible] plures conditiones Feudorum, et Castellorum tempore Patriarcharum

S. Ottavian de' Nicoletti da Cividal ha Privilegii per li Rmi Pathi alli Signori di Spilimbergo delli loro feudi.

S. Franciscus Mantinus de Civitate, habet notam publicam, quod Nobiles de Spilimbergo [illegible] ducebant in possessionem D. [illegible] Pathae [illegible].

In 1364. die [illegible] [illegible]. Dominica fo et Castellum de Urusperg propè Cividatum per Cividenses [illegible] Domino Francisco de Villalta et Ioanne et Tolberto, [illegible] ditti Dni Francisci filiis tempore Rdi Dni Ludovici della Turre Pathae Aquileiensis, cuius Cancellarius fuit S. Paulinus de Civitate Austriae.

In 1365. 3. Aprilis tempore Rmi Dni

Ludovici

Ludovici Pathe, fuit in Parlamento Decretum quod non reædificarentur Castella Urusperch et Zucule et post manu J. Albergeti Notarii ex Cathastico Anniversariorum R.di Capituli [illegible] videlicet in fine an 1362 fuit dirutum et destructum Castrum Villaltæ tempore Dni D. Nicolai Pathe fratris naturalis Dni Caroli Imperatoris Regis Ungariæ et Boemiæ

. . . An. i 1483 / 1486. ultimate fuit diruta et Demolita Villalta, et desolata per Illmam [illegible] Dnum Venetorum, scilicet Dni Petri Mauroceni Capitanei, et Dni Francisci [illegible], et Dni Jacobi [illegible] Provisorum [illegible]

. . . Dnus Hieronimus Colalto de Utino habet Librum continentem [illegible] totius Patriæ [illegible] tanas ad [illegible] Pathas, tunc Dominos Patriæ.

. . . Item quendam [illegible] pro [illegible] Civitatis Venetorum. . . .

. . . R.dus Pres. Hieronimo [illegible] Mes [illegible] del q. [illegible] Eugenio Nordano [illegible] Cronicha del Patria [illegible] et altre Antiquità.

. . . ipse Dominus Ordinus de Utino habet mul-tas Scripturas antiquas de Utino, et Privilegia Patriæ.

Excellmus Dnus Marius de [illegible]

[illegible] penes te

pendes le acquisitionem Patriae et meliores venditiones et bella inter [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] Ph. Paulus de Tarvisio del Rino heredes q.dam P. Paravicino.

[illegible] J. Antonio Bellon ha un libro coperto de Rosso de Feudi di tutta la Patria cavato dal Registro [illegible] Aquileja [illegible]

[illegible] e li Capi del Conseglio de X. [illegible] tengono la Chiave del Conseglio de X. dove sono le più belle Scritture della Patria. [illegible]

[illegible] appresso Conte Eneas [illegible] Nobili mediante Paulino dal Castel del Torre ha molte Scritture et Privilegii, et molte antiquità del Castel di Ragogna, ora già delli Conti de Torre.

[illegible] Antonio [illegible] de Parentionibus Notarii habitantis Utini [illegible] emptio illorum de J. Turre [illegible] ab illis de Prata de Utino [illegible] pretio de [illegible] mansis qui fuerunt Nobilium de Villalta, sed non continetur in hac amplitudine de venditione Jurisdictionis.

[illegible] cum [illegible] de [illegible] illorum de Cucanea de uno manso [illegible] Nobilibus de [illegible].

J. Joannes Leonardus Carbo
Cancellarius

Cancellarius Spilimbergi Not.s 1516. cuius heres est
q. Ioannes Bapta Carbo habet notas suas, et qd.
q. Ioannis Antonii eius fratris, et Nastini eius
Patris.

Nota per conto della X.ma: S. Versa per
man di q. Ambrosio qd. q. Alberto Nots.; no=
tas cuius Notarii est q. Ioannes a Varis Notarius
de Utino . Registrum Investiturum est in uno fo=
lio interposito spectante ad Domum de Formen=
tinis et D.i de Villalta incipit Ibans de an: [illegible]

In descripto Quinterno nil aliud
est hic finit

[illegible]

[illegible]

[illegible]

jno

Notari del Dist.º d'Udine

3

Ill.mo et Ecc.mo Sig. Sig. Col.mo

Essendo seguita terminatione nel Magistrato Nostro sotto li 5. Giugno ultimamente passato in esecution di Decreto dell'Ecc.mo Senato di Regolatione della Decima del Collegio de' Nodari di cotesta Città approbata pure nell'Ecc.mo Sennato li, 30, 7mbre trascorso. La stessa inviamo a' V.S. Ill.ma acciò si compiaccia farla consegnar al Scontro, o Quaderniero di Camera per la regolatione nelli Giornali, e Quaderni della Decima di esso Collegio in tutto, e per tutto giusto essa Nostra terminatione, acciò gl'Interveninti di esso Collegio habbino a' far li pagamenti in cotesta Camera di essa X.ma di mesi tre in mesi tre giusto alli pubblici Decreti. il che farà esseguire, e se le raccomandiamo.

Venetia dal Magistrato di Prov.ri et Agg.ti sopra Danari li [illegible] 8bre 1709.

[illegible]

Girolamo Giustinian [illegible]

il di [illegible]

All'Ill.mo Sig. Sig. Ecc.mo

Sig. Luogotenente.

Udine.

1709. = 30. = 7mbre in Pregadi.

Stavidita da Proveditori. ed Aggionti sopra Danari con la facoltà impartitali dal Decreto di questo Conseglio. 23. 7mbre passato al Collegio de' Nodari di Udine regolatione di X.ma aggiustata alle [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible], e terminatione, che accompagnano li ragguardevoli motivi, che sono contenti a' [illegible] nella [illegible] [illegible] espressa vere

Sia [illegible] [illegible] la terminatione d[illegible]

ed [illegible] con la quale dalli Ducati
centodieci, cioè alli Ducati ottanta re-
duttasi la X^ma al med.mo Collegio de' No-
dari, sia in tutte le sue Parti approvata
et in confermità ordinate da' essi le nuo-
ve. Che [illegible] per la sua pontual esecu-
zione.

cati
sta re-
de' Re-
mata
i: na
l can-

Parte Presa nel Magnifico Collegio de Notari della Città d'Udine.

Il dì 2. Maggio 1706.

Ad oggetto principalmente, che la decima imposta dal Serenis. Prencipe a questo Collegio di somma rilevante fosse a tempi propri con pontualità pagata, e poi perchè nella Cassa del medesimo vi fosse sempre qualche quantità di denaro per le spese occorenti, e necessarie del Collegio; e che l'aggravio cadesse con giusta lance sopra tutti, e ciascun Nodaro à proportione delle utilità provenienti a' medesimi della professione (motivo principale, e misura della imposta Decima) fù già stabilito, che d'ogni mandato, e sequestro, che venisse fatto da' Notari stessi dovevero venir à drittura in Cassa publica soldi 8., ed ogni Cittazione, e contraditione soldi 4. e per l'intiero effetto, e per il buon ordine di tal necessaria pratica restò preferito, che tutti li Mandati, Sequestri, citationi, e contraditioni, dovessero farsi da Nodari sopra fogli Segnati dal Prior del Coll.°, ò da' Consiglieri con le proprie sottoscrizioni, prohibito rigorosamente a qualunque de' Nodari il trasgredir quest'ordine, come nei Decreti in tal materia.

Con la piena osservanza di Regola così propria, così giusta, e così necessaria sono state d'anno in anno pagate le Decime à S. Serenità; e sono state fatte le spese solite del Collegio, cioè nella compra de' Libri necessarij; nella cellebratione dell'Anniversario per i Notari Defonti, nella compra de' Candellotti, che si dispensano a' Notari nella Festività della Purificazione di Maria Vergine, nel pagar l'assegnamento al nostro Capellano e' Sollario di nostro Bidello nel sattisfar qualche aggravio, che ha il Collegio; e nel far al fine di ciascun anno una picciola distributione a' quei Notari, che pontualmente nel corso del medesimo erano intervenuti nelle ordinarie mensuali [illegible]

del Collegio per assister agl' interessi del
medesimo, distributione ordinata dai nos-
tri statuti per contrassegnar la Loro pon-
tualita'.
E perche' ne tempi scorsi, che le facende No-
tariali erano di gran lunga piu' [illegible],
succedeva ordinariamente, che al terminar
dell'anno sopravanzava in oltre qualche
summa di denaro nella pubblica Cassa,
questa si distribuiva egualmente fra' i
Nodari attuali del Collegio.
Ne' tempi correnti ei noi calamitosi per mol-
te cagioni, ma particolarmente per le ul-
time Sindicali Riforme pregiudizialissime
alla nostra professione, come pur troppo l'es-
perienza il dimostra, declinati ad un segno
[illegible] gl'[illegible] le utilita' de' Nodari
succede in conseguenza, che cosi' scarsa e'
la quantita' del soldo, che per la via [illegible]
ta' confluisce nella Cassa nostra publica,
che non solo non puo' supplire all' accennate
spese, onde per mera necessita' ha conve-
nuto, che si dismetta, e la sudetta annua,
benche' tenue, [illegible] mensuale, e la
distributione delle Cere nella Festivita' della
Purificatione, ma quel, che e' peggio non
arriva ne meno a' far la somma, che si
richiede per pagar la decima; la dimi
nution della quale e' ben si da noi [illegible]
ta, e [illegible] con [illegible] supplica
a' piedi del Serenissimo Prencipe, ma'
non ancor consequita.
Intanto essendo innevitabile per [illegible] di
necessita', ma piu' ancora per [illegible] di
divotione, e di fede il pagamento di ques-
to Tributo, che imposto dalla Maesta'
del Prencipe sopra le utilita' Notariali, deve
in conseguenza da' Notari, che esercita-
no la Professione a proportione [illegible]
delle utilita' [illegible] [illegible], [illegible]

ne

ne con la stessa giustissima; e saviss=
sima Regola fin da' principio ritro=
vata, e praticata, far, che delle utilità
dei Nottari ne resti applicata alla Cassa
del Collegio qualche altra portione bas:
tante à far la summa necessaria: An.
derà perciò Parte,

Che fin tanto s'impetri la supplicata dimi=
nution della Decima, restino applicati al
la Cassa nostra pub: soldi 4. per ogni in
timatione, che si fa' da ciascun Nodaro tan
to del Numero dei. 30. Collegiati, quan=
to del Numero de. 12. subordinati al Colle
gio; soldi 8. per ogni editto; soldi 8. per
ogni mandato, che si fa' al Sig.r Cassiero
del S. Monte, ò ad altro Nodaro, in vir=
tu' di qualche instrumento per esborso di
dennaro depositato, e soldi 4. per ogni
bollettino di pieggieria di sequestro, al
quall'effetto tutti detti atti debbano da' No=
tari stessi scriversi sopra fogli segnati
da Prior del Collegio, ò da' Consiglieri,
d'esser dispensati dal Cassiero, come si
pratica presentemente, e sotto le pene
prescritte per li Mandati, e per le Cittazio=
ni, e contraditioni; con questa distintio.
ne però; acciò non succeda alcuna confu=
sione, ne alcun pregiudicio alla Cassa
pub:, che i fogli segnati da' Consiglieri
servano solo per l'intimationi, Cittationi
Contraditioni, e Bollettini di pieggieria;
e li fogli per i mandati tutti, Sequestri,
ed editti siano segnati dal Priore.

Parerà grave a' Notari l'haversi a' spo=
gliar d'un'altra portione degli utili del=
le proprie fatiche per renonciasli alla
Cassa pub: in tempo, che gli utili stessi
sono tanto diminuiti, ed estenuati; ma'

bisogna far forza alla nostra debo=
lezza, e sacrificarli volentieri alla de=
votione, ed alla fede dovuta alla Maes
ta' del Prencipe, e consolar l'afflittione
delle nostre presenti Angustie con la
speranza di riportarne il supplicato, e
sospirato sollievo alla Regia Clemenza
del nostro adorato Sovrano.

Martedi' 4. Maggio. 1706.

L'Illustriss.mo ed eccellentiss. Sig. Lazaro Foscarini per la Serenissima Republica di Venetia, &c. Luogotenente Generale della Patria del Friuli, udita la riverente instanza del Sig. Priore del Magnifico Collegio de' Nodari di questa Città per l'approvatione della parte presa nel Collegio stesso il di' 2. corrente, inteso il Tenore della Parte, che ha' per unico oggetto il pagamento della Decima dovuta al Serenissimo Prencipe, ha la medesima approvata, e con l'auttorita' del suo Reggimento decretata; ordinando a' tutti li Nodari l'intiera inviolabile esecutione della stessa sotto le pene contenute negli Statuti del Collegio decretati da' sua Serenita', cosi', &c.

Lazaro Foscarini Luogotenente.

Gio: Batta Fabricij Nodaro e Cancelliere del Collegio.

Clariss.^mo come Fratello Hon.^o

Mandiamo a V.^a Magnif.^a Clar.^ma Copia della terminazione per noi fatta, ad instanza delli Intervenienti per il Sp.: Collegio de' Nodari di quella Città, richiedendola che in tutto, et per tutto la voglia essequire, et far essequire, facendo commodar la partita di esso Collegio, che dove sono descritti de pagar Duc: 140. l'anno, no de' sino pagar se non Duc: 100. all'anno principiando a' di primo Gennaro prossimo passato, et cosi successivamente durante il tempo di essa Decima, et alla Magnificenza Clarissima di core si raccomandiamo.

Dalla Motta a' primo Zugno 1577.

Hyeronimo Barbarigo, et Antonio Miani. — Avvogadori di Comun, et Sind: Inquis: di Terra Ferma

A tergo.

Al Clarissimo Sr Marco Cornar dignissimo Luogotenente della Patria del Friuli come Fratello hon.^o

1577. a' di ultimo marzo in la Motta.

Li Clarissimi S.^ri Hyeronimo Barbarigo, et Antonio Miani per il Seren.^mo Duc: Dominio di Venetia Hon: Avvogadori de Comun Auditori N.^ri, et Sindici Generali di Terra Ferma, essendo comparso d'avanti SS. SS. Clarissimi Mr Nicolò Cace, e Mr Camillo Moreto Nodari in nome del Collegio de' Nodari d'Udine essendo essendo sue Magn.^e Clariss.^me in Udine, et pretendendo [illegible] pagamento di Xme di soi guadagni incerti cavati dagli atti del Clarissimo

Luogotenente, et suo [illegible] dedusero
dalle sue ragioni sopra essa pretensione
[illegible] pagare, ma non esposero li suoi
gravami circa l'esser decimati più e meno,
et [illegible] cato a S. Serenità, che li
[illegible] del pagamento di essa
X.ma sono stati licentiati; per il che non avendo
[illegible] dedotte [illegible] sue raggioni sopra la quali=
tà [illegible] che cadano da detti atti sono
comparsi hora, et hanno esposto a V. Cla=
rissime molte sue ragioni, et gravami sup=
plicandole a minuir la tassa per V. m.m.
[illegible] fatta per esser troppo eccessiva,
le quali cose maturatamente conside=
rate hanno terminato, che sopradetti no
[illegible] per gli atti del Clarissimo Luogotenen=
te, e suo [illegible] siccome pagano ducati
cento quaranta de [illegible] pagar Duca=
ti cento 100. all'anno per X.ma delle sue
utilità incerte, che sono per Ducati mille,
et così hanno ordinato sia notato

[illegible] Carlo [illegible] dell' Off.°

Gaspar Dardanus Officij Sind: Ser: [illegible]
[illegible] extrahere [illegible] et [illegible]

Die [illegible] 1577

[illegible] una cum copia [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]

Ex Notis Canc.e [illegible]
[illegible] [illegible] eiusdem
subscripsit, et sigillavit

Jo. Batta [illegible] de [illegible]
[illegible] cum [illegible]
[illegible] quodam [illegible] coperto Cartone
[illegible]
Coll.° Not.° Utini sumptum, ut supra [illegible]
sit in fidem requisitus addito signo assueto

IBF [illegible] Venetiarum
[illegible] Patria Consulij Generalis
[illegible] Jo. D. Jo: Batta

Fabritius esse talem, qualem se
fecit, et subscripsit ideoq in quorum

Utini die 18. januarj 1695.

Valconius Jami Not.

Die 5. Mensis Junii 1709.

Gl'Illmi. et Ecc.mi SS.ri Proveditori [illegible] [illegible] [illegible] Infrascritti [illegible] [illegible] [illegible] stanza data [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible], che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Senato 29. [illegible] prossimo passato, concessa [illegible] a [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] a detto Collegio, [illegible] riguardo degl'emolumenti, che presentemente godono [illegible] [illegible], et a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], che con la [illegible] [illegible] [illegible] e l'aggio fanno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] dopo la regolatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] degl'[illegible] all' expeditione [illegible] Collegio [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] d.6 4806:10, dalle quali dedotte d.6 [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d.6 4537 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1698 [illegible] [illegible] et

[illegible]
[illegible]
[illegible] veduto, e letto il [illegible] dell'[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] che presentemente
[illegible]
[illegible] che
[illegible] le Cariche [illegible]
[illegible] giusto al detto
[illegible] del quale [illegible]
[illegible] X^ma [illegible]
[illegible]
[illegible] anno, [illegible]
mettere [illegible] dal notaro
[illegible] Illmi, et Ecc^mi [illegible]
[illegible] terma sotto li 24
marzo 1708. per la quale non solo è stabilito,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] d'alcune Ville
[illegible]
[illegible] stabiliscono i loro uti-
[illegible] l'utile de
[illegible] testamenti non soggetti
al pagamento di X^ma [illegible] ridondar i loro ag-
gravij alla summa di £ 1928:- giusto li Capitoli
[illegible] detratto [illegible] 5731.
[illegible] a loro pro: £ 4806: 16. da' quali detratte
[illegible] 2. per contratti [illegible] e testamenti
non soggetti a' X^ma come sopra restano £ 4537: 4,
che sono Duc: 731 £ 20 V. C., sopra quali pare
debba stabilirsi la regolatione; sopra di che co-
mandato dal mio debito dico aver veduto
e letto il Cap^lo IX. delle regole, ed ordini sta-
biliti dagl' Illmi, ed Ecc^mi SS.ri Gio: Batta Gra-
denigo, Piero Foscarini, et Ascanio Giusti-
nian 2.° K.r Inquisitori [illegible]
[illegible]
[illegible] e provedere a [illegible]
[illegible] l'attore [illegible]
[illegible] citazione [illegible]
[illegible] dimandà

ponua

[illegible]
[illegible] sino, che sarà decisa, o' in contraditorio, o [illegible] contumatia, salvo l'estese, che sogliono esibirsi sotto l'occhio del Giudice doppo le dispute. Ne possa alcun Nodaro, o Cancelliere notar atti superflui sotto pena d'esser immediate privo dell'Officio. Item haver veduta, o letta la fede di [illegible] Nodaro alli Feudi del dì 15. Maggio passato con sua legalità in forma, dalla quale apparisce, che [illegible] quella descritte, [illegible] instanza all'Illmo Reggimento d'Udine sono state doppo [illegible] nuove Giurisditioni. Item aver incontratto li conti fatti giurati, e carte autentiche [illegible] quali stabiliscono i loro Utili, et Aggravj parte de' quali aggravj hanno origine da' statuti del Collegio d'essi Nodari, parte da' livelli da esso Collegio fatti, parte d'affitti per [illegible] et incontrato ogni conto, [illegible] di netto maggior utilità [illegible] cati 731 [illegible] salvo error; sopra quali è [illegible] per le Leggi il pagamento delle X:me ordinarie. Quanto poi al tempo della [illegible] per luogo del giorno [illegible] quisitoriali [illegible] per mio creder [illegible] tendenti a' [illegible] giudizio [illegible] mio riverito [illegible] a [illegible]

[illegible] Ecc:me il tutto inteso, e maturatamente considerato, e fatto riflesso alla [illegible] li Ecc:mi Sindici Inquisitori calcoli, et altro come [illegible] in esecutione del sopra[illegible] 29. ottobre passato. Terminano, che la [illegible] di Ducati Cento, e dieci [illegible] e diminuita in Ducati ottanta

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]iacomo [illegible]nello [illegible]

[illegible]

[illegible]

Faccio fede io infrascritto Cancell.e del magnifico Collegio de' Signori Nodari di questa Città, come detta Università essendo priva di Capitali, e Patrimonio, e non havendo il modo conseguentemente pagar le X.me publiche gravezze alla Maestà del Prencipe, unisce in Cassa gli utili de' mandati, citationi e contraditioni col mezzo del Nodaro Cassier, che dispensa i Quadri segnati ai Nodari, che hanno da scriverli, così che per ogni mandato, e registro detti Nodari cavano soldi quattro solamente; e per le citationi, e contraditioni non cavano alcun utile, ma il tutto và in Cassa per l'effetto sudetto. Anco anticamente, prima che fussero instituite le X.me si conservavano in Cassa per forma delle ordinationi di detto Collegio gli utili de' mandati, e s'impiegavano à diffesa delle raggioni, e privileggi del Coll.o, come consta dagli Annali del medesimo in quorum [illegible]

Udine 20. X.bre 1703.

[illegible] Cavalli V. A. Coll.o Utini et nunc Cancell.o manu propria [illegible] et subscripsit, et sigillo [illegible] munivit die d.o

Nobili Sig.ri Deputati

ONI

Il Colleggio de' Notari di questa Città, che trae la sua origine da secoli lontani, fù mai sempre riguardato con occhio di predilezione, e decorato di speciosi privileggi dalla pubblica Sovranità, contribuì in tutti i tempi a maggior splendore di questa Mag.ca Città, e fù del continuo un'aggregato di onesti Cittadini, gloriandosi di annoverare trà i trapassati suoi Individui anche li Precessori di molte illustri Famiglie aggregate a questa Nobile Cittadinanza.

Frà i moltiplici pertanto onorevoli suoi diritti era certam.te anche quello di scrivere nelle Cause tutte Civili pendenti in prima Instanza non solo al Tribunale dell'ex Ecc.mo Sig.r Luogotenente Capo di Provincia ne' casi pure di pendenze Feudali, e tra Feudatarj, qualora trattavasi del privato interesse, ma anche alli Tribunali Giurisdizionali, che avevano Offizio stabilito in questa Città, e conseguentem.te anche a quello de' Nobili S.ri Astanti, per riguardo alli Luochi di competente Giurisdiz.ne di questa Mag.ca Città, dal chè ne deriva una massima inconcussa, ed un principio della maggior evidenza, che in questo recinto il scrivere nelle Cause tutte Civili di prima Instanza era un diritto esclusivo del solo accennato Colleggio, e ne fanno pienissima fede li autentici Documenti, che si rassegnano sub A.

Repristinato altresì il Coll.o med.mo con l'Articolo terzo della Sovrana Organizazione 6. Febraro 1798. ne' diritti tutti, e Privileggi, di cui trovavasi decorato all'Epoca primo Gennaro 1796. niente nacque in progresso, per cui il Coll.o stesso spogliato rimanesse di alcuna delle speciose sue onorificenze.

Fù bensì li 7. Agosto 1798 dal Regio Tribunal Revisorio previa l'Approvazione del Governo Generale, riportata con Decreto 31. Luglio precedente, promulgata un'apposita **Instruzione per la trattazione degli affari Civili**, in esecuzione della quale sarà ben vero, che tutti gli individui componenti il Coll.o predetto non potranno simultaneamente scrivere in questa Città nelle Cause Civili di prima Instanza tenendo un respettivo separato Cancello, ed Offizio, come per il passato accostumavano, ma sarà altresì inopponibile, che per coprire li quattro Uffizj ordinati dalla prenominata Sovrana Instruzione di Protocolista, cioè di Speditore

tore, Segretario, e di Archivista non furono escluse persone, e molto meno chi si trovasse all'ombra di antichissimi confermati Privileggi, a modo che la massima **Sovrana** esser poteva scrupulosamente rispettata, ed eseguita, ed in pari tempo rimaner salvi, ed illesi li diritti del Coll.° incassando nel medesimo gli Uffizj stessi, onde fossero sempre esercitati da Individui di probità, e di merito, dal quale poi sull'esempio delle due Città di Treviso, e di Cividal del Friuli, dove in cadauna delle med.me evvi un Coll.° Notariale con la stessa privativa, si sarebbero organizzate le cose in forme, e con tali discipline, che tutti li Notari Colleggiati avessero con equo proporzionato riparto a percepire delle utilità derivanti dalla nuova sistemazione Giudiziaria, preservando pure non meno a vantaggio del Coll.°, che molto più a pubblico dovuto decoro di queste **Nobili Deputazioni** l'altro onorevole diritto di tenere li quadri di Mandato, Citazione, ed'Intimazione col frontispizio a stampa indicante le **Deputazioni** stesse, come era un tempo raporto all'ex Ecc.mo S.r Luogotenente, ed aggiunti finalmente si avrebbero anche gli incerti del Bollo degli Atti pubblici, che sono di Competenza di qualunque Giurisdizione, ed a commodo soltanto de' respettivi Attuarj, sicchè con tali ordinamenti si avrebbe non solo migliorato il pubblico servizio, provveduto alla più soda robusta cauzione, e sicurezza delle parti interessate, ma si avrebbe pure a maggior decoro di questa Mag.ca Città rassodata la sussistenza di una onesta Civile adunanza, che per tanti secoli si meritò il pubblico Compatimento, ed avrebbe continuato ad'essere uno frà i scarsi impieghi, che somministra questa Città da occupare un determinato numero di probi Cittadini, che in'ora disanimati dalla riflessibile decadenza del Coll.° stesso punto si curano di farsi merito per aggregarsi a medesimo, a modo chè nel periodo di pochi anni va lo stesso necessariamente a perire.

Giova credere pertanto, che il Coll.° med.mo non sarebbe mai stato negletto, e licenziato ne' proprj rispettosi giustissimi ricorsi, se particolari riguardi d'interesse in'alcuni, ed una mal

fondata

fondata trepidazione in altri non avessero impedito lo spirito di unione, e di reciproca corrispondenza, non essendo verisimile, che un Corpo pubblico, che fu risguardato in tutti i tempi dalla Sovrana Autorità con parziale consideraz.ne; abbandonato venisse sul momento al proprio disfacimento.

Ma giacchè fortunatam.te si combina, che l'intiera Attuale Pressidenza di esso Coll.o animata si ritrovi da uno stesso spirito tendente al bene pubblico non meno, che al privato, coglie ben di genio il primo sospirato momento di scuotersi da una indolenza perniciosa al di lei Coll.o, di sfreggio a questa Nobilissima Città, e di privato non solo, che di pubblico discapito, e formandosi la più lusinghevole impressione di un felice esito, riverente si presenta alla **penetrazione**, e **Giustizia** di ambedue queste **Nobili Deputazioni**, e divotamente implora, che sull'esempio anche delle due Città di Treviso, e di Cividal del Friuli riconoscendo le medesime nel Colleggio predetto il diritto esclusivo sempre avuto di scrivere in questa Città nelle Cause tutte Civili di prima Instanza anco Feudale, e trà Giurisdicenti, stato pure apertamente preservato con la **Sovrana** organizzazione 6. Febbraro 1798., discendere si compiacciano ad incassare nel Coll.o stesso gli instituiti Uffizj per il giro degli Atti Giudiziarj di prima Instanza al Civil, preservandoli in pari tempo anche il diritto delli Quadri a stampa, onorevolissimo delle **Nobili Deputazioni**, e finalmente assegnando al medesimo il Bollo degli Atti pubblici relativi alla respettiva Giurisdizione, che è di Competenza sola degli Attuarj Ministri, e potranno ben le stesse assicurarsi, che assumendo il Coll.o medesimo un peso di tanta rilevanza si adoprerà in modo, che gli Uffizj sieno sempre esercitati da Individui di probità, e di merito, e formerà discipline tali, che sieno valevoli a salvare non meno il pubblico decoro, che il privato Interesse.

Un ricorso pertanto, che ha appoggi di tanta Giustizia, e Consistenza, e che involge oggetti di non ordinarie consequenze confida la Pressidenza medesima, che riporterà da esse **Nobili**

il

illuminate Deputazioni quel peso, che ben lo merita, onde non essere in conseguenza defraudato della loro adesione, ed esaudimento.

Grazie ecc.

l quel
uenza

A.

1483. Incipiunt Statuta Notariorum Terre Utini

Quoniam plerumque solent propter insuficientiam, et Notariorum aliquorum imperitiam, errores quamplures in hac Patria insurgere tam ex actis Iuditiorum, quam ex alijs generibus Contractuum, et presertim ultimarum voluntatum: Ea propter saluberime previdendo, convocatis, et congregatis in unum Notarijs, et Tabellionibus universitatis, et Collegij Notariorum Utinensium, pro unione, et fraternitate inter se fienda, et renovanda

Ommissis

Quod Notarij non existentes de matricula Offitium notarie nulliter opperentur

Item Statutum, et ordinatum fuit quod nullus Notarius qui non sit de universitate, et matricula Notariorum Terre Utini, et approbatus, ut supra, possit aliquos Contractus, vel ultimas voluntates, aut acta judiciaria, scribere, vel notare, publicare, nec in publicam formam redigere ex quibuscumque notis in Terra Utini; et si secus factum fuerit, ipso facto contractus, vel scriptura, et Testamentum, et actus non valeat: et talis scriben ad interesse, et damnum patienti teneatur, ed ultra id in Libris solidorum quinquaginta Camere Fiscali applicandis condemnetur toties quoties contrafecerit, in contrarium aliquo non obstante

Ommissis

1481. Ioannes Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum. Nob. et sapientibus viris Hieronymo Contareno de suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori Julij, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem, et

dile-

dilectionis affectum ~.

Comparens ad præsentiam Nri Dominij Franciscus de Maniaco Nots et Civis Utini Nuncius Collegij Notariorum istius Civitatis, supplicavit, quod matriculam suam, cum Statutis, et Capitulis in ea contentis confirmare dignaremur. Nos vero annuentes supplicationi Notariorum prædictorum, matriculam ipsam cum Statutis, Capitulis, et ordinibus in ea contentis, laudavimus, approbavimus, et confirmavimus, et tenore præsentium laudamus, approbamus, et confirmamus ad beneplacitum Dominij Nri. Volentes, et vobis Mandantes, ut illam observetis, et penitus exequamini, et observari, et exequi facere debeatis. Has autem ad futurorum memoriam registrari facite, et presentanti restituite.

Dat in nostro Ducali Palatio Die 26. Novembris Indictione III. 1484.

1514 & Rdus Pater Dns Jacobus de Varano Decretorum Doctor Decanus Utinensis, Spectabilisque D: Morandus Comes Purciliarum, D. Franciscus de Strassolao, D. Bernardinus Bertola, D Bizardus de Fonte bono, et D: Simon Felletinus Juris Doctores per Magnificum Parlamentum Patriæ Deputati die 13 Octobris 1493. ad formandum capitula, seu Statuta contra nonnullas corruptellas etc. infrascripta formaverunt, et fecerunt capitula, seu Statuta videlicet. Quoniam inolevit quædam diabolica corruptella etc.

Deinde sic.

8 Item quia non nulli Cancellarij forenses qui veniunt cum Magcis D: Locumtenentibus conati sunt aliquando causas Civiles, quæ totaliter scribis curiæ spectant, ad se trahere varijs coloribus, asserendo causas Pheudales, Phiscales, seu delegatas esse suas, contra antiquam consuetudinem, et Partem

Exmi

Ex^mi^ Consilij Rogatorum sub die 19. Junij 1425., et complurium Magnificorum Domin^um^ Sindicorum terminationes. Supplicetur quod de cætero dicti Cancellarij suis Causis Criminalibus, Appellationibus, et protectionibus contenti sint, quodque in alijs, seu in aliquo eorum actu, vel Mandato directe, vel indirecte quoquomodo se impedire non valeant; imponendo etiam ipsis contrafacientibus penas, ut saltem hac formidine peccare, et se abstinere desistant; ne unus forensis Substantiam auferat multorum Compatriotarum, qui sustinent pondus diei, et estus.

Nos Vincentius Barbo, Marinus Bono, et Pandulphus Nanroceno Auditores, Advocatores, Provisores, et Sindici Illustrissimi Duc. Dominij Venetiarum intellecta expositione tam coram, quam per viam capitulorum, et ordinum Nobis nomine Magnifici Parlamenti Patriæ facta circa nonnullas corruptellas, quæ per Officiales in dies patrantur, et fiunt in ipsa Patria ad ruinam, [illegible] pauperum, et eorum desolationi; auditaque petitione eorumdem implorantium confirmationem dictorum ordinum, ipsis bene visis, et ponderatis auctoritate Officij Nostri ad unumque eorum ordinum singulatim respondentes ordinamus, et terminamus, ut infra

Ad octavum quod Cancellarij non se impediant de Civilibus Notariorum Curiæ Mandamus, et committimus, quod ita observetur, et fiat ut petitur, et ultra penam suprascriptam, omnis actus sit nullus, nulliusque valoris. Deinde in fine sic.

Committentes vobis Sp: Dño Balthassari Trivisano honorando Locumtenenti Patriæ [illegible], et successoribus vestris, ut omnes terminationes, et ordines suprascriptos, sub pena furantium, et Ducatorum quingentorum in vastis proprijs Bonis auferenda, per Mag^cos^ D: Advocatores, et Sindicos,

ita

ita observari, et exequi facciatis ut supra ~

Utini die 24. Martij 1504 ~

Ludovicus Reginus

Can.s Mandato

Die jovis 28. mensis Decembris 1509.
indictione duodecima

1509. Actum Utini in sacrario Ecclesię D: Marię Magdalenę, ubi egregium Notariorum Collegium etc.

Quo in Collegio primum Comparens S. Nicolaus de Franceschinis Notarius, et Cancellarius Patrię, et volens juxta formam statutorum Notariorum Utini Collegio aggregari produxit in scriptis instantiam suam tenoris infrascripti; Petens, et instans prout in ea.

Tenor instantię supra productę
Sequitur

Coram Vobis Spectabili Colleggio Notariorum Utinensium compareo ego Nicolaus de Franceschinis Notarius Utinensis, Filius spectabilis qm: Dni Antonij, qui de hoc spectabili Colleggio fuit Notarius, et dico, quod dum legittime creatus fuissem Cancellarius Patrię hujus per authoritatem habentes cognoscens, quod dictum Offitium, aut aliquod aliud exercere mihi tanquam Notario non licebat, prohibentibus vestris statutis, petij ab eo jamdudum mihi dari examinatores, ut ad illud admitterer, et licet eos mihi subinde Deputatos sępius sollicitaverim, nunquam tamen fuit possibile eos omnes cum excellenti Domino Vicario, et hujus Terrę Deputato insimul coadunare propter varias ipsorum occupationes, pręterquam hesterna die, qua laude Domino, fui ab ipsis omnibus debito modo examinatus: Unde humiliter insto per vestras spectabilitates prius audita relatione dictorum meorum examinatorum me admitti ad Collegium vestrum, rejectis quibuscumque concurrentibus pro complendo numerum eorum

perfectum quadragenarium, et hoc attenta provisio[ne] 15
statutaria, ut videlicet Filij Notariorum cęteris præfe
rantur: Et ego sicuti q.m Pater meus vivere possim offi
tium meum exercere, offerens me facturum sicuti
quondam Pater meus

Qua instantia audita, et lecta, et misso paululum foras eo
dem S. Nicolao, S. Franciscus Maniacensis, et S. Anton
Bellonus Examinatores deputati retulerunt se una
cum spectabili D.no Vicario Mag.ci D.ni Locumtenentis
et deputato Terrę reperisse in Examine dictum S. Ni
colaum satis praticum in Notaria, et in Grammaticalib[us]
sufficientem, et denique talem, quod mereatur Nota
riorum Collegio aggregari: Qua relatione audita,
redeunte S. Nicolao, ipsum in Collegium Notariorum
Utini assumpserunt, et aggregarunt, qui S. Nicolaus
manutactis Scripturis juravit se servaturum statut[a]
et Deliberationes dicti Collegij

Copia tratta dal Libro delle Fedi F.° 50. t.° esistent.
1587 nell'Off.° della Cancellaria Pretoria d'Udine.

A qualunque Ill.mo, ed Ecc.mo Magistrato, ed ad altri, alle cui mani perveniranno queste N.re, ampia Fede facciamo Noi Giustiniano Giustinian per il Ser.mo Ducal Dominio di Venezia Luogotenente Generale della Patria del Friuli, così ricercati, qualmente li Nodari del Vndo Coll.° di questa Città per Terminazione degl' Ecc.mi SS.ri Nicolò Cesana Vic.°, ed Sipion dei Negri Cap.° già del Cl.mo m. Domenico Bollano Precessor N.ra di 20. Luglio 1556. ed Confermazion Ducale: Hanno Autorità, e sono in Verde osservanza di scrivere in tutte le infrascritte Cause, così avanti il Tribunal Nostro, come dell'Ecc.te N.ro Vicario, ed altri Giudici di prima instanza di questa Città, cioè

In tutte le Cause Civili in prima instanza comprese anche le Cause Fiscali, Feudali, ed de Dazj, dove principalmente non si tratti dell'interesse della Ser.ma Signoria, ma tra particolari, ed particolari, ed dove non si ricerchi secreterra, ed in tutte le Cause in prima instanza Civili, dove si tratti di Angarie, e per Angarie tra Comuni, ed Comuni ovvero tra private Persone, dove non si tratti l'interesse del Fisco.

Item di scriver tutti li Mandati in Cause Civili, ancorchè siano con pene corporali, purchè non dipendano da minaccie, risse, ovvero ingiurie precedenti, ed con questa Condizione, che gli Atti dell'esecuzion criminale, partenga al Sp. Cancellier N.ro.

Item eccitatorie, Lettere ab extra undecumque in Cause Civili avanti la deffinitiva Sentenza.

Item nelle Cause tra' private Persone ancorchè siano Castellani, ed tra Comuni, ed Comuni, dove non si tratti principalmente, come è detto di sopra, dell' interesse della Ser.ma Signoria: Ed questo oltre tutte le altre Cause Civili in prima instanza; comprese, ed espressamente specificate così nelli Decreti Ducali, come in altre decisioni, ed privileggi del sud.o Ven.do Coll.o, nelle quali Cause essi Nodari soli hanno Autorità di scrivere, in quorum fidem &

Utini die Lunę 4.to Februarij 1587.

Joseph Contrinus Not.s

Cancell.e Pręt.e Utini exemplavit

Antescriptam Attestat.m publicam ex alia consimili Authentica existente penes me Notarium aliena manu exemplatam subscripsit in robur cum signo, Notarij

Aloijsius a Riccha V.A. de Coll.o Utini N.s rogatus

Utini die Martij nona julij 1680.

S. N.

Nos Petrus Venerio pro Ser.mo Ducali Dominio Venetiorum Locumtenens Patrię Forijulij Genalij: Attestamur, et fidem facimus suprascriptum sp. dnum Aloijsium a Richa esse Not.m Coll.m sicut se sub.t ideas in quorum

Utini die nona julij 1680.

Franciscus Prodolonus N.P.

Copia

Sp. et Egr. Vir. Cum dispositum sit a XX.° ex Capitulis Statutorum Sp. Collegij Notariorum Civitatis Utini approbatis sub die 26. Novem.is 1484. per hoc Serenissimum Dominium, quod nullus Notarius qui non sit de Universitate, et Matricula Notariorum predicte Civitatis, possit aliquos contractus vel ultimas voluntates, aut Acta giudicialia scribere, vel rogare, publicare, nec in publicam formam redigere ex quibuscumque notis in dicta Civitate; et si secus factum fuerit ipso facto contractus vel scripturae, Testamenta, et Acta non valeant: Ut nemo sub pretextu forsan ignorantie dicti Capituli, ut supra approbati se ingerere audeat ad scribendum contra formam ipsius; V.ram Reg.mus Spectab.m, ut Mandato N.ro proclamare faciat ad omnium notitiam quod aliquis Notarius, qui non sit de universitate et Matricula Notariorum Utini audeat in aliquo modo, Loco, Burgo, et suburbio istius Civitatis scribere, aut in publicam formam redigere quidpiam ex contentis in supra descripto Capitulo sub pena D.rum quinquegentor: Arsenatui N.ro applicandorum; preter quam quod ipso facto omnia sic scripta in Contrafactionem ipsius Capituli nulla erunt, et intelligentur. Et ita Sp. V. exequatur, et exequi faciat.

Et has dedimus ad instantiam suprascripti Collegij Venetijs die 15. maij 1712.

Leonardus Diedo Ad.r Coij

Adi 17. Giugno 1712.

Intimata p il sp. S.r Prior dello sp. Coll.o de Nod.i di questa Città instando

Tratta dall'Originale esistente in questa Canc.a Pret.a di Udine li 19. Maggio 1741.

Antonio Marsuti Coad.r dell'Ord.o Pret.

Mag.^ce tanquam Frater Hon.^do

Essendo stato stabilito dalli statuti del sp. Coll.^o de S.^ri Nodari della Città d'Udine approvati per questo Ser.^mo Dominio li 26. Novem.^e 1484., che niun Nod.^o, quale non sij dell'università e Corpo del Colleggio stesso possi scriver, notar, pubblicar Contratti, ultime volontà ed Atti giudiziarj, ne ridur in qualunque forma Pubblica da qualunque note in detta Città, e se sarà fatto al Contrario, ipso facto li Contratti, Scritture, Testamenti, ed Atti siano di nessun valore, ed acciò alcuno anche sotto pretesto d'ignoranza di detti statuti approvati, come sopra non ardisca ingerirsi a scrivere contro la forma delli stessi; Perciò ricercati d'opportuno suffragio per parte, e nome di d.^o sp. Coll.^o, ed a manutenzione di detti statuti Ricerchiamo la Magnif.^ca Vostra a far proclamare a chiara notizia, ed intelligenza di tutti, che alcun Nodaro sia chi esser si voglia, che non sia del Corpo, come sopra, non ardisca sotto qualunque colore, o pretesto scriver in alcun loco, Borgo, e Sottoborgo di codesta Città, o ridur in pubblica forma alcuna delle cose contenute in detti statuti, e ciò oltre à nullità degl'Atti tutti, in pena a ciascun inobbediente di ₤. 500:– quale si sarà irremissibilmente levata, facendo pure oltre il sud.^o Proclama la Mag.^za V.ra intimar queste N.re a chiunque fosse ricercata, e citar gl'inobbedienti per il X.^mo giorno dopo l'intimazione delle presenti avanti Noi, e Coll.^o N.ro per il levo della pena sudetta. Così eseguirà, e

fara

farà eseguire, dandoci con sue delli stimazione. Proclama, e Citazione l'Avviso, e se le raccomandiamo.

Venezia li 10. Giugno 1741. dal Coll.o Ecc.mo de XX Savij del Corpo dell'Ecc.mo Senato

Annibale Conte Presid.e

Antonio Loredan Presid.e

Adì 20. Giugno 1741.

Presentate dallo Sp. Sig.r Pietro Lovio per nome dello Sp. Coll.o de S.ri Notari di questa Città a S. E. Sig.r Luogot.e, qual ordinò l'esecuzione così riff.e il Maniagò Guardia

D. Fu fatto Proclama in forma, e registrato nel corr.e Libro Civil dell'Ord.io

Antonio Mansutti Coad.r dell'Ord.o Pret.o

Bres
il Mer
dei Sig
bunali
l'oggetto
il buon
e le cose
seguent
più
Notari
Tribuna
2°
Civile
quindi
però da
3°
vista da
del suo
4°
crederà
cioè de
restar
5°
Notaro
resterà
tiera
manca
essere
6°
stesso
sia gen
quel co
di poter
7°
Seguo

Preso in esame dalla Nobile Deputazione di questa Mag.ca Città il Memoriale presentatogli dalla Presidenza di questo Sp. Collegio dei Sig.ri Notari, ~~ond'esser egli impiegato nel~~ Ministero dei Tribunali Civile, e Criminale della Città medesima, e considerato l'oggetto della sussistenza di questo Corpo interessante, non che il buon servigio, che resterà assicurato alli Tribunali medesimi, e le cose tutte esposte nel Memoriale surriferito; hanno preso le seguenti Deliberazioni.

1mo. Resta dichiarato, che il Corpo detto Sp. Collegio dei Sig.ri Notari, abbia ad essere impiegato negli Uffici Ministeriali dei Tribunali Civile, e Criminale di questa Mag.ca Città.

2°. Importando essenziali riguardi, che il Protocollista al Civile abbia sempre ad eleggersi dalla Nobile Deputazione, riserva quindi a se stessa la libera elezione del Protocollista stesso, sempre però dal Corpo di essi Sig.ri Notari Collegiati.

3°. Gli altri tre Uffizj di Secretario, di Speditore, e di Archivista saranno nominati da esso Sp. Collegio fra gl'Individui del suo Corpo.

4°. Sarà in libertà lo stesso Sp. Collegio di stabilire quanto crederà conveniente sul riparto delle utilità di essi tre Uffizj, cioè delle tre quarte parti del totale delle utilità stesse; dovendo restar ferma, e intatta al Protocollista la sua quarta parte.

5°. Atteso il lungo servigio dello Sp. Sig.r Giovanni Lorio Notaro Collegiato al Tribunale ordinario di questa Mag.ca Città, resterà egli fermo nel suo esercizio di Archivista con l'intiera sua quarta parte di utilità, fino a sua rinunzia, mancanza, o esclusione derivata da leggittime cause, da essere però dalla Nobile Deputazione riconosciute.

6°. Ognuno delli quattro Esercenti potrà scegliere per se stesso, sotto la propria responsabilità, un'Assistente, che sia però, o Notaro Collegiato, o Matricolato del Collegio, verso quel compenso dal corpo delle sue utilità, che gli riuscisse di poter convenire.

7° In caso di rimostranze, che venissero fatte alla Nobile Deputazione contro gl'Individui esercenti gli Uffizj suddetti,

ₐ onde aver egli a sostenere il

potrà sempre la medesima passare alle convenienti deli=
berazioni, e occorrendo, anche rivolgersi alla Presidenza
dello Sp. Collegio, perche sia sostituito altro Individuo in
luogo di quello, che avesse dato giusto motivo alle rimos=
tranze medesime; ben'inteso, che lo Sp. Collegio, ossia
la sua Presidenza abbia a presentare di volta in volta le
di lui nomine alla Nobile Deputazione, perche siano
sempre a sua cognizione le persone dei Esercenti il
Ministero dei propj Tribunali.

8.º Lo Sp. Collegio de' S.ri Notari non farà alcuna in=
novazione di sistema; ma riconoscendo utile al servizio
della Giustizia, e all'interesse dei Litiganti qualche modi=
ficazione, o dilucidazione a scanso di abusi, si farà
il merito di significarla direttamente alla sola Nobile
Deputazione di questa Mag.ca Città per le peculiari sue
ispezioni.

9.º La stessa Nobile Deputazione si riserva di portare
opportunamente i suoi esami per le più conferenti deli=
berazioni anche sul Ministero del Tribunal Criminale
di prima Istanza della Città, avuto sempre riguardo tanto
al miglior servigio del Tribunale medesimo, quanto
alle convenienze della stessa Mag.ca Città, e dello Sp.
Collegio dei S.ri Notari.

Or
Mag.ca
d'que
nella
Città
di que
che ve
cose
preso
2
dei
Illmi
quest
2
al Ci
risen
stesso
Colle
3
Ard
gl'
4
qua
di
sotto
ed i
5
Lon
que
di
fin
den
tor

Preso in esame dalla Nobile Deputazione di questa Mag.ca Città il Memoriale presentatogli dalla Presidenza di questo Sp. Coll.o dei Sri. Notari, ond'esser Egli incaricato nel Ministero dei Tribunali Civile, e Criminale della Città medesima, e considerato l'oggetto della sussistenza di questo Corpo interessante, non che il buon servizio, che resterà assicurato alli Tribunali medesimi, e le cose tutte esposte nel Memoriale suriferito; hanno presso le seguenti Deliberazioni.

1mo. Resta dichiarato, che il Corpo dello Sp. Collegio dei Sri. Notari, abbia ad essere impiegato negli Uffizj Ministeriali delli Tribunali Civile, e Criminale di questa Mag.ca Città.

2° Importando essenziali riguardi, che il Protocollista al Civile abbia sempre ad eleggersi dalla Nobile Deputazione, riserva quindi a se stessa la libera elezione del Protocollista stesso, sempre però dal corpo di essi ~~Notaio~~ Spp. Notari Collegiati.

3° Gli altri tre Uffizj di Secretario, di Speditore, e di Archivista saranno nominati da esso Sp. Collegio fra gl'Individui del suo Corpo.

4° Sarà in libertà lo stesso Sp. Collegio di stabilire quanto crederà conveniente sul riparto delle utilità di essi tre Uffizj, cioè delle tre quarte parti del totale delle utilità stesse; dovendo restar ferma, ed intatta al Protocollista la sua quarta parte.

5° Atteso il lungo servizio dello Sp. Sig. Giovanni Lorio Notaro Collegiato al Tribunale ordinario di questa Mag.ca Città, resterà Egli fermo nel suo esercizio di Archivista con l'intiera sua quarta parte d'utilità, fino a sua rinuncia, mancanza, o esclusione derivata da legittime cause, da essere però dalla Nobile Deputazione riconosciute.

6° Ognuno delli quattro Esercenti potrà scegliere per se stesso, sotto la propria responsabilità, un Assistente, che sia però, o Notaro Collegiato, o matricolato del Collegio, verso quel compenso dal corpo delle sue utilità, che gli riuscisse di poter convenire.

7° In caso di rimostranze, che venissero fatte alla Nobile Deputazione contro gl'Individui esercenti gli Uffizj suddetti, potrà sempre la medesima passare alle convenienti deliberazioni, e, occorrendo, anche rivolgersi alla Presidenza dello Sp. Collegio, perchè sia sostituito altro Individuo in luogo di quello, che avesse giusto motivo alle rimostranze medesime; ben'inteso, che lo Sp. Collegio, ossia la sua Presidenza abbia a presentare di volta in volta le di lui nomine alla Nobile Deputazione, perchè siano sempre a sua cognizione le persone degli Esercenti il Ministero dei propri Tribunali.

8° Lo Sp. Collegio dei Sri Notari non farà alcuna innovazione di sistema; ma riconoscendo utile al servizio della Giustizia, e all'interesse dei Litiganti qualche modificazione, o dilucidazione a scanso di abusi, si darà il merito di significarla direttamente alla sola Nobile Deputazione della Mag.ca Città per le peculiari sue ispezioni.

9° La stessa Nobile Deputazione si riserva di portare opportunamente i suoi esami per le più conferenti deliberazioni anche sul Ministero del Tribunal Criminale di prima istanza della Città, avuto sempre riguardo tanto al miglior servizio del Tribunale med.mo, quanto alle convenienze della stessa Mag.ca Città, e dello Sp. Collegio dei Sri Notari.

Parte presa

Nell'Ill.ma Convocazione della Mag.ca Città di Udine li 4. Giugno 1628.

Sono tanti; e così grandi li favori, et gli honori, che dall'Ill.ma Casa Barbara ha in diversi tempi ricevuti questa Città, che deve ella con ogni prontezza abbracciar qual si voglia occasione di far conoscere la verissima sua gratitudine, e la memoria indelebile, che ella è per conservare eternamente delle sue infinite obbligazioni; ma tra le altre grazie singolarissime sono quelle che a Lei fece l'Ill.mo Mons. Patriarca Francesco di santa, e gloriosa memoria, i cui pensieri, e operazioni furono tutte d'accrescere lo splendore di questa Città come si vede dalle erezioni del Palazzo Patriarcale, e dell'ampliissimo Seminario, con la fondazion dei quali stabilì a sé stesso l'eternità del suo nome, e diede insieme agl'Ill.mi SS.ri Patriarca Hermolao, et Procuratore Antonio suoi fratelli stimolo di continuar dopo Lui nei medesimi atti di beneficenza, come ultimamente ha fatto l'Ecc.mo Sig. Procuratore sudetto, mentre ha concesso, e donato al già detto Seminario l'importantissima possessione di S. Maria la Longa, lasciando insieme speranza d'aggiungere nuovo ornamento a questa Città, col ottener in essa fabbricare due Capelle, overo Arche di marmo per riporre in esse le Sacre Ceneri dei medesimi Monsig.ri Ill.mi Patriarchi suoi fratelli. Inde avendo Sua Eccellenza i giorni addietro, che

s'è più volte mostrato passato con noi efficacissimo Offizio a favor della Sp.: V.a Ill.ma Casa nell'occasione della vacanza della Cancellaria dei Mag.ci Ill.i Avogadri: abbiamo stimato in questa occorrenza di darle qualche espresso testimonio dell'infinita devozione, che le portiamo, col far prontamente la volontà sua, posposto qual si voglia altro interesse. Per tanto l'anderà parte.

Che con l'autorità di questo Ill.mo Conseglio sia per questa volta sospesa l'unione fatta sotto li 10 Maggio prossimamente passato del Civile al Criminale per la Cancellaria dei Mag.ci Ill.i Avogadri, la quale per questa volta solamente senza conseguenza sia del solo Criminale conferita nello Sp.e Ill.mo Conte raccomandato dall'Ecc.mo Procurator Barbaro suo, con le condizioni, ed obblighi ordinarj, et particolarmente di riscuoter le condanne, et di dare una idonea giusta, et principale d'estimarle di tempo in tempo. Con ordine, et determinazione espressa, che nell'avvenire sia et s'intenda unito il Civile al Criminale della detta Cancellaria, et che questo Carico così unito sia riservato solamente per li Notari del Collegio di questa Città in conformità delle Loro Suppliche ma letta, et del terzo et quinto Capitolo del detto Loro Collegio decretati dall'Ecc.mo Senato l'anno 1531 adì 26 Luglio.

Quae quidem pars lecta et approbata fuit omni

tor

bus promptus suffragijs.

Sequitur Supplicatio una cum
Capitulis et Decreto

Ill.mo S.r Luogotenente, Molto Ill.ri
SS.ri Reggenti, et Consiglieri.

Il Collegio dei Notari Memorbi devotissimo di questa Città, dalla quale con singolar gratitudine egli riconosce l'origine et ogni sua autorità, per esporre alle V.V. SS. Ill.me et Molto Ill.ri il grave pregiudizio, che egli riceve dalla unione ultimamente fatta nella Magg.r Congregazione del Civile al Criminale per la Cancellaria delli Magg.i SS. Ottaviti, con l'ammettere al concorso di essa indifferentemente ogni soggetto ancorchè non compreso nell'Ordine dei Notari riverentemente espone, che per antico, et non mai interrotto possesso cominciato con l'istessa fondazione del Coll.o solamente i Notari suoi hanno scritto nelle Cause Civili al detto Tribunale, et altre volte ancora nei casi Criminali, come deve essere ben noto alle V.V. SS. Ill.me et Molto Ill.ri et come ancora chiaramente si vede da gl' Statuti terzo et quinto formati dal Coll.o confermati dalli Ill.mi SS. Luogot.e e Reggenti in fine dalla Suprema Autorità dello Ecc.mo Senato. Ma ci giova credere, che per avventura siano capitati le V.V. SS. Ill.me et Molto Ill.ri a questa deliberazione d'aprir la strada per questo concorso a soggetti anco non Notari, pensando forse

che non troveggo o proposte per quelli del nostro Coll.° di applicarsi a questa Carica, il quale essendo in effetto molto stimato da Lei, et sapendo noi, che continua nelle VV. SS. Ill.me et Molto Ill.ri l'antica dispositione di sempre proteggere gl'interessi nostri, et che niente pubblico è stato altrimenti di provedere al buon servitio del Tribunale, il qual pe_tendo, come sarà riuscire avantaggiosamente con l'impiego dell'opera di ciascuno di noi, venimo a supplicarle riverentemente che degnino con quella benignità, che hanno sempre dimostrato verso questo nostro ordine, rimovere, come meglio parerà alle loro prudenze l'occasione di questo nostro rilevantissimo gravame: che noi oltre dell'istesso buon zelo del servitio Pub.co restaremo et con obblighi, et col sangue medesimo l'infinite Obligationi verso queste Città.

Delle VV. SS. Ill.me et Molto Ill.ri

Devotissimi Servi
Il Priore, Consiglieri, Sindici, et Collegio dei Notari

Andreas Tron Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus Viris [illegible] Locumtenenti Patriae Fori Iulij et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Comparuerunt coram Dominio Egregij viri Antonius Bellonus Prior, [illegible], [illegible] de [illegible] Syndicus, et Deputatus [illegible] de Sancto Vito, et [illegible] Nuntij Collegij

Notariorum

Illustrissimum Senatus iterum Magnifici Illmi qui re-
dditis Litteris Vestris quibus Nobis scripsistis
de Capitulis decem nuper a dictis Notarijs
pro regulatione ipsius eorum Collegij forma-
tis et approbatis a Vobis extenderent ten-
uiter, ut ea confirmaremus Nos vero
inspecta qualitate Capitulorum eorundem,
et magis statum dicti Collegij respi-
cientes, nec non vestram de illis in-
dicium, quod tum ex dictis vestris Litteris,
tum ex confirmatione vestra a Vobis ha-
bitam perspeximus, plenam habentes
de XV. instantis cum Collegio nostro habendo
auctoritatem a Concilio Nostro Secretorum
approbavimus, et confirmavimus omnia et
singula ipsa Capitula prout infrascrip-
tum est videlicet.

Datum in Nostro Ducali Pal. Die 6° Julij Sti 2°
1581.

Omissis

Cap. 13: Ne Tyranni possint in aliqua causa sol-
tem ordinem, cuiusmodi solet versari co-
ram Tribunali Ex. D. Locumtenentis periculum,
aut naufragium inferre Litigantibus, statui-
mus quod nullus possit coram eo Tribu-
nali exemplaria actorum notare nisi prius
biennium peregerit se exercendo coram
inferiori Judicio D. Capitanei, et aliis
[illegible] Illmi, et nulli quoniam unum
que dicentur absolute practicus et suffi-
ciens fieri possit gratia vel temporis ab-
breviatio, etiam nemine discrepante ne
alicuius principiis possit integritati Collegij
tamen illegale ex parte violari. Preterea ad Litteram confirmatur

Cap. 5: Sexto decernimus quod Notarij nondum
[illegible] ad scribendum coram Tribunali Ex-

D. Locumtenente teneatur quasiquaque onus sci-
bendi in Causis Criminalibus coram Spi
D. Capitaneo, et Attendibus ut scribere per
quadrimestre absque aliqua exemptione,
ut, sicut in Civilibus Causis, ita in Crimi-
nalibus ibidem se exerceant.
Quinto similiter confirmatio fiat prout continet.

Et in esecuzione delle sud.te Gratie pro ...
come s'è detto a piedi della ... con
le conditioni ed obblighi ordinarij

Cancelliere di Criminali
Olivier Caso

ssa
a
ioze
lud.
r di
emer
ta
the
is
ent

Ra
ima
il

dei
ope

[illegible]
[illegible]
a

[illegible]
[illegible]
[illegible]
e
[illegible]
re

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Luogotenente

Il tentativo di questa Città di arrogare a se stessa la giudicatura nelle Cause Civili è una novità ignominiosa alla Sup.a Rappresentanza, e sommamente pregiudiziale a tutti li Sudditi abitanti, cosiche a fine questo riguardo di tal tentativo non si può ommettere di ponere in vista li sbagli con cui si è avanzata ad ottenere la Terminazione 1757. 29. X.bre

Questa è appoggiata a diritti, e prerogative di pura idea, ed è mera assunzione il [illegible] tichissimo possesso.

Se si guardano li documenti nel processo sotto il Comando dei Patriarchi non si trova, che la Comunità avesse giudicatura, perche giudicava il Patriarca, e il suo Vicario, o sia Capitanio.

Con la tanto decantata Donazione 1291. a [illegible] del Patriarca Raimondo non gli fu conferita neanche questa, parla solo de' Dazj.

Dalli Statuti Patriarcali 1350. 8 9bre, e dalle [illegible] del Nodaro Gramparo 1395 si rileva il modo solo con quale allora si giudicava, ma non si ricava neppure per ombra, che nella Comunità vi fosse Giurisdizione.

Vi era bensì una costumanza, che le Parti erano in libertà di nominare qualche persona presente alla Causa, acciò il Vicario prendesse Consiglio, e parere [illegible]. Quel [illegible] si stabilisse, che non si possa chiamar [illegible] [illegible] Capitolo. Quel si [illegible] che [illegible] aver [illegible] Consiglio [illegible] non [illegible] era in libertà dei litiganti, non di [illegible], o elezion delle Parti, non di [illegible] della Comunità, non erano in [illegible] [illegible], ma di pura [illegible]

Nella [illegible] che [illegible] presente [illegible]

nella dimostrazione di Statuto 1073. al Cap.° 28.
il quale si stabilisce, che a richiesta delle
Parti si demandi la decisione delle Cause a
Consiglio di Savio, cosa, che è in verde osservan-
za, nelli Tribunali delli Giurisdicenti della
Istria, oppure non si può dire, che questi
Savij abbiano Giurisdizione alcuna.
Che se la Comunità non ha spesa questo diritto sotto li
Patriarchi, non lo ha certamente acquistato
sotto la felicissima Dedizione 1420 a questo
Serenissimo Dominio.
Da tutte le Ducali e Commissioni del Serenissimo Dominio
1423. 20. Giugno, 1421. 24. Xbre, 1423. 5. Marzo,
1440. 30 Agosto, 1459. 10 Xbre evidentemente si
rileva, che vuole che questa Città sia retta,
e governata dal suo Pubblico Rappresentante,
che sia amministrata Giustizia dal medesimo,
dal suo Vicario, e Cavaliere, secondo le sue leggi
e consuetudini nelle materie che si decidevano
sotto i Patriarchi, e se li Oratori della Città hanno
esposto nelle Suppliche qualche parola di
volta ad accomodare la Giurisdizione del
Capitano del Rappresentante al loro Consiglio,
l'Oracolo del Senato non l'ha qualificata, ma
non decidendo se non unisono, che la Giustizia
Civile di Albona si amministri dal Capitano, o
dal Luogotenente secondo le materie, ma mai
dalla Città, dal suo Consiglio, o da chi venisse
da esso destinato, inculcando anzi, che non in-
tende, che il Capitaniato sia venduto, e ciò ine-
rendo alla massima fondamentale di questo Ec-
celso Dominio che conserva puntualmente a cia-
scuno li antichi Privilegi, ma non vuole introdu-
zioni di novità, od ammette gli usurpi.
Certissimo è dunque, che sin qua non può la Città
mostrare alcun titolo, per esercitare alcun esercizio

di Giurisdizione o sia sotto li Vicarii; o sia sotto questo Sermo Governo.

5°. che posteriormente è seguito doversi piuttosto dalli Ministri della Città essere accettatamente risolito, che con troppo coraggio dimostrato, ed enunciato nella questione presente.

Il 1470. li 29. Settembre un Preposito della Città arrogandosi Facoltà al solo Sermo Dominio competente, agendo in luogo [illegible] ordinò una Deliberazione del Consiglio di questa Città, con cui si crea di pianta questa novella Giurisdizione con quella nota legge di eterna detestazione: Quod per sortitionem singulis quatuor mensibus eligantur quatuor Cives et Judices Assistentes [illegible] potestati.

Questo è l'unico titolo, in ordine al quale senza approvazione del Principe Sermo, a cui non ho visto coraggio la Città ricorrer di rivolger lo per tentarne almeno l'approvazione, si è posta a far valere questi Giudici Assistenti; ma per qualche anno è stata indotta qualche abitante a ricorrere per somministrazioni di Giustizia.

Se questa Deliberazione del Consiglio della Città risoluta in materia concernente Regalia, e al solo Sermo Dominio competente, già in sé stessa illegittima, e produr non potea alcun legittimo possesso, io ho conosciuto l'istessa Città che non ha osato continuarne nell'usurpo, non trovandosi doppo il 1550. li atti altri, o registri di esercizio di questa pretesa accumulata Giurisdizione con il Podestà Rappresentante.

7°. Si vedrà ne' 1510. 20. 25. Giugno [illegible] rendono la Città [illegible] riconoscere dal Sovranamente eretto Magistrato sopra de' Feudi l'investitura di quei diritti e Giurisdizioni che intendeva

di possedere, e gli è stata concessa sopra l'esposizione che fu inserita nella Supplica, che possedesse ancor questa in [illegible] della Donazione Pontificale 1291, e stesse pure Decreti dell'Illmo Senato già sopra esposti, non ha avuto coraggio in quei tempi di soggettare alcun esercizio di questa usurpata Giurisdizione in Città, sì perché sapeva di non averla, come perché ricercando il Serenissimo Senato col Decreto 23 Genn. 1625 di voler vedere in Catastico tutti li fondamenti delle Giurisdizioni per ovviare alle frodi, ed usurpi, dichiarando per tali tutte quelle che non avessero titolo legittimo, e possesso continuato prima, che sotto [illegible] Dominio, o almeno possesso immemorabile di anni cento senza interruzione: non poteva la Città dimostrare alcuno di questi ricercati fondamenti, e si vergognava di rassegnare l'unico non solo nullo, ed improprio, ma insussistente suo titolo, che era la deliberazione del suo Consiglio intitolato Pacti 1470. 19 Sette

Per questo si ha lasciato sepolto, ed è stata anche continuata ad astenersi da ogni atto di Giurisdizione Civile qui in Città, non trovandosi come sopra è stato detto, né nel passato secolo, né in questo vestigio di alcun esercizio.

Ecco dunque, che li fondamenti sopra quali è stata estesa l'Informazione per sostenere la presente Giurisdizione sono di niuna ponderazione, ed [illegible] anzi meri supposti.

Sì, quel che [illegible] non deve parere novità tanto difficile, che sarebbe diminuita l'autorità della Luminosa Città [illegible] rappresentanza, che ad ogni richiesta di un suo Suddito abitante in Città, o ne

sostanzi

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
alla [illegible] [illegible] [illegible].

Il Capitano del Rappresentante dovrebbe fare la [illegible] figura non di [illegible], ma [illegible] delle opinioni altrui, perchè [illegible].

Il Collegio de' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delli Tribunali [illegible] di [illegible] e suo Vicario con [illegible] [illegible] dell'[illegible] [illegible], e che [illegible] per lo [illegible] [illegible] in [illegible] alli detti Tribunali [illegible] [illegible] [illegible] ad essere [illegible] [illegible] [illegible], perchè [illegible] le Cause [illegible] gli [illegible], [illegible] e [illegible] gli atti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Luogotenente, e suo Vicario, si [illegible] per [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] il [illegible] di [illegible] al solo Cancelliere Pretorio, e suo Offizio.

L'[illegible] per [illegible] Sudditi [illegible] sarebbero con [illegible] [illegible] obbligati a un Tribunale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di detto Tribunale [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] di [illegible].

In tale stato di cose [illegible] [illegible] se non [illegible] la [illegible] delli [illegible] di Luogotenente [illegible] [illegible] il necessario [illegible] onde [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] di eterna memoria [illegible] [illegible] [illegible], e così [illegible] [illegible] e al Principe [illegible] [illegible] la [illegible] della [illegible] [illegible] conservino [illegible] li Sudditi [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] da tale [illegible] [illegible]

AL[illegible]

d[illegible]

AL Tribunale di Prima Istanza
AL CIVILE.
della Città di Udine.

Nota

Prescritta con Nota 17. cadente dal Supremo Regio Tribunale Revisorio la diffusione per questa Città, e Provincia dell' Istruzioni decretate nel giorno 31. Luglio decorso dal Governo Generale, questo Regio Tribunale. d' Appello le fà giungere a codesto di prima Istanza a regola del medesimo, delle parti collitiganti, e dei loro Difensori.

Del ricapito delle presenti, e dell' unite ne attenderà lo stesso Regio appellatorio li riscontri.

Data dal Regio Tribunale d' Appello d' Udine li 26. Agosto 1798.

(PIERO BONALDI Assess. del R. T. d' Appello e Colleghi.

P. S. con posteriore Nota 26. Agosto Co. Valentinis Seg.
sud.to perverranno le unite risposte, che
dovranno riportare la loro esecuzione

Al Regio Tribunal Civile
della Città di

Udine

Parte presa

Nell'Ill.ma Convocazione della Mag.ca Città di Udine li 13. Maggio 1628.

Vacando il Carico di Cancelliero a Criminali dei Mag.ci SS.ri Astanti di questa Città per la morte dello Sp.r q. Nicolò Lucio, e vedendosi per prova che questo Officio necessita di maggior decoro, et dignità al Magistrato di essi Astanti, e per conseguenza al Publico ancora, et di maggior utilità a quel soggetto, che a questo sarà creato, dalla quale all'hora dovesse esser con ogni sollecitudine dal'attentione al suo ministerio, essendo al Criminale vi fosse aggiunto anco il Civile, sicche il Cancelliero, che si havesse a creare dovesse servire, et nell'uno, et nell'altro al Tribunale di essi SS.ri Astanti. Però li Mag.ci SS.ri Deputati unitamente posero parte.

Che salvi, riservati tutti gli altri ordini in questo proposito sia con l'auttorità di questa Mag.ca Convocazione all'Officio del sud.o Cancelliero Criminale che ora e per l'avvenire sarà creato aggiunto, et data facoltà di servire oltre il Criminale anco nel Civile al Tribunale di SS.ri Astanti. Il qual Cancelliero però non possa servire ne essercitarsi ad alcun altro Officio, o Tribunale, eccetto, che al già detto dei SS.ri Astanti.

La qual Parte publicata per me Cancelliero, il Mag.co et Ecc.mo Sr. Zuanne Pontarolo Dottor uno de Contradicenti di Comun int.e

cui SS.ri suoi Colleghi proposte in concorso
l'infrascritte Parti.

3o il soggetto che sarà eletto per Cancelliere
degli Abitanti, essendo ritenuto di tutti di
questo Stato, senza la strettezza di servire
al solo Tribunale degli Abitanti, abbia
facoltà di servire a suo piacere ancora al
Tribunale del Sig. Vicario, mentre non
essendo Sig. Vicario si ritrovano in Bellezza alli
Attuari; et ha non si parte dal Tri-
bunale di essi SS.ri Abitanti fin tanto, che
saranno spediti.

Le quali due Parti ballottate la prima dei molto
Illustri SS.ri Sindaci ebbe in favore suo balle
N.o 17 et contrario N.o 2.

Et la seconda dei SS.ri Contradi ebbe a favor suo
balle N.o 2 et contrario N.o 13. sicche rejetta
la seconda la prima resto ferma

4
4
4
4
4
4
4
8
4
4

Limitazione

Petizione e Decreto di decisione dell'Off.° — L — 1:14
Risposta e Decreto di decisione dell'Off.° — u — 1:14
Replica e Decreto di decisione dell'Off.° — u — 1:14
Duplica e Decreto di decisione dell'Off.° — u — 1:14
Istanza per concessione in Causa e Decreto
dell'Off.° — — — — u — 1:14
Per ogni Copia della med.ma — — — u — 1:-4
Elenco, capo, decreto per cadauna Parte u — 2:-4
Per ogni Copia — — — — u — 2:-8
Decreto per admissione di nuove ragioni
dell'Off.° — — — — u — 2:-4
Copia — — — — u — 1:-4
Produzione di Costituti dei Lavatori e Decreto
di decisione dell'Off.° — — — u — 1:14
Per ogni Copia — — — u — 1:-4
Decreto di restituz.e in integrum — — u — 2:-4
Copia — — — u — 2:-8
Decreto per concessione di termine oltre
quello della Legge — — u — 2:-4
Copia — — — u — 2:-8
Esibizione della Sentenza in Rota e
viaggio — — — — u — 2:15
Registro dei motivi del giudicato dell'Off.° u — 2:—
copia di quelli, per ogni punto a capo u — 1:-4
Prima copia della Sentenza di merito sostanzi giusto il metodo 1796.
Seconda Copia sul metodo stesso.
Prima copia, e seconda di Sentenza d'ordine
per ogni capo — — — u — 1:-4
Cadauna Intimaz.e Estragiudiziale
compreso il Bollo — — — u — :-6

Per ogni relaz.^e all' Off.^e — — — — g.^{ni} — 4

Al Cursore per presentaz.^e d'ogni Insi:
    nuaz.^e Stragiudiziale, Comando, e
    Mandato in Atti — — — — u — : 4

Allo stesso per presentaz.^e di Petizione,
    o d'altro atto giudiziario in Atti — u — : 8

Per ogni copia di relaz.^e all'Off.^e — u — : 12

Nota d'appellaz.^e e Decreto di Recezione
    all'Off.^e — — — — — u — 1 : 14

Per ogni copia — — — — u — 1 : —

Produtta di Scrittura gravatoriale e
    Decreto — — — — u — 1 : 14

Produtta di Scrittura contro gravatoriale — u — 1 : 14

Produtta in Off.^o della Sentenza del
    di Appellatorio con Lettere — — — u — 1 : 4

Copia di d.^a Senza per ciascun Copp. — u — 1 : 4

Nota di costit.^e di Cauto di Petiz.^e, registro,
    e Decreto — — — u — 1 : 14

Per ogni copia d'intimarsi alle Parti — u — 2 : 8

Per ogni Lettera — — — — u — 2 : 8

Per ogni copia — — — — u — 1 : 4

Produtta, et esecuz.^e d'ogni Lettera — u — 1 : 12

Per ogni Mandato, e Foglio — — u — 1 : 4

Produtta di qualunque atto relativo a
    giudicato — — — — u — 1 : 4

Produtta d'incorporaz.^e e riquidaz.^e — u — 1 : 4

Pma Copia d'incorporaz.^e e riquidaz.^e — u — 6 : 4

Se voluminosa, oltrepassante dette £ 6:4 in
    ragion di g.^{di} 8 per carta, per ogni carta — u — : 8

Per ogni sud.^a copia — — — — u — 1 : 4

    oppure per ogni carta — — — u — : 8

Produtta di qualunque Invent.° — — J — :12
Copia del med.mo — — — a — 13:-2
E se voluminoso, per ogni Carta — a — :-8
Copia di qualunque Mandato — — a — 1:-4
Per ogni esame di Testimo per Carta — a — 1:-4
Per assunzione di qualunque giuramto — a — :12
Copia di Deposizione di Testimo giurato — a — 2:-8
Non giurato — — — — a — 1:-4
Produtta di qualunque atto Costit.° o Compa
non relativo a giudicato — — — a — :-8
Copia — — — — — a — 1:-4
Nota d'atto di deposito di Carte con Invent. — a — 1:-4
Senza Inventario — — — — a — :12
Ricevo di d.e Carte con Invent.° — — a — 1:-4
Senza Inventario — — — — a — :12
Nota d'atto di deposito di soldo di summa
minore di J 100. — — — a — :-8
Summa maggiore fino a J 500. — a — 1:-4
E di summa maggiore di J 500. — — a — 2:-8
Ricevo di d.a prima summa — — — a — 1:-4
Ricevo di d.a 2.da — — — — a — 2:-8
Ricevo della terza — — a — 4:16
Per ogni ricevuta di soldo — — — a — 2:-
Protesto sopra denaro — — — a — 1:-4
Rimoz.e del protesto — — — a — 1:-4
Nota di qualunque atto volonto — — a — 1:-4
Più Copia a summa come senza la p.ta — a — 1:-4
Per ogni Petizione in Subordinaz.ne come
sopra e per le Copie in Processo ed
Arbitramento col metodo 1786

Nota di qualunque Procura — — — £ — 2:–4
Copia — — — — — — a — 1:–4
Per cadauna Tale — — — — — a — 2:–4
Per ogni copiatoco esente d'ogni spesa
e viaggio al giorno — — — a 16: —
Pavimenti per formaz.e di qualunque
Inventario con copiatoco.

Deliberativo

Protesta di qualunque Memoriale, e
ricorso — — — — — a — 1:14
Risposta — — — — — a — 1:14
Sue Copie per cadauna parte — — a — 1:–4
Copia degli Allegati per cadauno sono — a — :12
Protesta della Deliberaz.e in scritto del
Giustizia — — — — — a — 1:–4
Copia — — — — — a — 1:–4

Sumario

Citaz.e in Camera — — — a — :12
Atto semplice — — — a — :–4
Copia — — — — — a — :–8
Atto volontario — — — a — :–8
Copia — — — a — :12
Sentenza — — — a — :12
Copia — — — — a — 1:–4

[illegible]

ofe
ād.
no
mi
n:
7
R
io
i
ia
e
~
ble

1800.
Estesa di Tariffa
p l'Ufficio Civile di Prima Ist.a
in Udine

NOI DEPUTATI DELLA CITTA' DI UDINE E DEPUTATI DELLA PATRIA DEL FRIULI.

Essendo dalle Leggi vigenti stabilito, che le Carte tutte de Notari Defonti senza Legittimi Ere.di Notai debbano essere riposte ne Pub.ci Archivj di qsta Città; e venendo Noi di rilevare, che appresso il S.r Alvise Muzzenini esistono Rogiti, e Carte Notariali del q.m Sig.r Carlo Muzzenini fu Nod.o di q.to Coll.o, perciò in esecuz.e alle Leggi sud.e, ed a salvezza del Pub.co e privato interesse Comm. ex Off.o al d.o S.r Alvise Muzzenini ed a chi occorresse, che a vista del pnte immediate conseguir debbano al Pub.o Cursore da cui questo gli sarà intimato, ed alle Persone, che saranno spedite dalla Presidenza di qto Coll.o Notariale tutti li Rogiti, e Carte di d.o q. S.r Carlo Muzzenini niente eccettuato, affinchè siano riposte ne Pub.ci Archivj; altrimenti in caso di renuenza saranno spediti li Ministri a spese dei disubbidienti a far il levo, e trasporto di d.e Carte, e sarà proceduto come meglio ci parerà di Giustizia, Commettendo inoltre alli Degani delle Ville a quali &c che debbano ad ogni richiesta somministrar le Persone, e Vetture occorrenti per la tradizione di d.e Carte in qti Pub.ci Archivj; In pena ad arbitrio &c. In quorum &c.

Udine dalla Cancell.a li Settembre 1800.

Pub.a ref.a

[illegible]

Per la condizione espressa nel 3.° Cap:
delli ordinati da q.sto Collegio sin il dì
2. maggio 1723. : Che ne il Concor=
rente alli Luoghi vacanti di Nod.° Giud.°,
ne il di Lui Padre abbiano in verun
tempo esercitata arte meccanica ma=
nuale ; viene inteso che q.sta for=
malità dell'espressione resti da tal
condizione importata l'esclusione di
tutto l'Ord.e degli Onorevoli Cittadini
Popolani ; e non essendo stato sentim.to
di questo Collegio di escludere il detto Ordine
interam.te, molto meno i figli di quei
Cittadini dell'Ordine stesso che si fossero
contenuti nell'esercizio dell'Arti mer=
cantili più Civili.

A chiara intelligenza (ceri) del sentim.to di q.sto
Collegio, ~~ogni infratta bibianno~~ (nee) anderà
Parte :

Che col d.° Cap.lo 3.° della Parte 2. mag.°
1723. non s'intenda che ~~non~~ resti escluso
con l'espressione di Arte meccanica ma=
nuale l'intero Ordine degli Onorevoli
Cittadini Popolani dal Concorso ai Luoghi
vacanti di Nod.° Giudiziario ; ma bensì
e s'intendano capaci al concorso li figli
di quei Cittadini del d.° Ordine che si
fossero contenuti nell'esercizio delle
Arti mercantili più Civili.

Riservatosi sempre la facoltà di
dispensare per grazia dalla sud.ta cond.e
qualunque Cittadino che per i suoi
talenti e sue rare qualità me:
ritasse d'esser ammesso al concorso
ricco. cot.

Per la condizione espretta nel 13.° Cap.° delli ordinati da questo Collegio sino li . 2 . Mag.° 1723 . Che ne il Concorrente alli Luoghi vacanti di Nod.° Duod.° ne il di lui Padre ab=biano in verun tempo esercitata Arte me=canica manuale ; viene intesa che per la formalità dell'espressione resti da tal condi=zione importata l'esclusione di tutto l'Ordine degli onorevoli Cittadini Popolari : E non essendo stato sentimento di questo Collegio di escluder il detto Ordine interam.te, molto meno i figli di quei Cittadini dell'Ordine stesso che si fossero con=tenuti nell'esercizio delle Arti Mercantili più Civili.

A chiara intelligenza però del sentim.to di q.to Coll.° anderà Parte : Che col detto 13.° Cap.° della Parte . 2 . maggio 1723 . non s'intenda che resti escluso con l'espressione di Arte Mecanica manuale l'intero Ordine degli onorevoli Cittadini Popolari dal concorso ai Luoghi vacanti di Nod.° Duodennario ; ma bensì e s'intendano capaci al concorso li figli di quei Cittadini del detto Ordine che si fossero contenuti nell'esercizio delle Arti Mercantili più Civili .

Riservata sempre la facoltà di dispensare per grazia dalla sud.a condizione qualunque Cittadino che p. i suoi talenti e p. le sue rare qualità meritasse d'esser ammesso al concorso med.mo coll'

le [illegible]
Dal[illegible]
[illegible]
Pel[illegible]
no [illegible]
alt[illegible]
inc[illegible]
esp[illegible]
sa[illegible]
ono[illegible]
w e[illegible]
Sti[illegible]
tra[illegible]
Citt[illegible]
esen[illegible]
& ch[illegible]
di [illegible]
Le [illegible]
e M[illegible]
usa[illegible]
Mel[illegible]
ne [illegible]
con[illegible]
Qu[illegible]
cap[illegible]
que[illegible]
esse[illegible]
se [illegible]
[illegible]

le... à ccidetti, cessa ... d. detti
delli ordinati in questo di ...
li 2 Mag. 1723 che nè il concor
rere alli lochi vaccanti di Nod.
residen., nè il di lui Padre habbi
no in verun tempo esercitat.
arte mecanica manuale, viene
inteso, che per la formalità dell'
esprim.e usati da tal condit.e imper
tasa s'escluì di netto l'ordine de'
onorevoli Cittadini Popolari · e
essendo stato sentim.to di questo
Colle. di escluder il d. ordine in
tieram.te molto meno i figli di quei
Cittadini dell'ordine stesso che si fossero continuati nell'esercizio dell' arti mecaniche più civili
esercitano le arti più civili. e che avesse esercitato
Per chiara intelligenza del sentim.to
di questo Colle. anderà parte
per l'infrascritte dichiarazione.
Che col d. P.te Capo della Parte
2 Mag. 1723 n'intenda che
resti escluso con le esp.ni d'arte
mecanica manuale l'intiero ordine
nè degl'Onor. Cittadini Popol. dal
concorso ai lochi vacanti di Nod.
resid., ma sì ... e s'intendano
capaci al concorso li figli di
quei Cittadini del d. ordin. che si fossero continuati nell'esercizio delle arti mercantili più civili
esercitano ed avesse esercitato
le arti più civili, escluse ...
i figli di quelli, che esercitano
o avesse

ò avea esercitar le arti infer[illegible]
[illegible]
mente [illegible]
[illegible] di esse arti [illegible]
resta incaricata la conscienz.
de soggetti compone, e di tempo
in tempo la medema settil
cimento de' giurami, che da es
si viene prestato.

Riservandosi sempre la facoltà
di dispensare e gratia dalla sud.
cond.e qualunque Cittadino che
[illegible] Talenti, e qualità meri
tasse di esser ammesso al [illegible]
medemo.

Dovendo i nomi di questi [illegible]
esser consegnate la presente [illegible]
[illegible] unitam.te col d.o S[illegible] agl'Ill.mi
Sig.ri Deputati della Città [illegible]
[illegible] l'inter.e del [illegible]
[illegible] della medesima Città
[illegible]

~~qualunque fosse [illegible]~~
~~[illegible] Cittadino dalla [illegible]~~

~~[illegible]~~

ansio
la più sodisfat.e nella materia della
quale si tratta, e dal medemo sommamente
desiderata [illegible]
[illegible]

meato di non aver
d tanto esercitato
i.

tende
erra
lle. Citt
Citta
tenero
dalle

lla
amente

e acciò eseguitasi le ... ingi
... dispensata alla Banca di
questo Collegio di conoscere segre
ta qualità di esse arti, nel che
resta incaricata la conscienza
de soggetti competenti di tempo
in tempo la medema settatis
... ... , che ... ci
si viene prestat

Riservandosi sempre la facoltà
di dispensare per gratia dalla sud.
Contr.te qualunque Cittadino che
... Talenti, e qualità meri
tasse di esser ammesso al menzionato
medemo:

ai beni .

Capto 6

Che cadaun concor.te deva provare di non aver esso ne il Padre in cadun tempo esercitate arti Meccaniche manuali.

si dichiarerà il sotto

che siccome non ha inteso ne intende di assoggettare al debito di d.e prove quelli, che fossero aggregati alle Cittadinanze delle [illegible] Città del Dominio di questo Stato, o godessero privilegio di Nobiltà concessa dalle [illegible] del Principe; così intende, e ha sempre inteso di ammetterli al concorso stesso con li requisiti di dover provare anco l'aggregazione alla Cittadinanza originaria di d.e Città.

In oltre per dar adito [illegible] Cittadini del d.o ordine [illegible] che [illegible] tali requisiti [illegible] aver il loro Padre esercitate arti Meccaniche manuali, meritassero per li loro talenti e qualità [illegible] di esser ammessi al concorso [illegible] dichiarare di abilitarli a [illegible] licenza da [illegible] da essergli concessa con li dodici voti de' colleghi.

... tato le atti infr...
...i ... alla Barca di
...

[illegible]

più
gim
ad
servi
al
cont
coll
giun

di
che
rep
ai
na

che
one
inse

sopp
ha
agg
la
e
ave
me
de

do
qu
no
do
o
a

Il Merito delli MM. Nodari abbraccia più cose, che non sono espedibili simultaneamente per preservare ad ognuno la sua competenza.

La domanda del respiro nel servire li tribunali successi al Ctto è giusta, e non può essere contrastata.

Questa però non può confondersi colla pretesa di entrare nella giurisdizione degli Astanti.

Egli è dunque necessario di separare la deliberazione che riguarda solamente il respiro dalla domanda di entrar nell'Offo degli Astanti, de quali in oggi è costituito un Giudice f., con la proposta peraltro di tre individui riservata al Consiglio maggiore della Città.

Questo è il punto delicato che à bisogno di tutta l'avvertenza onde salvare alla Città la integrità delli suoi diritti

Si avverta che questo Giudice copre in oggi la giurisdizione naturale della Città, e che fu aggiunta allo stesso col decreto [illegible] dal Governo Veneto per domandata la giudicatura dei capi civili e criminali delle ville, che non erano soggette ad alcun feudo ma direttamente alla giurisdizione del Ctto

È osservabile che la Città domandò la giurisdizione di queste Ville, e che la ricerca non esaurì la domanda ma dence che la giudicatura dovesse appartenere ai suoi Giudici Civile e Criminale

Qualunque sia questo il primo [illegible]
diritto giurisdizionale è da riflettersi,
che non è però il solo, e in conseguenza
resta a decidersi se la giurisdizione
sia data veramente alla Città,
oppure al Giudice.

Nella mossa fatta dagl'inviati
del Parlamento volevano questi
nominare li giudici per queste
ville, ma fu rigettata la loro
domanda per essere già provveduto
coll'assoggettarle alli giudici
di Udine.

Se queste ville fossero [illegible]
incorporate alla giurisdizione
della Città non si potrebbe forse
dire, che li giudici rappresentassero
neppure in tal parte il [illegible]
poiché in questo sarebbe derogato
al repristino come spiega l'art. 21,
il quale repristina solo in quanto
non sia fatta derogazione.

Se poi non fossero considerate
soggette alla giurisdizione
della Città ma solo alla giudicatura
dei giudici, in questo caso la giurisdizione
sarebbe rimasta alle due Deputazioni
in quanto rappresentano il Re.
Questo sarebbe il desiderio
e queste sono le intenzioni
dei Dep.ti della Patria nella
mossa [illegible], e forse procurata
dalli Rettori per condursi
a quest'oggetto.

In situazione così delicata
si desidera di evitare ogni motivo
di nuova contesa, o almeno questa
si rà indispensabile guardarsi in modo così
solido e ragionevole da aver a sperare
una felice riuscita.

Sopra il memoria prodotto li · dalla Rappr. dello sp. Cotto dei sti Noti

a queste Deputazioni unite per la Rappresentanza che sostengono della cessata Carica del Veneto Governo fatte le opportune considerazioni ànno le medesime trovato giusto di esaudire com' esaudiscono il memoriale stesso nella parte in cui domanda di essere ripristinato in ordine all' art.o 3.o della Sovrana Organizzazione 6. febb.o 1798. e colla rissserva nel medesimo scritta, ond' essendo il ~~del~~ Cotto stesso come dimostrano gli uniti Allegati stato sempre il Cancelliere Civile negli atti ch' erano di propria e naturale giurisdizione della Carica stessa abbia a continuare le sue funzioni, e a percepire le sue corrispondente utilità negli Uffizj e per quanto fosse sostituito alla Carica medesima licenziando nelle altre parti il memoriale stesso con rissserva di fare a chi si aspetta quelle parziale individuate cognizioni, separazioni, e assegnazioni che possono conciliare con la esecuzione del presente decreto di massima la salvezza dei particolari diritti ad ognuno competenti, per il che restano anzi eccitato la Presidenza stessa a concretare le positive sue Petizioni onde possano essere prese in esame a calcolo per quelle deliberazioni, che saranno poi di giustizia.

ue
iel
rer
he
sso
ve
es
te
rme
lle
ve
te
ue

Si fa fede per l' Offizio della Deputazione alle 5. per cento qualmente il Sig. Pietro Pertoldi Nod. di V. A. di Campolungo ha presentate in Officio le fedi comandate da' Capitoli Generali, e susseguenti Decreti dell' Eccellentiss. Senato. E però li Spp. Signori Notari Revisori potranno praticar la revisione de' di lui Protocolli. in quorum &c.

Udine dall' Officio suddetto li 21. Agosto 1796.

Nicolò Vesping(?) Deputato

vasi da questa Ecc.ma Rappresentanza, e sua Corte un tale carattere a chiunque dava prove d'esserne degno negli esami stabiliti, ma doppo, come è ben noto, ciò non aviene se non quando chi aspira ad essere creato Nod.o di V. A. ha ottenutte lettere permissive degli Ecc.mi S.ri Conserv.ri predetti.

Per ottenere tali lettere introdotto si è l'uso di produr a quell' Ecc.mo Mag.to attestaz.ni provanti che in alcuna delle terre, o Ville di questa Patria seguita sia la morte di qualche Nod.o e quindi la permissione di creare in sua vece, porta espressa la condizione che abbia il supplicante ad esser fatto Nod.o per suplire specialm.te ai bisogni di quella data terra, o Vilaggio.

Un tale metodo, come bene s'adatta alle cir

constanze

SI fa fede per l' Officio della Deputazione alle 5. per cento qualmente il Sig. *Giambattista Biliani* Nod. di V. A. di *Sedegliano* ha presentate in Officio le fedi comandate da' Capitoli Generali, e susseguenti Decreti dell' Eccellentissimo Senato. E però li Spp. Signori Notari Revisori potranno praticar la revisione de di lui Protocolli. in quorum &c.

Udine dall'Officio sudetto li *11 Agosto 1796.*

Nicolò [illegible] f. il Dep.to

vassi da questa Ecc.ma Rappresentanza, e sua Corte
un tale caratere a chiunque dava prove d'esserne
degno negli esami stabiliti, ma doppo, come è
ben noto, ciò non aviene se non quando chi
aspira ad essere creato Nod.o di V. A. ha otte-
nutte lettere permissive degli Ecc.mi S.ri Conserv.ri
presetti.

Per ottenere tali lettere introdotto si è l'
uso di produr a quell' Ecc.mo Mag.to attestaz.ni com-
provanti che in alcuna delle terre, o Ville di questa
Patria sequita sia la morte di qualche Nod.o,
quindi la permissione di creare in sua vece,
porta espressa la condizione che abbia il suppli-
cante ad esser fatto Nod.o per supplire speci-
alm.te ai bisogni di quella data terra o Villag-
gio.

Un tale mettodo, come bene s'adatta alle cir

costanze

SI fa fede per l' Officio della Deputazione alle 5. per cento qualmente il Sig. Gio: Giacomo Tomasoni Nod. di V. A. di Cividale [illegible] ha presentate in Officio le fedi comandate da' Capitoli Generali, e susseguenti Decreti dell' Eccellentissimo Senato. E però li Spp. Signori Notari Revisori potranno praticar la revisione de' di lui Protocolli. in quorum &c.

Udine dall' Officio sudetto li 10. Agosto 1796.

Nicolò [illegible]

vassi da questa Ecc:ma Rappresentanza, e sua Corte
un tale caratere a chiunque dava prove d'esserne
degno negli esami stabiliti, ma doppo, come è
ben notto, ciò non aviene se non quando chi
aspira ad essere creatto Not:o di V: A: ha otte-
nutte lettere permissive degli Ecc:mi SS:ri Conser:ri
predetti:

Per ottenere tali lettere introdotto si è l'
uso di produr a quell' Ecc:mo Mag:to attestaz:ni com-
provanti che in alcuna delle terre, o Ville di questa
Patria seguita sia la morte di qualche Not:o e
quindi la permissione di creare in sua vece,
porta espressa la condizione che abbia il suppli-
cante ad esser fatto Not:o per supplire speci-
alm:te ai bisogni di quella data terra o Villag-
gio.

Un tale metodo, come bene s'adatta alle cir

constanze

SI fa fede per l' Officio della Deputazione alle 5. per cento qualmente il Sig. *Osvaldo Andr. de Corneva* Nod. di V. A. di *Lovarig.o* ha presentate in Officio le fedi comandate da' Capitoli Generali, e susseguenti Decreti dell' Eccellentissimo Senato. E però li Spp. Signori Notari Revisori potranno praticar la revisione de' di lui Protocolli. in quorum &c.

Udine dall' Officio sudetto li *11. Agosto 1796*

Nicolò de Spo[?] f. il Dep.to

vasi da questa Ecc.ma Rappresentanza, e sua Corte un tale caratere a chiunque dava prove d'esserne degno negli esami stabiliti, ma doppo, come è sen notto, ciò non aviene se non quando chi aspira ad essere creatto Not.o di V. A. ha ottenutte lettere permissive degli Ecc.mi S.ri Conservatori pressetti.

Per ottenere tali lettere introdotto si è l'uso di pradur a quell' Ecc.mo Mag.to attestaz.ni comprovanti che in alcuna delle terre, o Ville di questa Patria sequita sia la morte di qualche Not.o, quindi la permissione di creare in sua vece, porta espressa la condizione che abbia il suplicante ad esser fatto Not.o per supplire specialm.te ai bisogni di quella data terra, o Villaggio.

Un tale mettodo, come bene s'adatta alle cir

constanze

SI fa fede per l' Officio della Deputazione alle 5. per cento qualmente il Sig. Gio: Domenico manis Nod. di V. A. di Artegna ha presentate in Officio le fedi comandate da' Capitoli Generali, e susseguenti Decreti dell' Eccellentissimo Senato. E però li Spp. Signori Notari Revisori potranno praticar la revisione de di lui Protocolli. in quorum &c.

Udine dall' Officio sudetto li 11 Agosto 1796.

Nicolò [illegible]

vasi da questa Ecc.ma Rappresentanza, e sua Corte un tale caratere a chiunque daia prove d'esserne degno negli esami stabiliti, ma doppo, come è ben noto, ciò non aviene se non quando chi aspira ad essere creato Not.o di V. A. ha ottenute lettere permissive degli Ecc.mi S.ri Conserv.ri predetti.

Per ottenere tali lettere introdotto si è l'uso di produr a quell' Ecc.mo Mag.to attestaz.ni com.vanti che in alcuna delle terre, o Ville di questa Patria sequita sia la morte di qualche Not.o, quindi la permissione di creare in sua vece, porta espressa la condizione che abbia il suplicante ad esser fatto Not.o per supplire specialm.te ai bisogni di quella data terra o Villaggio.

Un tale metodo, come bene s'adatta alle cir

constanze

Nos &c.

Vista l'umil.ma rappresentaz.e di Dno del tal loco, implorante anco ella unità de' Dott. ed Ecc.mi Sig.ri dal Sac. V. S. P., e dal Supr.o Trib.le al maestrato, d'esser insignito del Carattere del Tabellionato, avute per ciò sotto l'occhio le fedi della legittima Natività del supplicante, e del di lui impiego nella Pro=fessione di Nod.o, e riservato sotto il rigore dell'esame praticato dai Sig. Sig.ri Esaminatori deputati da esso M.o Ill.e de' Sig.ri Nodari con li Giudici tratti a sorte da un Urna, giusta il prescritto de' Decreti Sindicali, i riscontri della di lui abilità. Lo creiamo Nod.o di S. A., impartendoli ampia facoltà di esercitar tal Uff.cio e di rogar atti, e Testam.ti, ed autorar con la di lui sottoscr.ne tutto ciò, che vien lecito ad ogni altro Nod.o di S. A.; non derogato punto li Privilegj delle Città, che devono ri=manere immuni, In quor.

Dat. in Ud.e dal Castello della med.a ord.a Resid.a li - - -

N. 1

Dom.ca 5 Mag.o 1765.

Udine

Convocato al luoco solito questo mag.co Collegio dove intervenero li mag.ci Sig.ri &

Omissis.

Fu posta parte dalla sud.ta Presidenza come segue

Per riempire i posti di tempo in tempo vacanti nel numero de Notari Duodenarj per la morte, o per la continuata sostituz.ne di questi a quelli che mancando a vivi, lasciano minorato il preffisso n.o del Nro Coll.o conviene necessariam.te che ogn' uno de chiamatti al Coll.o stesso per forma de Nri Statuti, e qualunque altro atto ad essere ammesso al concorso, abbia p.ma il caratere di Not.o di V. A.

Ne tempi addietro, e prima delle ultime sempre provide regolaz.ni degl' Ill.mi, et Ecc.mi SS.ri Cons.ri et Essecutori delle Leggi liberam.te impartivasi da questa Ecc.ma Rapresentanza, e sua Corte un tale caratere a chiunque dava prove d'esserne degno negli esami stabiliti, ma doppo, come è sempre, ciò non aviene se non quando chi aspira ad essere creatto Not.o di V. A. ha ottenutte lettere permissive degli Ecc.mi SS.ri Conser.ri predetti.

Per ottenere tali lettere introdotto si è l' uso di produr a quell' Ecc.mo Mag.to attestaz.ni provanti, che in alcuna delle terre, o Ville di questa Patria seguita sia la morte di qualche Not.o e quindi la permissione di creare in sua vece, porta espressa la condizione che abbia il supplicante ad esser fatto Not.o per supplire specialm.te ai bisogni di quella data terra o Villaggio.

Un tale mettodo, come bene s'adatta alle cir

constanze

constanze, di chi abbita in Provinzia e colla fermamente esercitato il Tabelionato, così per molti riguardi non può procedere per quē Cittadini che ò per essere un pò ascritti à q.to Coll.o, o per altri oggetti cercano di essere creati Nod. di V. A.; e perciò è necessario di provvedere ai mezzi più propri, perche salve le Leggi del Coll.o possano come Cittadini impetrare le lett.e permissive. Per il che anderà parte -

Che premessi quegli offizj, e supplicaz.ni che fossero opportune, perche il pred.o Ecc.mo Mag.to concorra a riconoscere giusto, e necessario, che le attestazioni per ottenere la permissione d'essere creato Not.o di V. A. abbiano da questi Cittadini a prendersi in questo Ven.o Coll.o, perche con vera cognizione di Causa possa essere accordata; sia data facoltà a questa Presidenza di rilasciare in qualunque tempo quelle attestaz.ni che convenissero, e sia in tal modo regolato l'abuso fin ora corso per salvezza del Decoro del Ven.o Coll.o, e delle Leggi, che lo riguardano e per aprire la vera via a ogni Cittadino di ritrovare nella propria Città i mezzi occorrenti per essere insignito del carattere Notariale.

E la premessa deliberaz.ne quando sia presa doverà esser rassegnata a gl'Ill.mi Sig.ri Dep.ti della Città med.ma perche ritrovata anche dalla loro saviezza opportuna, possano donare a questo Negozio quella protezione di cui sempre ha goduto il Ven.o Coll.o

Qual parte balotata restò presa a tutti votti

f. Gasparo Martinelli Not.o Coll.o e Canc.re di d.o Coll.o

Noi sottosti Priore, Consiglieri e Sindici dello sp:
Coll: Notariale di questa Città, facciamo am=
pia, ed indubitata fede, che nel corso de' tre ul=
timi pass: anni, sono mancati di Vita cinque
Not: del Coll: stesso, cioè li q: q: Sig: Vicen=
zo Bertoldi, Pietro Lorio, Gio: Daniele Caratti,
Leonardo Pontone, e Gio: Domco Zotti, che all'occa=
sione di morte di alcuno de' Not: Collegiati
si crea in suo luoco a tenor delle Leggi uno
de' dodeci Not: d: Duodenarj, che sono pure
del corpo del Coll:, e che questi vengo rimes=
si colla sostituzione di Not: Cittadini di
Veneta auttorità, fra quali devono esser pre=
feriti, concorrendovi abilità sufficiente, ed ones=
tà di costumi i figli, e nipoti de' Not: Coll:
giusto il Capitolo . . . del nro statuto
approvato dal Prencipe Seremo.

Asseriamo inoltre, che per rendere ese-
guito il statuto medmo in questa parte egli
è necessario, che siano creati Not: di V: A:
i Nobb: Sr: Andrea Brunelleschi, Antonio
Cavassi, Gio: Lorio, Figli di tre attuali Not:
Coll:, quali hanno tutti i requisiti voluti dalle
Leggi, non essendovi alcuno de' contemplati
nel pred: Capitolo insignito di tal caratere
nè atto in conseguenza a poter prodursi al
concorso, sinchè rimanga ancora vacante un
posto di Not: Collegiato in fede di che

[illegible]

avrà
go che
faria
niftero
chali
ndarà

i. avrà
go che
fava
enitero
ichel
i ti ti
nderà

[illegible]mota che [illegible]vebbono havere
notari nella creazione [illegible] notari
[illegible]

Assunta da Noi questa Magistratura comprendiamo dalle lettere di V. Ill.ma de 30. caduto lo stato dell'affare di questo sp.e Coll.o de Notari ridotto al termine, che riteniamo assentito dagl'Ill.mi Prov.ri

Al desiderio delli d.i Co. Michieli, e Coronella di avere li uniali uffizij col nome della Città mediante V. Ill.ma, avendo nelle lett.e 30. caduto gl'Ill.mi Prov.ri [illegible] scritto, perchè gli faccia [illegible] vantaggio dell'onesta loro instanza senza però impegno di far atti publici, e ad veruna spesa, ad esse lett.e vi rispondiamo certi, che la di Lei attenzione non oltrepasserà la commissione.

Dalle lett.e degl'Ill.mi Prov.ri avrà V. Ill.ma rilevato l'assenso che ella in nome della Città faccia li uniali uffizij che converrebbero nell'affare de d.i Co. Michieli, e Coronella; e però entro i limiti della Commissione seconderà le oneste loro premure.

Pervenute le lett.e degl'Ill.mi Scanzadori a tenor del memoriale vostro presentato, pregare al d.o Girardij che costà si è portato l'assistenza che fosse necessaria ad buon incaminamento dell'affare dell'Eredità Zilistini.

Ricevuta la polizza delle spese occorse spedimo a V. Ill.ma £ 286: 8, che unite alle £ 23: 12 dalle quali ella si da debito fanno £ 310, onde potrà supplire alle spese che occorressero nei [illegible] affari, a cui prot.e

1740. 20. Luglio deposito dell'Ecc.mo Fiuo [illegible]
Zotti [illegible] la [illegible] Ch.a e [illegible]
[illegible] di — — ₰ 407:19

1744. 19. 1a e 2da regola di — ₰ 67:16
pro — ₰ 19:11 levata dal R. P. [illegible]
[illegible] pal. [illegible] in [illegible] a [illegible] del [illegible]

1745. 16. 3za regola di — ₰ 67:16	67:16
	67:16
pro — ₰ 13:4	13:4
1746. 19. 2da regola di — ₰ 67:16	67:16
pro — ₰ 10:1	10:1
1747. 19. 2da regola di — ₰ 67:16	67:16
pro — ₰ 7	7 —
1749. 2. [illegible] regola di ₰ 67:16	67:16
pro ₰ 5:13½	5:13½
	= 67:16
1750. 2. Febbraio — ₰ 67:16	= 2:13
pro ₰ 2:13	444:10

1800

Collegio dei Notari
di Udine

P l'Ufficio Civile di Prima Istanza

1790. 10. luglio Deposito dell'Ecc.mo Sig.r ...
Fatto innanzi la ... [illegible]

4

Collegio dei Notai di Udine

ed Archivio al 1424

—

Atti coi rispettivi regesti

dal 1424 al 1543 e senza data

1740 · 20 · luglio deposito dell' Ecc.mo Priori
Fabris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Fratt.o di
[illegible]

1424, 26 8bre Deliberazione del Consiglio che soli sei Not. bastino
col Cancelliere di S. E. a scrivere nelle Cause, e che quelli che aspirano
alla mancanza di qualche d'uno di questi d'essere surogati si debbano
rendersi capaci a forza di studii, acciò tal Carica resti sempre occupata
da più degni.

Jesus

In [illegible] nomine domini amen. Anno a nativitate [illegible] indictione [illegible] die [illegible]
[illegible] mensis [illegible] [illegible] consilium generale [illegible]
[illegible] doctoris [illegible]
[illegible] ad sonum campane more [illegible] congregato in quo
[illegible] infrascripti [illegible]

[illegible] de [illegible]
Johannes [illegible]
[illegible] de [illegible]
Nicolaus de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] de [illegible]
Gregorius [illegible]
Johannes [illegible]
Petrus bonus notarius
[illegible] de [illegible]
[illegible] notarius de [illegible]
[illegible]
Nicolaus [illegible]
[illegible]
Jacobus de [illegible]
[illegible]
Antonius notarius [illegible]
Nicolaus de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Paulus [illegible]
magister [illegible]
magister [illegible]
Johannes barbery
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible]

dominum Regem nostrum philippi exponentes ac supplicantes ut consilium
committat dominis deputatis ut pro [illegible] ad [illegible]
dominum Locumtenentem [illegible] eidem [illegible] et dignetur ipsos
sumere ac recipere in eorum consiliarios matura deliberatione [illegible]
per omnes deputatos et consiliarios [illegible] nemine discrepante
[illegible] per eos quod [illegible] erat [illegible] notariorum deputatorum [illegible]
scribendum in [illegible] domini Locumtenentis qui [illegible]
cancellariam [illegible] domini Locumtenentis [illegible] [illegible] erat
[illegible] notarii [illegible] idonei et sufficientes [illegible]
[illegible] in dicto judicio [illegible] nec [illegible] nullatenus
[illegible] domino Locumtenenti per [illegible] notarii
[illegible] aliquo alio committendo ad dictum officium
[illegible] aliquo [illegible] per aliquo alio [illegible] ad [illegible]
[illegible] respondeat [illegible] notariis [illegible] debeant [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] quotienscumque [illegible]
[illegible] aliquo [illegible] et [illegible]
domino Locumtenenti qui pro tempore erit [illegible] officiorum [illegible]

[illegible]a.
[illegible]
[illegible]ul
[illegible]my
[illegible]
[illegible]mele
[illegible]et.
[illegible]rare
[illegible]tet.

1424

1419 [illegible]

1420, 4 9mbre Aggregazione del S.r Piero Figliolo dell' Egregio D. Fisico
di Gio: de Fabriano fatta a scriver nelle Cause da S. E. Luogotenente
oltre altre sei Deputati col suo Cancelliere con Deliberazione che termi=
nato il tempo del Reggim.to più il Cancelliere non si debba ingerire &c.

Jesus

Nos [illegible] Danielus Venerio Miles [illegible] serenissimo [illegible] veneti[illegible]
Foriiulii Locumtenens Universis et singulis presentes nostras litteras
inspecturis salutem [illegible] et manifestum [illegible] circa primordium electionis
[illegible] dominum [illegible] ad dicte patrie regimen [illegible] Memoratum [illegible]
[illegible] supplicationem fidelissime [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] huiusmodi
regiminis nostri tempore cancellarius [illegible] successores [illegible] [illegible]
[illegible] occurrentibus in curia nostra [illegible] successores [illegible] impedire deberent. Sed
[illegible] [illegible] deberent [illegible] [illegible] [illegible] notarios [illegible]
[illegible] deputatos vel deputandos [illegible] [illegible] cancellarius noster
dicto regiminis nostri tempore durante deberet et posset in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dicti notarii [illegible] deputati scripserunt
Quo quidem cancellario nostro [illegible] Regiminis nostri tempore [illegible] dictum
Ducalem deliberationem [illegible] in [illegible] dictis [illegible] [illegible] [illegible]
nonnullorum [illegible] [illegible] [illegible] deputus [illegible] [illegible] [illegible]
certos notarios [illegible] [illegible] [illegible] alios notarios in dicta curia [illegible]
[illegible] in dictis causis [illegible] admittere velemus [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] cancellarius [illegible] amplius in dicto [illegible]
[illegible] [illegible] cancellarius [illegible] humillime et devote supplicavit
[illegible] Versa vero [illegible] notarii [illegible] ordine in quo pacifice [illegible]
[illegible] notarii [illegible] [illegible] [illegible] hominum memoria non
invenerimus et in quo [illegible] tempore [illegible] servare velemus attento
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] attento
[illegible] expeditionem [illegible] in dicta occurrerent [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] obedientie [illegible] patriam
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obedientiam non
[illegible] servatam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in longum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
diebus [illegible] [illegible] notarii [illegible] semper [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] Sed [illegible] ad [illegible] conditionem
[illegible] temporis futuris [illegible] Addente dicti notarii [illegible] enim
[illegible] [illegible] habuerunt [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] notarios [illegible] informatione
[illegible] [illegible] notarios in dicto ordine et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quodam [illegible]
[illegible] dicti [illegible] [illegible] [illegible] notarii [illegible]
[illegible] [illegible] dicto consilio [illegible] nostro [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] notarii [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 1424 [illegible] die 20 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] notarii [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] attento [illegible] [illegible] dicto notario qui
[illegible] expeditionem [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in pace [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

tatis iudicum merito commendamus quia cancellarius in dictis [illegible]
in dicta arte scribere et de ceteris nullus successor [illegible] in [illegible]
[illegible] pro ceteris causis [illegible] et occurrentibus in [illegible]
[illegible] Lau[illegible] dicti cancellarii successorem [illegible] subrogavimus
et constituimus bonum [illegible] iuvenem Petrum natum [illegible]
[illegible] medicinis [illegible] magistri Iohannis [illegible] clarissimi [illegible]
[illegible] qui de ceteris [illegible] dicti [illegible] nostro
occurrentibus per quibus [illegible] valere valeat et possit
sicut [illegible] [illegible] in [illegible]
ab eo per nos debito [illegible] recipiendo [illegible]
[illegible] fidelitatis [illegible] dicti [illegible]
[illegible] sigilli [illegible] quo in regimine nostro utimur
[illegible] in dicto [illegible] ad cautelam [illegible]
registrari. Datum [illegible] die 4 novembris 1426 [illegible]

1427

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1483, 7, gmbre Approvazione della Città delli Statuti de' M.ri Notari
dipendentemente però alla suprema Sovrana conferma

Jesus

In Christi Nomine Amen. Anno nativitatis eiusdem Domini nostri Millesimo [illegible] trecentesimo octuagesimo tertio, indictione prima, Die vero Veneris Septimo mensis Novembris.

In [illegible] consilio communis [illegible] Audita [illegible] et [illegible] in [illegible] notariorum [illegible] pro [illegible] et honorabili collegio [illegible] civitatis [illegible] notariorum [illegible] confirmatione statutorum [illegible] ipsa terre [illegible] Et Audita Relatione [illegible] Domini [illegible] habentium Commissionem Super [illegible] dignissime et accuratissime legisse et perlegisse ac mature consi[illegible] derasse tenorem dictorum Statutorum [illegible] honor [illegible] Decus nedum ipsius collegii notariorum sed etiam Bonum [illegible] Decus [illegible] huius Civitatis [illegible] confirmarent et observarent. Propterea ponere [illegible] in ipsa Convocatione [illegible] omnino [illegible] deveniri. Qua instantia Audita et relatione optime considerata Deliberatum et Captum fuit [illegible] dicta Convocatione que representat Magnificam Civitatem et Totam universitatem terre [illegible] quod ipsa Statuta intelligantur et sint [illegible] Confirmata. Et tamen [illegible] Ducale [illegible] Senenae [illegible] ipsa Statuta et [illegible] confirmatione [illegible] per qua [illegible] reperitur approbare [illegible] Et quod observari debeant ~~observari debeant~~ [illegible] In quorum fidem et robur [illegible] Ego petrus Cancellarius scripsi et Sigillum [illegible] [illegible]

1483

·1483·(nº·4·

Pars xx.ª Convocationis
utriusque Studii utriusque
Collegii utriusque confirmatur
s[illegible] sic [illegible] [illegible]
[illegible] volunerit.

1484, 20 Luglio Approvazione anco di S. E. Luogotenente Lucca Mauro delli Statuti de' SS.ri Notj.

ram [illegible]
Quan [illegible]

Jesus

1

Nos Lucas Mauro p. Ill.mo et Ex.mo D. V. D. pro foriiuly
Locumtenens generalis etc. Audita humili et honesta petitione
parte fidelissime universitatis et fratrum collegii notariorum
civitatis nobis facta qua petebat ut statuta que pro bono pub.
civitatis et ipsius dicti Collegii honore coi notariorum omnium
eiusdem communi opinione consulto ac demum ealiderat ad
perpetuam rei memoriam confirmare, auctorizare et approbare
velimus. Nos diligenter examinatis statutis ipsis
quod nihil in eis contineri nisi quod utilem quod honestum atque
laudabile sit .: Et operepretium existimantes .
Iure atque merito ipsa decreta comprobare, que ad componendum
vitam atque bonarum artium studia ducant homines et
ad bene esse ac decus et ornamentum civitatis
sunt quippe tabellionum haec atque credulitas
constitutio et decus est ut per rerum humanarum
voluntatem hominum. Dispositiones omnes fere moriauit
facultates eorum fidei atque integritati redunt. Et quanto
ad meliorem deducendam vitam atque maiorem tabelliones
cohibent tanto quidem et maiori laude condicione
et digniori commendatione haberi debent. Nam nihil
[illegible] cuncta a homine [illegible] nisi quod illa cuncta que
placent [illegible] atque libidine, ut [illegible] ratione [illegible]
arbitrio [illegible] perhenni immortalitatisque consequende gra
[illegible] Statuta omnia et singula [illegible]
Sancte ac laudabiliter instituta laudamus approbamus
auctorizamus et [illegible] recor. ut iacent ad litteram
[illegible] [illegible] confirmamus. Mandantes tenore
presentium omnibus et singulis ad quos spectat [illegible]
spectare poterit [illegible] [illegible] inviolabiliter observari. Salvo tamen
semper arbitrio [illegible] Ill.mo D. nro addendi minuendi corri
gendi et [illegible] libito Celsitudinis sue [illegible] ac etiam alio arbitrio
[illegible] universitati atque [illegible] quolibet mutandi

[margin:] [illegible] que in futurum
quae observent, et
[illegible] in [illegible]

et alia denuo meliora faciendi si opus fuerit pro
melius et quietius Et visum fuerit cum approbatione et
auctorizata ut supra Exequantur et observentur et
debeant et observari et vim habere In quorum fidem ac
testimonium has fieri iussimus et solito nostro Sancti Marci
sigillo in pendenti [illegible] muniri Datum in ducali
[illegible] julij 1484. presentibus [illegible] Jacobo et Francesco
et Sebastiano de Thomasijs [illegible] [illegible]
Dominico de Venetijs ac Marco Albanen. et Baldessare
de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
vocatis rogatis

[illegible] quondam [illegible] Justinopolitanus
cancellarius [illegible]

[illegible]

78 – 20 July

[illegible]

[illegible] 186.

1484, 26 gen.bre Ducale sotto il Ducato di S. Serenità Giovanni Mocenigo di Conferma delli Statuti de' Sig.ri Nod.ri

Jesus

Joannes Mocenigo Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus viris
Hieronymo Contareno de suo mandato Locumtenenti patrie Forijulij
et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis
affectum. Comparuerunt ad presentiam nostram Dominicus Francischus de
Mamarchis notarius et alij Striis (?) mentius (?) collegij notariorum istius civitatis
supplicantes ut matriculam suam cum statutis et capitulis in ea
contentis confirmare dignaremur. Nos vero annuentes supplicationi
earum notariorum predictorum Matriculam suam cum Statutis capitulis
et ordinibus in ea contentis laudavimus approbavimus et
confirmavimus et tenore presentium laudamus approbamus
et confirmamus ad beneplacitum Dominij nostri. Volentes
et vobis Mandantes ut illam observetis et permittatis inviolabiliter
observari et observari facere debeatis. Has autem ad
futurorum memoriam registrari facietis et presentanti restitui.

Data in nostro ducali palatio Die 26 novembris indictione iij. 1484

1484 · [illegible]

Lrę ducales cõmissis [illegible]
cum colleg[illegible] [illegible]

1451 20 9bre

1506, 8 gmre, Proposizione di Limitazione del Numero de' Notij. del Collegio, e Regola &c.

Quoniam ubi est multitudo ibi est confusio, ex [illegible] numerus [illegible] multi cum nos cum maximo dolore [illegible] quia [illegible] dati [illegible] nisi prouideatur multo maior de [illegible] tas quia [illegible] in quarumlibet etiam adeo [illegible] ciuitatum [illegible] Collegiis [illegible] notariorum [illegible] pro [illegible] exemplum aliorum Collegiorum Vadit pars q.

[illegible] et multo [illegible] fuerit numerus notariorum qui tractandis & scribendis in hac [illegible] supplerent De cetero [illegible] XXXV et non ultra qui numerus [illegible] transcendi nunquam ualeat quoquomodo. Verum quia de presenti maior [illegible] computatis iam presentatis qui si in examinatione reperti fuerint [illegible] minime debent repelli; Ideo quod nemo de cetero [illegible] admitti ualeat ad examinationem nedum in collegium nisi ad supplendum numerum [illegible] quotiensque defecerit et non aliter. Et in eventum numeri [illegible] hoc firmiter obseruetur [illegible]. Quod filius defuncti notarii si etate & litteratura et moribus repertus fuerit sufficiens et idoneus, ante alios debeat in collegium [illegible] sicut in notis [illegible] ita in eius locum succedat non aut [illegible]. Sed [illegible] aut non apparuerit [illegible] defunctorum et uiuentium ballotari debeant et habens plures ballotas admitti debeat in collegium si fuerit [illegible] idoneus et sufficiens repertus in examinatione [illegible] si sic non fuerit repertus ille qui [illegible] ballotas recipi debeat si moribus etate & litteratura fuerit sufficiens [illegible] Alioquin [illegible] habens plura suffragia [illegible] descendendo gradatim usque quo aliquis filius Tabellionis fuerit [illegible] sufficiens [illegible]

Et si non inuenir[illegible] [illegible] possent Collegium intrare [illegible] tunc et eo casu fieri debeat ballotatio de omnibus [illegible] presentantibus et [illegible] admitti debeat [illegible] et litteratura in examinatione sufficiens fuerit repertus. Alioquin illos [illegible]

[illegible]

[illegible] Adijcientes quod dicti notarij de Collegio uolentes per alios facere [illegible] & obligati sint dare [illegible] ac [illegible]

[illegible]

Die 8 nobris 1506: suprascripta pars fuit proposita [illegible] Antonio [illegible] et quia Collegium fuit congregatum [illegible] [illegible] pro propo[illegible] [illegible] Col[illegible]

Pars collegij notar[illegible]

[illegible]

1500

1 3409]
4"

1507, 10 Aprile Ducale di Conferma de Capitoli del Collegio
de' S.ri Nodari.

Vl[illegible] et gnosi dom[illegible] Victor Capello Andreas Mocenigo et Laurentius Loredano
[illegible] dignissimi auditores advocatores et Sindici ill[illegible] du[illegible] do[illegible] Venet[illegible]
etc. [illegible] pectar[illegible] [illegible] [illegible] intervenientibus p[illegible] collegio notariorum
[illegible] Cum [illegible] non nulla capitula ad numerum 30 ab Ill[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] confirmata [illegible] que sunt [illegible] 13. 14. 15. 16. et 17
[illegible] notos matriculatos ad obediendum capitulis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Item per 20 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nota [illegible] non [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et alios deputatos [illegible] et [illegible] [illegible]
non [illegible] [illegible] notariatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tenorat
[illegible] [illegible] facto [illegible] non valeat [illegible] talis contrafacere tenovat
ad [illegible] damnum patientis et vinia [illegible] libras 50 [illegible] [illegible]
applicandis [illegible] Et tamen a pluribus capitula [illegible] [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] Ser[illegible] du[illegible] do[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] commitit vobis
[illegible] domino Petro Capello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Successoribus ut
capitula predicta omnia et singula [illegible] [illegible] confirmata observari
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nisi
[illegible] aliud ab Ill[illegible] du[illegible] [illegible] [illegible] merito obtineret
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] facere [illegible]
[illegible] [illegible] die 10 aprilis 1507 [illegible] 10
[illegible]

Laurentius [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

567 10 Anni

1503 8

... o Imanuel

monti ... Statuta ...

... [illegible]

8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1511, 4 Febraro Ducale a favor de' stabiliti Capitoli del Collegio de' SS.ri Notari.

Leonardus Lauredanus Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et sapientibus viris Andree [illegible] Locumtenenti et provisori nostro generali Patrie Foriiulij [illegible] salutem et dilectionis [affectum].

[illegible] alla presentia nostra Matheo Clapizi nuntio di collegio [illegible] [illegible] di quella nostra terra. ne ha fatto intender che essendo sta altre volte concessoli certi capitoli con el cons.º nostro de pregadi et per el collegio nostro [illegible] scritto [illegible] debita observation de quelli: tamen par che [illegible] Andrea [illegible] come [illegible] hora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] certi capitoli: Unde [illegible] intendemo dover esser observato ad unguem quanto e sta concesso a dicta fidelissima nostra [illegible] [illegible] observar [illegible] observar li debbiate essi capitoli [illegible] contra la forma de quelli [illegible] tamen siamo certi [illegible] [illegible] senza [illegible] [illegible] vui diligentissimo executor [illegible] mandati nostri: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[Datum] in nostro ducali palatio die [illegible] februarij Ind. X^a 15[illegible]

1511

1524 10 7mbre Rimessa del Luogotenente al Collegio giusto li di lui Statuti di ammettere, o rimandare soggetto per Esercizio di Notaro ;

figura

Coram M.co et Cl.mo D.no Andrea Fosculo [illegible] Locumtenente generali d. M.co
Capitaneo in Castro sue solite residentie [illegible] Comparuit D. petrus Barsius
[illegible] ad [illegible] agnitiones [illegible] humiliter exponens [illegible]
[illegible] eumdem [illegible] suffitientem et idoneum ad scribendum
[illegible] Coram tribunali [illegible] Mag.cie petens propterea eundem suum filium
admitti per suam M.tem ad scribendum coram suo tribunali quia talis depu-
tatio spectat sue M.tie [illegible] in forma constitutionis patrie sub Rubrica
de patronis [illegible] Fernandus Bernardis de [illegible] in ipsa constitutione
[illegible] Adversus D. Matheus Capur [illegible] D. Sebastianus [illegible] non [illegible]
[illegible] Reverentia [illegible]
Collegij Respondentes cum ea qua decet Reverentia [illegible]
forma Statutorum sui collegij Confirmatorum per Ser.mum D. D. nullus
notarius posse admitti in dictum tribunal [illegible] examine facto de eius
sufficientia [illegible] [illegible] venire sue M.tie [illegible]
[illegible] deputatis [illegible] et [illegible] deputatis [illegible]
suo examine facto et approbata eius sufficientia tunc [illegible]
collegium [illegible] matriculam ipsorum notariorum qui [illegible] admissus postea per
M.tem [illegible] locumtenentem assignatur inter notarios scribentes coram suo
Tribunali mediante investitura talis [illegible] ad scribendum sub [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] tali statuto [illegible] producto [illegible]
et confirmato per Ser.mum Dominum [illegible] reformatione [illegible]
dictum Statutum et eius formam [illegible] constat [illegible]
[illegible] Cancellarie [illegible] investiture [illegible] M.cos D.nos Locumtenentes
[illegible] fuerint [illegible] Collegio servata
[illegible] personas notariorum qui fuerint [illegible] approbato
forma [illegible] confirmata [illegible] non potest recedere [illegible] maxime
[illegible]
cum sit rationabile dictum Statutum et eius consuetudinem [illegible]
[illegible] ad scribendum coram ipso tribunali [illegible]
non deberent admitti [illegible] magis debet servari [illegible] Statutum
quia constitutio [illegible] fundat [illegible] petrus [illegible]
[illegible] approbatur [illegible] patronis
[illegible] patrocinantibus coram sua M.tia [illegible]
[illegible] servari [illegible]
non debet servari [illegible] post Statuta [illegible] collegij confirmata et [illegible]
[illegible] maxime post Statuta [illegible] collegij confirmata et [illegible]
[illegible] maxime etiam quia [illegible] [illegible]
[illegible] M.tia ad [illegible] plenissime [illegible] quia [illegible] notarij admi
[illegible] collegio servata forma [illegible] Statuti [illegible]
[illegible] scribendi coram sua M.tia [illegible] investitura
[illegible] admissos [illegible] non possunt
[illegible] debent [illegible] petentes [illegible]
[illegible] collegij [illegible] statutorum [illegible]
[illegible] sua M.tia remittat
Debitum honorem [illegible]

filium ipsius q. petri ad officium eorum collegii, ut servari consueverat admittat
in isto collegio videbitur in collegium eorum, et deinde ad scribendum in eorum matricula
iux. Ma.tis exequendo et approbando in omnibus et per omnia forma et tenorem
dic. ex statuti ibidem producti et lecti n. 5. 6. 7. Quibus auditis prefatus Ill.mus
D. Locumtenens existens ut ... visa dicta et tenore patrie, nec non visis
statutis prefati collegii per Ser.mum D. ... confirmatis, omnibusque mature consideratis
per confirmatione iurium dicti collegii et statutorum suorum omni meliori modo
declarando remisit et remittit dictum Bartholomeum Girbaug ad eorum colle-
gium, ut servatis servandis admittatur in collegium, et ipsi collegio videbitur
iuxta formam et tenorem dicti eorum statuti, cui quod in aliquo derogare non
intendit, et deinde reducat se coram dicta M.te, ut iustitiam ad-
ministrat ... constitutionum patrie
et ... admissione collegii ...
Datum ut supra ... Ill.mus ... locumtenens generalis ... Camera ...
... Anno Domini 1524 indictione 12 die vero 19 septembris ...
... presentibus ...
... Dno Locumtenente ...
... collegii ... petro
... approbavit ...
... Ill.mi Dni Locumtenentis ...
... Baptista ...
...

... Baptista ... Cancellarius ...
... rogatus fui ... exemplum
ab originali ... transcripsi et in fide
... subscripsi.

1524

Remmte. Dnus

Locumtm. ciliero noi

Vmq comet formlu

Dzadme

827 19 7bre

1531 13 Agosto Approvazione di Dieci Capitoli del Collegio de' Sri Notari.

Jesus

Andreas gritti Dei gratia Dux Venetiarum etc. nobilibus et sapientibus viris Aloisio
[illegible] suo mandato Laurentio [illegible] Foriiulii et successoribus suis
[illegible] dilectis salutem et dilectionis affectum. Comparuerunt coram
Dominio Cretensi viri antonius Bellonus [illegible] Seraphinus bugattus
et marcello syndici [illegible] [illegible] ac [illegible] vito
[illegible] collegii notariorum [illegible] [illegible] qui [illegible] [illegible] tres
quibus nobis [illegible] et capitulorum [illegible] a dicti [illegible] regulatione
[illegible] collegii formatis [illegible] a vobis petierunt [illegible]
ut ea confirmaremus. Nos vero [illegible] qualitate [illegible] [illegible]
[illegible] Bonum [illegible] [illegible] collegii [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] adiicimus quod [illegible] dictis vestris litteris [illegible] [illegible]
[illegible] a vobis habitum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Justinianis cum collegio [illegible] habente auctoritatem [illegible]
Rogatorum approbavimus et confirmavimus [illegible]
capitula per infrascriptum [illegible]

[illegible] Collegium [illegible] in honore [illegible] in signum integritatis [illegible]
perpetuo [illegible] et collegiati [illegible] et cum [illegible] vive
in quo totam vitam [illegible] [illegible] [illegible]
Collegium [illegible] transire non possit sed [illegible] sicut
[illegible] numerum [illegible] quadraginta cum [illegible]
[illegible] non [illegible] [illegible] antiquitus [illegible] et
[illegible] dimidia dicti numeri quadragenarii esset sufficiens et plus
sufficiens considerantes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
quo ad primum capitulum conformes [illegible]
postea sequuntur dicta nova alia capitula. In fine autem sic [illegible]
infra

Quare auctoritate supradicta mandamus vobis ut capitula suprascripta omniaque et
singula in eis contenta [illegible] confirmationem correctionemque [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad unguem [illegible] observarique faciatis
inviolabiliter [illegible] omnibus [illegible] ad quos [illegible] [illegible] per atque rationem
[illegible] [illegible] [illegible] quod in libello [illegible] [illegible]
ad futuram memoriam registrari [illegible] [illegible] Data in nostro
[illegible] die 26 julii 1531 indictione [illegible]

Mario M[illegible] [illegible] Aloisii barbaro [illegible] Ser^mo^ et Excell^mo^ [illegible] Venet[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
petri [illegible]

tubicinem sono tubae premisso. Dictante me Antonio Porten coadiutore [illegible] vmi [illegible] numeroso populo [illegible] 1531

[illegible]

De comandamento del M.co et Clar.mo D. Alouise Barbaro dig.mo logotenente della patria de Friul. Se notifica a ciascuna persona qualmente la Ser.ma [illegible] Ill.ma [illegible] Sig.a [illegible] ventia visti et diligentemente considerati li statuti novi del Sp.le collegio delli nodari di questa Citta li ha confirmati et approbati cum [illegible] del [illegible] conseio pregadi et nominatim [illegible] che li notari de dicto collegio non possino passar il numero de [illegible]

Item per [illegible] della [illegible] delli M.ci S.ri Avocatori quali com[illegible] mandano che li statuti de essi notari siano confirmati per la [illegible] Ser.ma Sig.a [illegible] habia [illegible] [illegible] in questa citta che non sia de dicto collegio [illegible] acto iudiciario [illegible] over [illegible] [illegible] forma in [illegible] ovo ultime volunta [illegible] che habia [illegible] per [illegible] in servicio [illegible] per dicti notari de collegio [illegible] tutto quello che [illegible] sara [illegible] [illegible] [illegible] in nessuna forza e modo sotto pena de L 50 de pizoli da esser aplicata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che piu [illegible] [illegible] loro [illegible] [illegible]

Antonius Porten [illegible] coadiutor [illegible] manu propria scripsit [illegible] [illegible] [illegible]

1531

(Confirmatio novorum Statutorum n°. 10. in confirmatione) V.Ⲉ^mi. Rogatus Consilii.

531

1582 ultimo Luglio Avvogaresca per indemnità de' Diritti del Collegio de' Spp: N.ri Nodari.

Dño Locumtenenti [illegible]

Sp.[lis] et [illegible] vir [illegible] oram nobis Sp.[les] oratores [illegible]
[illegible] nostro [illegible] Sp.[lis] collegij notariorum eiusdem [illegible]
[illegible] elapsa tempora et [illegible] dum fuit consuetum et observatum
[illegible] executionem quorumcumque pignorum fieri [illegible] tam [illegible]
[illegible] consultores [illegible] curie sancti Marci [illegible] debitores
[illegible] alios [illegible] illos debitores [illegible] camere pignorum
[illegible] dicti [illegible] possessione [illegible]
[illegible] emergentibus et [illegible] executio [illegible] vigore [illegible]
[illegible] Jam [illegible] 1425 [illegible] tam [illegible]
[illegible] via [illegible]
[illegible] et omnia
rationis [illegible] Scribendo [illegible]
[illegible] absque [illegible]
[illegible] sequestra venditionis pignorum [illegible] Unde [illegible] edam
obtenta a Sp. D. vicario [illegible] gravissima [illegible]
in maxima derogatione jurium dicti [illegible] ac gravissima [illegible] hoc dummodo
notariorum collegij ac in maximum damnum dicti [illegible] et [illegible] hoc dummodo
[illegible] opportuno remedio sibi succurri et
[illegible] ad instantiam [illegible] notariorum
[illegible] Quapropter ad instantiam [illegible] Alexandro [illegible]
Requirimus Sp. [illegible] debeat [illegible]
abstinere debeat ab [illegible] sequestris [illegible] dictis [illegible]
[illegible] solos notarios [illegible]
[illegible] et pignorum venditione [illegible] ad cameram
[illegible] pignorum [illegible] camerario eiusdem [illegible]
imponendo [illegible] pena [illegible] 100 [illegible] gravari
[illegible] ad nos [illegible] in termino [illegible] post [illegible]
[illegible]
[illegible]

Philippus [illegible] advocator communis [illegible] VII[a] Julij 1532

1532 nº 12

Lrã clamoris Advocator(um)
inhibentes et Attemptatio
de [illegible] Scribis Camere fi-
scalis qd se non impediant
in causis sequestrationum

1532 ultima July [illegible]

1582 18 Xmbre Avvogaresca a favor del Collegio de' Nodari contro il Sr. Nod. della Camera.

D[illegible] [illegible]

Invenimus in communi nostro judicio cum advocatis suis d. Alexandro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sp. D. Ludovicum [illegible] oratorem [illegible] litteras [illegible] scriptas Sp. V. die [illegible] julii proxime [illegible] [illegible] Sp. [illegible] quibus scriptum [illegible] rescriptum [illegible] debere [illegible] Alexandro [illegible] debeat ab [illegible] scriptis [illegible] [illegible] mittendo [illegible] [illegible] [illegible] scribi per [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ut in litteris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sp. D. Philippum Trono [illegible] olim collegam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Litteras ipsas Revocamus et annullamus [illegible] pro revocatis habere volumus ac si minime scripte fuissent. Siquidem si littere [illegible] locum habuerunt esse [illegible] maximum [illegible] [illegible] [illegible] faciendo [illegible] collegium [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] supradicto Alexandro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] die 18 [illegible] 157[illegible]

[illegible] advocatus [illegible]

[illegible]

[illegible]

1532 18 Xmbris

1532 n. 13

Sma clmas Advocatos
qua revocamur Inhibitionis
facte p Alex[andr]o de Luca
fiscali ... [illegible]

n·1;

n mit horn,
lro d lufa
ngiahs .

1536. 9 Xmbre Terminazione, che in buona forma ogni Contratto (ca ciascheduna Nod. resti in particolar Protocollo registrato. Ed ciascun Atto in altri particolari pur anche Protocolli col suo Alfabetto

tri)

Mag.ci et Cl.mi domini domini Triuisanus patrie fori Julij Locumtenens generalis
sedens in sala noua pallatij Mag.ce comunitatis Utini pro jure reddendo
assiduis querimonijs et exclamationibus tam [illegible] dominorum Castellanorum
et ciuium ac rusticorum huius patrie fori Julij motus, dolens [illegible]
non posse inuenire instrumenta acquisitionum, empcionum, testamentorum
et aliorum jurium authentica sicuti, et qui quotidie cognoscit conuocat
collegium notariorum Utini, et notarios etiam aliorum locorum cum
magno eorum incomodo et dispendio ad inueniendum tam in eorum notis quam
etiam in [illegible] aliorum [illegible] ipsos notarios [illegible], et si fortasse aliqua
ex ipsis non amplius extradi inueniuntur illa in minimis abbreuiata
[illegible], et carentia sine eorum debitis solemnitatibus inueniuntur, et cognito
quod id euenit ex eo quod contrahentes non [illegible] ipsa instrumenta
in publicam formam extrahi faciunt [illegible] notarij curarunt in
eorum prothocollis in suis debitis solemnitatibus et clausulis extendere
sicuti tam de iure quam ex forma constitutionis tenebantur et te-
nentur, ex qua causa multa oriuntur lites perniciosas odia rixas
et homicidia, sicut quod pauperes [illegible] iactant eorum pecunias, immo
quod peius est [illegible] bona [illegible] per eorum authores emptas in
[illegible] et expensis in litigando factis: [illegible] tanto discrimini
[illegible] fori [illegible] sub ea forma, quibus melius scivit et potuit
ac sicut per laudabiles constitutiones patrie sub Rubrica de ordine seruandi
per notarios agentes nulla [illegible] dat, prouidere, sed quod in ea [illegible]
ad singula [illegible] [illegible] ordinauit quod omnes [illegible] cuiuscunque conditionis
et gradus fuerint [illegible] [illegible] arrem seu officio
notarie in tota patria fori Julij [illegible] in dicta [illegible]
[illegible] quibuscunque sua prothocollis tam instrumentorum quam aliorum
[illegible] faciant [illegible] alphabetum in quo descripta sint omnia no-
mina contrahentium [illegible] [illegible] sub pena
unius marche camere [illegible] applicanda, et per m.cos Thesaurarios
qui pro tempore fuerint exigenda et quod contrahentes teneantur
eorum instrumenta, que requirunt [illegible] emptiones, cessiones,
permutationes, donationes, testamenta, et alia similia in termino
unius mensis a die rogationis instrumenti per notarium in publicam formam
extrahi facere [illegible] lapso ipso termino sine mora possit et valeat
notarius qui de instrumento rogatus fuerit, illud in publicam extra-
here [illegible] contrahentibus [illegible] mercede ipsius publicationis, habere
executionem paratam, et hoc habeat locum in instrumentis ab anno 1526 citra factis

Item quia bona ser.mi do: nri venet. sunt sparsi in hac patria forj
julij sita et posita et que quotidie tanq. bona ppria vendunt
ad maximum dannum et iacturam ipsius ser.mi du. do: nri venetiarum
atq. alienantur instrumentis fiunt p nonnullos non. [illegible] foresses
et [illegible] cuius [illegible] sed tamen asserunt esse notarios, et
quod peius est hi ab hac patria secundum [illegible] appertant
eorum notas et scripturas, ita q publica utilitas [illegible] et bona
ipsius ser.mi do. nri ad nihilum reddiguntur. cuius [illegible] ipsi
[illegible] providere ad extirpandam hanc labem ex hac patria or-
dinavit q omnes not.i huius patrie exercentes, et [illegible] exer-
cere volentes offm seu artem notarie in hac pria debeant et
teneantur in [illegible] anni [illegible] a die presentis publicationis comparuisse
se presentare ad offm cancell.e sue cum eor. privilegijs creationis
notariatus conferre et se [illegible] cancell.e [illegible] in una dica cum
eor. tabellionatus signis [illegible] in manibus sue M.cie de
cetero juxta declarationem olim factam p. cl.m dnum pau-
lum barbo olim locumten.m patrie sub die 28. januarij 1491
et hoc sub penis in dicta declaratione contentis quibus nul-
la possit fieri gratia nisi p ser.m du: d. venet. et contra-
venientes [illegible] [illegible] [illegible] et ne [illegible] notas
ac scribendo [illegible] et ne quis [illegible] possit
ignorantiam mandavit fieri publicum proclama ad scalas pallatij
nostri, aliis [illegible] scribantur [illegible] huius patrie }

Dia sabbati 9. [illegible] 155[illegible]

Publicata fuit suprascripta terminatio de mand.to cl.mi dni locum
ten. dicti sedentis ad ius reddendum in sala nova [illegible] pall.
p me jac.m [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] praesentibus et [illegible]
multis notarijs tunc ibidem scribentibus, presentibus ad hec sp: dnis ant.
merula et bernardino [illegible] not. et alijs testibus [illegible]
publicata fuit ad scalas pall. p franc.m [illegible] [illegible]
[illegible] audientibus [illegible] sebastiano et [illegible] donato [illegible]
[illegible] et alijs in [illegible] [illegible]

fori
dicti
ctam
ritates
ter
nn
bono
ipsi
re
per.
et
randi
onis
cio
Q da
tm. pns
r. qi
us nul
q ra
iores
psis
llariis
ia }

cum
balt
iocatis
tis anni
ats deint
q ma
milione

1535

Pro [illegible] ord

L° o° extraordinarij

1536. 9 Xmbre Stessa Terminazione accennata circa il Registro esatto, e Repertorio di ciascuna Notarial Carta che fassi da ciascun Nod.

Sabbati 9 Xbris 1536

Mag.cus et Cl.mus D.nus Dominicus Trivisano patriae fori iulii Locumtenens generalis sedens in sala nova pall. Mag.ce comunitatis utini pro iure reddendo, assiduis petitionibus, et insistentiis D.norum sp.lium Dnorum castellanorum et Civium ac Rusticorum huius patriae fori julij motus, dolentium non posse habere insta emptionum donationum ... mentorum, et aliorum suorum auctorum suorum, et qui quotidie conqueruntur Comuscarum collegiorum notariorum utini, et notariis etiam aliorum locorum cum magno eorum incomodo, et dispendio ad Inveniendum Tam in eorum notis, quam etiam in notis aliorum penes ipsos notarios existentibus, et si forte aliqua ex ipsis non amplius extracta inveniuntur, illa in minimis abbreviationibus et charticulis sine eorum debita solemnitate inveniuntur, et cognito quod id evenit ex eo, quod contrahentes non curarunt ipsa instrumenta in publicam formam extrahi facere, minusque notarij curarunt in eorum prothocollis cum suis debitis solemnitatibus, et clausulis extendere sicuti Tam de iure quam ex forma constitutionum, tenebantur, et tenentur. ex qua causa multae oriuntur lites pertinentes, odia Rixas et homicidia, ita quod pauperes ne dum faciunt eorum pecunias imo quod peius est, amittunt bona et res per eorum authores emptas cum maximis etiam expensis in litigando factis, ideo volens Tanto disordini providere, omni meliori modo via et forma, quibus melius scivit et potuit, ac scit, et potest in herendo constitutionibus patriae, sub Rubrica de ordine servando per notarios, a qua nullo modo recedere intendit, sed quod in eas contenta ad unguem serventur, ordinavit quod omnes notarij cuiuscunque conditionis et gradus fuerint exercentes et exercere volentes artem, seu officium notariae in hac patria fori julij ultra contenta in dicta Rubrica Teneantur. quibuscunque eorum prothocollis Tam instrumentorum, quam ... dicitur, civilium facere unum alphabetum in quo descripta sint omnia nomina contra

hendum, et litigantium. Item voluit q(uod) reg(ula) sub pena omnius
marche camere p(rae)iudicij applicanda et p(er) Mag(nifi)cos Thesaurarios qui
p(ro) tempore fuerint exigenda, et q(uod) contrahentes teneantur cau(s)is
scriptis que recipiunt p(er)petuitatem, v(idelicet) emptiones, cessiones, permuta
tiones, donationes, testamenta, et alia s(imi)lia, in ter(mi)no unius
m(en)sis a die rogationis scripti p(er) notarium in publica forma extrahi
facere, alr lapso ipso mense possit et valeat notarius qui de
inde rogatus fuerit illud in publicam extrahere ex dicti con
trahentib(us), et p(er) p(rae)sens ipsius publicationis habeat executionem
paratam, et hoc habeat locum in scriptis ab anno 1525 citra factis;

Item quia bona Ser(enissi)mi D(omi)ni D(ominii) n(ost)ri veneti sunt sparsa in hac
patria fori Julij sita, et posita et que quotidie tam(en) bona propria
venduntur ad maximum damnum, et jacturam ipsius Ser(enissi)mi D(omi)ni D(ominii)
n(ost)ri ea(?) alienantur scripta fiunt p(er) nonnullos aspros notarios, et fo
renses, et nescitur cuiat(es) sint, sed tantum asserunt se esse notarios
et (quod peius est) d(ic)ti ab hac patria recedunt seu asportant
eorum notas et scripturas, ita q(uod) publica utilitas leditur, et
bona ipsius Ser(enissi)mi D(omi)ni D(ominii) n(ost)ri ad nihilum rediguntur volens
ipsi disordini providere ad extirpandam hanc labem ex hac p(at)ria
ordinavit q(uod) omnes notarij huius p(at)rie exercentes, et d(e) cetero exer
cere volentes officium seu artem notarie in hac p(at)ria debeant
et teneantur in ter(mi)no unius m(en)sis a die p(rae)sentis publicationis compa
rendi se p(er)sonaliter ad officium can(cellari)e sue cu(m) eor(um) privilegijs crea
tionis notariatus conferre, et in offi(ci)o can(cellari)e in nota dare eorum
Tabellionatus signa et jurare in manibus Mag(nifi)ci sui q(uod) d(e) cetero
servabunt declarationem alias factam p(er) cl(arissi)m(u)m d(omi)num paulum barbo
olim Locum(tenentem) p(at)rie sub die 28 januarij 1491 et hoc sub penis
in dicta declaratione contentis, quibus nulla possit fieri gratia
nisi p(er) Ser(enissi)m(u)m D(omi)nium venet(um) et q(uod) teneantur p(rae)stare idoneam
fideiussionem d(e) non asportando notas et d(e) solvendo condemnationes
alr(?) et ne quis ignorantia(m) p(rae)tendere possit ignorantiam mandauit fieri pu
blicam p(ro)clama ad scalas pal(ati)i more solito et (?) ...nuat(?) omnibus

jurisdictibus hujus patrie.

Die sabbati 9 aprilis 1530

Publicata fuit suprascripta terminatio et mandatum Clarissimi domini Locumtenentis coram dicto sedentis ad jus reddendum in sala noua transgrediendo per me Jacobum Jeronimum notarium et coadiutorem Cancellariae praesentibus et vocatis multis notarijs tunc ibidem scribentibus praesentibus ad hoc spectabilibus doctoribus Antonio merula et bernardino a madrisio et alijs testibus rogatis et insuper publicata fuit ad scalas palatij per franciscum Lu ricum Legatum me Jacobo ouidicto praesentibus Sebastiano de ... et Donato Commilitona et quibus alijs in multitudine copiosa

1530 9 [illegible]

[illegible]
[illegible]
circa bona [illegible] · et ordi
nes notarius fuit

Lm
Trunk.
; et ovis

1539, 18 Febraro Determinazione, che dovendosi elleggere Notari del Sileggio a riordinare Le Scritture delli Deficienti non si possano elleggere se non quelli Pratici, e non possan essere ballottati se non i soli capaci.

loco
ipsu
et
dum
fin
pro
et
et

Gaone Vesconi Patre
Forisiulij Locumtenens generalis.

Cum per honorandum collegium notariorum huius Civitatis decretum fuerit iam pluribus
diebus, quod fieret electio notariorum ordinariorum qui exercere habent officium notariatus
tam in curijs iudiciarijs, quam in officiolis istius publicis in hac civitate
loco aliquorum deficientium, a numero limitato, et solito pro beneficio et comodo
ipsius civitatis, et habitantium in ea, verum quod antequam fieret ipsa electio
examinari deberent illi notarij, qui prentendunt balotari in ipsa electione
ut cognosci posset an sint periti et sufficientes ad ipsum officium exercen-
dum [illegible] examinatione
fienda non fuerit cognitus, et approbatus pro perito et sufficienti
non possit balotari, neque admitti ad balotas [illegible] et electione loco
predictorum deficientium. et nihilominus executio predicti honesti, et lauda-
bilis decreti hactenus prolongata est, et adhuc differtur non sine
offensione iustitie, et plurimorum personarum interesse superinde habentium
[illegible]. Quapropter cognoscentes debitum et officium nostrum esse opportune
providere quod prefatum decretum iuri et honestati consonum debite sortiatur
executionem absque ulteriori dilatione tenore presentium mandamus vobis
D. Andree de Adamo honorando priori prefati egregii collegij notariorum [illegible]
[illegible] pro die [illegible] presentis que erit xxiii [illegible] mensis, in pena
ducatorum 50. nobis in casu inobedientie irremissibiliter auferenda
et arbitrio nostro applicand. debeatis quocum predictum egregium collegium
[illegible] facere electionem examinatorum qui una cum [illegible]
Vicario [illegible] procedere possint et valeant iuxta solitum ad
examinationem illorum qui prentendunt balotari in electione predictorum
notariorum fienda loco deficientium, a numero limitato, et debito ut supra,
et ad approbationem illorum qui reperti fuerint periti et idonei, et
similiter ad reiectionem illorum qui inventi fuerint imperiti et inha-
biles, et ut postea devenire possit ad electionem supramemoratam
prout iustitie et honestati convenit. In quorum fidem.
Utini die xviii. februarij. M. D. XXXIX.

Dominicus Baldigara cancellarius mandato

530

1540, 4 Gennaro Ellezzione e creazione di Nom. di Collegio fatta nella Sottochiesa di S. Maria Maddalena.

In christi nomine amen

Ab eius natiuitate anno millesimo quingentesimo quadragesimo Indictione tertiadecima, die vero dominico quarto Januarij, Actum utini in sacrario Ecclesie dive marie Magdalene ubi quidem fuit conuocatum Collegium spectabilium dominorum notariorum matriculatorum huius Ciuitatis utini et In Collegio isto Interfuere Infranominati videlicet et primo

Antonius Bellonus prior
Antonius varus } cōsiliarij
Joannes potanus }
Leonardus potanus minor
Nicolaus de francischinis
Matheus clapiceus
Antonius meriamus
Franciscus borini
Nicolaus Jamii
Franciscus Lena
Jacobus morelleus
Joannes maria locaria
Bieronimus diana
valerius pistoreus
Franciscus Lupi...
Andreas Adr.
Seraphinus Bugattus
Joannes Gerardus Barronus
Bartholomeus vnerius
Germanus Brilonius
Annibal Barhallarius

Nicolaus maurisius Contradictor
Petrus hieronymianus
Benvenutus morettus
Josephus Sporenus et Contradictor
Franciscus Belgradens
Antonius porti...
Ludovicus savorgnanus
Franciscus othelius
Joannes dominicus valerii
Antonius Botha...
Joannes franciscus maramanica
Gabriel Gozedinus Cancellarius

Omissis autem Ceteris actitatis In predicto Collegio deuenio ad admissionem Competitorum que est huiusmodi tenoris videlicet

Ac deinde omnes Infrascripti Competitores se presentarunt et comparuerunt supplicater orantes se recipi et collocari In hoc nostrum Consortium offerentes observantiam statutorum et

2

parium nostrarum quorum quidem Compettorum nomina sunt hec

videlicet

Camillus agricola
Franciscus a fabris
Rochus pittissius
Joannes petrus rossius
Paulus Capritius
Franciscus pittorius
Marius Albinus
Petrus Cistarius
Andreas siama
Joannes venerio mediante sirtio eius sororio
Franciscus de urbanis
Joseph Barrus
Joseph fabritius mediante domino Gerardino eius sororio
Franciscus paramentarius
Joannes maria de ...
Marcus Antonius fulvirius
Rinaldus de Colloreto
Beltrandus miliana
Leonardus Agaribus
Marius Bevilaqua
Andreas politus
Leonardus ...
Joannes Baptista Sorius
hermachoras munius
Beltrandus Sabatinus
Joseph Eitheus
Joseph radius
herculus madrisius
Beltrandus Calendrinus
Joannes Baptista rassanus
Adrianus portianus

Georgius pigorinus
Joannes hiacynthus
Dauid de Castello fulvio
hieronymus Caynor
Jacobus Girardenus
Joannes maria Savellus
Daniel hieronymianus
ugolinus de ugolinis

Cum electum esset per dominum Priorem secundum

statuta

Statutum Confirmatum per Serenissimum, et Inclytum Dominium Nostrum Disponens In materia notorum prestandorum dum nouus notarius collegio nostro aggregatur dilatum Deinde fuit per dominum dominum Priorem Omnibus notarijs Iuramentum quin iurarunt in forma super vota sua datu-ros [illegible] ipsius Statuti continentiam Et Tandem Suprascripti concurrentes singulatim Ballotati sunt et Demum [illegible] ugolinus de Vgolinis suprascriptus Tanquam reportans plura suffragia [illegible] Ceteri Obtinuit Locum quondam [illegible] roberti de [illegible] atisona defuncti anno [illegible] 1560 post obitum [illegible] Andree de marano. Cuius [illegible] Andree Locus diebus Elapsis assignatus est [illegible] Joanni francisco maramano ut constat manu Galerij [illegible] Processoris mei etc.

Cui quidem [illegible] ugolino deinde assignati et deputati sunt Examinatores Infrascripti etc.

- [illegible] Franciscus portius
- [illegible] Iacobus maroldeus [illegible]
- [illegible] Annibal Barbalarius

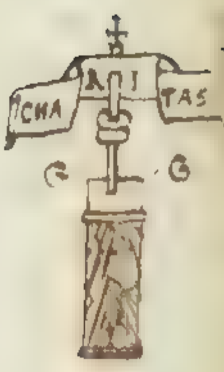

Ego Gabriel de Zedimis [illegible] [illegible] et maioris notarum [illegible] Supradicti collegij notarius [illegible] ad presens [illegible] atque [illegible] premissam admissione in notam suppsi et publicarius premissam [illegible] manu propria signo meo [illegible] solito rogatus et requisitus a suprascripto [illegible] ugolino

1540

[illegible]

1541 4. marzo Avvogaresca inibitiva a ciascun Altro Nod. non di Collegio sotto qualunque pretesto a ~~[illegible]~~ ingerirsi a scrivere in Giudizio sotto qualunque manto &c.

Dno locuti. Urbin

Conquestum est nobis & officio nro parte & nomine notariorum collegij Urbin. quod nonnulli asserti notarij extra prefatum collegium ad numerum forte 46. vel circa nulla habita licentia a cl.mo dno locumt. ad invicem se congregarunt & insurgentes contra ipsos notarios collegiatos mediante quadam supplicatione porrecta coram mag. co. capitularis istius mag. civitatis querunt infringere & destruere nonnulla capitula scripta in volumine statutorum ipsius co. confirmata p.o loco p. mag. civitatem Urbin. & demum per q.m do. nrum cum auctoritate ... cont. ... capitulum quo continetur quod numerus notariorum Urbini excedere non possit numerum quadragenarium & quod nullus notarius qui non sit de matricula & collegio notariorum valeat ... scribere in ipsa civitate actus judiciarios. Instrumenta. Quorum capitulorum copiam his inclusam sp. v. transmittimus. Quod quidem audire nobis grave & molestum fuit ob varios tumultus & perniciosa scandala que possent in dicta civitate hac de causa oriri. & ... ipsam civitatem perturbare. que nunquam ... ipsa statuta. quare ... mente & intentio ... nostra sit ... quiete & pacifice vivat ... formationem ... plurima solent malos producere effectus in civitatibus ... suffragio magistratus ... sp. ... requirimus ... auctoritate qua fungimur predictis assertis notarijs mandare faciat ... sub pena ducatorum 100 pro singulo irremissibiliter auferenda illico ab omni molestia & inquietatione per ipsos cepta desistant. quinimmo omnia ipsa statuta sic ... confirmata ad unguem inviolabiliter observari faciat. nominaque ipsorum assertorum notariorum simul cum supp.ne ipsa ad nos transmittat. verum si asserti notarij de hoc mand.to se gravatos senserint. coram nobis legittime compareant contra ipsis notarijs collegiatis ... debi...

1541 — [illegible] die

4. marzij 1541 [illegible]

1541 7; marzo Nod.o matteo Capicco e Cancell.re della mag.ca Comunità
Ordinanza a mag.ci m.ri Dep.ti alli Decani de Borgi che non admetti
a scrivere nelle Case anchè Nod.ri non di Collegio, e Processo delli Colle:
giati.

Die 7. Martij 1541. Indictione 14ª. Actum Vtini in auditorio
communis super Tamatarias publicas, consedentibus Mag.cis D.
Deputatis Ciuitatis Vtini Infrascriptis vz. D. Nicolao Paona Doc.
D. Joanne de quadriuio, D. Erasmo de Susanna, D. Hieronymo Lusino
D. Raphaele de Belgrado, et D. Paulo de Laurentijs Comparuerunt
Infrascripti prudentes viri Decani Burgorum Vtini vz. mag.r
Philippus furnarius et mag.r Joannes Florentio decani burgi Gratiani,
mag.r Antonius del Cesar decanus burgi Pusculle, Mag.r franc.
Pontonus decanus porte ronchorum, Mag.r Marcus Can decanus
burgi pratichusi, Mag.r Dominicus de la pa ... decanus burgi
S. Lucie nomine suo et collegarum suorum: Coram .. firlini Infirmi, et
cum maxima Instantia rogarunt ipsos D. Deputatos representantes vniuersa-
liter Mag.cam Ciuitatem vt velint fouere et amplecti supplicationem
et honestissimam Intentionem multorum Juuenum notariorum non col-
legiatorum Quia ipsa supplicatio concernit libertatem Ciuitatis nostre
quam ipsi Domini Deputati omnino defendent
Ibique Comparuit D. Seraphinus Bugattus prior hon. Collegij notariorum
Vtini et D. Petrus Hieronymianus notarius petierunt copiam dicte Instantie
et petitionis decanorum. Qui D. Deputati responderunt quod libentibus
animis post decursam presentem diem dabunt petitam copiam. Qui D.
Seraphinus et D. Petrus nomine ipsius collegij protestati fuerunt
de nullitate forte agendorum ... data ante datam ipsis petitam copiam.

Et ego Mattheus Clapiceus not.s colle-
giatus ... et ... Comunis Vtini
... ... fidei
Tabellionis ... ... et ...
D. Deputatorum conscripsi, et quia
facta auscultatione comperi eductum
cum originali conuenire me sub-
scripsi signo nostri meis apponens
consuetis rogatus ab ...
pro ... collegio notarium ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1541 7 Martij die

1543. 11 Agosto Admissione, Investizione dello sp.: sr Pietro de Radii a scrivere al Tribunale come Nod.o Bussenario dopo il biennio

In Dei nomine amen. Anno ab eiusdem nativitate millesimo
quingentesimo quadragesimo tertio, indictione 6a, die vero
XImo mensis decembris, praesentibus vero in capitulo [illegible]
[illegible] [illegible] Ubi coram
illustrissimo domino Dionysio [illegible] nunc [illegible] illustrissimo et excellentissimo
domino duce Venetiarum praesidio [illegible]
Comparuerunt dominus Josephus de Ragijs civis et notarius
Venetus exponens quod virtute transactionis [illegible] in
anno 1541 inter [illegible] magnificum [illegible] [illegible]
[illegible] et spectabile collegium notariorum eiusdem civita-
tis [illegible] cum transactionem [illegible] contra [illegible]
et deputatos [illegible] notarii in numero
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et notariorum omnes et singulas causas in quibus
[illegible] [illegible] [illegible] coram tribunali [illegible] domini
[illegible] et [illegible] secundum
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
et cum aliis conditionibus ut latius in dicta transactione
continetur ad quam relatio [illegible] de qua quidem [illegible]
[illegible] cum ipso exponente fuerit unus ex
dictis [illegible] et deputatis [illegible] biennium se-
[illegible] coram tribunali [illegible] [illegible]

p. ut dicunt [illegible] collegii et decano p

[illegible] canonicis ipsius collegii Justicie

[illegible] et humiliter supplicamus quod eum dignetur

ipsum admittere ad serviendum in eius

[illegible] Juris et tribunal [illegible] Inceptores

ordinandos predictos: Quemquidem expositionem

[illegible] Cl. [illegible] in eius

Informatione que dicitur [illegible] de [illegible]

[illegible] cognitione fide sufficienter

et legalitate sua, et vita fide [illegible]

[illegible]

[illegible] sp. [illegible] [illegible]

[illegible] Joseph[illegible] in sua [illegible]

[illegible]

admissio ad serviendum [illegible]

[illegible] Justitie [illegible]

[illegible] super allegat

[illegible] Illustrissimus [illegible] derogatur

~~[illegible]~~ : [illegible]

[illegible] bertio cistrinino [illegible] sp. [illegible]

[illegible] Mussò [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

154

Iniustitia notariorum
de n° duodenario
[illegible]

Statuti sopra il Registro e Pubblicazione di qualunque Contratto e Testamento e mercede del modo di sortirne l'onorario Notariale.

[illegible] et nomine [illegible] pro con
firmatione [illegible]

: [illegible] quae instra facta, perscripta per notarios [illegible] rogatos debeant in
publica forma relevari, et [illegible] relevari non fuerint requisiti, quae [illegible] ad
[illegible] tenerant [illegible] debitam [illegible] [illegible]
[illegible] patres [illegible] [illegible] et hoc in [illegible] [illegible] a die
[illegible] [illegible] computandi [illegible] dicto [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et executionum parata, et huius relevatio seu [illegible]
in publica forma [illegible] [illegible] aut suspendi non possit seu quomo
[illegible] impediri,

2 Item instra sic publicata debeant [illegible] partes in dicto [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Cancellaria registri ubi [illegible] [illegible] notarios ad dictum
officium [illegible] deputatos a [illegible] Collegio notariorum [illegible] [illegible] debita
[illegible] [illegible], [illegible] instra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] faciant in iudicio [illegible]

[illegible] statim publicanda nulla precedente
requisitione [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] conditionum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] tam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] seu arbitramentalis, quae [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] seu arbitrium [illegible] et [illegible]
iudicialium diffinitivarum. [illegible] [illegible] [illegible]
actu [illegible]. Item instra divisionum quae fiunt [illegible] [illegible]
[illegible] bona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] liberationum
solutionum, finis remissionum, depositi, mutui, commodati, debiti
[illegible] [illegible], seu cambiorum, livellorum, [illegible] conventio
num, [illegible] omnium quae fiunt ad vendendum vel alienandum [illegible]
aliquid [illegible] [illegible] actibus faciendi, [illegible] procuratoriis quae fiunt ad [illegible]
[illegible] Item [illegible] quae fiunt super venditionibus rerum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Item donationum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vel ad [illegible].

[illegible]

Priuilegia pulcerrima
sunt

pulcrin
fest

Condoglianza del Sr. Ugolino degl' Ugolino d'essere impedito dall' Esame di Collegial Nod.to sotto pretesto di difetto di solennità nella ballottazione, e rivocazione di mandato a ciò rilasciato ed Estera di supplica a Sua serenità per l'indennità delli statuti del Collegio.

Coram Mag.co et [illegible] [illegible]
in [illegible] de [illegible] loco [illegible] pred. d. [illegible] in camera
eius solitis audientiis Comparuit Seraphinus bugamus nomine
matriculatus [illegible] mandatum [illegible] manaus [illegible]
[illegible] clementia suo [illegible] Eg. [illegible]
[illegible] Anibal [illegible]
et nec [illegible] poena duo 50 [illegible] ac examen [illegible] roga-
[illegible] de [illegible] non [illegible] loco [illegible] et designari [illegible]
[illegible] sub [illegible] et [illegible] balotationi
[illegible] persona sua facta et hoc contemplatione [illegible]
[illegible] asserentium balotationem [illegible] facta fuisse [illegible]
et ~~quia~~ [illegible] dicas [illegible] Seraphinus bugamus nomine procurio dicti [illegible]
[illegible] eius [illegible] a dicto mandato [illegible] et
[illegible] impetrato tacita pura, et mera veritate, quia [illegible]
[illegible] dicto mandato continetur, nam ex [illegible] [illegible]
balotationes et admissiones ac examinationi [illegible]
dignoscitur [illegible] et [illegible] penitus [illegible] et [illegible]
ac praedicationi, et ambitu postpositis, [illegible] super
[illegible] et [illegible] vocationi [illegible]
[illegible]
[illegible] Et quia ac [illegible]
[illegible] Josephus de radijs [illegible]
adiutor Cancell. Mag.ce [illegible] fuit [illegible] ipis [illegible]
[illegible] cuius [illegible] emanatum fuit ipsum mandatum, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ab ipso mandato qui [illegible]
[illegible]
[illegible] balotationem, et dicti [illegible] admissionem [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] opinionem [illegible] Mag.ce ~~[illegible]~~ qui quidem [illegible] dicti mandati
[illegible] Cancellaria [illegible]

adm[illegible] [illegible], ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] quam rationi

assignationi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] enom. et forma

[illegible] [illegible] notationis; [illegible] ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible], et pro [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] notationi [illegible]

Ser.mo Princeps et Ill.ma Sig.ria

Se presenti avanti vostra Sublimità compareno li [illegible] del Collegio de la Cità de Udene, quali Reverentemente exponeno a quella, che essendoli altre volte per vostra Sublimità sta confirmata la loro matricula cum li loro statuti et capituli cum dieci altri capituli adiuncti, et poi etiam esser sta scritto per vostra Sublimità alli Cl.mi Logotenenti qui pro tempore fuerint per observantia de quelli. Novissime autem par siano sublevati alcuni altri Nodari extra ipsum collegium, quali pretendeno de contravenir et infringer ditta matricula et statuti. Et però essi [illegible] Reverentemente supplicano a sua Sublimità se degni scriver al Cl.mo Logotenente, voglia observar et far observar detti statuti et ordini ad essi Nodari per lo Ex.mo Conseio de Pregadi confirmati, si come è sta sempre mente de sua Sublimità voler observar [illegible] immunità et statuti a soi fedelissimi subditi concessi per sua solita et innata bontà et clementia; alla cui bona gratia humiliter se raccomandano.

3.

Hauendosi intesa la sup.ne & Intentione delli ... Dottori del Collegio della Citta n(ost)ra di ... quali ricercano la Confirmatione delli loro statuti et ordini. Perho

anderà parte, che sia data facultà al Collegio n(ost)ro ... con autho-rità di questo Ecc.mo Consiglio possi ... delli loro statuti et ordeni confirmar, e approvar

1
20

Supplica de li Nodari Col-
legiati de la Cità de Udene.

odam 'o
k vdam'

10

Lettera sopra l'Archivii, e buon Governo di questi.

Che a Nome della Individua Trinitade a honore, et utilità [illegible] no.
Solenn[illegible] de [illegible] tade, mà de tutte le prìa sia fatto uno [illegible]
[illegible] comodo de esser [illegible] Ma[illegible]
tade, come per lo havenire se scrivano, & habino sempre a remane-
re tutti li atti Iudiciarij si del Cl.mo signor logotenente come [illegible]
delli Ss.ri [illegible] Capitanio, [illegible] Ss.ri [illegible] Iudicij consigli arbitri et [illegible]
et [illegible] Restando sempre nel suo optimo stato in [illegible] il n[illegible]
Collegio, & sui capti, & simili [illegible] ceteris firma remanente la con-
stitution della patria, & [illegible] [illegible]amente fatta in parlamento
circa il salario de Nodari

Che tutti li Nodarij Collegiati, & del numero duodenario cosi exercitati
come nò exercitanti cusi sani come Infirmi cusi giovenni, come
[illegible] equalmente se debbiamo partire in tre parte la terza parte delle q[illegible]
[illegible] continuamente attender in esso archivio, & nò possando [illegible] per
Infirmità vechiezza, o altro altro legitimo impedimento. In tal caso
possano substituir uno in loco suo o sia de collegio, o sia dei [illegible], et
questa Tertia parte habbia a servir in esso Archivio per quatro
mesi continui, & similmente li altre due parte habbiano a [illegible]
mesi quatro per cadauna de esse parte, & in cadauna parte siano
tre quarti de Nodarij Collegiati, et uno quarto delli [illegible] —

Che li Nodari che saranno di [illegible], et nò saranno ogni giorno a suo tempo
e logo overo uno substituir per conto suo per ogni giorno siano puntati
de soldi quaranta da esser[illegible] ritenuti al tempo della comparation
salvo, et reservato [illegible] termini, & che il [illegible] impediti
et similmente che havessero possuto provveder al substituto [illegible] star [illegible]
[illegible] al [illegible] Iuramento suo & nò venendo la mattina sia pu-
ntado de soldi vinti, & similmente nò venendo la sera sia puntado de soldi
[illegible]. Ne possa esser registrata in libro cosa alcuna da coadiutori
ma soli da man propria de nodari —

Che in dito Archivio se tegnano nove libri [illegible] uno, In lo quale se habbia
a scriver tutti li mandatj conductione sequestri citationi lettere de [illegible]
[illegible] Iudicio [illegible] tutte quelle cosse, che vano sotto [illegible]
et etiam quelle che nò vano [illegible] & in li altri otto libri [illegible]
no tutti li atti Iudiciarij [illegible] Iudiciarie [illegible]
[illegible], sententie [illegible] sententie subordinatione [illegible]
[illegible] secondo quella [illegible]

le quali se debbino tener In filza, et farne mentione i lo libro di tali examinationi et inquisitioni sotto el suo [illegible] giorno [illegible] de liti, atti de extimation, et finalm. tutte le cose Juditiarie, et siano ubligati al tribunal del Cl.mo Signor locotenente, et dei M. cap.i [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] et [illegible]

C he testamenti, vendite, patti dotali, concordij transattioni [illegible] li principij delle liti, sive remissioni. Commissioni de cadauna sorte tutte sorte Juditiarie procuratorij, quali vano fora della patria, et citta nostra, compromissi, quali vano similmente fora, locationi, linellationi, Immissioni Sociae, et simil Instrumenti siano proprij de nodarj, quali li Scriveranno

C he di quella terza parte di nodari che habbiamo ad esser presidenti, et [illegible] al ordinario [illegible] del archivio, sei ad Scriver li termini [illegible] avanti [illegible] [illegible], et che ad altre [illegible] [illegible] a Scriver che siano li atti del preditto capitaneo, sive de consiglieri, arbitri, et Judici delegati et altri ad [illegible] [illegible] [illegible] un piu de quanto molti [illegible] libro ~~A. B. et cosi di uno In altro~~ [illegible] [illegible] [illegible] et cadauno libro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] si [illegible] li Alphabetj di tutti essi, libri In uno alphabeto di libro A, alphabeto de libro B, et cosi di uno In altro, acciò che volendosi ritrovar, una causa, over atto si habbia a veder uno, o [illegible] alphabeto, a tale che [illegible] momento si possa ritrovar la causa o atto ricercato

C he si faciano uno libro In lo quale si Scriverano tutte le relationi de pegni non conduttj, et [illegible]

C he si faccia uno libro. In lo quale se Scriverno solo li memoriali de cadauna sententia diffinitiva, arbitraria, sive [illegible] a favor de chi sotto lo suo [illegible] giorno, et millo, et esso libro duri per uno anno, et sia [illegible] [illegible]

C he tutti li [illegible] [illegible] de quanto mese In quanto [illegible] [illegible] In quanti libri saranno coperti per ordine sarando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mentione delle coperte de cadauno [illegible] del Giorno [illegible] [illegible] [illegible] a favor de qual parte Con uno Alphabeto [illegible] [illegible] [illegible]

Che nissuno nodaro no possia dar scripturi alcuni ad alcuno senza
[illegible] tutti [illegible]

Che ogni quatro mesi siano ellettadi diece [illegible], li qualli per qua-
[illegible]
tro. Et tutto lo guadagno faranno in dicti quatri mesi [illegible]
in [illegible] [illegible] si debia [illegible] le [illegible] conductori per rata
de quatro mesi, et finito che haranno quelli diece, alliqualli li no-
dari [illegible] amorevolmente insegnaranno si la practica come la
theorica [illegible]

[illegible] alcuno conductor overo [illegible] in esso archivio sia obligato
dar securta per ducati 20 in caso che [illegible] qualche
scrittura che li sara [illegible]

[illegible] alcuno nodaro de collegio [illegible] dodeci sera [illegible] o meno
[illegible] sia inmediate privato del collegio a
suo [illegible], e del pristino a [illegible] che may piu si habbia per nodaro
et siano [illegible] lo [illegible] del [illegible] tolte tutte le [illegible] et
[illegible] apresso di se che stare fussero [illegible]
[illegible] in esso archivio, et siano de esso archivio et della [illegible]
[illegible] si facia un publico proclama, a [illegible] publica [illegible]
[illegible] may esser fatta gratia, et chi piu adimandasse gratia
inmediate [illegible] alla pena de ducati 25, da esser applicata
[illegible] [illegible]

[illegible] siano [illegible] alcuno [illegible] de [illegible]
[illegible] alla pena [illegible], ne mai [illegible]
[illegible] et [illegible] per [illegible]
et chi piu gratia domandasse sia [illegible]

[illegible] testamenti siano [illegible] in [illegible]
redutti in [illegible] in [illegible] alphabetto per ogni libro, che per tutto
[illegible]
[illegible] facilmente si possino trovare [illegible]

[illegible] ad [illegible] testamenti [illegible]
[illegible] in loco de quelli [illegible]
[illegible]
[illegible]
debiano [illegible] li altri [illegible]

[illegible] siamo obligati render conto alli pr[illegible]
[illegible] danni [illegible] [illegible] d'[illegible]

Item che [illegible] il danaro [illegible] del [illegible] siamo li [illegible]
[illegible] di settimana in settimana render conto alli [illegible]
legio, et il resto del dinaro [illegible] quatro mesi [illegible]
no [illegible] [illegible] tutti li nodari [illegible]

Item li nodari colligati siamo [illegible]
li officij et [illegible] de presidenti, et cogitori, et [illegible]
seguenti, et generalmente tutte le cose continente in [illegible] parte [illegible]
[illegible] maggior consiglio [illegible] da essi nodari [illegible]
[illegible] accadendo debiamo star alla [illegible] della ragione del collegio, et
no accadendo [illegible] fra noi colligati debiamo esser [illegible]
[illegible] in quanto [illegible] secondo lo loro ordine —

Item morendo alcun nodaro [illegible]
[illegible] nodari habbino ad [illegible]
[illegible] per testamento [illegible] esser [illegible] scritture [illegible]
[illegible] o di dodeci in quel caso accio no [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] in [illegible] essi [illegible]
[illegible] come instrumentarie [illegible] si debano alli [illegible]
[illegible] mano, et in quel caso per el collegio ogni [illegible]
[illegible] si faranno li altri officij se debano deputar li nodari
[illegible] ad [illegible] le scritture de defuncti dando con [illegible]
il resto del [illegible] de esse scritture [illegible] alli [illegible] di [illegible]
[illegible] [illegible] per la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] da esser fatta per il collegio et
in ogni luogo che [illegible] un figliolo del defunto o nipote
o qual si voglia de quella famiglia al grado di dodeci, over [illegible]
[illegible] esse scritture [illegible] debbiamo esser [illegible] fidelmente [illegible]
[illegible]

Item tutti li nodari colligati duodenarij et centenarij obligati siamo
[illegible] [illegible] delli [illegible], et
delli primi [illegible] capti, et quelli si faranno et deliberarano [illegible]
[illegible] come quelli [illegible] [illegible]

Che [illegible] [illegible] quanto sono [illegible] per interesse utile et bene
publico [illegible] li nodari [illegible] ordeni, et [illegible] li fatti [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et confirmati [illegible]
[illegible] over [illegible], [illegible] [illegible]

Supplica all' Ecc: Reggimento de' M.ci Notari non Collegiati per po-
ter esercitarsi a scriver nelle Cause.

Al conspetto di voi M.co et Cl.mo S.or Logotente, M.ci Deputati et p.lici
scieri comparemo noi Poveri Nodari compeditori, o co[l]legiati et supplicando
vi exponemo [illegible] nodari di questa terra [illegible]
quanto [illegible] loro [illegible] vedendo che molti giovani
[illegible] per poter poi ancora essi [illegible]
arte, s'imaginorano di ritrovar modo d'excluderli, et secreta
mente operando, et sotto specie di regolar il collegio, fecero
diece capitoli, o Statuti ch'essi chiamano. Nei quali tra l'altre
cose deliberoreno chel collegio di nodari non potesse excedere
il numero di quaranta, et fatti ch' hebbeno tal capitoli sanza
proponerli nel M.co consiglio, et sanza farne pur moto alli M.ci
Deputati, s'andoreno à Venetia à farli confirmar dalla Ser.ma
S.ria & non contenti di questo acciòche essi soli havessero
tutta l'utilità, che si può havere dallo scriviere. in quel tempo
medemo surrettiamente otteneno una littera dai M.ci Advocatori
che [illegible] nodaro excetto li quaranta di collegio [illegible] potesse
scriviere ne testamenti, ne contratti, ne altri instrumenti nella
città [illegible] et con tal modi et [illegible] essi [illegible] atti [illegible]
nel scriviere [illegible] alli tribunali, et in tutti [illegible]
do tuore et la facultà alle signorie vostre di [illegible]
tal cosa, et la liberta à noi di poter far tal exercitio
[illegible] molti di loro [illegible] persone degne [illegible]
Dottrina et fede [illegible] maggior bene di questo
No, e, perhò che gl'altri anchora i quali cercano d'imitar
loro, debbono esser exclusi in cotal modo: Imperciò [illegible]
no totalmente tolti di speranza di mai essere del collegio loro.
imperoche como vaca alcuno loco, subito quello vien praticato
per il fiolo, o per il Genero, o per il nepote, o per il cognato
Dimodo che tosto tosto l'esser nodaro di collegio [illegible]

hereditario sanza hauer risguardo alla sufficientia, et alla
bonta, di colui, che s'appresenta

Percioche questa tal cosa, e, contra ogni raggio:
ne ogni [illegible] contra la liberta di questa [illegible]
[illegible] di pochi, et in danno di
molti giouani che s'affaticano uolontieri per uiuere con honesto
exercitio, quali saranno sforzati, o, d'abandonare la patria
loro, o, di darsi a mestieri uili, et dishonoreuoli, [illegible]
[illegible] supplicamo alle
S. [illegible] nodo [illegible]
il [illegible] proueder [illegible]
no le quaranta nodari [illegible] possono
essere, quanti meritano d'essere. Sicomo, e, il collegio de Dot
tori [illegible] de gl'altri, quali tutti non hanno determinato nu
mero [illegible] qual sara ri
trouato dotto [illegible] nella
[illegible] liberamente [illegible] uiere ogni sorte d [illegible]
[illegible] sono antiquamente [illegible]
[illegible] di giorno in giorno [illegible]
maggiore [illegible] di numero [illegible]
gli ordini, non chiuda le porte a questo ordine solo [illegible]
a noi che desideriamo d'entrare. et perche uoi hauen
il gouerno di lei, et a uoi apartiene di prouedere [illegible]
di [illegible] parte [illegible] della
Prudentia uostra semo ricorsi a [illegible] S. rie

[F]aciate adunque ui pregamo, et Supplicamo che noi non
siamo in questo modo exclusi, et scaciati, ma che quelli
possino esser notari di collegio, et quelli possino seruer

nella citta, i quali p la sufficienza, et p la bonta loro

il [illegible] et alla bona Gratia di [illegible] memo

namo [illegible] comandamo

Diverse scritture in favor, et
contra l'off.o de Nod.ri, et
in materia de [illegible] Erettione

Notizie

sulla istituzione, e raggio giurisdizionale

dell' Archivio Notarile

di Udine

5. 9mbre 1857

Centimetres
Inches
Farbkarte
Sachverständigen-Zubehör.de
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Grey Black